



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Anno XXXVIII - N. 30

Venezia, martedì 27 marzo 2007



### ***Casier (Tv), Porticciolo.***

Il Comune è situato nella bassa pianura veneta, lungo il corso del Sile. I numerosi ritrovamenti di reperti archeologici nel letto del fiume risalenti all'età del bronzo testimoniano una antica presenza umana nella zona. In Comune di Casier, dove il fiume si allarga, vi è un porticciolo. Nei pressi una vecchia gru manuale divenuta ora monumento. Nella piazza si può osservare un orologio mosso dall'acqua con i particolari congegni meccanici in bella vista.

*(Archivio fotografico storico Parco del Sile – foto Gianfranco Speranza)*

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

### PARTE SECONDA

*Sezione prima*

---

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

---

### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### **LEGGE REGIONALE 23 marzo 2007, n. 7**

Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva. . 8

n. 42 del 9 marzo 2007

Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di [12.0]

Padova proposto da Pizzo Barbara contro Regione Veneto avverso l'avviso di pagamento tasse automobilistiche n. 001644292006 del 13/11/2006. Autorizzazione a costituirsi in giudizio. .... 10  
[Affari legali e contenzioso]

n. 43 del 9 marzo 2007 [12.0]

Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova proposto da Calaon Lino contro Regione Veneto avverso l'avviso di pagamento tasse automobilistiche n. 000579442006 del 06/11/2006. Autorizzazione a costituirsi in giudizio. .... 10  
[Affari legali e contenzioso]

n. 44 del 9 marzo 2007 [12.0]

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto dalla Società Immobiliare Laurence Srl contro la Regione del Veneto per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000599212006/TA riguardante tasse automobilistiche relativa all'anno 2003. .... 10  
[Affari legali e contenzioso]

n. 45 del 9 marzo 2007 [12.0]

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Golinelli Arves contro la Regione del Veneto per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000581352006/Ta riguardante tasse automobilistiche relativa all'anno 2003. .... 10  
[Affari legali e contenzioso]

n. 46 del 9 marzo 2007 [2.3]

Nomina di due Rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" di Vicenza. .... 11  
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 47 del 9 marzo 2007 [9.1]

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente profilo tecnico ad indirizzo Geologico. Nomina della Commissione Esaminatrice ..... 11  
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 48 del 9 marzo 2007 [7.6]

Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto. .... 11  
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 49 del 9 marzo 2007 [4.10]

Rappresentante del Comune di Porto Tolle (Ro) in seno al Consiglio dell'Ente Parco Delta del Po: revoca incarico e nuova nomina. Legge Regionale 8 settembre 1997 n. 36. .... 12  
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 50 del 9 marzo 2007 [4.3]

Approvazione dell'Accordo di Programma relativo ai lavori di rialzo e risezionamento delle arginature destra e si-

nistra del Ceresone Grande, roggia Puina, Roggia Piovego e loro affluenti. .... 12  
[Difesa del suolo e protezione civile]

n. 51 del 9 marzo 2007 [6.3]

Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Frassenè in Comune di Voltago Agordino. .... 15  
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 52 del 9 marzo 2007 [6.3]

Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Chies in Comune di Chies d'Alpago. .... 16  
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 54 del 13 marzo 2007 [12.0]

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Centro Medico San Biagio srl c/ Regione Veneto ed altri. .... 16  
[Affari legali e contenzioso]

#### ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 53 del 9 marzo 2007 [5.5]

Ordinanza 2884/1998 - Attuazione Comune di Massanzago - Pd "Demolizione e ricostruzione del Ponte della Pecora sul Muson Vecchio". Importo finanziato € 222.076,47. Liquidazione saldo € 114.674,42. .... 17  
[Protezione civile e calamità naturali]

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI

n. 22 del 9 marzo 2007

Identificazione dei Centri autorizzati alla diagnosi e piano terapeutico per i farmaci con "note limitative" e/o con particolari modalità di prescrizione. Aggiornamento. .... 17  
[Sanità e igiene pubblica]

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA

n. 53 del 7 marzo 2007

Presa d'atto accettazione della nomina da parte del sig. Girardi Luciano a componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Belluno. L.R. 9 marzo 1995, n. 10, art. 12. .... 18  
[Designazioni, elezioni e nomine]

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

n. 117 del 12 marzo 2007

Costituzione del gruppo di lavoro per la definizione

delle attività formative ex D.M. n. 274/97. Art. 19, L.R. n. 10/90..... 18  
**[Designazioni, elezioni e nomine]**

### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI

n. 23 del 20 febbraio 2007  
 “Fondazione Ater di Padova”, con sede in Padova. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del Dpr n. 361/2000, dell’art. 27 del Cod. Civ. e dell’art. 14 del Dpr n. 616/1977. .... 18  
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. 25 del 7 marzo 2007  
 Fondazione “Museo dell’Occhiale Onlus”, con sede in Pieve di Cadore (BL). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del Dpr n. 361/2000 e dell’art. 14 del Dpr n. 616/1977. .... 19  
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

#### *Seziona seconda*

### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. 11 del 21 febbraio 2007  
 Piano di area transfrontaliero Comelico-Ost Tirol. variante n. 2. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 24). .... 20  
**[Urbanistica]**

n. 16 del 27 febbraio 2007  
 Relazione sull’attività socio sanitaria della Regione Veneto. anno 2004 (dati 2002-2003). Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, articolo 115. (Rendicontazione n. 35). .... 130  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. 17 del 27 febbraio 2007  
 Programma triennale 2006 - 2008 ed elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2006. (Proposte di deliberazione amministrativa nn. 31 e 34). .. 130  
**[Opere e lavori pubblici]**

n. 18 del 27 febbraio 2007  
 Programma speleologico per il 2006. Legge regionale 8 maggio 1980, n. 54. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 59). .... 130  
**[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]**

n. 23 del 27 febbraio 2007  
 Programma di promozione delle produzioni venete per il settore secondario anno 2007 (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 68). .... 157  
**[Secondario, settore]**

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 402 del 27 febbraio 2007 [6.1]  
 Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Approvazione secondo triennio di programmazione 2007 - 2010. .... 167  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. 403 del 27 febbraio 2007 [7.13]  
 Partecipazione di personale regionale alla manifestazione ITB di Berlino (7-11 marzo 2007) - Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica 2006 (3° aggiornamento) approvato con d.g.r. n.4199 del 28.12.2006. .... 174  
**[Autorizzazioni varie]**

n. 404 del 27 febbraio 2007 [7.3]  
 Interreg IIIB Spazio Alpino (Mis. 1.1) Iniziative regionali di sensibilizzazione ed informazione sul turismo ecocompatibile. Attuazione del Work Package 6 e 7 del progetto “Alpine Lakes Network” (Alplakes). .... 174  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. 405 del 27 febbraio 2007 [4.3]  
 Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la cooperazione nel settore della difesa del suolo ai fini della riduzione del rischio idrogeologico nei territori ricadenti nei bacini idrografici in comune: riduzione del rischio idraulico nel sistema Meduna-Livenza mediante la realizzazione dell’intervento denominato “Sistemazione del serbatoio naturale del Prà dei Gai per la laminazione delle piene”. .... 175  
**[Difesa del suolo]**

n. 406 del 27 febbraio 2007 [4.1]  
 “Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995, n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2003. Tabella B, primo riparto.” Dgr n. 4163 del 30.12.2003 e Dgr n. 560 del 7.03.2006. Ulteriore Rinnovo dei termini per la realizzazione dell’intervento finanziato in favore del Comune di Albignasego (PD). .... 175  
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. 407 del 27 febbraio 2007 [4.12]  
 Chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della disciplina sul “bollino blu”. Art. 58 bis della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni ..... 175  
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. 408 del 27 febbraio 2007 [8.1]  
 Attribuzione delle risorse del bilancio 2007 ai centri di responsabilità. .... 176  
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. 409 del 27 febbraio 2007 [12.0]  
 Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Triremi srl c/ Regione del Veneto e Comune di Sernaglia della Battaglia per l’annullamento, tra l’altro, della Dgrv n. 5781 del 17.12.1996 di appro-

- vazione, con modifiche d'ufficio, delle varianti nn. 2 e 3 al Prg del Comune di Sernaglia della Battaglia, nonchè dell'annesso parere Ctr 6.11.96 n. 355..... 176  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **410** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia proposto da Biscaro Carlo c/ Regione Veneto ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza - sez. lavoro n. 59 del 27.04.2006..... 176  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **411** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Staltari Francesco contro la Regione del Veneto, avverso l'avviso di accertamento e di irrogazione immediata n. 588562006/Ta riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003..... 177  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **412** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Treviso proposto da Cozzolino Maddalena contro la Regione del Veneto e altri per ottenere la messa in sicurezza della porzione di cantiere interessata dai lavori di realizzazione del sottopaggio ferroviario (SMFR tratta ferroviaria Treviso -Mestre al km. 18+202). Ratifica Dpgr n. 5 del 8.01.2007..... 177  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **413** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Buschetti Luling Diamante c/ Regione Veneto ed altri..... 177  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **414** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso Rg n. 35/07 promosso avanti il Tribunale di Rovigo - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92..... 177  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **415** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 744/06 promosso avanti il Tribunale di Rovigo - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92..... 177  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **416** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tar Veneto conseguente all'opposizione a ricorso straordinario proposto dal Ice Beach s.a.s. contro il Comune di Caorle er l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Caorle n. 37 del 22 gi..... 177  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **417** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Consiglio di Stato proposto da Geo Nova spa contro Regione del Veneto e Comune di Veduggio (TV) per la revoca-  
zione della sentenza del Consiglio di Stato - quinta sezione - n. 6534 del 7.11.2006..... 177  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **418** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Autorizzazione alla costituzione in giudizio nella causa promossa avanti il Tar Veneto da Vittorino Bizzotto contro Regione Veneto ed altri..... 177  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **419** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 2648/03 Rg avanti il Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Mestre -..... 177  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **420** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 547/03 Rgnr. avanti il Tribunale di Belluno..... 177  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **421** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
Non costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 1768/05 Rgnr presso il Tribunale di Belluno..... 177  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **422** del 27 febbraio 2007 [7.0]  
Approvazione della proposta di "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013". Delibera CR n. 5 del 6 febbraio 2007..... 177  
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
- n. **423** del 27 febbraio 2007 [5.5]  
Protezione Civile - LR 58/84 e successive modifiche ed integrazioni. Iniziative di comunicazione ed informazione in materia di Protezione Civile. Partecipazione alla 8^ edizione del "Meeting regionale di Protezione Civile", città di Lonigo (VI) - anno 2007..... 178  
[Mostre, manifestazioni e convegni]
- n. **424** del 27 febbraio 2007 [7.4]  
Individuazione della Consulta della cooperazione di cui all'art. 6 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto"..... 178  
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **425** del 27 febbraio 2007 [0.2]  
Regolamento (Ce) 1083/2006. Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013. Approvazione della proposta di Programma Operativo Regionale, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - parte Fesr..... 179  
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
- n. **426** del 27 febbraio 2007 [5.3]  
Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14. Approvazione piano di reinvestimento. Ater di Treviso..... 179  
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
- n. **427** del 27 febbraio 2007 [5.3]  
Autorizzazione al Comune di Spinea all'elevazione del-

- l'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. (L.R. 2.4.1996, n. 10 - art. 11 - comma 1). ..... 179  
**[Edilizia abitativa]**
- n. **428** del 27 febbraio 2007 [5.3]  
 Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 1990/1991 (P.C.R. n. 564/92). Comune di Fossalta di Piave (VE). Utilizzo economie. .... 179  
**[Edilizia abitativa]**
- n. **430** del 27 febbraio 2007 [5.4]  
 Istituzione corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci disciplina alpina. Art. 9 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 2. Anno 2007 ..... 180  
**[Sport e tempo libero]**
- n. **440** del 27 febbraio 2007 [4.9]  
 Comune di Venezia. Piano Regolatore Generale - Variante parziale per l'individuazione di una zona di degrado in Via San Donà a Carpendo - Mestre. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. .... 180  
**[Urbanistica]**
- n. **441** del 27 febbraio 2007 [4.10]  
 Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale (Zps). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po. .... 182  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**
- n. **442** del 27 febbraio 2007 [9.1]  
 Attribuzione budget anno 2007 spesa per lavoro straordinario. .... 183  
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**
- n. **447** del 27 febbraio 2007 [9.1]  
 Verifica dei risultati amministrativi e di gestione dell'Azienda "Veneto Agricoltura". Corresponsione integrazione trattamento economico dell'Amministratore Unico. Anno 2005. .... 184  
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**
- n. **448** del 27 febbraio 2007 [1.3]  
 L.R.10 aprile 1998 n. 11 "Interventi a favore della nutrizione artificiale domiciliare", art. 3 - Commissione regionale per la nutrizione artificiale domiciliare. Nomina della Commissione Regionale per la Nad - triennio 2007/2009. .... 184  
**[Designazioni elezioni e nomine]**
- n. **449** del 27 febbraio 2007 [1.3]  
 Impiego di medicinali, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per indicazioni diverse da quelle autorizzate in Scheda Tecnica Ministeriale; definizione delle modalità applicative a livello regionale della normativa vigente. .... 186  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **450** del 27 febbraio 2007 [1.5]  
 Art. 26 L.R. 14/09/1994 n. 56. Dgr n. 6296 del 5/12/1995 - Dgr n. 2243 del 25/07/2002, Dgr n. 1523 del 26/5/2004, Dgr n. 2504 del 6/08/2004. Approvazione acquisizioni di "grandi apparecchiature" sottoposte a parere di congruità del Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti nel settore socio sanitario nella seduta del 28/11/2006. Rettifica dispositivo Dgr n. 197 del 30/01/2007. .... 192  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **451** del 27 febbraio 2007 [1.2]  
 Adeguamento trattamento economico del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venetie. Articolo 1, comma 5 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502, modificato dall'articolo 1 del Dpcm 31 maggio 2001, n. 319. .... 193  
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**
- n. **452** del 27 febbraio 2007 [1.4]  
 D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Assistenza specialistica ambulatoriale: criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2007. .... 193  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **453** del 27 febbraio 2007 [1.5]  
 Approvazione progetto Azienda Ulss n. 4 - Ospedale di Thiene: "Ristrutturazione servizi igienici e messa a norma impianti elettrici ai piani di degenza 2°, 3° e 4° del blocco specialità (solo 4° piano)" (scheda tecnica n. 7). Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. D. Lgs 254 del 28/7/2000. Potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale. Dgr 2345/2001. .... 197  
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**
- n. **455** del 27 febbraio 2007 [1.1]  
 Costituzione della Commissione regionale della cooperazione sociale. L.R. 3.11.2006, n. 23. .... 198  
**[Designazioni, elezioni e nomine]**
- n. **456** del 27 febbraio 2007 [1.1]  
 Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti - Dgr 394/07 Integrazioni allo schema tipo di regolamento di cui alla Dgr 38/2006. .... 198  
**[Servizi sociali]**
- n. **457** del 27 febbraio 2007 [1.1]  
 Disposizioni alle Aziende Ulss per l'assistenza di persone non autosufficienti nei Centri di Servizio residenziali e per la predisposizione del Piano Locale della Non - Autosufficienza. - Dgr 464/06 e Dgr 394 del 20 febbraio 2007. .... 202  
**[Servizi sociali]**
- n. **458** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
 Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Tre Effe srl c/ Regione del Veneto e Comune di Crocetta del Montello per l'annullamento, tra l'altro, della Dgrv n. 3463 del 7.11.2006 di approvazione variante generale al Prg del Comune di Crocetta del Montello. .... 211  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **459** del 27 febbraio 2007 [12.0]  
 Autorizzazione a proporre opposizione all'esecuzione

- avanti il Tribunale di Venezia promossa con atto di precetto notificato in data 19.02.2007..... 211  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **513** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Arcugnano (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 7/03. Approvazione definitiva + rettifica precedente parere VTR n. 30 del 28.06.2006. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 211  
**[Urbanistica]**
- n. **514** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Asiago (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 7. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 213  
**[Urbanistica]**
- n. **515** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Asiago (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n.8. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 218  
**[Urbanistica]**
- n. **516** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Borso del Grappa (TV). Piano Regolatore Generale - Variante 14. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 222  
**[Urbanistica]**
- n. **517** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Caprino Veronese (VR). Piano Regolatore Generale - Variante alla Z.T.O in località Coraine.. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 224  
**[Urbanistica]**
- n. **518** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Cesiomaggiore (BL). Piano Regolatore Generale - Variante n. 2/2005. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 225  
**[Urbanistica]**
- n. **519** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Cornedo Vicentino (VI). Piano Regolatore Generale . Presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 227  
**[Urbanistica]**
- n. **520** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Creazzo (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 6 - N.T.A.. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 229  
**[Urbanistica]**
- n. **521** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Limana (BL). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 232  
**[Urbanistica]**
- n. **522** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Mozzecane (VR). Piano Regolatore Generale - Variante alle norme tecniche di attuazione. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 235  
**[Urbanistica]**
- n. **523** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Occhiobello (RO). Piano Regolatore Generale - Variante parziale ai sensi del comma 9 art. 50 della L.R. 61/1985 - Opposizione al parere del Dirigente regionale - Determinazioni. Approvazione..... 238  
**[Urbanistica]**
- n. **524** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Orgiano (VI). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. Rettifica della DgrV n. 317 del 14.02.2006..... 239  
**[Urbanistica]**
- n. **525** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Padova. Piano Regolatore Generale. Variante per l'ampliamento delle aree destinate ad "aree per impianti ferroviari". Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 241  
**[Urbanistica]**
- n. **526** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Piazzola su Brenta (PD). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 242  
**[Urbanistica]**
- n. **527** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Roverchiara (VR). Piano Regolatore Generale - Variante puntuale "ZTO E2". Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 245  
**[Urbanistica]**
- n. **528** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Tombolo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante n. 4. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61..... 247  
**[Urbanistica]**
- n. **529** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Comune di Vas (BL). Piano Regolatore Generale - Variante 1/2003. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 250  
**[Urbanistica]**
- n. **530** del 6 marzo 2007 [4.9]  
 Rettifica DgrV n. 440 del 27.02.2007. "Comune di Venezia. Piano Regolatore Generale - Variante parziale per l'individuazione di una zona di degrado in Via San Donà a Carpenedo-Mestre. Approvazione - Art. 44 - L.R. 27.6.1985, n. 61"..... 252  
**[Urbanistica]**

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr*).

- |       |   |        |  |
|-------|---|--------|--|
| [0.2] | Direzione programmi comunitari  | [4.9]  | Direzione urbanistica  |
| [1.1] | Direzione servizi sociali   | [4.10] | Direzione pianificazione territoriale e parchi                   |
| [1.2] | Direzione risorse umane e formazione servizio socio-sanitario regionale | [4.12] | Unità complessa tutela atmosfera                                 |
| [1.3] | Direzione piani e programmi socio sanitari                              | [5.3]  | Direzione edilizia abitativa                                     |
| [1.4] | Direzione servizi sanitari  | [5.4]  | Unità di progetto sport  |
| [1.5] | Direzione risorse socio sanitarie                                       | [5.5]  | Servizio protezione civile                                       |
| [2.3] | Unità di progetto attività culturali e spettacolo                       | [6.1]  | Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura               |
| [4.1] | Direzione tutela ambiente   | [6.3]  | Direzione foreste ed economia montana                            |
| [4.3] | Direzione difesa del suolo  | [7.0]  | Segreteria regionale attività produttive istruzione e formazione |
|       |   | [7.3]  | Direzione turismo  |
|       |   | [7.4]  | Direzione industria  |
|       |   | [7.6]  | Direzione commercio  |
|       |   | [7.13] | Direzione promozione turistica integrata                         |
|       |   | [8.1]  | Direzione bilancio   |
|       |   | [9.1]  | Direzione risorse umane  |
|       |   | [12.0] | Avvocatura regionale   |

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALE 23 marzo 2007, n. 7

**Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

## Art. 1

## Sospensione dell'obbligo vaccinale

1. Per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008 è sospeso nella Regione del Veneto l'obbligo vaccinale disposto dalle seguenti leggi:

- a) legge 6 giugno 1939, n. 891 "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica";
- b) legge 5 marzo 1963, n. 292 "Vaccinazione antitetanica obbligatoria" e successive modificazioni e legge 20 marzo 1968, n. 419 "Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria";
- c) legge 4 febbraio 1966, n. 51 "Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica";
- d) legge 27 maggio 1991, n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B".

2. Le vaccinazioni previste dalle leggi di cui al comma 1, continuano a costituire livello essenziale di assistenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e dalla vigente normativa in materia; tali vaccinazioni sono offerte attivamente e gratuitamente dalle aziende unità locali socio-sanitarie (ulss), restando inserite nel calendario vaccinale dell'età evolutiva, approvato e periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale, in conformità agli indirizzi contenuti nel vigente Piano nazionale vaccini, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

3. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e successive modificazioni e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie".

## Art. 2

## Disposizioni attuative

1 La Giunta regionale, al fine di garantire un'offerta vaccinale uniforme su tutto il territorio regionale, emana le linee

guida per la definizione delle azioni da applicarsi da parte delle competenti strutture delle aziende ulss.

2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1, le aziende ulss continuano ad eseguire le procedure attualmente praticate per le vaccinazioni dell'età evolutiva.

## Art. 3

## Comitato tecnico scientifico

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, è istituito un Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato Comitato, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione.

2. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del Comitato.

3. Previa intesa con il Ministero competente alle riunioni del Comitato partecipano il direttore del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie ed un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità.

4. Il Comitato redige semestralmente un documento contenente la valutazione dell'andamento epidemiologico delle malattie per le quali la presente legge sospende l'obbligo vaccinale ed il monitoraggio dell'andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio regionale, e lo trasmette, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, alla struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione.

## Art. 4

## Ripristino dell'obbligo vaccinale

1. In caso di pericolo per la salute pubblica conseguente al verificarsi di eccezionali e imprevedibili eventi epidemiologici relativi alle malattie per le quali la presente legge ha sospeso l'obbligo vaccinale, ovvero, derivante da una situazione di allarme per quanto attiene i tassi di copertura vaccinale evidenziata dal documento di cui all'articolo 3 redatto dal Comitato, il Presidente della Giunta regionale sospende, con motivata ordinanza, l'applicazione della presente legge.

## Art. 5

## Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in euro 5.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2007-2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 marzo 2007

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Sospensione dell'obbligo vaccinale
- Art. 2 - Disposizioni attuative
- Art. 3 - Comitato tecnico scientifico
- Art. 4 - Ripristino dell'obbligo vaccinale
- Art. 5 - Norma finanziaria

### Dati informativi concernenti la legge regionale 23 marzo 2007, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Flavio Tosi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 agosto 2006, n. 26/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 agosto 2006, dove ha acquisito il n. 179 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 ottobre 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 marzo 2007, n. 2954.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'età pediatrica è regolata in Italia dalle leggi di seguito indicate:

- a) legge 6 giugno 1939, n. 891 "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica";
- b) legge 5 marzo 1963, n. 292 "Vaccinazione antitetanica obbligatoria" e successive modificazioni e legge 20 marzo 1968, n. 419 "Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria";
- c) legge 4 febbraio 1966, n. 51 "Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica";
- d) legge 27 maggio 1991, n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B".

L'obbligo vaccinale ha consentito di ottenere coperture, per le vaccinazioni in questione, certamente non raggiungibili con altre forme di offerta.

Tuttavia esso porta con sé alcune criticità non di poco conto:

- le vaccinazioni obbligatorie vengono spesso percepite come pratica "burocratica", slegata dal problema di salute che la sottende;
- verso la coercizione vaccinale sono sorti nel tempo movimenti di opposizione, su base ideologica;

- la legislazione europea è scarsamente orientata verso l'imposizione vaccinale.

Il problema principale, però, è rappresentato dal cosiddetto "doppio binario vaccinale", ovverosia dall'offerta di vaccinazioni obbligatorie e di vaccinazioni raccomandate o facoltative.

Le vaccinazioni obbligatorie, in quanto tali, infatti vengono percepite come "necessarie", mentre le vaccinazioni raccomandate (facoltative) - più numerose e altrettanto sicure ed efficaci delle prime - vengono percepite come "non necessarie". Ne consegue che le vaccinazioni raccomandate hanno maggior difficoltà nel raggiungere alti tassi di adesione.

Queste problematiche da tempo hanno posto all'attenzione dei tecnici della materia e dei politici l'opportunità di porre in essere percorsi strategici e giuridici per il superamento dell'obbligo vaccinale.

Per la fondamentale attività di prevenzione rappresentata dalle vaccinazioni sarebbe infatti preferibile favorire l'informazione e la persuasione, piuttosto che l'imposizione legale: infatti la prevenzione oggi dovrebbe essere intesa come opportunità di salute e partecipazione informata, consapevole e convinta della popolazione.

In questa linea si pone anche l'attuale Piano nazionale vaccini 2005-2007 (Accordo sancito dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con atto n. 2240 del 3 marzo 2005) che delinea un percorso per il superamento dell'obbligo vaccinale.

Il percorso verso la sospensione dell'obbligo vaccinale potrebbe essere, tuttavia, intrapreso solo in seguito all'acquisizione di indispensabili requisiti quali il raggiungimento di elevate coperture vaccinali, di adeguate capacità organizzative dei servizi vaccinali e la maturità culturale della popolazione.

L'abolizione dell'obbligo vaccinale in favore dell'offerta attiva appare pertanto praticabile in quelle Regioni che abbiano dimostrato un consolidamento e un rilancio della profilassi vaccinale specificamente documentati dall'ottenimento di coperture eccellenti per le vaccinazioni raccomandate.

La Regione del Veneto ha conseguito questi fondamentali requisiti che costituiscono una solida base per l'abbandono della coercizione vaccinale. Tale risultato è stato raggiunto grazie alla solidità operativa dei Servizi Vaccinali delle Aziende ULSS, all'eccellente supporto garantito dalla Pediatria di Libera Scelta alle politiche e alle attività vaccinali, nonché all'adesione al Piano Nazionale Prevenzione 2005-2007 che prevede l'attivazione da parte della Regione di Piani Operativi specifici per il miglioramento del sistema vaccinale.

Determinanti in questo contesto sono inoltre risultati gli elevatissimi tassi di copertura raggiunti nella Regione del Veneto per le vaccinazioni raccomandate, non soggette all'obbligatorietà normativa, quali la vaccinazione contro la pertosse e contro il morbillo-parotite-rosolia.

L'adesione della Regione Veneto al Piano Nazionale vaccini 2005-2007 e l'aggiornamento in conformità a quest'ultimo del Calendario Vaccinale per l'età evolutiva hanno consentito, non solo di mantenere elevate le coperture per le vaccinazioni ormai consolidate ma anche di introdurre nuove vaccinazioni efficaci e sicure (vaccino antivaricella, antimeningococco C coniugato e antipneumococco coniugato eptovalente).

Tutto ciò premesso con il presente DDL, composto da cinque articoli, è prevista la sospensione dell'obbligo vaccinale.

#### Articolo 1 - Sospensione dell'obbligo vaccinale.

Prevede la sospensione dell'obbligo vaccinale per tutte e quattro le vaccinazioni (antidifterite, tetano, poliomielite ed epatite B) per le quali è previsto.

I due commi successivi ribadiscono che le vaccinazioni per le

quali viene sospeso l'obbligo vaccinale continuano a costituire livello essenziale di assistenza ai sensi del DPCM 29 novembre 2001 ("Definizione dei livelli essenziali di assistenza"), continuano ad essere offerte gratuitamente ed attivamente dalle Aziende ULSS, continuano ad essere inserite nel Calendario Vaccinale dell'età evolutiva, approvato e periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale Vaccini.

Il terzo comma infine, conferma la vigenza delle disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie".

#### Articolo 2 - Disposizioni attuative

È previsto che la Giunta regionale approvi delle linee guida che definiscano le azioni che le Aziende ULSS devono porre in essere per garantire una offerta vaccinale uniforme su tutto il territorio.

Fino all'approvazione delle predette linee guida le aziende ULSS continueranno ad eseguire le procedure attualmente praticate per le vaccinazioni dell'età evolutiva.

#### Articolo 3 - Comitato tecnico scientifico

È istituito un Comitato tecnico scientifico presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione.

La composizione e il funzionamento del Comitato sono definiti dalla Giunta regionale.

La norma prevede che, previa intesa con il Ministero competente, partecipino ai lavori del Comitato il Direttore del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) ed inoltre un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Il comitato dovrà predisporre, semestralmente, e presentare alla struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione, un documento di valutazione dello stato dell'andamento epidemiologico delle malattie per le quali è sospeso l'obbligo vaccinale e di monitoraggio dell'andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio regionale, al fine di garantire un controllo costante sugli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge.

#### Articolo 4 - Ripristino dell'obbligo vaccinale

È previsto che il Presidente della Giunta regionale con ordinanza possa sospendere temporaneamente l'applicazione della presente legge qualora si verificassero eventi epidemiologici rilevanti correlati alle malattie per le quali è sospeso l'obbligo vaccinale, o qualora i contenuti del documento redatto dal Comitato tecnico scientifico segnalassero una situazione di allarme per quanto attiene ai tassi di copertura vaccinale.

#### Articolo 5 - Norma finanziaria

È previsto un impegno di spesa di euro 5.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2007-2009 per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 "Comitato tecnico scientifico".

### 3. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione

## PARTE SECONDA

### CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

#### Sezione prima

#### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 42 del 9 marzo 2007

**Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova proposto da Pizzo Barbara contro Regione Veneto avverso l'avviso di pagamento tasse automobilistiche n. 001644292006 del 13/11/2006 . Autorizzazione a costituirsi in giudizio.**

[Affari legali e contenzioso]

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 43 del 9 marzo 2007

**Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova proposto da Calaon Lino contro Regione Veneto avverso l'avviso di pagamento tasse automobilistiche n. 000579442006 del 06/11/2006 . Autorizzazione a costituirsi in giudizio.**

[Affari legali e contenzioso]

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 44 del 9 marzo 2007

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto dalla Società Immobiliare Laurence Srl contro la Regione del Veneto per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000599212006/TA riguardante tasse automobilistiche relativa all'anno 2003.**

[Affari legali e contenzioso]

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 45 del 9 marzo 2007

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Golinelli Arves contro la Regione del Veneto per l'annullamento dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000581352006/Ta riguardante tasse automobilistiche relativa all'anno 2003.**

[Affari legali e contenzioso]

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 9 marzo 2007

**Nomina di due Rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" di Vicenza.**

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che con propria deliberazione n.347 del 10 febbraio 1998 la Giunta Regionale ha formalmente deliberato la propria adesione al Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" di Vicenza, in considerazione anche del fatto che lo scopo del Centro è quello di promuovere lo studio dei problemi di architettura ed urbanistica antica e moderna con particolare riferimento all'opera di Andrea Palladio e all'architettura veneta in generale;

Vista la Legge n.112 del 05.06.2002, che ha stabilito la trasformazione del Centro privato;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.3688 del 13.12.2002 con la quale, dopo aver preso atto della trasformazione del Centro in Fondazione, si prende atto dello Statuto della Fondazione in oggetto indicata Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" di Vicenza in Fondazione di diritto;

Atteso che l'art.6 del predetto Statuto, che disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione e le modalità per la sua nomina, prevede la presenza di due componenti nominati dal Presidente della Regione del Veneto;

Rilevato che i due rappresentanti della Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione attualmente in scadenza sono: la Prof.ssa Amalia Sartori e il Dott. Franco Miracco;

Vista la nota inviata in data 25.01.2007 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione con la quale si comunica l'imminente scadenza del mandato del Consiglio medesimo, che avverrà con l'approvazione del Bilancio consuntivo per l'esercizio 2006, prevista entro il 30 aprile 2007 e si chiede contestualmente di provvedere alla nomina dei due componenti di spettanza della Regione del Veneto;

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dei due Rappresentanti della Regione del Veneto all'interno del suddetto Consiglio di Amministrazione, confermando i due componenti del Consiglio di Amministrazione uscente;

decreta

1. di nominare i due Rappresentanti della Regione del Veneto in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" di Vicenza, confermando i due componenti del Consiglio di Amministrazione uscente: Prof.ssa Amalia Sartori, Dott. Franco Miracco;

2. di incaricare il Dirigente Regionale della U.p. Attività Culturali e Spettacolo della esecuzione del presente provvedimento.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 47 del 9 marzo 2007

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente profilo tecnico ad indirizzo Geologico. Nomina della Commissione Esaminatrice.**

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di nominare la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente profilo tecnico ad indirizzo Geologico, individuandone i relativi componenti nelle persone dei Signori:

Nominativo	Incarico	Qualifica
Prof. Antonio Dal Pra'	Presidente	già ordinario di geologia applicata dell'Università di Padova
Dott.ssa Laura Salvatore	Componente esperto	Dirigente Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Michele Antonello	Componente esperto	Dirigente del Servizio Attuazione Programmi ed interventi presso Direzione Difesa del Suolo
Dott. Cesare Lanna	Segretario	Specialista Amministrativo presso Segreteria per l'Ambiente e Territorio

2. di indicare la competente Direzione Risorse Umane di provvedere a dare esecuzione al presente provvedimento, dandone formale comunicazione agli interessati.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 9 marzo 2007

**Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto.**

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante norme in materia di "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 6 della legge 580/1993 che - nel consentire alle Camere di Commercio di associarsi in unioni regionali - rinvia ad apposito Statuto la disciplina delle loro attività;

Visto lo Statuto dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto), nel testo adottato in data 9 novembre 2001 con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Visto in particolare l'articolo 18 del citato statuto, con il quale è attribuita alla Regione del Veneto la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio

dei Revisori dei Conti dell'Unioncamere del Veneto.

Vista la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

Visto il bando recante le caratteristiche delle domande da presentare da parte dei candidati, pubblicato mediante avviso n. 27 del 20 ottobre 2006 sul Bur n. 95 del 3 novembre 2006;

Viste le candidature che presentano i requisiti richiesti dal bando e dalla normativa vigente in materia, pervenute in numero di 113;

Verificato, sulla base delle attestazioni e documentazioni inviate, il possesso dei requisiti previsti dalla legge;

decreta

1. E' designato membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto il signor Bonivento dott. Riccardo, nato a Padova il 20/12/1960 ed ivi residente in Via Bonazza n. 55.

2. E' designato membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto il signor Zagarese dott. Umberto, nato a Padova il 21/04/1962 ed ivi residente in Via Buzzaccarini n.7.

3. Il presente Decreto sarà notificato agli interessati, alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, al Ministero delle Attività Produttive ed alla Unioncamere nazionale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 49 del 9 marzo 2007

**Rappresentante del Comune di Porto Tolle (Ro) in seno al Consiglio dell'Ente Parco Delta del Po: revoca incarico e nuova nomina. Legge Regionale 8 settembre 1997 n. 36. [Designazioni, elezioni e nomine]**

Il Presidente

Richiamato il proprio decreto n. 223 del 04/10/2006 di nomina del Consiglio dell'Ente Parco Delta del Po;

Visto che nel succitato decreto sono stati nominati quali rappresentanti del Comune di Porto Tolle (Ro) in seno all'Ente Parco Delta del Po il Sig. Silvano Finotti quale sindaco e il Sig. Luigi Pizzo quale assessore comunale competente;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Porto Tolle (Ro) n. 12 del 27/11/2006 di revoca dall'incarico di assessore comunale del Sig. Luigi Pizzo;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Porto Tolle (Ro) prot. n. 19780 del 21/12/2006 con la quale la Sig.ra Silvana Mantovani viene designata assessore comunale competente all'interno dell'Ente Parco Delta del Po;

Vista l'autocertificazione della Sig.ra Silvana Mantovani attestante l'insussistenza di motivi ostativi alla nomina, ai sensi dell'art. 1 comma 734 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto l'art. 17 della Legge Regionale 8 settembre 1997 n. 36;

decreta

1) di revocare dall'incarico di rappresentante del Comune di Porto Tolle (Ro) all'interno del Consiglio dell'Ente Parco Delta del Po, il Signor Luigi Pizzo;

2) di nominare, in sostituzione del Sig. Luigi Pizzo, quale nuovo componente all'interno del medesimo Consiglio la Sig.ra Silvana Mantovani, nata a Adria (Ro) il 22/09/1967, residente in Porto Tolle (Ro) via Scovetta n. 33;

3) di trasmettere copia del presente decreto all'Ente Parco Delta del Po, per gli adempimenti di competenza.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 50 del 9 marzo 2007

**Approvazione dell'Accordo di Programma relativo ai lavori di rialzo e risezionamento delle arginature destra e sinistra del Ceresone Grande, roggia Puina, Roggia Piovego e loro affluenti.**

*[Difesa del suolo e protezione civile]*

Il Presidente

Premesso

che l'art. 17 della Lr 14 gennaio 2003, n. 3 (legge finanziaria regionale per l'anno 2003) ha stanziato dei fondi destinati ad interventi sulla rete idrografica non principale, autorizzando la Giunta Regionale a promuovere e sottoscrivere accordi di programma con gli Enti Locali ed i Consorzi di Bonifica interessati;

che la Regione del Veneto, con deliberazione 118/CR del 21.11.2005 ha adottato il programma di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale, ripartendo i fondi di cui all'art. 17 della Lr 3/2003 destinati ad interventi su cui convergessero l'interesse e la partecipazione finanziaria di Enti Locali;

che con Dgr 4172 del 30.12.2005 la Regione del Veneto ha approvato il programma di interventi suddetto e ha assunto l'impegno a cofinanziare le opere idrauliche suddette per l'importo di € 700.000,00;

che con il medesimo provvedimento, è stato altresì disposto che l'attuazione di ciascun intervento sarà subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi di programma tra Regione, Consorzio di Bonifica competente ed Enti Locali che cofinanziano l'intervento medesimo;

che, tra le opere per le quali è previsto il cofinanziamento regionale è inclusa quella relativa ai lavori di rialzo e risezionamento delle arginature destra e sinistra del Ceresone Grande, roggia Puina, roggia Piovego e loro affluenti;

che il Comune di Casale di Camisano Vicentino, con deliberazione di C.C. n. 9 del 04.04.2006, ha assunto l'impegno a cofinanziare per l'importo di € 150.000,00 le opere di cui trattasi;

che il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, nello spirito di cooperazione tra Enti, di comune accordo con gli altri Enti ha accolto la proposta di partecipare anch'esso alla realizzazione delle opere in parola, garantendo la realizzazione diretta di interventi puntuali progettuali, in economia, per € 150.000,00 in modo da ricondurre l'entità complessiva degli interventi da realizzare ad € 1.000.000,00;

Visti

L'Accordo di Programma sottoscritto il 27 settembre 2006 fra Regione del Veneto, il Comune di Casale di Camisano Vicentino e il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, allegato e parte integrante del presente decreto, finalizzato a realizzare i lavori di rialzo e risonamento delle arginature destra e sinistra del Ceresone Grande, roggia Puina, roggia Piovego e loro affluenti;

La nota del Comune di Camisano Vicentino che attesta che i lavori previsti dal progetto suddetto non costituiscono variante urbanistica al Piano Regolatore Generale;

Viste

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

La Lr 14 gennaio 2003, n. 3

decreta

È approvato, per le motivazioni espresse in premessa, e ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma sottoscritto fra Regione del Veneto, il Comune di Camisano Vicentino e il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, allegato e parte integrante del presente decreto, finalizzato a realizzare i lavori di rialzo e risonamento delle arginature destra e sinistra del Ceresone Grande, roggia Puina, roggia Piovego e loro affluenti.

#### Allegato

Lr 14.01.2003, n. 3 art.17 annualità 2005

Accordo di Programma relativo ai lavori di rialzo e risonamento delle arginature destra e sinistra del Ceresone Grande, roggia Puina, roggia Piovego, e loro affluenti

L'anno duemilasei, il giorno 27 del mese di settembre tra le parti sottoinnominate:

- ❖ La Regione del Veneto, rappresentata dall'arch. Giancarlo Conta nato a Verona il 09.10.1949, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di Assessore alla Difesa del Suolo, nel seguito Regione;
  - ❖ Il Comune di Camisano Vicentino (VI) rappresentato dal dott. Prezalis Eleutherios nato a Lidorikion (Grecia) il 10.03.1950, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore, nel seguito Comune;
  - ❖ Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta rappresentato dal Sig. Danilo Cuman nato a Vicenza il 30.06.1951 il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di Presidente pro tempore, nel seguito Consorzio;
- dopo aver premesso
- che, la Regione del Veneto, con deliberazione 118/Cr del 21.11.2005 ha adottato il programma di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale, ripartendo i fondi di cui all'art. 17 della L.R. 3/2003 destinati ad interventi su cui convergessero l'interesse e la partecipazione finanziaria di Enti Locali;
  - che sempre la Regione del Veneto con deliberazione n. 4172 del 30.10.2005, ha approvato il programma di interventi suddetto e ha assunto l'impegno a cofinanziare le opere idrauliche suddette;

- che, con medesimo provvedimento, è stato altresì disposto che l'attuazione di ciascun intervento sarà subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi di programma tra Regione, Consorzio di Bonifica competente ed Enti Locali che cofinanziano l'intervento medesimo;
  - che tra le opere per le quali è previsto il cofinanziamento regionale è inclusa quella relativa ai lavori di rialzo e risonamento delle arginature destra e sinistra del Ceresone Grande, roggia Puina, roggia Piovego, e loro affluenti, proposta dal Consorzio e dal Comune;
  - che il Comune di Camisano Vicentino, con deliberazione di Cc n. 9 del 4.04.2006 ha inserito nel proprio piano di opere pubbliche da realizzare nel 2006 la partecipazione alla realizzazione delle opere su descritte finanziando parte della spesa complessiva nella misura di € 150.000,00 assicurando quindi in tal modo, la disponibilità a cofinanziare per l'importo indicato nella citata deliberazione di Giunta regionale n. 4172 del 30.10.2005 le opere di cui trattasi;
  - che il Consorzio nello spirito di cooperazione tra Enti, di comune accordo con gli altri Enti ha accolto la proposta di partecipare anch'esso alla realizzazione delle opere in parola, garantendo la realizzazione diretta di interventi puntuali progettuali, in economia, per € 150.000,00 in modo da ricondurre l'entità complessiva degli interventi da realizzare ad € 1.000.000,00;
- si conviene quanto segue

#### 1. Finalità.

Il presente accordo costituisce un atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte alla soluzione delle problematiche afferenti le opere idrauliche della zona idrografica di competenza del Consorzio, ricadenti per la maggiore nel territorio del Comune di Camisano Vicentino. Scopo dell'accordo è quello di realizzare l'intervento previsto dal programma di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale, cofinanziato dalla Regione del Veneto con i fondi di cui all'art. 17 della Lr. 3/2003, dal Comune di Camisano Vicentino e dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta.

#### 2. Individuazione degli interventi.

Per risolvere i gravi problemi di natura idraulica che affliggono l'area in questione risulta necessario come indicato nel programma suddetto, realizzare interventi di rialzo e risonamento delle arginature destra e sinistra del Ceresone Grande, roggia Puina, roggia Piovego, e loro affluenti secondo le seguenti priorità, individuate indicativamente e non esaustivamente:

Roggia Puina - Armedola

- Interventi: a) rimozione del ponte in località "Bocca Puina";
- b) ricalibratura con realizzazione di presidi di sponda e ammodernamento degli organi idraulici di regolazione, dalla presa della roggia Puinetta fino al centro di Rampazzo.

Roggia Piovego

- Interventi: a) ricalibratura con realizzazione di presidi di sponda e ammodernamento degli organi idraulici di regolazione a partire dallo sbocco in Puina fino alla presa del bocchette Tescaro, con realizzazione di un impianto di sollevamento meccanico in corrispondenza dello sbocco in Puina.

- b) riordino idraulico e creazione di un bacino di laminazione a monte dell'ex molino Pillan.

Scolo Riazzo

Intervento: ricalibratura con realizzazione di presidi di sponda a partire dal tratto classificato di 3A categoria fino allo sbocco nel nuovo scolmatore.

Scolo S. Daniele

Intervento: ricalibratura con realizzazione di presidi di sponda e adeguamento dei manufatti idraulici, a partire da via Casona fino alle case Canton.

Fiumicello Ceresone

Intervento: ammodernamento con automazione degli organi idraulici di regolazione e derivazione in corrispondenza dei manufatti in località Leva e Torrerossa.

Roggia Capra

Intervento: ricalibratura con realizzazione di presidi di sponda del tratto compreso tra la Sp. "Via Vanzo Nuovo" e le Case Marostegan.

### 3. Costi e copertura economica.

Per la realizzazione delle opere idrauliche in questione risulta necessaria una provvista di mezzi finanziari pari ad € 1.000.000,00 assicurata a mezzo del presente schema di copertura:

Regione del Veneto assicurerà

un impegno per € 700.000,00

Comune di Camisano Vicentino

un impegno per € 150.000,00

Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta

un impegno per € 150.000,00

La partecipazione finanziaria che il Consorzio assicurerà potrà consistere anche nella realizzazione d'interventi condotti direttamente in economia, attraverso la propria struttura.

### 4. Progettazione delle opere.

Alla progettazione dei lavori in argomento provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e regionale di riferimento. Per le attività di cui sopra il Consorzio di Bonifica potrà avvalersi del proprio Ufficio Tecnico ovvero di service esterni.

A tal fine saranno riconosciute al Consorzio le spese sostenute con le modalità di cui alla Lr 27/03 potranno essere riconosciute anche le spese per il proprio personale purché adeguatamente rendicontate. Il Consorzio provvederà, altresì, ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni eventualmente necessari.

Il Comune provvederà a porre in essere, con la dovuta solerzia, ogni attività amministrativa connessa alle funzioni di propria competenza, al fine di agevolare la redazione della proposta progettuale.

### 5. Approvazione del progetto.

La progettazione sarà approvata, nel rispetto della normativa sulle competenze e con le modalità indicate negli statuti di ciascun Ente, sia dal Consorzio che dal Comune di Camisano Vicentino. La sola progettazione esecutiva, una volta approvata dal Comune e dal Consorzio, a cura di quest'ultimo Ente, dovrà essere trasmesso alla Regione per l'approvazione regionale che avverrà con decreto del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo e Protezione Civile.

### 6. Appalto e realizzazione dei lavori.

Al fine di valorizzare al meglio il carattere strumentale della natura del Consorzio ed ottimizzare al massimo le risorse a disposizione, alla esecuzione dei lavori provvederà direttamente quest'ultimo, limitatamente alla natura dei lavori che attraverso la propria competenza e le dotazioni umane e strumentali a disposizione, potrà dedicare allo scopo. Il ricorso agli eventuali appalti e alla direzione dei lavori provvederà ugualmente il Consorzio, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e regionale di riferimento. La scelta del Direttore dei Lavori dovrà comunque essere concordata con il Comune di Camisano.

Il Comune provvederà, invece, ad assicurare la collaborazione e l'assistenza dovuta nelle procedure eventuali di esproprio.

### 7. Nomina Collaudatore.

Alla nomina del Collaudatore, ove previsto dalla normativa vigente, provvederà la Regione del Veneto.

### 8. Modalità di pagamento.

Ai sensi della Lr 27/2003, i pagamenti saranno effettuati in corrispondenza alla redazione degli stati di avanzamento lavori, il pagamento di ciascuna rata sarà effettuato a favore del Consorzio di Bonifica, per l'80 % dalla Regione del Veneto e per il 20 % dal Comune di Camisano Vicentino, al netto della quota degli interventi posti a carico del Consorzio nella misura precisata nel precedente art. 3.

Verrà concesso un'anticipazione al Consorzio pari al 10% dell'importo con l'emanazione del decreto regionale di concessione.

### 9. Durata dei lavori.

I lavori dovranno essere conclusi entro cinque anni dalla data del decreto di approvazione del progetto e conferma del contributo.

### 10. Disposizioni varie.

Con il presente accordo di programma le parti convengono, altresì: a) che le opere che verranno realizzate resteranno in consegna per la gestione e manutenzione al Consorzio di Bonifica secondo le vigenti norme in materia; b) che le varianti alle opere di progetto che eccedessero il limite del 20% di cui alla Lr 27/03 dovranno essere preventivamente concordate tra Regione, Comune e Consorzio.

### 11. Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma.

Per la vigilanza sull'esecuzione del presente atto, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 comma 7°, verrà costituita una Commissione formata da un rappresentante di ciascun Ente e presieduta dal Rappresentante della Regione. Ove la Commissione accerti il mancato rispetto degli impegni assunti dai soggetti partecipanti con la sottoscrizione del presente accordo, provvederà a darne comunicazione tempestiva al Presidente della Regione del Veneto il quale potrà disporre la surroga nei confronti del/i soggetto/i indipendente/i, come previsto dall'art.34 del D.Lgs. 267/2000 comma 2.

## 12. Pubblicazione.

Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bur ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto  
per il Comune di Camisano  
per il Consorzio di Bonifica  
Pedemontano Brenta

Giancarlo Conta  
Vicentino Prezalis Eleutherios  
  
Danilo Cuman

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 51 del 9 marzo 2007

**Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Frassenè in Comune di Voltago Agordino.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visti l'art. 26 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, per il quale i terreni di originaria appartenenza delle frazioni devono essere amministrati dalle medesime, separatamente dagli altri, e l'art. 64 del Rd 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766";

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";

Visti il Dpr 15 gennaio 1972, n. 11 e il Dpr 24 luglio 1977, n. 616, con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di usi civici;

Vista la Lr. 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici" e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Frassenè, in Comune di Voltago Agordino, è in scadenza, ed è necessario procedere al suo rinnovo e, a tale fine, indire le elezioni ai sensi della L. 278/57;

Preso atto che, con lettera prot. n. 718 del 6.2.2007, l'Amministrazione comunale di Voltago Agordino, al fine della indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Frassenè, ha indicato quale data più opportuna la giornata di domenica 27 maggio 2007 e quale sede del seggio elettorale la sala sita in viale della Vittoria 49a;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 2 della L. 278/57, inoltrato con nota del 13.2.2007 e registrato nel Protocollo Generale della Giunta Regionale con il n. 94817/48.0303 del 16.2.2007;

Su conforme proposta della Direzione Regionale Foreste ed Economia montana che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

decreta

1) Sono convocati i comizi elettorali per l'elezione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico

della frazione di Frassenè in Comune di Voltago Agordino per il giorno 27 maggio 2007. Il Sindaco di Voltago Agordino dovrà darne notizia agli elettori mediante manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima di tale data; copia del predetto manifesto dovrà essere trasmessa alla Direzione per le Foreste e l'Economia montana della Regione Veneto, nonché all'Ufficio Territoriale del Governo di Belluno. Per lo svolgimento delle elezioni si osserveranno le seguenti modalità:

- a) hanno diritto a votare i cittadini residenti nella frazione di Frassenè iscritti nelle liste elettorali del Comune di Voltago Agordino; ogni elettore ha diritto di votare da uno a quattro candidati; sono nulli i voti dati soltanto alla lista senza aver indicato alcun candidato;
  - b) l'Amministrazione comunale dovrà procedere alla compilazione di apposite liste di votazione distinte in maschi e femmine, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune medesimo; dette liste saranno approvate e autenticate dalla Commissione Elettorale Circondariale;
  - c) l'unico seggio elettorale verrà costituito presso la sala in viale della Vittoria 49a;
  - d) il seggio elettorale sarà composto da un Presidente nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia da tre scrutatori nominati tra persone estranee all'Amministrazione degli usi civici, purché elettori della frazione, e da un segretario scelto dal Presidente di seggio;
  - e) ciascuna lista di candidati, comprendente un numero di candidati non superiore a cinque e non inferiore a tre, dovrà essere sottoscritta da almeno dieci elettori; le liste saranno ammesse e contrassegnate da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione e ammissione; dell'avvenuta formazione delle liste e del loro deposito presso la Segreteria comunale dovrà essere data notizia agli elettori mediante pubblicazione all'albo pretorio e mediante affissione di manifesti;
  - f) le operazioni di votazione si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno di votazione. Dopo la chiusura della votazione, effettuate le relative operazioni di riscontro, verrà subito dato inizio allo scrutinio e la proclamazione degli eletti sarà fatta di seguito dal Presidente del seggio;
  - g) le due liste di votazione (maschile e femminile), i registri (maschile e femminile), le schede residue (autenticate e non autenticate), nonché, dopo lo scrutinio, le schede votate (valide e non valide) con le relative tabelle di scrutinio, e il verbale delle operazioni elettorali, verranno racchiusi in plichi separati, sigillati e firmati dal Presidente e da due scrutatori, quindi trasmessi in un unico plico più grande, anch'esso sigillato e firmato, alla Segreteria del Comune, che ne curerà la custodia.
- 2) Per quanto altro non previsto dal presente decreto, si osserveranno le disposizioni di cui alla L.17 aprile 1957, n. 278, e le norme, in quanto applicabili, relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a quindicimila abitanti.
  - 3) Il Sindaco del Comune di Voltago Agordino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
  - 4) Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 52 del 9 marzo 2007

**Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Chies in Comune di Chies d'Alpago.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Presidente

Visti l'art. 26 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, per il quale i terreni di originaria appartenenza delle frazioni devono essere amministrati dalle medesime, separatamente dagli altri, e l'art. 64 del Rd 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766";

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";

Visti il Dpr 15 gennaio 1972, n. 11 e il Dpr 24 luglio 1977, n. 616, con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di usi civici;

Vista la Lr. 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici" e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Chies, in Comune di Chies d'Alpago, è in scadenza, ed è necessario procedere al suo rinnovo e, a tale fine, indire le elezioni ai sensi della L. 278/57;

Preso atto che, con lettera prot. n. 697 del 6.2.2007, l'Amministrazione comunale di Chies d'Alpago, al fine della indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Chies, ha indicato quale data più opportuna la giornata di domenica 27 maggio 2007 e quale sede del seggio elettorale la sala frazionale sita in via Strada Stretta, n. 156;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 2 della L. 278/57, inoltrato con nota del 13.2.2007 e registrato nel Protocollo Generale della Giunta Regionale con il n. 94817/48.0303 del 16.2.2007;

Su conforme proposta della Direzione Regionale Foreste ed Economia montana che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

decreta

1) sono convocati i comizi elettorali per l'elezione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Chies in Comune di Chies d'Alpago per il giorno 27 maggio 2007. Il Sindaco di Chies d'Alpago dovrà darne notizia agli elettori mediante manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima di tale data; copia del predetto manifesto dovrà essere trasmessa alla Direzione per le Foreste e l'Economia montana della Regione Veneto, nonché all'Ufficio Territoriale del Governo di Belluno. Per lo svolgimento delle elezioni si osserveranno le seguenti modalità:

a) hanno diritto a votare i cittadini residenti nella frazione di Chies iscritti nelle liste elettorali del Comune di Chies

d'Alpago; ogni elettore ha diritto di votare da uno a quattro candidati; sono nulli i voti dati soltanto alla lista senza aver indicato alcun candidato;

- b) l'Amministrazione comunale dovrà procedere alla compilazione di apposite liste di votazione distinte in maschi e femmine, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune medesimo; dette liste saranno approvate e autenticate dalla Commissione Elettorale Circondariale;
- c) l'unico seggio elettorale verrà costituito presso la sala frazionale sita in via Strada Stretta, n. 156;
- d) il seggio elettorale sarà composto da un Presidente nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia, da tre scrutatori nominati tra persone estranee all'Amministrazione degli usi civici, purché elettori della frazione, e da un segretario scelto dal Presidente di seggio;
- e) ciascuna lista di candidati, comprendente un numero di candidati non superiore a cinque e non inferiore a tre, dovrà essere sottoscritta da almeno dieci elettori; le liste saranno ammesse e contrassegnate da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione e ammissione; dell'avvenuta formazione delle liste e del loro deposito presso la Segreteria comunale dovrà essere data notizia agli elettori mediante pubblicazione all'albo pretorio e mediante affissione di manifesti;
- f) le operazioni di votazione si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno di votazione. Dopo la chiusura della votazione, effettuate le relative operazioni di riscontro, verrà subito dato inizio allo scrutinio e la proclamazione degli eletti sarà fatta di seguito dal Presidente del seggio;
- g) le due liste di votazione (maschile e femminile), i registri (maschile e femminile), le schede residue (autentiche e non autentiche), nonché, dopo lo scrutinio, le schede votate (valide e non valide) con le relative tabelle di scrutinio, e il verbale delle operazioni elettorali, verranno racchiusi in plichi separati, sigillati e firmati dal Presidente e da due scrutatori, quindi trasmessi in un unico plico più grande, anch'esso sigillato e firmato, alla Segreteria del Comune, che ne curerà la custodia.

2) Per quanto altro non previsto dal presente decreto, si osserveranno le disposizioni di cui alla L. 17 aprile 1957, n. 278, e le norme, in quanto applicabili, relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a quindicimila abitanti.

3) Il Sindaco del Comune di Chies d'Alpago è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

4) Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 54 del 13 marzo 2007

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Centro Medico San Biagio srl c/ Regione Veneto ed altri.**

*[Affari legali e contenzioso]*

Galan

## ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 53 del 9 marzo 2007

**Ordinanza 2884/1998 - Attuazione Comune di Massanzago - Pd "Demolizione e ricostruzione del Ponte della Pecora sul Muson Vecchio". Importo finanziato € 222.076,47. Liquidazione saldo € 114.674,42.**

[Protezione civile e calamità naturali]

Il Presidente  
Commissario Delegato ex Ompr 2884/1998

(omissis)

ordina

1. di liquidare al Comune di Massanzago la somma di € 114.674,42 quale saldo per l'intervento di «Demolizione e ricostruzione del Ponte della Pecora sul Muson Vecchio», così determinata:

a) Lavori a base d'asta	€ 143.841,28
b) Somme in amministrazione	
b1) Espropri terreno	€ 2.476,19
b2) Spese tecniche per frazionamenti	€ 1.807,60
b3) Spese notarili	€ 1.100,00
b4) Segnaletica	€ 3.098,74
b5) Interventi linee elettrica, acquedotto, gas-metano, telefono	€ 3.899,25
b6) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e redazione piano sicurezza	€ 22.207,65
b7) Spese tecniche per collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.634,21
b8) Iva 10% sui lavori a base d'asta	€ 14.384,13
b9) Iva 20% su spese tecniche (B2 B6 B7) e 2% Cnpaia	€ 6.417,48
Totale somme in amministrazione	€ 60.025,75
Totale	€ 203.866,53

2. Di imputare la somma di € 114.674,42 alla Contabilità Speciale cod. C.S. 2877/Pr Veneto Com.Del.Ord.2884/98 intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, e accesa presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, così come previsto dall'art. 6 dell'Ordinanza n. 2884/98 del 30.11.1998 del Ministero dell'Interno.

Galan

## DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 22 del 9 marzo 2007

**Identificazione dei Centri autorizzati alla diagnosi e piano terapeutico per i farmaci con "note limitative" e/o con particolari modalità di prescrizione. Aggiornamento.**

[Sanità e igiene pubblica]

Il Dirigente

1. Di procedere all'integrazione dei Centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci della nota 85 per il trattamento della Malattia di Alzheimer con la U.V.A. di Geriatria dell'Ospedale di Mestre, come riportato nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

2. Di riconoscere le UU.OO., già operanti presso l'Azienda Ospedaliera e presso l'Azienda Ulss n. 16 di Padova, ed ora afferenti all'Istituto Oncologico Veneto, come riportato nell'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;

3. Di trasmettere il presente provvedimento a ciascuna Azienda Ulss ed Ospedaliera del Veneto e a tutte le Regioni.

Rupolo

## Allegato A

Ulss n. 12  
Nota 85 Centri U.V.A.  
Centri autorizzati  
Mestre U.V.A. di Geriatria

I.O.V. - Istituto Oncologico Veneto

Oncologia Medica per i principi attivi:

- Buserelina
- C1 inibitore
- Complesso protrombinico antiemofilico umano attivato
- Complesso protrombinico antiemofilico umano
- Complesso protrombinico umano
- Darbepoetina
- Desmopressina
- Eritropoietina alfa e beta
- Fattore VII di coagulazione naturale
- Fibrinogeno umano liofilizzato
- Filgrastim
- Foscarnet
- Goserelina
- Imminoglobulina anti D (RH)
- Interferone alfa 2 a e 2b ricombinante
- Interferone alfa naturale (leucocitario)
- Interferone 1 linfoblastoide
- Lanreotide
- Lenograstim
- Leuprorelina
- Mesna
- Molgramostim
- Moroctocog alfa
- Nonacog alfa
- Octocog alfa
- Octreotide
- Pegfilgrastim
- Peginterferone alfa 2a e alfa 2b
- Sevelamer
- Tretinoina
- Triptorelina

## DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 53 del 7 marzo 2007

**Presa d'atto accettazione della nomina da parte del sig. Girardi Luciano a componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Belluno. L.R. 9 marzo 1995, n. 10, art. 12.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Dirigente

Premesso che ai sensi dell'art. 12 della l.r. 9 marzo 1995, n. 10 il Collegio dei revisori dei conti di ciascuna A.T.E.R. è nominato dalla Giunta regionale, è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità, iscritti nel registro dei revisori, e il Presidente è nominato dalla Giunta regionale con il medesimo provvedimento;

che con Dgr n. 353 in data 24 febbraio 2006 sono stati nominati il Presidente e i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'A.T.E.R. della provincia di Belluno;

che con Dgr n. 3989 in data 12 dicembre 2006 è stata accertata la decadenza del sig. Peraro Piersandro e del sig. Rainato Stefano, quali componenti supplenti di detto Collegio, con nomina in loro sostituzione del sig. Girardi Luciano e della sig.ra Marta Brigida;

Accertato l'avvenuto assolvimento da parte del sig. Girardi Luciano, nato a Feltre (BL) il 19 agosto 1961, degli adempimenti di cui all'art. 12 della l.r. 22 luglio 1997, n. 27;

Ritenuto di prendere atto dell'accettazione da parte del medesimo della nomina quale componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'A.T.E.R. della provincia di Belluno;

Vista la l.r. 9 marzo 1995 n. 10, nonché la l.r. 22 luglio 1997 n. 27

decreta

1. di prendere atto dell'accettazione da parte del sig. Girardi Luciano, nato a Feltre (BL) il 19 agosto 1961, della nomina in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'A.T.E.R. della provincia di Belluno, quale componente supplente;

2. di dare atto che il predetto Collegio dei revisori dei conti dura in carica per l'intera attuale legislatura e scade il 120° giorno successivo alla elezione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27 del 1997;

3. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 2 della l.r. 8 maggio 1989, n. 14;

4. di dare atto che avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al Tar per il Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bur o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Rui

## DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 117 del 12 marzo 2007

**Costituzione del gruppo di lavoro per la definizione delle attività formative ex D.M. n. 274/97. Art. 19, L.R. n. 10/90.**  
*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Il Dirigente

Vista la Legge n. 82 del 25 Gennaio 1994 – Disciplina delle attività di pulizia, di disinfestazione, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione;

visto il Decreto del Ministro dell'Industria n. 274 del 07 Luglio 1997 – Regolamento di attuazione degli art. 1 e 4 della Legge n. 82 del 25 Gennaio 1994;

vista la propria nota del 09 Ottobre 2006, Prot. 576749/59.09.15, con cui è stato chiesto alle competenti Direzioni Regionali di voler indicare il nominativo di un proprio rappresentante al fine di costituire un gruppo di lavoro per la definizione delle procedure da attuare in merito ai contenuti didattici delle attività formative di cui alle normative succitate;

viste le designazioni dei predetti componenti effettuate dalla Direzione Regionale Artigianato e dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare;

ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina del suddetto gruppo di lavoro al fine di poter dare attuazione a quanto indicato dal Decreto Ministeriale in esame;

vista la L.R. n. 10/90 relativa alle disposizioni in materia di formazione professionale;

visto l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/97,

decreta

1. di costituire, con i compiti di cui in premessa, il gruppo di lavoro di cui all'oggetto, così composto:

- Dott. Giuseppe Aiello – Direzione Formazione – Servizio Programmazione e Gestione – Ufficio Riconoscimento Corsi e Attività Trasferite

- Dott. Roberto Talamini – Direzione Artigianato

- Dott. Riccardo Galessio - Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare.

Caccin

## DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI n. 23 del 20 febbraio 2007

**“Fondazione Ater di Padova”, con sede in Padova. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del Dpr n. 361/2000, dell'art. 27 del Cod. Civ. e dell'art. 14 del Dpr n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

## Il Dirigente

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD), in data 19 febbraio 2004, rep. n. 102663, si costituiva la "Fondazione Ater di Padova", con sede in Padova, avente, tra l'altro, lo scopo di promuovere ricerche, seminari e studi su temi di interesse per lo sviluppo nel campo dell'edilizia sociale e della fornitura dei servizi sociali;
- dopo interlocutorie, con proprio decreto n. 117 del 28 settembre 2004 si riconosceva la personalità giuridica della suddetta Fondazione, c.f. n. 92170280280;
- in data 13 dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione dell'"Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Padova Ater", unico fondatore della suddetta Fondazione, come da atto a rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, pari data, rep. n. 173842, deliberava l'estinzione dell'Ente a seguito dell'impossibilità per lo stesso di operare fin dalla costituzione, dovuta alla mancata nomina del Consiglio Direttivo; deliberava, inoltre, di devolvere il patrimonio della Fondazione all'"Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Padova Ater" in quanto "Ente che svolge istituzionalmente attività similari a quelle cui era destinata la Fondazione nella provincia di competenza", nonché di proporre il nominativo di un liquidatore;
- con documentata istanza datata 11 gennaio 2007 (prot. reg. n. 35854/41.15 del 22 gennaio 2007) il Presidente dell'"Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Padova Ater" chiedeva la dichiarazione di estinzione della Fondazione;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 6 del Dpr n. 361/2000 la Regione provvede alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Cod. Civ.;

Tutto ciò premesso e considerato:

- Visto l'atto a rogito del dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD) in data 19 febbraio 2004, rep. n. 102663, costitutivo della Fondazione;
- Visto il proprio decreto n. 117 del 28 settembre 2004;
- Visto l'atto a rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, datato 13 dicembre 2006, rep. n. 173842;
- Vista l'istanza di dichiarazione di estinzione del Presidente dell'"Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Padova Ater" in data 11 gennaio 2007 (prot. reg. n. 35854/41.15 del 22 gennaio 2007)
- Visti gli artt. 6 e 7 del Dpr n. 361/2000 e l'art. 14 del Dpr n. 616/1977;
- Visto l'art. 27 del Cod. Civ.;
- Visti gli artt. 11 e segg. delle Disp. Att. del Cod. Civ.;
- richiamato l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e la conseguente Dgr n. 400/2000;
- richiamata la Dgr n. 112/2001, istitutiva del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, integrata e modificata con Dgr n. 3898/2003;
- Visto, infine, l'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997;

decreta

1. di dichiarare estinta la "Fondazione Ater di Padova", con sede in Padova, c.f. n. 92170280280, come da deli-

berazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'"Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Padova Ater" in data 13 dicembre 2006, di cui all'atto a rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, pari data, rep. n. 173842, che forma parte integrante del presente atto (Allegato A), con contestuale iscrizione dello stesso al n. 276 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

2. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del Dpr n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11 delle Disp. Att. del Cod. Civ., al Presidente del Tribunale di Padova perché provveda agli adempimenti di rito, nonché agli amministratori dell'Ente;

3. di demandare a successivo provvedimento la devoluzione degli eventuali beni residui di cui agli artt. 11 e segg. delle Disp. Att. del Cod. Civ.

Boaretto

Allegato (*omissis*)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI n. 25 del 7 marzo 2007

**Fondazione "Museo dell'Occhiale Onlus", con sede in Pieve di Cadore (BL). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del Dpr n. 361/2000 e dell'art. 14 del Dpr n. 616/1977.**

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Il Dirigente

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Antonino Calcagno, notaio in Belluno, in data 9 dicembre 1996, rep. n. 71971, si costituiva la Fondazione "Museo dell'Occhiale", con sede in Pieve di Cadore (BL), avente come scopo la ricerca, la conservazione, lo studio, la documentazione per le finalità scientifiche, artistiche, culturali a sostegno e salvaguardia del patrimonio dell'occhiale;
- con Dgr 15 luglio 1997, n. 2576, si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione, c.f. n. 92005960254;
- in data 26 giugno 1998 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava, come da atto a rogito del dott. Ruggiero Orlando, notaio in Pieve di Cadore (BL), pari data, rep. n. 12933, di apportare alcune modifiche allo statuto per adeguarlo alla normativa in materia di Onlus di cui al D. Lgs. n. 460/1997;
- con Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 29/13300-D del 1° giugno 1999 si approvavano le citate modifiche statutarie;
- con nota in data 23 settembre 2004 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto confermava l'iscrizione della Fondazione nell'Anagrafe Unica delle Onlus, avvenuta in data 30 gennaio 1998;
- in data 4 aprile 2005 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava di apportare ulteriori modifiche allo statuto concernenti, principalmente, il funzionamento degli organi dell'Ente, come da atto a rogito del dott. Ruggiero Orlando, notaio in Pieve di Cadore (BL), pari data, rep. n. 68920;

- dopo interlocutorie, il Presidente della Fondazione con documentata istanza in data 2 agosto 2006 (prot. reg. n. 473659/41.15 dell'8 agosto 2006), integrata con successive lettere rispettivamente del 18 dicembre 2006 (prot. reg. n. 738644/41.15 del 27 dicembre 2006) e del 14 febbraio 2007 (prot. reg. n. 88447/41.15), chiedeva l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;

Tutto ciò premesso:

- Visto l'atto a rogito del dott. Antonino Calcagno, notaio in Belluno, datato 9 dicembre 1996, rep. n. 71971, costitutivo della Fondazione;

- Vista la Dgr 15 luglio 1997, n. 2576;

- Visto l'atto a rogito del dott. Ruggiero Orlando, notaio in Pieve di Cadore (BL), datato 26 giugno 1998, rep. n. 12933;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 29/13300-D del 1° giugno 1999;

- Vista la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto, datata 23 settembre 2004;

- Visto l'atto a rogito del dott. Ruggiero Orlando, notaio in Pieve di Cadore (BL), datato 4 aprile 2005, rep. n. 68920;

- Vista l'istanza del Presidente della Fondazione datata 2 agosto 2006 (prot. reg. n. 473659/41.15 dell'8 agosto 2006), integrata con successive lettere del 18 dicembre 2006 (prot. reg. n. 738644/41.15 del 27 dicembre 2006) e del 14 febbraio 2007 (prot. reg. n. 88447/41.15);

- Visti gli artt. 2 e 7 del Dpr n. 361/2000 e l'art. 14 del Dpr n. 616/1977;

- richiamato l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e la conseguente Dgr n. 400/2000;

- richiamata la Dgr n. 112/2001, istitutiva del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, integrata e modificata con Dgr n. 3898/2003;

- Visto, infine, l'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997;

decreta

4. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 4 aprile 2005 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Museo dell'Occhiale Onlus", con sede in Pieve di Cadore (BL), c.f. n. 92005960254, come da atto a rogito del dott. Ruggiero Orlando, notaio in Pieve di Cadore (BL), pari data, rep. n. 68920, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 391 (BL/242) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

5. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 17 (diciassette) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A).

Boaretto

Allegato (*omissis*)

(L'allegato statuto, rep. n. 68.920 del 4 aprile 2005, con atto a rogito del dott. Ruggiero Orlando, notaio in Pieve di Cadore (BL), di cui si omette la pubblicazione, è depositato presso il Registro regionale delle Persone Giuridiche - sito in Mestre (VE), via Poerio n. 34, Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti - e può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 3 del Dpr 10 febbraio 2000, n. 361, *ndr*).

*Seziona seconda*

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 11 del 21 febbraio 2007

**Piano di area transfrontaliero Comelico-Ost Tirol. variante n. 2. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 24). [Urbanistica]**

Il Consiglio regionale

(*omissis*)

delibera

1) di approvare la Variante n. 2 al Piano di Area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirol, nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante, composto da:

a) Relazione - Estratto;

b) Elaborati grafici di progetto

- tav. 3b1 Sistema ambientale e di Alta Montagna: boschi e prati (scala 1:20000);

- tav. 4b1 Sistema degli areali faunistici (scala 1:20000);

- tav. 5b1 Carta delle fragilità (scala 1:20000);

- tav. 6b1 Sistema dell'ecoturismo di Alta Montagna (scala 1:20000);

c) Norme di Attuazione - Estratto;

d) Schema direttore;

e) Valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 8 settembre 1997, n. 357.

N.B.: Gli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera b), del punto 1) del deliberato non saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Se ne potrà prendere visione presso:

- Giunta regionale;

- Direzione regionale pianificazione territoriale e parchi;

- Palazzo Linetti Calle Priuli, 99 - Venezia (041-2792093).

(segue allegato)

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 21 FEBBRAIO 2007  
RELATIVA A:*

**PIANO DI AREA TRANSFRONTALIERO COMELICO-OST TIROL.  
VARIANTE N. 2.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO

Giancarlo Galan

## L'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER IL TERRITORIO

Renzo Marangon

## COMUNITA' MONTANA COMELICO-SAPPADA

## IL PRESIDENTE

Valerio Piller Roner

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE	COMUNE DI S.STEFANO DI CADORE
IL SINDACO	IL SINDACO
Luca De Martin Topranin	Silver De Zolt
COMUNE DI S.NICOLA' DI COMELICO	COMUNE DI SAPPADA
IL SINDACO	IL SINDACO
Cornelio De Bolfo	Gianluca Piller Roner
COMUNE DI DANTA	COMUNE DI S. PIETRO DI CADORE
IL SINDACO	IL SINDACO
Virginio Menia Cadore	Silvano Pontil Scala

## IL SEGRETARIO REGIONALE ALL'AMBIENTE E TERRITORIO

Roberto Casarin

Redattori  
del pianoIL DIRIGENTE DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI  
Romeo Toffano

## GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Alberto Miotto, Graziano Martini Barzolari, Nicoletta Spolaor, Carla Spolaor, Enrico Tagliati, Lisa De Gasper, Angela Cvasin, Giampaolo Piller

## COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

Daniele Putti, Nicola Paccagnella, Marco Pietrobon, Andrea Gazzola

## ELABORAZIONE TESTI

Fanni Tarabotti

---

## RELAZIONE ESTRATTO

---

### INDICE

- 1 PREMESSA
  - 2 CENNI STORICI
  - 3 FRAGILITA'
  - 4 SISTEMA AMBIENTALE DI ALTA MONTAGNA – BOSCHI E PRATI
  - 5 RETE DELL'OSPITALITA' DI SAPPADA
  - 6 SCHEMA DIRETTORE
- 

#### 1. Premessa

Il Piano di Area Transfrontaliero Comelico-OstTirolo è stato approvato con D.C.R. n. 80 del 17/09/02, successivamente con D.C.R. n.33 del 29/07/2003 è stata approvata la variante n.1 che sostanzialmente ha ampliato la superficie del Piano interessando la zona afferente alla catena montuosa dell'Aiarnola, nel Comune di Comelico Superiore ed alcune zone del Comune di Danta

Il Piano originario comprende tutta la Val Visdende nei Comuni di S. Pietro di Cadore e S. Stefano di Cadore, la Val Digion nei Comuni di Comelico Superiore e S.Nicolò Comelico ed interessa, per quanto riguarda il Comune di Sappada, solo la zona prospiciente il Massiccio del Peralba.

L'Amministrazione Comunale di Sappada ha chiesto alla Regione del Veneto una variante che comprenda tutto il territorio comunale, riconoscendo la unicità con il confinante Comelico e l'importanza dell'azione transfrontaliera.

Gli obiettivi della variante, che viene denominata Variante n.2, sono:

- la valorizzazione di un territorio ricco di saperi, cultura e tradizioni, ma con una specificità ancora penalizzata da una posizione ai margini del contesto regionale;
- l'ottimizzazione delle risorse, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, ove la tutela dell'ambiente naturale si concilia perfettamente con le esigenze socio-economiche della popolazione residente;
- della pianificazione a livello transnazionale al fine di promuovere uno sviluppo policentrico sostenibile.

## 2. Cenni Storici

Frequentando Sappada due sono le considerazioni che emergono immediatamente, una, più visiva, relativa al paesaggio da cui si percepisce come ci sia sempre stata una presenza dell'uomo come agricoltore, presenza che si identifica attraverso innumerevoli segni e manufatti e che nei secoli ha influenzato l'evoluzione naturale del territorio; l'altra, è la maniera con cui gli abitanti hanno conservato le proprie radici di etnia, lingua e tradizioni.

Fino a non molti anni fa tutti gli storici hanno fatto propria la tesi, nata da una testimonianza locale, peraltro tramandata solo oralmente, secondo la quale Sappada sia stata colonizzata da un gruppo di famiglie provenienti dalla valle di Villgratennen vicino all'attuale Osttirol, fuggite dalla tirannia dei Signori di Heinfeld; non esiste a riguardo alcun documento che provi tale esodo o che attesti una data certa.

E' più verosimile che i primi abitanti siano arrivati in epoche e zone diverse, prevalentemente dalla contigua Valle del Gail dove ancor oggi sono attive usanze e tradizioni e dove le comunità del vicino Comelico avevano proprietà che si estendevano dallo spartiacque fino al fiume Gail, fra gli attuali abitanti di Kartiths e Untertilliach; ciò fino al XV secolo.

E' certo che la storia di Sappada e dei sappadini è stata fortemente influenzata dai patriarchi di Aquileia che hanno, per così dire, legalizzato l'insediamento e li hanno tenuti legati almeno sotto all'ordinamento religioso fino alla scomparsa dello stesso patriarcato. Ancora oggi Sappada appartiene alla diocesi di Udine.

A.Arboit, nelle sue "Memorie della Carnia" così parlava del territorio sappadino. "L'altopiano di Sappada, poco ondulato e verde, è d'una bellezza sorprendente. Ha la figura pressoché di un triangolo: lo cingono da più parti selve di conifere e lo proteggono le torreggianti moli delle Alpi, che a mezzogiorno e a levante finiscono in nude e bianche guglie; ai piedi giacciono, da infiniti secoli, dei bianchi nevai. Qui nuovo clima, nuove case, nuova popolazione. Tutto camgia di aspetto. E' un pezzo della Svizzera tedesca. Se un pittore potesse colorire al naturale questo paesaggio con quelle vette che a guisa di torrioni piramidali gli s'innalzano intorno, con le case che sembrano cataste di travi sorgenti dai prati, cogli abitanti che hanno tipo antico e aria smarrita lo si direbbe una fantasia".

O. Brentari nella "Guida Storica alpina del Cadore" (1886), informa che i prodotti principali sono quelli dati dai boschi e dai pascoli e che i campi offrono patate, legumi, orzo, segale, frumento e lino. "Sulla destra del Piave si estendono le praterie e stanno i quattordici gruppi di case che formano il Comune. Di questi gruppi alcuni hanno doppio nome, tedesco e italiano e alcuni solo

tedesco. Cominciando ad ovest si chiamano: Gran Villa (Dorf. Das Grosse Dorf), Palit (Moos), Fontana (Brun), Kratten, Soravia (Oberveg), Ecke, Puiche (Puicher), Cretta (Kretter), Cima Sappada (Oberpladen). Sappada è (a somiglianza di Timau e Sauris nella vicina Carnia e dei sette e tredici comuni delle provincie di Vicenza e Verona) una colonia tedesca sul suolo italiano. Il Comune mantiene scuole italiane per i fanciulli e una scuola in cui si insegnava anche il tedesco per gli adulti. Il tipo dei sappadini è il “tedesco perfetto”. Fra loro parlano l’antico dialetto tedesco, ma tutti conoscono anche l’italiano. Sono frugali, laboriosi e buoni. Le indicazioni delle contrade e borgate sono scritte tanto in tedesco che in italiano.

Il clima è rigido e la neve vi dura da ottobre a maggio: gli abitanti di sappada, per camminarvi, alle scarpe sottopongono le ciaspe, dette “schneraffe”.

Le chiese sono due. Quella parrocchiale di S. Margherita è in Granvilla: se ne ha notizia sin dal 1387 quando si chiamava S. Margherita del Longaplave et de Sappada. Dipendeva anticamente dalla chiesa di S. Maria nel Canale di Gorto, e da sempre fa parte della diocesi di Udine.

A Cima Sappada sorge la chiesa di S. Osvaldo”.

A differenza del vicino Complico, il regime fondiario è molto diverso, dovuto al fatto che, mentre in Comelico dall’alto Medio Evo si sono costituite le Regole come “Comunità Villaggio”, a Sappada queste realtà non sono mai esistite; essa si è sempre contraddistinta per la presenza di borgate fondate da clan familiari.

I primi abitanti, si chiamavano masisti, godevano dei boschi e non pagavano le tasse; dalle quattordici famiglie e dalle quattordici borgate il territorio fu poi diviso in masi tra ventisette famiglie; sono seguiti poi, i fogolisti a cui però i masisti non vollero mai concedere nulla dei propri privilegi. I rapporti fra masisti e fogolisti non sono mai stati idilliaci; sorsero molte liti interne che periodicamente venivano sopite, o per l’intervento delle autorità esterne, o per la necessità di fronteggiare le comunità viciniori a difesa dei pascoli e dei boschi.

Tutto ciò a conferma che l’insediamento nel territorio è avvenuto in più momenti e che le varie famiglie provengono da località diverse, anche se tutte dalla vicina Austria.

L’appartenenza del territorio al bacino idrico del Piave ha instaurato da subito dei forti e prevalenti legami economici con il Cadore, anche se le più facili comunicazioni a causa dell’orografia con la vicina Carnia sono sempre state un elemento importante per Sappada (per es. il ferro aveva come riferimento i forni fusori di Forni Avoltri).

I grandi sconvolgimenti storici, che si sono succeduti a partire dalla fine del XVIII secolo, portano Sappada nel 1852 all’appartenenza al Distretto di Auronzo, mandamento del Cadore e Provincia di Belluno. Nel 1866 il paese entrò nel Regno d’Italia.

Durante il primo conflitto mondiale il territorio sappadino viene direttamente interessato nella linea Rinaldo-Peralba-Chiadenis-Avanza, mentre l'abitato era una importante base logistica: sono ancora visibili le puntuali e diffuse opere di difesa. La popolazione fu interessata sia per il fronte con i suoi migliori uomini, sia per le retrovie con l'impiego anche delle donne.

Tra le due guerre, e soprattutto dopo l'ultimo dopoguerra, la comunità ha assunto una economia decisamente turistica. Tale attività, se da un lato ha portato un indubbio benessere, dall'altro ha comportato una fortissima pressione sull'ambiente.

C'è stato un proliferarsi abnorme di costruzioni che ha stravolto l'assetto urbano ed in qualche caso ha anche annientato l'assetto originario; attualmente moltissime costruzioni non sono di proprietà dei residenti e vengono utilizzate come "seconde case", per cui diventano, a lungo andare, più un onere che un beneficio per la comunità.

Il benessere diffuso ha portato all'abbandono consistente dell'attività agro-silvo-pastorale. Tale attività si svolge ora solo per una limitata superficie e da un numero molto limitato di addetti, con la conseguenza che il bosco si sta riprendendo il territorio.

Anche la tipologia edilizia descritta da Gellner (1988) dagli anni '60 è stata molto spesso stravolta; pesa infatti "l'apporto innovatore del singolo", che ha infranto "la sudditanza supina a regole consuetudinarie e intangibili nel fabbricare una casa" con la conseguenza di avere ora un notevole patrimonio edilizio che si esplica in tipologie di stile alpino di tradizione ampezzana come pure di altri stili; si cita di proposito G. Gianighian nel suo lavoro "Evoluzione del paesaggio agrario dolomitico: il Caso di Sappada": "ma l'ampezzano, più o meno opulento, non è l'unico stile, che del resto è piuttosto tardo – dagli anni settanta – legato com'è a investimenti immobiliari di notevole consistenza patrimoniale, a carattere più o meno speculativo. Esiste anche qui l'equivalente della 'casa del geometra' delle pianure venete: piccolo o comunque modesto cubo in muratura, coperto da un tetto a capanna, con partiti decorativi ridotti al lumicino, dato il periodo storico ed economico – il dopoguerra – che li genera. Al suo fianco la 'casa dell'architetto', nelle sue varie versioni, fra cui la casa a schiera modernista, seppure addolcita, ruralizzata con qualche rivestimento ligneo e tetti a capanna. Prende piede, infine, la ricca 'casa tirolese', con imparentamenti geografici e lessicali piuttosto evidenti e senza un chiaro riferimento all'architettura vernacolare delle altre vallate alpine, in territorio austriaco o svizzero: è senza origini chiare ed è una pastiche lessicale che trae spunto da un vernacolo urbano baroccheggianti di lingua tedesca, con molto legno di rivestimento".

### **3 Fragilità**

Il territorio di Sappada, nella sua costituzione geologica e morfologica, è il risultato di una complessa sequenza di eventi legati alla geologica storica, che ha inizio oltre 400 milioni di anni fa tra il Siluriano ed il Devoniano.

Numerevoli sono le formazioni rocciose formatisi nel corso dei millenni. Tali formazioni hanno subito dei processi orogenetici e morfogenetici che, assieme all'azione di modellamento di superficie, ha dato l'attuale risultato.

La conca di Sappada è costituita da cime svettanti e frastagliate, costituite da rocce carbonatiche a cui si affiancano formazioni ferruginee di deposizione con pendii boschivi e prati dolci.

Sotto il profilo idrogeologico il territorio non presenta gravi emergenze.

L'asta del Piave è regimata in maniera sufficiente; essa necessita però, come previsto anche dal P.R.G., a partire dalla confluenza del Rio Puicher, di un piano di riqualificazione.

I principali affluenti di destra sono: il Rio Puicher, il Muhlbach, il Rio Lerpa, Rio Acquatona; mentre quelli di sinistra sono: il Rio Lech, il Rio Siera ed il Rio Storto. Nessuno di questi corsi d'acqua ha dato preoccupazioni anche in occasione di precipitazioni molto intense, ad eccezione degli eventi del novembre 1966.

L'abbandono progressivo delle attività agricole ha comportato anche un abbandono della manutenzione dei piccoli corsi d'acqua. Si ritiene opportuno prefigurare delle iniziative atte al recupero dei "prati storici" e di una costante manutenzione sia dei microruscelli che delle zone sortumose poste in pendenza.

La particolare orografia disegna una superficie di un certo rilievo atta a possibili fenomeni valanghivi puntualmente rilevati dalla Regione del Veneto su apposita Carta e riportati nella Carta delle Fragilità del presente Piano. Sulla stessa carta sono riportate le zone soggette a pericolo di frana rilevate dal P.A.I..

Per tutte queste aree si provvede a regolamentare e ad interdire attività suscettibili sia di aggravare o provocare possibili fenomeni dannosi, sia di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

#### 4. Sistema ambientale e di alta montagna – boschi e prati

L'evoluzione dell'uso del suolo nel territorio sappadino ha avuto un percorso simile a quello del confinante Comelico ed, in generale, a tutta la montagna dolomitica.

Per secoli si è instaurato e mantenuto un preciso rapporto tra prato e coltivo, bosco e pascolo in funzione di un sistema socio-economico che è rimasto praticamente immutato fino all'inizio del XX secolo.

Tale rapporto ha determinato anche la formazione di un paesaggio che possiamo definire "paesaggio storico".

Uno studio del prof. G. Gianighian sintetizza e riporta i dati del Catasto Austriaco del 1841.

Il Comune di Sappada contava circa 7.400 numeri di mappali per un totale di circa 75.000 pertiche censuarie (pari a 1.000 mq ciascuna).

Interessante è la suddivisione per qualità:

coltivi da vanga n. 2.246 particelle catastali per 1.431 pertiche
prati n.3.567 particelle catastali per 8.495 pertiche
pascoli n.77 particelle catastali per 16.687 pertiche
boschi dolci n.91 particelle catastali per 18.299 pertiche
boschi forti (lariceti) n.27 particelle catastali per 7.920 pertiche

Si può notare sia la già marcata frammentazione dei coltivi rispetto ai prati, ai pascoli ed ai boschi, sia la notevole superficie di lariceti boschi essenziali per la manutenzione e la costruzione dei fabbricati.

Le vicende storiche e le trasformazioni socio-economiche, soprattutto dopo l'ultimo conflitto mondiale, hanno portato ad una radicale trasformazione dell'uso del suolo con un marcato cambiamento del paesaggio sappadino.

Sempre il prof. Gianighian ha provveduto a sovrapporre la mappatura delle destinazioni d'uso del suolo nel Catasto Austriaco con la mappatura delle attuali destinazioni d'uso prevalenti, ottenendo così una carta delle trasformazioni del territorio successive al 1841 ed una delimitazione dei tipi che definisce "paesaggio storico".

Le trasformazioni sono notevolissime e, se in aggiunta si andasse ad analizzare anche i dati del Nuovo Catasto Terreni del 1953 con la realtà attuale, si può notare che i cambiamenti maggiori

sono accaduti negli ultimi cinquanta anni e, per conoscenza diretta del territorio, possiamo affermare che il ritmo ha assunto carattere esponenziale.

E' ferma convinzione che tale ritmo debba, nel breve termine, essere rallentato con opportuni provvedimenti e che, nel medio termine, debba esserci una forte volontà per bloccarlo e instaurare una inversione di tendenza fino a ritrovare un giusto equilibrio che oggi assolutamente non c'è e che impedisce di poter perseguire quello sviluppo che tutti auspicano che viene definito come sviluppo sostenibile.

Nei Piani di Riordino Forestali e nei Piani di Riassetto Forestali si dovrà prefigurare azioni volte a bloccare l'avanzata del bosco, sia nelle zone a pascolo che nelle zone a prato, cercando di favorire, nell'ambito delle normative di cui alla L.R. n.25 /1997, anche l'eliminazione di neoformazioni di abete rosso naturali o artificiali ed il ripristino di superfici a prato ed a pascolo, cercando di migliorare i parametri strutturali dei lariceti, favorendo la loro espansione in purezza. Tutto ciò per ritrovare un paesaggio che è stato per secoli quello precipuo di Sappada. Si dovrà poi cercare anche di sviluppare un metodo selvicolturale che favorisca il miglioramento delle qualità del legname ritraibile dai boschi, in modo tale da poter identificare anche nei boschi di Sappada un "prodotto di nicchia", unico modo per ridare il valore che i boschi del Cadore hanno avuto nei secoli sotto il profilo economico. Tale valore attualmente è sensibilmente diminuito ed esiste la concreta prospettiva che si possa ridurre ulteriormente, fino a rendere antieconomica qualsiasi "coltivazione" con conseguente danno incomparabile sia per l'ambiente che per l'economia locale.

## **5. Rete dell'ospitalità di Sappada**

La nuova perimetrazione del piano, che si congiunge alle precedenti, risulta caratterizzata da elementi strutturali ed infrastrutturali che possono risultare potenziati e valorizzati da questo strumento di pianificazione che integra e rende efficaci ed operative le previsioni già presenti nello strumento urbanistico del comune di Sappada recentemente approvato.

Nel territorio del comune di Sappada risulta di rilevante interesse evidenziare e mettere in relazione alcune eccellenze:

- zone alberghiere di Cima Sappada, Soravia, Kratten, Ecche, Bach e Palù;
- campeggio di Elbe;
- ambiti per gli sports della neve;
- gioco del golf;
- parco fluviale;
- torbiere della Digola e delle sorgenti del Piave;

- sport ed attività ludiche invernali (nevelandia);
- infrastrutture di servizio degli impianti sportivi.

La vocazione turistica di Sappada è una realtà consolidata sia a livello nazionale che internazionale. Non sempre lo sviluppo di questo settore è stato supportato da visioni strategiche e tattiche corrette. Ciò ha comportato, da un lato uno sviluppo non corrispondente alle potenzialità, dall'altro un non corretto utilizzo del territorio.

Una delle necessità più impellenti è quella di qualificare l'offerta turistica aumentandone contemporaneamente la sua quantità.

Il piano d'Area prevede una rete di previsioni che potranno dare alla conca di Sappada un plusvalore tale da rendere ottimale la tutela e l'utilizzo del territorio.

La situazione alberghiera a Sappada non è delle migliori. Rispetto alla ricettività totale quella alberghiera occupa una percentuale molto bassa ed inoltre anche il livello qualitativo non è dei migliori (non esistono per esempio alberghi a quattro stelle).

Il piano d'area prevede due zone da destinare a strutture alberghiere che si distingueranno per capienza e qualità. Le zone individuate sono Cima, Soravia, Kratten, Ecche, Bach e Palù.

Altro settore ricettivo poco qualificato a Sappada è quello del campeggio. Esiste un solo impianto peraltro poco attrezzato e poco qualificato.

Il Piano d'Area prevede la possibilità di realizzare un campeggio moderno, funzionale e molto qualificato, con annesse strutture ricettive in località Elbe nel contesto di una piena valorizzazione turistico-ambientale della zona situata in posto strategico, in quanto vicina ad importanti strutture per lo sci e per altri sports ed attività ricreative.

L'area sarà dotata di spazi idonei per la posa delle tende, per la sosta degli autocaravan o roulotte e di alcuni bungalow, costruiti con la tipologia delle staipe sappadine, riscaldati e dotati di tutte le attrezzature necessarie per ospitare gli utenti.

Nell'area a campeggio vi saranno inoltre impianti sportivi un parco giochi attrezzato, un ecocentro per la differenziazione dei rifiuti prodotti, un locale servizi, una piscina coperta ed uno stabile ricettivo con al suo interno sale polifunzionali, centro benessere, negozi e quant'altro necessario per soddisfare le necessità dei campeggiatori sia nella stagione estiva che in quella invernale.

La valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali che il Piano intende perseguire, trova un'integrazione ed un completamento nella realizzazione di iniziative agrituristiche che utilizzeranno dei manufatti preesistenti mediante appropriato cambio di destinazione d'uso per lo svolgimento di attività connesse all'ospitalità agrituristica secondo le normative vigenti.

Un'adeguata ristrutturazione edilizia di detti immobili consente un'ottimale razionalizzazione ed un recupero sotto l'aspetto ambientale del territorio, così da arrestare l'attuale situazione di grave degrado e l'avanzata del bosco sulle superfici prative e a pascolo.

Le località interessate da questo processo sono quelle con la presenza di fienili e schùpfen ed ogni intervento presupporrà l'impegno ad eseguire una adeguata e costante manutenzione del fondo di riferimento.

Questa iniziativa consente di diversificare ulteriormente le attività economiche e creare una base occupazionale di un certo interesse nell'ambito del commercio dei prodotti tipici locali che possono avere anche una grossa opportunità di commercializzazione e creare fonti di reddito complementari per persone occupate non solo nell'attività agricola.

Base per qualsiasi aumento e riqualificazione dell'attività turistica sono le strutture, le infrastrutture e gli impianti sportivi.

Sappada ha già in essere una serie di strutture e di impianti sciistici di tutto rispetto che però hanno bisogno di un'ulteriore adeguamento ed integrazione in maniera da creare un sistema moderno, efficiente ed in grado di soddisfare le esigenze di un turismo sempre più esigente e selettivo.

Il piano fa proprie le previsioni del P.R.G. recentemente approvato, per quanto riguarda il demanio sciabile, sia per lo sci alpino che per lo sci di fondo.

Viene prevista la realizzazione di un Parco Giochi invernale nella zona di Campetti, parco che verrà chiamato Nevelandia e che si propone di soddisfare la clientela turistica che per i più svariati motivi non frequenta i campi da sci tradizionali.

Per quanto riguarda il turismo estivo il piano prevede la realizzazione di un campo per il gioco del Golf a valle dell'abitato di Palus, Granvilla e Lerpa, nel più rigoroso rispetto del paesaggio e soprattutto dell'ambiente.

Uno dei problemi che più affligge le stazioni turistiche di montagna è la mancanza o la totale inadeguatezza delle aree a parcheggio soprattutto nei pressi degli impianti di risalita e degli impianti sportivi in genere. Anche Sappada ha una impellente necessità di adeguare il proprio sistema di aree a parcheggiosoprattutto riferito agli impianti di risalita.

Il Piano prevede la sistemazione di un' ampia area sul rio Kratten tra gli impianti di risalita di Olbe ed il palazzetto dello sport. Viene prevista una tombatura del corso d'acqua e la realizzazione di un parcheggio sotterraneo, di un'area commerciale sotterranea e di un parcheggio a verde in

superficie con un arredo che si inserisca nel paesaggio prativo circostante e nel contempo dia continuità e ordine all'abitato circostante.

Ulteriori aree a parcheggio potranno essere ricavate nei pressi del fiume Piave in corrispondenza degli impianti di risalita esistenti e del campeggio da costruire. Ciò nell'ambito di un progetto di riqualificazione e di creazione di un'area a parco fluviale lungo l'asta del Piave.

La previsione di un'area a parco fluviale che si estenda dall'Orrido dell'Acquatona fino al primo ponte sul Piave, è volta a relazionare tutto il territorio comunale, valorizzando la fascia che si distende su entrambe le sponde del Piave e interessando anche alcuni tratti dei suoi principali affluenti.

Verranno individuati puntualmente le difese spondali necessarie, le aree da inaturalizzare, la aree da adibire a parcheggio, i percorsi ciclabili ed equitabili, le passeggiate ed i punti di naturale suggestione e di facile accessibilità.

Particolare riguardo verrà dato alla valorizzazione del monumento geologico dell'Acquatona nel massimo rispetto dell'ambiente.

Sotto l'aspetto naturalistico-ambientale il piano prevede la conservazione di alcuni ambienti umidi di particolare rilevanza.

A tal riguardo si confermano le previsioni relative alle torbiere delle sorgenti del Piave per le quali è stato approvato un apposito Piano Norma..

Le torbiere della zona della Digola sono state recentemente oggetto di specifico studio interdisciplinare inteso a far conoscere e divulgare le notevoli valenze naturalistiche delle cosiddette "zone umide".

Il Piano d'Area ne propone la valorizzazione e la fruizione mediante un sistema di percorsi esclusivamente pedonali guidati, escludendo la visitabilità alle zone più delicate e vulnerabili.

## **6. Schema direttore**

Tutte le previsioni puntuali del piano relative alla zona abitata di Sappada e sue vicinanze sono specificate in maggior dettaglio in un apposito "Schema Direttore" che costituisce l'allegato D del presente piano.

---

## NORME DI ATTUAZIONE – ESTRATTO

---

### INDICE

#### TITOLO II

##### *GENERALITÀ*

- Art. 2** Sezione B: Piano di area transfrontaliero Comelico-Ost Tirol (P.A.T.C.O.T.)  
**Art. 3** Elaborati del piano d'area

#### TITOLO III

##### *SISTEMA AMBIENTALE E DI ALTA MONTAGNA: BOSCHI E PRATI*

- Art. 5** Ambiti forestali  
**Art. 6** Ambiti prativi  
**Art. 8** Areali

#### TITOLO IV

##### *FRAGILITÀ*

- Art. 11** Zone geologicamente instabili e monumenti geologici  
**Art. 17** Cave in attività, cave dismesse

#### TITOLO V

##### *SISTEMA DELL' ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA*

- Art. 19** Viabilità di accesso alla Val Visdende, alla Val Digion, alla Valgrande, alle sorgenti del Piave e al passo della Digola  
**Art. 20** Viabilità meccanica controllata e sentieristica  
**Art. 21** Percorso navetta Costa d'Antola - Malga Chivion e Pra' Marino Malga Dignas - Campobon e Ponte Padola - Entraghe - Valgrande - Lunelli - Sorgenti del Piave  
**Art. 22** Percorsi tematici  
**Art. 24** Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve  
**Art. 26** Rifugio, bivacco, ricovero  
**Art. 27** Malga, casera e pascolo prativo  
**Art. 27 ter** Rete dell'ospitalità di Sappada  
**Art. 29** Baita, tabiè, barco, cadon, schùpfe  
**Art. 31** Documenti della grande guerra e parco storico testimoniale: valico della pace

#### TITOLO IX

##### *NORME TRANSITORIE E FINALI*

- Art. 41** Adeguamento del P.T.R.C.  
**Art. 42** Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici

**TITOLO II****GENERALITA'****Art. 2            Sezione B: Piano di area transfrontaliero Comelico-Ost Tirol (P.A.T.C.O.T.)**

Le norme di seguito riportate si riferiscono esclusivamente alla sezione B del piano transfrontaliero che comprende il territorio della Regione Veneto relativo ai comuni di Comelico Superiore (parte), Danta (parte), Sappada, S. Nicolò Comelico (parte), S. Pietro di Cadore (parte) e S. Stefano di Cadore (parte). Tale ambito, ai sensi della L.R. 11/2004, viene assoggettato al piano d'area.

**Art. 3            Elaborati del piano d'area**

Il piano d'area Comelico esteso al territorio di cui all'art. 2 è costituito dai seguenti elaborati:

- a) norme tecniche di attuazione:
  - direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici al presente piano di area, e previsioni di interventi da recepire in sede di adeguamento o immediatamente eseguibili da parte degli enti competenti;
  - prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, dei piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali;
  - A. abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco;
  - B. documento sugli obiettivi di convergenza e sulle azioni di cooperazione transfrontaliera;
  - C. biotopo Sorgenti del Piave – riqualificazione ambientale e riequilibrio ecologico;
- b) relazione;
- c) elaborati grafici di progetto:
  - Tavola 3b1-3b2 scala 1:20000 Sistema ambientale e di alta montagna: boschi, prati;
  - Tavola 4b1-4b2 scala 1:20000 Sistema degli areali faunistici;
  - Tavola 5b1-5b2 scala 1:20000 Carta delle fragilità;
  - Tavola 6b1-6b2 scala 1:20000 Sistema dell'Ecoturismo di Alta Montagna;
  - Tavola 7b scala 1:10000 Sistema dell'Ecoturismo della Valvisdende;
  - Tavola 8b1 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Cimacanalè;
  - Tavola 8b2 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Pra' della Fratta e di Pra' Cividella;
  - Tavola 8b3 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Pra' Marino;
  - Tavola 8b4 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Costa d'Antola e di Piè della Costa;
- d) Borghi Montani – schemi indicativi per l'analisi tipomorfologica;
- e) Borghi Montani – schemi indicativi per le modalità d'intervento;
- f) Fabbricati sparsi, malghe e baite;
- g) Borghi montani e Nuclei rurali alpini;
- h) Manuale tecnico di ingegneria naturalistica;
- i) Schema direttore rete dell'ospitalità di Sappada.

### TITOLO III

#### SISTEMA AMBIENTALE E DI ALTA MONTAGNA: BOSCHI E PRATI

##### **Art. 5      Ambiti forestali**

Sono indicati nelle tavole 3b1 e 3b2 gli ambiti forestali.

Il piano di area tutela il paesaggio forestale, ne valorizza le componenti naturalistico - ambientali e quelle costituenti il tessuto sociale e produttivo, mediante il mantenimento o costituzione di strutture ecosistemiche in equilibrio con i fattori ecologici.

##### Direttive

Gli Enti competenti, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, dettano opportune misure per la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici presenti.

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individuano delle aree in cui precludere il transito, lo stazionamento e l'uso di mezzi motorizzati.

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individuano gli ambiti per la localizzazione degli impianti a fune per il trasporto del legname nel rispetto e secondo le indicazioni dell'art. 26 della L.R. 13.09.78 n.52, verificando a scala di maggior dettaglio la fattibilità in relazione all'impatto ambientale, all'instabilità geologica e salvaguardia del patrimonio boschivo.

##### Prescrizioni e vincoli

Negli ambiti forestali sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, altresì, la sramatura e/o il taglio di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica per fasce laterali con larghezza massima di ml 3; tali operazioni devono essere supportate da appositi atti deliberativi da parte delle Amministrazioni Comunali qualora interessino proprietà private. E' consentita l'esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario qualora si verificano infestazioni parassitarie che possano mettere in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi forestali. E' consentito il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

In particolare è consentito il trasporto del legname mediante teleferica attraverso gli ambiti forestali, fatto salvo lo smantellamento a fine lavori e l'esclusione di ambiti ad elevato valore naturalistico e paesaggistico.

Per quanto riguarda la viabilità forestale sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria compresa eventuale asfaltatura realizzata con tecniche a basso impatto evitando l'impermeabilizzazione di suoli, per quei tratti di strada dove, a causa dell'andamento piano - altimetrico non è possibile mantenere efficiente l'infrastruttura con la sola manutenzione ordinaria. Le opere di sostegno della sede stradale e delle scarpate dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica. La realizzazione di nuove strade silvo - pastorali può essere autorizzata qualora le stesse siano previste nei Piani di riassetto forestali, nei Piani di riordino

forestali (L.R. 25/97) o nel “Piano della viabilità silvo - pastorale” (L.R.14/92 e L.R. 19/93) se in dotazione. In assenza di questo la Comunità Montana Comelico e Sappada provvede alla stesura di detto Piano. Si devono privilegiare quei tracciati che comportano modeste opere d’arte, prevedere che le stesse possano essere realizzate con le tecniche dell’ingegneria naturalistica, con un modesto impatto visivo ed escludendo il passaggio attraverso ambiti ad elevato valore naturalistico. Per la costruzione o la manutenzione della viabilità silvo-pastorale, è consentito, solo se previsto da specifico progetto esecutivo, anche l’utilizzo di massi e di materiale inerte arido che si potrà reperire con piccole cave di prestito lungo il tracciato. Tutte le superfici delle cave di prestito, al termine dei lavori, dovranno essere prontamente ragguagliate e rinverdate in modo da non costituire un danno all’ambiente.

#### Mugheta

Va previsto il rilascio di questi popolamenti all’evoluzione naturale, salvo che per il ripristino e la manutenzione di strade e sentieri qualora questa vegetazione ostacoli il transito pedonale e veicolare.

#### Pecceta

Per questo tipo di bosco è prevista la naturale evoluzione, salvo gli interventi previsti dai Piani di riassetto forestale o dai Piani di riordino forestale e quelli di carattere fitosanitario.

I criteri di gestione devono essere improntati a conferire alla struttura un aspetto movimentato applicando la tecnica dei tagli successivi, marginale o ad orlo, evitando eccessive scoperture del terreno, soprattutto nei versanti più ripidi, e prevedendo idonee nicchie ecologiche per la fauna selvatica attraverso il metodo tradizionale della selvicoltura naturalistica tipica dei boschi del Cadore.

Per la variante a megaforbie, va previsto un taglio marginale a strisce orientate nella direzione del sole.

#### Abieteteto

Sono ammessi interventi selvicolturali atti da un lato a garantire un elevato grado di stabilità bio - ecologica, dall’altro a prevenire fenomeni di coetaneizzazione.

E’ previsto l’impiego del classico “taglio cadorino” per piede d’albero.

Per quanto riguarda l’abieteteto dei suoli carbonatici, nelle stazioni ad umidità variabile (aridità estiva) vanno evitate eccessive scoperture del terreno.

#### Alnete

Per la loro funzione protettiva del terreno, si prevede di lasciare queste formazioni alla libera evoluzione, salvo per l’asportazione dei soggetti che intralciano il transito stradale e pedonale sui sentieri. La loro eliminazione è consentita nell’ambito di eventuali lavori di miglioramento del pascolo.

#### Lariceto

Va previsto il rilascio all’evoluzione naturale.

Sono consentiti tagli di natura fitosanitaria a carico di soggetti morti o deperienti.

Va previsto il taglio di sgombero esclusivamente di soggetti vecchi, aduggianti il novellame affermato. Nelle formazioni dove è in atto una successione a peccata mista, qualora lo stadio della rinnovazione di abete rosso sia ancora in fase di novellame, devono essere realizzati interventi atti al ripristino del lariceto puro ed alla sua rinnovazione.

### Faggeta

Sono ammessi interventi selvicolturali atti da un lato a garantire un elevato grado di stabilità bio-ecologica, dall'altro a prevenire fenomeni di coetaneizzazione.

E' previsto l'impiego del classico "taglio cadorino" per piede d'albero.

Vanno evitate eccessive scoperture del terreno in quanto pianta che convive ottimamente con altre specie come l'Acero bianco e di monte, l'Orniello e il Carpino e che si presenta non regolare, disposto ad aggruppamenti di tronchi poiché sottoposto a periodici tagli.

### Pineta

Va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.

Per scopi fitosanitari, è consentita l'asportazione di materiale che potrebbe essere veicolo di infestazioni.

### Rupi boscate

Va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.

E' consentita l'asportazione di quei soggetti che ricadono nell'ambito di interventi di manutenzione o ripristino dei sentieri.

### Neoformazioni

Per le neoformazioni artificiali o naturali costituite da abete rosso e poste ai margini dei prati di valle o dei pascoli vanno previste delle azioni di incentivazione finalizzate alla loro estirpazione ed al ripristino del paesaggio storico nel rispetto delle modalità previste dalla L.R. 25/97.

E' ammesso l'utilizzo economico del bosco secondo i piani economici di riassetto forestale approvati dei piani di Riordino forestali approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 5 della L.R. 13.09.1978 n.52 come modificata dalla L.R. 29.07.1994 n.34 e dalla L.R. 27.06.1997 n. 25.

## **Art. 6           Ambiti pratici**

Sono indicati nelle tavole 3b1 e 3b2 e comprendono i prati alti-pascoli, i prati di fondo valle e gli ambienti umidi.

### A       Prati alti - Pascoli

Sono i pascoli situati al di sopra della vegetazione arborea dei pendii montani, con associazione floristica di rilevante interesse botanico e alto valore paesaggistico.

### Direttive

I Comuni e la Comunità Montana provvedono alla tabellazione dei siti e individuano le azioni necessarie alla salvaguardia e valorizzazione degli stessi e consistenti nei decespugliamenti della flora infestante o non autoctona, nella estirpazione delle neoformazioni boscate con le modalità previste dalla L.R. 25/97, nella corretta concimazione con letame naturale, nella sfalcatura o nell'utilizzo pascolivo.

Per i pascoli pratici indicati nelle tavole 6b1 e 6b2 del presente piano, i Comuni e la Comunità montana, d'intesa con gli enti proprietari e/o gli aventi diritto, provvedono interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione di tali ambiti anche con operazioni puntuali finalizzate ad aumentare la qualità paesistica e per mantenere la biodiversità di tali contesti montani.

### Prescrizioni e Vincoli

L'apertura di nuovi sentieri va limitata all'utilizzo dei pascoli e per migliorare la viabilità sentieristica presente.

E' vietato di norma l'attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni.

E' vietata l'edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area.

Sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente che non siano in contrasto con il presente piano di area.

Per i comuni di Comelico Superiore, Danta di Cadore e Sappada sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente redatto ai sensi della L.R. 24/85 e saranno valide le prescrizioni approvate con il P.A.T. ai sensi della L.R. 11/04.

Sono consentiti:

- il taglio di tutta la vegetazione arborea ed arbustiva che ha superato il limite netto di demarcazione bosco/pascolo e quella costituente neoformazioni forestali;
- lavori di miglioramento dei pascoli previsti dalla L.R. 52/78 e la realizzazione di quei manufatti necessari all'attività pastorale e malghiva.

Sono ammesse, negli ambiti dei pascoli prativi indicati nella tavola 6b1 del presente piano, le operazioni di decespugliamento e la posa delle tradizionali strutture lignee (meda, drischte) per l'essiccazione del fieno e recinzioni fisse o mobili purché realizzate secondo l'abaco descrittivo di cui all'allegato A delle presenti Norme

### B Prati di fondovalle

Sono ubicati nella piana di Sappada, di Val Visdende, di Valgrande, di Padola, di Danta e lungo i primissimi versanti con esposizione verso i quadranti meridionali. Alcuni di essi sono prato - pascolo, altri solamente pascolati.

### Direttive

I Comuni in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevedono la realizzazione di eventuali punti di sosta, a belvedere, ecopiazze funzionali al turismo di visitazione.

### Prescrizioni e vincoli

Nei prati di fondovalle, classificati dallo strumento urbanistico vigente zona agricola, ZTO E, sono consentite le attività e gli interventi di seguito elencati:

- il pascolo;
- il mantenimento delle attuali superfici a pascolo attraverso la tradizionale pratica dello spietramento e del decespugliamento;
- l'epicatura e lo spargimento del letame delle stalle sulle superfici a prato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- lo sfalcio dei prati e delle aree a prateria non pascolate, nonché il taglio di eventuali elementi arborei di nascita spontanea;
- la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei tradizionali itinerari di transumanza;
- la costruzione di tutti i manufatti funzionali all'attività di pascolo e di fienagione, quali baite

( barchi, schùpfen), strutture per l'essiccazione di fieno e cereali (keisn), recinzioni, gradonature, passerelle, abbeveratoi fossi di sgrondo e di bonifica.

- il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, con eccezione dei lariceti puri, insediatasi naturalmente o piantata artificialmente dopo l'anno 1953. Fa fede in questo caso la classificazione al N.C.T..

Sono vietati gli interventi che modificano in maniera irreversibile gli ambiti prativi.

E' vietata l'edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area.

Sono fatte salve le indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale (PRG) vigenti che non siano in contrasto con il presente piano di area.

#### C Ambienti umidi

Sono ambiti ad elevato valore naturalistico: comprendono le torbiere e i prati palustri.

#### Direttive

I Comuni e la Comunità Montana provvedono alla rigorosa e sistematica schedatura e cartografia di questi ambiti, in particolare del territorio nei pressi di malga Coltrondo e della Digola, dove le singole torbiere e prati umidi sono parte di un unico sistema.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individuano le azioni volte ad allontanare le attività antropiche esistenti che causano danno al valore paesaggistico, naturalistico e ambientale, o a ridurne l'impatto.

#### Prescrizioni e Vincoli

E' vietato l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici.

E' vietato di norma l'attraversamento con palificate e tralicci.

E' vietata l'edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area.

Sono fatte salve le indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale (PRG) vigenti che non siano in contrasto con il presente piano di area.

Sono consentiti interventi di consolidamento idrogeologico con l'impiego di tecniche della bioingegneria forestale.

E' fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici naturali.

Sono ammessi gli interventi nella malga Coltrondo, nella e negli spazi umidi circostanti purché finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema palustre.

Sono ammessi ed auspicati gli interventi di riqualificazione ambientale e riequilibrio ecologico dell'ecosistema delle Sorgenti del Piave secondo le modalità di intervento previste dall'allegato C).

## **Art. 8        Areali**

Il presente piano di area riconosce l'esistenza dei più significativi habitat faunistici, individuati nelle tavole 4b1 e 4b2 "Sistema degli areali faunistici" definendoli:

- areale del camoscio;
- areale del cervo;
- areale del gallo cedrone;
- areale del gallo forcello;
- areale della trota fario del torrente Digon;
- areale della trota fario Piave di Visdende e di Sappada.

### Direttive

Gli enti competenti:

- prevedono misure specifiche per ciascun areale, finalizzate alla tutela, al mantenimento e alla valorizzazione degli habitat faunistici, nel rispetto delle altre componenti l'ecosistema;
- individuano e sottopongono a tutela eventuali altre aree aventi analoghe caratteristiche, in particolare quella relativa all'orso;
- sottopongono a tutela le specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione dell'habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti;
- sottopongono a salvaguardia comunità di arbusteti alpini cacuminali quando non interessati dall'attività pastorale;
- previa verifica delle specie animali prioritarie presenti, si attivano per l'inserimento di ulteriori habitat rilevanti per la fauna selvatica nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva CEE 92/43 secondo le indicazioni del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 37.
- provvedono nei tratti stradali di fondovalle a collocare idonea segnaletica verticale per avviso di passaggio animali.

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevedono d'intesa con gli enti competenti, anche presso malghe e rifugi, dei punti attrezzati di informazione e documentazione sulla fauna tipica luoghi.

### Prescrizioni e vincoli

Negli areali sono vietate le seguenti attività ed azioni:

- la raccolta di funghi e suffrutici in assenza di regolamentazione;
- l'introduzione di cani privi di guinzaglio, nei periodi di riproduzione delle specie faunistiche presenti;
- l'utilizzo dell'elicottero per scopi turistici, in tutti gli altri casi è comunque vietato l'attraversamento e il sorvolo a bassa quota; nonché l'atterraggio nelle arene di canto, nei siti di nidificazione o nelle aree di svernamento degli animali fatta eccezione per le operazioni di soccorso e antincendio;
- il completo prosciugamento dei corpi idrici;
- l'attività di pesca nella zona di ripopolamento della trota fario;
- le recinzioni che possono impedire il passaggio degli ungulati.

E' consentito il traffico motorizzato ai sensi della L.R. 31.03.92, n. 14 e della L.R.22.06.1993 n.19.

Nei tratti stradali di fondo valle deve essere collocata idonea segnaletica verticale per avviso di passaggio animali.

## TITOLO IV

### FRAGILITA'

#### **Art. 11      Zone geologicamente instabili e monumenti geologici**

Nelle tavole 5b1 e 5b2 "Carta delle fragilità" sono individuate le zone instabili dal punto di vista idrogeologico: fenomeni franosi attivi ed altri non ancora completamente stabilizzati, le parti ancora attive delle conoidi e dei detriti alluvionali, i siti a rischio valanghivo, nonché i monumenti geologici: Campanili del Rinaldo; Crode del Longiarin; Altari di val della Chiesa; Monte Pietra Bianca; Monte Cavallino; Marmitte dei Giganti allo Scargador; Gruppo Peralba Chiadenis, Col Quaternà, Bus del Romito, Monolite "la Perla della Borcia", Gruppo Siera Clap Terze, Orrido dell'Acquatona, fenomeno carsico di Zere.

#### Direttive

I Comuni e gli enti competenti prevedono un programma organico di difesa del suolo che comprenda interventi finalizzati alla prevenzione dei dissesti, al consolidamento ed alla bonifica delle aree interessate da fenomeni di erosione, di frana e di sovralluvionamento.

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, stabiliscono, nelle aree soggette a pericolosità geologica, limitazioni d'uso del territorio, verificando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture.

#### Prescrizioni e vincoli

Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

E' vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del "taglio saltuario" è consentito solo il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

E' consentito il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva negli alvei fluviali e torrentizi solo finalizzato alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi secondo modalità e con tecniche e consuetudini consolidate previo atto autorizzativo dell'ente competente.

Negli ambiti interessati dai monumenti geologici summenzionati sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento del bene; sono consentiti gli interventi di valorizzazione e salvaguardia turistico-didattica e scientifica

I tratti di sentieri e le piste da sci ricadenti nelle zone geologicamente instabili devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla L.R. 18 dicembre 1986, n. 52, e devono essere segnalati mediante tabellazione in sito.

Nelle zone geologicamente instabili non è consentita l'infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni salvo le opere di consolidamento delle infrastrutture esistenti e l'apertura di nuovi sentieri.

Ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito positivo di specifiche verifiche effettuate a norma del D.M. 11 marzo 1988.

**Art. 17      Cave in attività, cave dismesse**

Le tavole 5b1 e 5b2 "Sistema delle fragilità" individuano le cave in attività.

I Comuni, sentite le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. n.26/96, redigono progetti, che dovranno essere approvati secondo la normativa vigente, per la riapertura temporanea delle cave dismesse di materiale lapideo indicate nella tavola 5b1 e utilizzate nel passato per gli interventi edilizi sul territorio.

**Prescrizioni e Vincoli**

Per le cave attive si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 7.09.1982 n.44 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare va assicurato il progressivo recupero di una soddisfacente qualità ambientale dei luoghi interessati dall'attività di cava.

Per le cave dismesse la superficie interessata dalla riapertura deve essere all'interno del sedime storico.

Il comune o l'associazione regoliera interessata può gestire e controllare l'attività nella cava dimessa e riaperta. L'estrazione del materiale lapideo dovrà essere limitata alle necessità derivanti dalla realizzazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei manufatti di interesse storico-documentale e delle opere pubbliche nei nuclei urbani di antica formazione al fine di una corretta conservazione e di una riqualificazione degli edifici e dei siti.

Nei siti di cava dismessa non possono essere costruite strutture fisse di alcun genere.

E' fatto divieto di utilizzare il materiale coltivato nelle cave dismesse al di fuori del territorio comunale dove è ubicata la cava.

**TITOLO V****SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA****Art. 19 Viabilità di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle sorgenti del Piave e al passo della Digola**

Il piano di area individua, nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'Ecoturismo di alta montagna" i tracciati della viabilità principale di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle sorgenti del Piave e al passo della Digola

**Direttive**

Le autorità competenti, d'intesa con gli enti territoriali e locali interessati alla predisposizione del progetto viario, al fine di limitare gli effetti dell'inquinamento del flusso veicolare e per aumentare le condizioni di sicurezza del transito nonché per consentire un migliore inserimento del tracciato viario nel contesto ambientale:

- prevedono idonee misure per contenere i rumori veicolari anche con l'utilizzo di asfalto fonoassorbente;
- intervengono con opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva degli elementi detrattori della qualità ambientale;
- predispongono idonee aree di sosta, di belvedere e per la fruizione del paesaggio;
- indicano i siti attrezzati per il deposito dei mezzi e del materiale per la manutenzione stradale;
- individuano le zone di deposito, anche temporaneo del legname e le aree destinate a ecopiazze;
- prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arborea - arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del suolo e salvaguardano l'attecchimento naturale della flora spontanea lungo le scarpate, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
- predispongono opportuni interventi finalizzati alla messa in sicurezza del tracciato viario attraverso l'utilizzo di tecniche tali da minimizzare l'impatto visivo.
- regolamentano l'accessibilità lungo la parte iniziale della Val Visdende, al passo della Digola e alle sorgenti del Piave, specialmente durante i periodi di maggior flusso turistico, previa analisi dei carichi turistici e dei limiti di soglia.

**Prescrizioni e Vincoli**

In fregio all'asse stradale è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché di quelli che servono a descrivere le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata di massima la realizzazione di infrastrutture aeree su palificate.

**Art. 20 Viabilità meccanica controllata e sentieristica****Direttive**

I Comuni, sentite le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. n.26/96 e/o gli aventi diritto, in sede di adeguamento del Piano Regolatore al presente Piano di Area o con apposito progetto, provvedono a controllare il transito sui percorsi viari di fondo valle e in quota.

Nei percorsi a viabilità controllata devono essere previsti idonei accorgimenti atti a prevenire interferenze pericolose tra i diversi tipi di mobilità (veicolare, ciclabile, pedonale, equestre e di motoslitte e veicoli simili).

Prescrizioni e vincoli

Sui sentieri esistenti che attraversano gli ambiti agro-silvo-pastorali sono consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che potranno essere realizzati utilizzando anche mezzi meccanici purchè di dimensioni proporzionate all'ampiezza dei sentieri e tali da non arrecare alcun danno ambientale permanente.

**Art. 21          Percorso - navetta Costa d'Antola - Malga Chivion e Pra' Marino - Malga Dignas - Campobon e Ponte Padola - Entraghe - Valgrande - Lunelli - Sorgenti del Piave**

Nella tavola 6b1 e 6b2 sono indicati il tracciato del percorso - navetta Costa d'Antola - Malga Chivion e quello Pra' Marino - malga Dignas - malga Campobon e Ponte Padola - Entraghe - Valgrande - Lunelli- Sorgenti del Piave.

Direttive

I Comuni, sulla base di quanto indicato dal presente piano di area, individuano il tracciato definitivo e gli interventi necessari alla sistemazione dei percorsi e tali da risultare compatibili con il sistema ambientale presente.

I Comuni, sentite le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/96 e gli aventi diritto, stabiliscono, i tipi e le modalità di locomozione più idonei, in riferimento all'orografia dei siti attraversati, ai carichi di inquinamento sull'ecosistema e alle diverse tipologie del traffico.

Prescrizioni e Vincoli

E' fatto divieto di impermeabilizzare il fondo stradale dei percorsi navetta di Costa d'Antola - Malga Chivion e di Prà Marino Malga Dignas - Campobon, ad esclusione dei tratti a forte pendenza, dove le opere necessarie alla sicurezza dei tracciati viari ed alla stabilità dei terreni sono sempre ammesse.

E' fatto divieto di manomettere i manufatti storico - testimoniali esistenti.

Per il consolidamento di scarpate e versanti nonché per tutte le opere che si rendono necessarie per la percorribilità viaria, è fatto obbligo di utilizzare le tecniche di ingegneria naturalistica.

In fregio all'asse viario è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione di quelli per l'indicazione sentieristica o per l'illustrazione didattica - conoscitiva dei luoghi.

Eventuali opere di sicurezza stradale devono avere le strutture esterne in legno.

**Art. 22          Percorsi tematici**

Nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" sono indicati i percorsi tematici:

- le vie della transumanza;

- le vie dei pellegrinaggi a Luggau;
- la via del ferro;
- itinerario dell'archeologia forestale;
- valichi degli emigranti, dei bracconieri, dei venditori ambulanti, dei contrabbandieri di sale;
- sentiero ciclo - pedonale delle malghe e degli alpeggi;
- percorsi naturalistici;
- percorso degli alberi da toccare;
- percorso equitabile.

#### Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano di area, provvedono, in accordo con la Comunità Montana, a recepire ed eventualmente meglio definire i tracciati individuati nonché a salvaguardare i manufatti e le attrezzature di arredo ai percorsi esistenti e, dove necessario, a prevederne di nuovi.

#### Prescrizioni e Vincoli

E' vietata l'impermeabilizzazione del fondo viario, ad esclusione dei tratti a forte pendenza, dove le opere necessarie alla sicurezza dei tracciati viari ed alla stabilità dei terreni sono sempre ammesse.

Sono salvaguardati tutti i manufatti di interesse storico - testimoniale .

Sono consentiti il decespugliamento e il taglio di formazioni arboree e arbustive a salvaguardia dei percorsi esistenti e per garantire la sicurezza del transito.

E' consentita la realizzazione di spazi belvedere e punti di sosta.

E' consentita l'installazione di cartelli per l'indicazione sentieristica o per l'illustrazione didattica - conoscitiva dei luoghi.

E' vietato il transito con mezzi motorizzati ad esclusione di quelli utilizzati per la gestione del bosco o del sistema silvo - pastorale o per ragioni di sicurezza o per manutenzione dei servizi a rete esistenti.

E' consentita la realizzazione di opere di corredo per i singoli percorsi tematici e per favorire la visitazione.

La realizzazione del percorso degli alberi da toccare in località Antiparte - Zaina deve riguardare piante autoctone diverse, con corteccia particolarmente interessante per l'esperienza tattile.

### **Art. 24      Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve**

Nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" è indicato l'ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve.

#### Direttive

I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/96, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano, a scala di maggior dettaglio, la fattibilità, in relazione all'impatto ambientale e all'instabilità

idrogeologica, degli interventi nell'ambito degli Sport sulla neve, secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia del presente articolo; inoltre individuano anche eventuali modifiche da apportare all'ambito indicato per meglio adeguarlo alle caratteristiche orografiche del contesto naturale.

#### Prescrizioni e Vincoli

- Sono consentiti gli interventi di ammodernamento, la sostituzione e la messa in sicurezza degli impianti e delle piste esistenti e la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di ristoro e di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l' innevamento artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste esistenti.
- Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all'intero ambito, ai sensi dell'art. 29 bis della L.R. n. 33 come modificato dalla L.R. n. 28 del 23 aprile 1990;
- Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e la asportazione della minor quantità di terreno vegetale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato dall'art.2 della L.R. n. 34 del 29 luglio 1994;
- L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nella tavola 5b1 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti;
- Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdate;
- Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;
- Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale;
- E' vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
- E' consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso.
- E' consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo.
- E' consentita l'utilizzazione delle piste anche per lo sleddog e per l'escursionismo con le ciaspe prevedendo idonei corridoi e/o segnalazioni per evitare situazioni di pericolo ai fruitori delle piste purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- E' ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi.

#### **Art. 26        Rifugio, bivacco, ricovero**

Nelle tavole 6b1 e 6b2 sono indicati i rifugi, i bivacchi e i ricoveri che costituiscono patrimonio della civiltà di montagna.

### Direttive

Per i rifugi, i bivacchi e i ricoveri, i Comuni, provvedono a dettare idonee misure per la salvaguardia e la valorizzazione di questi complessi costituenti patrimonio edilizio per la conoscenza e la fruizione del contesto alpino.

Il comune di Comelico Superiore individua e disciplina l'ambito idoneo alla realizzazione di un rifugio in località Rocca di Campo.

Per gli edifici adibiti a rifugio, definiscono gli interventi necessari a dotare le strutture di impianti e attrezzature tali da garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, e utilizzando tipologie e materiali caratteristici dei luoghi.

Va incentivata la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici di piccola potenza o di teleriscaldamento), sostituendo progressivamente i generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il consumo energetico, anche attraverso l'impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica.

### Prescrizioni e Vincoli

Gli interventi devono essere realizzati in modo da integrarsi con i manufatti esistenti e da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico - ambientale.

Sono consentiti, per i rifugi, interventi di ristrutturazione, ampliamento fino ad un massimo di 200 mc al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per l'accoglienza, nonché per le stalle di pertinenza dei rifugi Calvi e Sorgenti del Piave sono consentiti il recupero e la valorizzazione finalizzati al mantenimento dell'attività di alpeggio.

Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, di specie arboree - arbustive autoctone.

Sono consentiti, per i bivacchi e i ricoveri, gli interventi necessari a riqualificare il livello del servizio.

Il Comune di Sappada, per migliorare e ammodernare la struttura ricettiva denominata Rifugio Sorgenti del Piave nonché riqualificare gli spazi circostanti, anche con lo scopo di garantire il massimo contenimento degli impatti sull'ambiente circostante applica quanto previsto nell'allegato C) delle presenti norme.

Per il rifugio Forcella Zovo sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamento fino a un massimo di 300 mc, al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per accoglienza, anche in considerazione del ruolo di punto alternativo di accesso alla Val Visdende.

Per il rifugio Antonio Berti sono consentiti interventi di ristrutturazione e ampliamento per ricomposizione volumetrica fino a un massimo del 50% del volume esistente, al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per accoglienza.

Per il rifugio Lunelli sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamento per ricomposizione volumetrica fino a un massimo del 100% del volume esistente, al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per accoglienza, anche in considerazione del ruolo di raccordo tra Valgrande e Passo di Montecroce, nonché di punto di accesso alle Dolmiti di Comelico e di Sesto.

Sono consentiti gli interventi di mantenimento e ammodernamento della teleferica Lunelli – Berti , per il trasporto delle merci e per le operazioni di soccorso.

Per il rifugio Olivo Sala sono consentiti interventi di ristrutturazione, al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per accoglienza, anche in considerazione del ruolo di nodo e museo nella valorizzazione dell'itinerario della grande guerra.

Per l'ex rifugio Olbe, in comune di Sappada, è consentita la ricostruzione del volume preesistente con un limite massimo di 700 mc e con la tipologia originaria a servizio dell'area dei complessi dolomitici del Rinaldo e dei Lastroni.

Tutti i rifugi entro 5 (cinque) anni dall'adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali al presente piano d'Area, devono dotarsi di adeguato impianto di fognatura e di depurazione.

#### **Art. 27 Malga, casera e pascolo prativo**

Nella tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" sono indicati le strutture e i luoghi dell'attività malghiva di alta montagna.

##### **A Malga - casera**

Le malghe e le casere sono riportate nell'allegato f) al presente Piano "Fabbricati sparsi, malghe e baite" che contiene le schede puntuali di tali edifici, che costituiscono patrimonio agricolo - produttivo e storico - testimoniale dell'area.

##### **Direttive**

Per le malghe e le casere, i Comuni, sentiti gli enti proprietari, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, provvedono a dettare idonee misure per la salvaguardia e il potenziamento della vocazione agricola di tali strutture, nonché per il loro eventuale utilizzo a scopo agrituristico e didattico e per il soggiorno temporaneo.

Prevedono, ove necessario, la costruzione di stalle o di spazi coperti, o l'ampliamento di quelli esistenti, a servizio della conduzione delle malghe.

Per gli edifici di cui al presente articolo, definiscono gli interventi necessari a dotare le strutture di impianti e attrezzature tali da garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

Va incentivata la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici di piccola potenza o di teleriscaldamento) anche sostituendo i generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il consumo energetico, anche attraverso l'impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica.

### Prescrizioni e vincoli

Sono consentiti, a malga Chivion, gli interventi per la realizzazione di una struttura polifunzionale a supporto del turismo e della visitazione degli ambienti di alta montagna.

La sistemazione esterna della malga suddetta può prevedere un giardino alpino idoneo a contenere tutte le componenti della flora tipica di montagna, un "teatro verde all'aperto" e una zona attrezzata come capolinea percorso - navetta e punto di eli-soccorso.

A malga Antola sono consentiti gli interventi finalizzati alla realizzazione della scuola - fattoria, della produzione del formaggio, un centro per l'esposizione dei prodotti tipici di montagna nonché idonei spazi per attività ludiche.

E' concessa la realizzazione in ogni malga di un punto - rifugio per l'escursionismo di montagna.

Gli interventi devono essere realizzati in modo da integrarsi con i manufatti esistenti e da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico - ambientale.

Le caratteristiche costruttive e tipologiche devono essere correlate all'edilizia originaria tipica della zona.

Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, di specie arboree - arbustive autoctone.

Per le malghe e casere di cui all'allegato f) o comunque segnate sulla cartografia del presente piano, ad esclusione di quelle sopra riportate, fino che i Comuni non provvedono ai sensi delle Direttive del presente articolo, è consentito il cambio di destinazione d'uso al fine di ricavare spazi per la vendita di prodotti locali nonché per il soggiorno temporaneo e l'adeguamento igienico-sanitario, fino ad un massimo di un terzo del volume complessivo.

Per Malga Aiarnola è consentito il cambio di destinazione d'uso al fine di ricavare spazi per la vendita di prodotti locali nonché per il soggiorno temporaneo, l'ospitalità turistica e l'adeguamento igienico-sanitario, fino ad un massimo di un terzo del volume complessivo.

Per casera Ciacula è consentita la ricostruzione e il recupero su sedime dei ruderi dell'edificio esistente nel rispetto della tipologia originaria, per usi turistico ricettivi.

Per le casere Tamerle di dentro e Tamerle di fuori, per Casera Vecchia di Sesis e per la casera Siera è consentita la ricostruzione ed il recupero sul sedime degli edifici preesistenti nel rispetto della tipologia originaria per scopi turistico-ricettivi. Sono consentiti leggeri spostamenti del sedime del fabbricato da ricostruire qualora sia accertata la probabilità di possibili eventi valanghivi.

### B Pascolo prativo

Nella tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" sono indicati i pascoli prativi di alta quota legati alle attività malghive.

### Direttive

Valgono le direttive di cui al punto A dell'art. 6 Prati alti - pascoli del presente piano.

**Prescrizioni e vincoli**

Si applicano le prescrizioni e vincoli di cui al punto A dell'art. 6 Prati alti - pascoli del presente piano.

**Art. 27 ter Rete dell'ospitalità di Sappada**

Nella tavola e 6b1 è indicata la rete dell'ospitalità di Sappada articolata in un sistema di strutture e ambiti costituito da:

- gli alberghi di Cima, Soravia-Kratten, Ecche e Bach;
- il campeggio di Eiben;
- gli ambiti degli sport sulla neve;
- il golf delle praterie di Campetti e di Granvilla;
- il parco fluviale del Piave, di rio Lech, di Mulbach, di Rio Krumpoch;
- le Torbiere della Digola e delle sorgenti del Piave;
- l'ambito degli sport e delle attività ludiche all'aria aperta di Campetti (nevelandia);
- le infrastrutture di servizio degli impianti sportivi di Rio Kratten;
- area museale di Cretta.

per la quale vengono date specifiche indicazioni progettuali con lo "Schema Direttore" di cui all'allegato D, ad eccezione degli ambiti degli sport sulla neve trattati dall'art 24 nel Parco fluviale per cui valgono le seguenti direttive:

il Comune di Sappada:

- formula indirizzi per riqualificare l'offerta turistica della conca di Sappada; in particolare indica soluzioni per razionalizzare il sistema viario e i diversi percorsi tematici per migliorare la dotazione dei servizi.

Il Comune di Sappada:

-formula indirizzi per riqualificare l'offerta turistica della conca di Sappada; in particolare indica soluzioni per razionalizzare il sistema viario e i diversi percorsi tematici per migliorare la dotazione di servizi.

Il Comune di Sappada:

-delimita l'esatto perimetro del parco fluviale del Piave (dall'orrido dell'Acquatona fino alle sorgenti) e dei suoi affluenti e mette in atto progetti idonei per consentirne la sua valorizzazione e fruizione pubblica. In particolare:

- a) individua nella zona di Campetti e Soravia le Porte del parco, punti di partenza attrezzati da cui si snodano i percorsi pedonali, ciclabili ed equitabili;
- b) definisce e disciplina le infrastrutture di servizio, necessarie per la fruizione del parco e delle aree sportive circostanti nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio e realizzando le opere e gli interventi secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- c) indica criteri ed interventi per salvaguardare e valorizzare il contesto ambientale dell'ambito fluviale del fiume Piave e dei torrenti Lech, Mulbach e Rio Krumpoch;
- d) individua puntualmente i percorsi ciclabili, le passeggiate e i punti panoramici di naturale suggestione.

Prescrizioni e vincoli:

- sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione autorizzati dalle autorità competenti;
- le opere di manutenzione e di difesa spondale saranno realizzate con la tecnica dell'ingegneria naturalistica;
- sarà prevista un' area adibita a piazzole per camper attrezzata con punto di rifornimento di acqua potabile e con adeguato sistema per lo smaltimento o la depurazione delle acque reflue;

- sarà prevista un'area da adibire a "Campeggio sociale" con carattere temporaneo da autorizzarsi volta per volta dall'Amministrazione Comunale e priva di strutture fisse ma con adeguato impianto di smaltimento o di depurazione delle acque reflue;
- tutte le opere relative alle porte del parco ed ai punti attrezzati dovranno essere costruite con materiale ligneo e con tipologia tradizionale in sintonia con l'ambiente circostante.

Il Comune di Sappada:

- d'intesa con i proprietari, individua e disciplina le Torbiere della Digola, stabilisce le opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio, nonché assicura le buone condizioni fitosanitarie degli stessi.

Il Comune e la Comunità Montana individuano le azioni volte ad allontanare o a ridurre l'impatto, le attività antropiche esistenti che causano danno al patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale.

Prescrizioni e vincoli.

Nelle Torbiere della Digola:

- sono consentite le opere per la salvaguardia dei suoli;
- sono ammessi gli interventi negli spazi umidi circostanti purché finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema delle torbiere,
- è vietato l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici;
- è fatto divieto di realizzare nuove discariche; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano;
- è vietato l'attraversamento con palificate e tralicci;
- è vietata l'edificazione;
- sono consentiti interventi di consolidamento idrogeologico con l'impiego di tecniche della bioingegneria forestale;
- è fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici naturali.

## **Art. 29      Baita, tabiè, barco, cadon, schùpf**

Nelle tavole 6b1 e 6b2 "sistema dell'ecoturismo di alta montagna", sono indicate le strutture per l'utilizzo colturale agro - silvo - pastorale e per la fruizione del contesto montano riportate, anche nell'allegato "fabbricati sparsi, malghe e baite", con schede puntuali.

Le baite, le schùpf, i cadon di più antica origine rivestono valore storico - documentale.

Direttive

I Comuni, salvaguardano e valorizzano i cadon, le baite, i tabiè, i barchi e le schùpf con caratteristiche tipiche dell'architettura alpina, disciplinando le tipologie di intervento ammesse (restauro, ristrutturazione, adeguamento igienico sanitario), prevedendo anche nuove forme di utilizzo purché queste compatibili con la finalità di tutela dei beni e della manutenzione del territorio. Tra le funzioni compatibili è ammessa la residenza temporanea solo se finalizzata al ricovero e bivacco degli addetti per le attività agro - silvo - pastorali

I Comuni, prevedono la ricostruzione dei vecchi Cadoni di Vissada sulla base di una indagine storico - tipologica e nel rispetto delle caratteristiche ed ubicazioni originarie definendo per questi una destinazione d'uso compatibile con gli indirizzi del Piano di Area.

I Comuni, promuovono altresì interventi finalizzati alla sistemazione delle baracche esistenti allo scopo di diminuire i fattori di inquinamento visivo ambientale.

Il comune di Comelico Superiore prevede idonea disciplina:

- per il riuso del Cadon Ciampestrin come punto di ristoro e ricovero per i pastori,
- per l'ampliamento del Cadon Selvapiana funzionale alla gestione del rifugio Lunelli

Prescrizioni e vincoli

E' fatto divieto di alterare e modificare i manufatti dell'architettura alpina di più antica origine.

Eventuali manutenzioni devono realizzarsi utilizzando materiali e tecniche della tradizione locale.

E' fatto obbligo, per la realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati, di fare uso dell'abaco descrittivo di cui all'allegato A, "abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco".

### **Art. 31 Documenti della grande guerra e parco storico - testimoniale: valico della pace**

Nelle tavole sono indicati i segni della grande guerra nonché i manufatti militari di Forcella Dignas, Passo Montecroce, Peralba – Chiadenis, Lastroni e Kesar per i quali si prevedono interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli stessi, attraverso il restauro dei resti e la ricostruzione filologica delle parti mancanti, nonché la realizzazione di servizi funzionalmente legati al parco storico - testimoniale "valico della pace".

Direttive

Il Comune, in accordo con Provincia e Regione e sentite le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/96 definisce in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente Piano di Area, la delimitazione del "valico della pace" per il quale si riconosce un rilevante interesse storico - testimoniale. A tal fine provvede a:

- 1) censire i manufatti della Grande Guerra che rivestono interesse storico - documentale;
- 2) indicare le forme di riutilizzo possibile dei fabbricati suddetti, anche per le finalità didattico - culturali.;
- 3) prevedere la sistemazione delle aree scoperte circostanti;
- 4) riorganizzare la viabilità di accesso all'area nonché di eventuali percorsi interni per la visitazione.
- 5) provvede ad individuare il percorso lungo i cippi di conterminazione tra Repubblica di Venezia e l'Impero Austro – Ungarico.

Prescrizioni e vincoli

Sono consentiti gli interventi per la manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati militari nel rispetto delle caratteristiche tipologiche degli stessi.

E' consentito il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati militari per la visitazione dei luoghi e il turismo didattico - culturale e centro museale.

E' fatto divieto di distruggere i segni testimoniali della Grande Guerra (fortificazioni, trincee, ripari, ecc.).

Per la caverna - rifugio del Monte Palombino, sono consentiti gli interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione della stessa.

Sono consentiti gli interventi finalizzati ad indicare il tracciato della dismessa teleferica Peralba - Passo dell'Oregone.

**TITOLO IX****NORME TRANSITORIE E FINALI****Art. 41       Adeguamento del P.T.R.C.**

I contenuti del piano di area, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a scala di maggior dettaglio, prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., costituendone l'automatico adeguamento della legge regionale 23.04.04, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Il piano di area comprende ridefinendole:

- a) l'area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggetta a competenza degli Enti Locali, denominata "Val Visdende", individuata dal P.T.R.C.
- b) l'area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale Dolomiti di Sesto Auronzo e Comelico, individuata dal P.T.R.C.
- c) l'area di tutela paesaggistica di interesse regionale e di competenza provinciale Bosco Digola Brentoni Tudaio, individuata nel P.T.R.C.

Per l'area di cui alla lettera a) del presente articolo, dall'approvazione del presente piano non si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e le norme specifiche di tutela per la Val Visdende, quadro 45 del P.T.R.C.

Per l'area di cui alla lettera b) del presente articolo, dall'approvazione del presente piano non si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e le norme specifiche di tutela per le Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico, quadro 29 del P.T.R.C.

Per l'area di cui alla lettera c) del presente articolo, dall'approvazione del presente piano non si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e le norme specifiche di tutela per il Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio, quadro 33 del P.T.R.C.

Il presente piano integra e modifica il perimetro dell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggetta a competenza degli Enti Locali, e ne modifica la denominazione in "Comelico".

Il presente piano integra e modifica il perimetro dell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale e di competenza provinciale e ne modifica la denominazione in "Sappada".

**Art. 42       Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici**

La Provincia, ai sensi degli articoli 22 e 48, della legge regionale 23.04.04, n. 11 e successive modificazioni, adegua il Piano Territoriale Provinciale, alle direttive del presente piano di area e ne recepisce le prescrizioni e i vincoli.

I Comuni, ai sensi degli articoli 14 e 48, della legge regionale 23.04.04, n. 11 e successive modificazioni, il cui territorio è compreso nell'ambito del presente piano di area, adeguano e

meglio precisano, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, lo strumento urbanistico comunale alle previsioni dello stesso.

In particolare, dall'entrata in vigore del piano di area, i Comuni attuano le direttive del piano di area e ne recepiscono le prescrizioni e i vincoli con effetto immediato.

L'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al piano di area può avvenire, oltreché con un'unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei.

In sede di adeguamento i Comuni possono verificare la congruenza delle perimetrazioni delle aree disciplinate dal piano di area e motivatamente rettificarle.

Dall'adozione del piano di area e fino alla sua entrata in vigore e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 delle presenti norme, i Sindaci sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le stesse.

La Provincia e i Comuni prevedono apposite misure ad integrazione delle norme regolamentari dei rispettivi ordinamenti, dirette a favorire l'osservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nelle presenti norme e volte a reprimere eventuali violazioni.

Le eventuali disposizioni più restrittive contenute nello strumento urbanistico vigente del Comune possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano.

Nei territori dei comuni di Comelico Superiore, di Danta e di Sappada sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree residenziali, produttive e per servizi.

---

## SCHEMA DIRETTORE

---

### SCHEMA DIRETTORE: RETE DELL'OSPITALITÀ DI SAPPADA

#### PREMESSA

#### 1) TURISMO ALL'ARIA APERTA DI EIBEN

##### 1.1 Indicazioni generali

##### 1.2 Linee guida progettuali e prescrizioni

##### 1.2.1 Centro accoglienza Eiben

##### 1.2.2 Strutture di servizio

##### 1.2.3 Area con piazzola di ecocamping

##### 1.2.4 Strutture ricettive

##### 1.2.5 Percorsi e viabilità del campeggio

##### 1.2.6 Area di sosta del campeggio

##### 1.2.7 Area di interscambio esterna

##### 1.2.8 Aree per lo sport e attività ludiche

#### 2) SPORT ALL'ARIA APERTA DI CAMPETTI E GRANVILLA E SCI DA FONDO

##### 2.1 Ambito per la pratica del golf

##### 2.1.1 Indicazioni generali

##### 2.1.2 Indicazioni e prescrizioni di progetto

##### 2.2 Club House Campetti - Granvilla

##### 2.3 Strutture di servizio

##### 2.4 Ambito delle attività ludiche sulla neve

##### 2.4.1 Linee guida progettuali

#### 3) AMBITO DELLE STRUTTURE PER L'OSPITALITÀ DI SAPPADA

##### 3.1 Linee guida progettuali e prescrizioni

#### 4) AMBITO DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO PER GLI SPORT A KRATTEN

##### 4.1 indicazioni generali

#### 5) AMBITI MUSEALI DI CRETTE E CIMA SAPPADA

##### 5.1 Area museale all'aperto di Cretta

##### 5.1.1 Indicazioni generali

##### 5.1.2 Linee guida progettuali e prescrizioni

##### 5.2 Museo etnografico di Cima Sappada

##### 5.2.1 Indicazioni generali

##### 5.2.2 Linee guida progettuali e prescrizioni

## **SCHEMA DIRETTORE: RETE DELL'OSPITALITA' DI SAPPADA**

### **PREMESSA**

Lo schema direttore denominato "Rete dell'Ospitalità di Sappada" è costituito da un sistema di indicazioni progettuali e normative per l'adeguamento dello strumento urbanistico secondo principi di ecostenibilità nello sviluppo delle attività turistiche, artigianali e di tutela dell'ambiente.

Le indicazioni progettuali sono relative a:

- Turismo all'aria aperta di Eiben;
- Sport all'aria aperta di Campetti e Granvilla;
- Sport e attività ludiche all'aria aperta di Campetti;
- Strutture per l'ospitalità di Sappada (Cima Sappada, Soravia, Kratten, Ecche, Bach e Palù);
- Strutture di servizio per gli sport a Kratten;
- Ambiti museali di Cretta e Cima Sappada

### **1) TURISMO ALL'ARIA APERTA DI EIBEN**

#### **1.1 Indicazioni generali**

Si indica l'area posta a sud rispetto l'abitato della conca di Sappada, sulla sinistra orografica del fiume Piave, delimitata, in direzione est-ovest dal tratto finale della Pistanera e dall'ingresso alla valle della Digola, quale sito idoneo per le attività di turismo all'aria aperta. Per la sua posizione strategica, in relazione, all'abitato residenziale-turistico di Sappada, al Parco Fluviale del Fiume Piave, agli impianti sciistici e a agli ambiti per la pratica degli sport all'aria aperta, che consente la fruizione sostenibile del sito, non essendo necessarie nuove infrastrutture, data anche la presenza di attraversamenti pedonali e carrabili sul fiume Piave e dei relativi percorsi di connessione e di collegamento a questi luoghi.

L'area per il turismo all'aria aperta potrà avere un'estensione fino ad un massimo di circa 33.000 mq, occupando la parte pianeggiante del sito.

Il progetto deve essere realizzato secondo a principi progettuali e costruttivi di ecocompatibilità e dei valori paesaggistici dell'ambiente circostante.

## **1.2 Linee guida progettuali e prescrizioni**

### **1.2.1 Centro accoglienza Eiben**

Il centro accoglienza (struttura ricettiva dell'ambito Turismo all'aria aperta di Eiben) deve essere realizzato attraverso il recupero e l'ampliamento del fabbricato esistente con un limite massimo di altezza di non più di due piani fuori terra, da realizzarsi secondo le tipologie architettoniche e alle tecniche costruttive Sappadine.

Fuori terra saranno costruiti il ristorante, il bar, parte del centro benessere, gli uffici di amministrazione e reception e i locali per l'ospitalità; tutti gli altri servizi ed attività saranno interrati.

### **1.2.2 Strutture di servizio**

E' ammessa la localizzazione di strutture di servizio al centro accoglienza, ai piani interrati, usufruendo della particolare conformazione morfologica del suolo che consente di accedere agli stessi dal livello terra.

Tali strutture devono prevedere i seguenti servizi:

- servizi igienici che dovranno essere opportunamente collegati alla rete fognaria comunale o ad un adeguato impianto di depurazione;
- servizi di lavanderia e impianti per il lavaggio delle stoviglie;
- deposito e magazzinaggio di attrezzature necessarie per mantenere curata l'area;
- punto di raccolta differenziata dei rifiuti;
- attrezzatura minima da cucina;

### **1.2.3 Area con piazzola di ecocamping**

L'area riservata all'ecocamping può occupare il versante occidentale, fino ad un massimo del 50% della superficie totale dell'ambito per il turismo all'aria aperta.

Le piazzole devono essere totalmente inerbate, con articolazione spontanea del verde, al fine di mantenere invariata la permeabilità del suolo; è ammessa la loro delimitazione e la posa di cartelli informativi nell'area, con paletti in legno conficcati nel terreno.

Ciascuna piazzola sarà dotata di:

- allacciamento alla rete elettrica, attraverso apposite celle/prese installate a cielo aperto in conformità alla normativa vigente;
- allacciamento alla rete idrica.

Inoltre ogni piazzola adibita alla sosta dei camper deve essere dotata di collegamenti alla rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue.

L'area con piazzole sarà opportunamente dotata di impianto di illuminazione tale da garantire un minimo di illuminazione notturna, con il rispetto del tetto massimo di potenza luminosa irraggiabile, in conformità alle specifiche della normativa vigente, per limitare l'inquinamento luminoso.

#### **1.2.4 Strutture ricettive**

E' possibile la realizzazione di un massimo di 19 (diciannove) strutture turistico-ricettive, 6 (sei) delle quali sottoposte a intervento di recupero e ristrutturazione edilizio, mantenendo inalterate le cubature e la struttura fisico-tipologica originaria propria delle "Schùpfen Sappadine".

Tale intervento a supporto dell'ospitalità del campeggio dovrà essere realizzato impiegando materiali, tecniche costruttive tipiche della cultura edilizia locale.

La cubatura e la struttura delle 13 (tredici) strutture ricettive di nuova realizzazione, devono essere quelle delle Schùpfen Sappadine con non più di un piano fuori terra.

Sono ammesse solo costruzioni in legno.

Sia i fabbricati di recupero che quelli ex novo dovranno essere dotati di impianti tecnologici a basso impatto ambientale, utilizzando preferibilmente fonti di energia naturali e prevedendo un idoneo allacciamento alla rete idrica e fognaria con convogliamento delle acque reflue nell'impianto di depurazione.

#### **1.2.5 Percorsi e viabilità del campeggio**

La viabilità interna del parcheggio deve essere divisa in:

- viabilità di collegamento principale;
- viabilità secondaria (di accesso alle piazzole per ecocamping).

La viabilità principale collega il versante orientale e quello occidentale, costeggiando il perimetro interno settentrionale del campeggio e mettendolo in comunicazione con la rete viaria esterna.

La struttura polifunzionale deve essere collegata alla viabilità, sia principale che secondaria.

Devono essere previste scoline di raccolta delle acque di percolamento con deflusso in appositi pozzetti dotati di filtri per la raccolta degli olii esausti e collegati alla rete principale di smaltimento delle acque.

La viabilità secondaria collega il centro accoglienza all'area con piazzole di ecocamping, deve essere realizzata utilizzando sistemi di stabilizzazione e depolverizzazione a basso impatto ambientale attrezzata con idonei sistemi di drenaggio delle acque di superficie.

Gli impianti per l'illuminazione delle reti viarie devono garantire una illuminazione minima notturna, rispettando il tetto massimo di potenza irraggiabile, in conformità alla normativa vigente, tale da limitare l'inquinamento luminoso e il consumo di energia.

### **1.2.6 Area di sosta del campeggio**

E' prevista la realizzazione di un'area di sosta adiacente al centro di accoglienza, e all'impianto natatorio secondo gli standard stabiliti dalla legislazione vigente.

Tale area avrà un numero di posti tali da garantire la possibilità di sosta per tutti i clienti del campeggio e per tutti i mezzi di servizio.

Il parcheggio dovrà essere realizzato con un sistema di inerbamento poggiate su struttura a rete a nido d'ape che salvaguardi l'apparato radicale e lo sviluppo dell'erba per garantire il mantenimento della permeabilità del suolo e ridurre l'impatto visivo impiegando materiali ecocompatibili. Il parcheggio sarà dotato di impianto di illuminazione, costituito da punti luce a raso, tali da garantire una adeguata illuminazione ove necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento luminoso.

### **1.2.7 Area di interscambio esterna**

L'area di interscambio esterna, in prossimità dell'ingresso orientale del campeggio, deve essere realizzata con un sistema di inerbamento poggiate su una struttura a rete a nido d'ape, che salvaguardi l'apparato radicale e lo sviluppo dell'erba per garantire il mantenimento della permeabilità del suolo.

### **1.2.8 Aree per lo sport e attività ludiche**

Nella parte orientale del campeggio, può essere prevista la realizzazione e l'organizzazione di strutture e spazi legate alla pratica dello sport e delle attività ludiche quali:

- piscina coperta, costruita a modo di “giardino d'inverno” con l'impiego di tecniche e di materiali propri dell'architettura Sappadina e con un rapporto visivo e funzionale diretto con l'ambiente naturale circostante;
- campi da tennis, opportunamente attrezzati, e dotati di impianto di illuminazione;
- campo per la pratica del mini calcio,
- campo da bocce;
- parco giochi per bambini;
- percorso per mountain bike;

opportunamente dislocati, dotati delle attrezzature necessarie per il loro utilizzo tali da garantire la sicurezza sia dei fruitori degli impianti che dei campeggianti.

Gli impianti di illuminazione, devono essere realizzati in conformità alle specifiche della normativa, al fine di limitare l'inquinamento luminoso.

## **2) SPORT ALL'ARIA APERTA DI CAMPETTI E GRANVILLA E SCI DA FONDO**

### **2.1 Ambito per la pratica del golf**

#### **2.1.1 Indicazioni generali**

Nell'ambito all'interno della "Conca di Sappada" può essere prevista la realizzazione del campo da golf. Le due aree hanno in comune la delimitazione costituita dalla strada; a partire da questa, la prima area si estende in direzione ovest fino all'altezza di rio Lerpa, la seconda sempre dalla stessa origine, in direzione est fino al rio Muhlbach.

In direzione nord-sud, entrambe le aree sono delimitate a nord dall'abitato di Sappada e a sud da un tratto del corso del fiume Piave.

Il suolo è morfologicamente caratterizzato da un dolce declivio e da tratti quasi pianeggianti. Dispone quindi dei requisiti necessari per realizzare un impianto a basso impatto ambientale, tecnicamente idoneo e fino ad un massimo di 9 (nove) buche.

#### **2.1.2 Indicazioni e prescrizioni di progetto**

I movimenti di terra necessari alla realizzazione del campo da golf devono essere limitati alla formazione delle aree a green che dovranno avere un diametro o lati di un massimo di 10 ml (dieci), nonché alla formazione, a valle in corrispondenza della strada comunale denominata Palù-Eibenbach, degli spazi interrati per il ricovero di mezzi e attrezzature.

Tutte le opere di sistemazione devono essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, prevedendo a monte della strada comunale la realizzazione delle scarpate con le terre rinforzate.

- Non dovranno essere poste a dimora alberature o cespugliature.
- Nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature e/o cespugliature, si dovrà avere cura del mantenimento della flora autoctona polifita.
- Sono vietate le concimazioni con sostanze minerali o di sintesi. Potrà essere utilizzato esclusivamente il letame.
- E' vietato l'uso di pesticidi, anticrittogamici e diserbanti di qualsiasi genere.
- Le sfalcature dovranno avere intervalli non inferiori ai 20 giorni e dovranno iniziare non prima del 10 giugno.
- Mantenere la sentieristica esistente per garantire la percorribilità pedonale

## **2.2 Club House Campetti - Granvilla**

E' consentito il riuso dell'edificio esistente per la realizzazione di una struttura ricettiva (Club House), secondo le indicazioni del vigente P.R.G., con il limite massimo di altezza di un massimo di due piani fuori terra.

L'intervento di recupero deve essere realizzato impiegando i materiali, le tecniche costruttive e la tipologia architettonica tipiche della cultura edilizia sappadina.

## **2.3 Strutture di servizio**

Le strutture adibite a servizi del campo da golf quali:

- spogliatoi e servizi per l'igiene personale;
- deposito, magazzinaggio e noleggio di attrezzature per la pratica del golf e della clientela del Club; devono essere realizzate interamente interrate.

Devono essere realizzate strutture interamente interrate per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature per la cura, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo.

## **2.4 Ambito delle attività ludiche sulla neve**

### **2.4.1 Linee guida progettuali**

All'interno del campo da golf, nella parte orientale, è individuato un ambito dove è prevista la realizzazione e l'organizzazione di spazi per lo svolgimento di attività ricreative sulla neve. Su tale area, solo durante il periodo invernale, è previsto il posizionamento di strutture e attrezzature temporanee, amovibili, per il tempo libero e il divertimento all'aria aperta, utilizzando criteri e metodologie di intervento a ridotto impatto ambientale.

## **3) AMBITO DELLE STRUTTURE PER L'OSPITALITA' DI SAPPADA**

### **3.1 Linee guida progettuali e prescrizioni**

Sono individuati tre ambiti di riqualificazione dell'offerta turistica finalizzata al benessere della persona:

- le aree alberghiere nelle località di Palù e Bach;
- le aree alberghiere nelle località di Soravia, Kratten ed Ecche;
- l'area alberghiera a Cima Sappada.

Le strutture alberghiere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del vigente P.R.G. e con soluzioni tipologiche, impiego di tecniche e materiali propri dell'architettura sappadina, utilizzando il legno nei rivestimenti e nelle strutture ove compatibile con le norme antisismiche.

Gli edifici devono avere una caratterizzazione formale con elevati standard di qualità, unicità e riconoscibilità.

#### **4) AMBITO DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO PER GLI SPORT A KRATTEN**

##### **4.1 indicazioni generali**

L' area degli impianti sportivi di Kratten è priva di adeguate strutture di parcheggio e caratterizzata prodotto dalle due testate in cemento che sostengono l'arcata superiore del ponte sul rio Kratten, che producono un forte impatto visivo.

Deve essere prevista la riqualificazione dell'area, trattandosi di un punto strategico data la presenza della stazione di partenza degli impianti di risalita Olbe, del palazzetto dello sport coperto, della pista da pattinaggio e del campo da calcio scoperti.

Può essere realizzato un parcheggio coperto, sopra il rio Kratten con sistemazione a prato della parte coperta, prevedendo, a monte dell'attuale tombinatura, la sistemazione dei vari ruscelli, mettendo in sicurezza la sezione di scorrimento delle acque, realizzando dei sistemi di briglie filtranti almeno tre per ogni impluvio con l'impiego di materiali e tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, ai fini di impedire il trasporto a valle dei materiali detritici o di piante schiantate, di rallentare la velocità e garantire un regolare scorrimento e deflusso delle acque anche nelle occasioni di precipitazioni atmosferiche eccezionali. La sezione del rio deve essere calcolata per eventi con tempo di ritorno di almeno 100 (cento) anni.

Il piano interrato posto immediatamente sopra il rio deve prevedere una tombatura della sezione del torrente realizzata con grigliato amovibile. L'altezza del piano interrato posto immediatamente sopra il rio dovrà avere una altezza tale da permettere alle macchine operatrici di poter effettuare lavori di pulizia lungo la sezione del rio stesso.

Il piano interrato, può essere destinato ad uso commerciale o artigianale, previa la realizzazione di un adeguato sistema di illuminazione ed aerazione naturale secondo la vigente legislazione.

Parte dell'area sistemata a prato verde, può essere utilizzata a parcheggio, solo attraverso opportune sistemazioni con architetture di terra per ridurre l'impatto visivo delle auto in sosta. L'impianto di illuminazione artificiale, deve essere realizzato a raso, nel rispetto delle norme di tutela contro l'inquinamento luminoso.

Potranno essere poste a dimora, solo nel perimetro esterno dell'area, piante di portamento arbustivo.

## **5) AMBITI MUSEALI DI CRETTEA E CIMA SAPPADA**

### **5.1 Area museale all'aperto di Cretta: Porta del Museo diffuso**

#### **5.1.1 Indicazioni generali**

L'area museale di Cretta è delimitata a Sud da un tratto del fiume Piave, a Nord dalla Strada Statale della Val Degano, a est dal primo ponte sul fiume Piave e ad ovest dal rio Fauner.

In tale area è prevista la realizzazione di un museo all'aperto e dotato di strutture per l'ospitalità, costruite con la tipologia delle Schùpfen sappadine.

#### **5.1.2 Linee guida progettuali e prescrizioni**

Il museo è costituito da realtà tipiche della cultura locale costruite nei secoli e che hanno dato forma alla "Conca di Sappada"; all'interno di esse saranno visibili gli usi, i costumi, le attrezzature tipiche della vita degli originari insediamenti umani del luogo, con la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni, del folklore e della cultura propria delle genti sappadine.

E' previsto il recupero e ristrutturazione degli edifici esistenti (ex scuole) e ricostruzione di una stalla con fienile per la conservazione e l'essiccazione del fieno, di altre strutture legate all'agricoltura, di una segheria e di un mulino, a scopo didattico e conoscitivo delle tradizioni che nei secoli si sono affermate e hanno caratterizzato e dato un'identità alla popolazione di Sappada.

Nell'area museale possono essere previsti spazi e strutture per la stabulazione didattica di bestiame con razze zootecniche legate al territorio e cultivar vegetazionali autoctone di Sappada, del Comelico e della confinante Carnia.


### **5.2 Museo etnografico di Cima Sappada**

#### **5.2.1 Indicazioni generali**

Il museo etnografico viene realizzato all'interno di un edificio in corso di ristrutturazione e situato nella borgata di Cima Sappada, spostando di fatto quello già esistente nella borgata Mulbach.

#### **5.2.2 Linee guida progettuali e prescrizioni**

Vanno fatte salve le linee guida progettuali ed eventuali prescrizioni del P.r.g. vigente e dei suoi strumenti attuativi.




**Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirolo**  
**Verificato 2**

Tavola modificata a seguito delle autorizzazioni alle masserazioni  
Assessorato alle Politiche per il Territorio  
Soprintendenza Regionale all'Ambiente e al Territorio  
Direzioni Pianificazione Territoriale e Parchi


SCHEMA DIRETTORE  
**RETE DELL'OSPITALITÀ DI SAPPADA**

SCALA 1:5000

TAVOLA DI PROGETTO **1**



PARTICOLARE 1:2500



<p><b>TURISMO ALL'ARIA APERTA DI EIBEN</b></p> <p> Strutture alberghiere</p> <p> Centro accoglienza EIBEN</p> <p> Strutture di servizio</p> <p> Area con piazzole per ecocamping</p> <p> Strutture ricettive</p>	<p><b>STRUTTURE PER L'OSPITALITA' DI SAPPADA</b> (Pala - Bach - Soravia - Ecche - Cima Seppada)</p> <p> Ambito delle strutture per l'ospitalità</p>	<p><b>AMBITO DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO PER GLI SPORT A KRATTEN</b></p> <p> Ambito delle strutture di servizio</p> <p> Strutture di servizio per gli sport a Kratten</p>	<p><b>PERCORSO E VIABILITA' DEL CAMPEGGIO</b></p> <p> Viabilità secondaria (di accesso alle piazzole per ecocamping)</p> <p> Viabilità di collegamento principale</p> <p> Area di sosta del campeggio</p> <p> Area di interscambio esterna</p> <p> Area per lo sport e attività ludiche</p>	<p><b>AMBITI MUSEALI</b></p> <p> Area museale all'aperto di Cretia</p> <p> Museo etnografico di Cima Seppada</p>	<p><b>SPORT ALL'ARIA APERTA DI CAMPETTI E GRANVILLA E SCI DA FONDO</b></p> <p> Ambito per la pratica del golf</p> <p> Club-House Campetti - Granvilla</p> <p> Strutture di servizio</p> <p> Ambito delle attività ludiche sulla neve</p> <p> Ambito per lo sci da fondo</p>
 <p><b>REGIONE DEL VENETO</b> governo regionale</p> <p><b>Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol</b> Variante 2</p> <p>Assessorato alle Politiche per il Territorio Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio Direzione Pianificazione Territoriale e Paesaggio</p> <hr/> <p><b>SCHEMA DIRETTORE</b> <b>RETE DELL'OSPITALITA' DI SAPPADA</b></p> <hr/> <p><b>LEGENDA</b></p>					

---

## VALUTAZIONE DI INCIDENZA

---

### INDICE

#### 1. INTRODUZIONE

- 1.1 Quadro di riferimento normativo
- 1.2 Metodo di lavoro

#### 2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- 2.1 Progetti, piani ed attività in atto

#### 3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO

- 3.1 Caratteri storici e trasformazioni del territorio
- 3.2 Le caratteristiche fisiche del paesaggio montano di Sappada
- 3.3 Flora
- 3.4 Fauna

#### 4. I SITI DELLA RETE NATURA 2000: CARATTERI GENERALI E STATO DI CONSERVAZIONE

- 4.1 I siti individuati
- 4.2 Stato di conservazione degli habitat
- 4.3 Lo stato di conservazione della specie

#### ALLEGATO 1

Schede di identificazione

#### ALLEGATO 2

Cartografia

#### 5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

- 5.1 Principali previsioni del piano di area
- 5.2 Carattere degli impatti
- 5.3 Incidenza del Piano di Area sugli habitat

#### 6. MISURE ALTERNATIVE E DI MITIGAZIONE

- 6.1 Misure alternative
- 6.2 Misure di mitigazione
- 6.3 Piano di gestione

## **7. SINTESI DEGLI ELEMENTI VALUTATIVI CONSIDERATI CON RELATIVA SCHEDA**

- 7.1 Carattere prevalente delle previsioni del Piano di Area in rapporto agli obiettivi della Rete Natura 2000
- 7.2 Effetti cumulativi di azioni combinate con Piani o progetti in atto o previsti
- 7.3 Caratteri conoscitivi relativi alle due aree SIC ed alle due aree ZPS
- 7.4 Valutazione degli impatti
  - 7.4.1 Uso delle risorse naturali
  - 7.4.2 Produzione di rifiuti
  - 7.4.3 Inquinamento e disturbi ambientali
  - 7.4.4 Rischi di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate
  - 7.4.5 Interferenze con il sistema ambientale
  - 7.4.6 Interferenze del Piano di Area con le componenti abiotiche e biotiche
  - 7.4.7 Interferenze del Piano di Area con le connessioni ecologiche
- 7.5 I metodi di valutazione utilizzati
- 7.6 Mitigazioni previste o interventi di Piano
- 7.7 Soluzioni alternative prese in considerazione rispetto alle previsioni di Piano
- 7.8 Motivi di rilevante interesse pubblico implicati nel Piano
- 7.9 Misure di compensazione
- 7.10 Sintesi valutazione di incidenza del Piano di Area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirol – Variante N°2

## **8. OSSERVAZIONI E PROPOSTE CONCLUSIVE**

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Quadro di riferimento normativo

La direttiva Habitat (92/43/CEE Habitat) ha per obiettivo la conservazione della biodiversità nell'ambito più generale dello sviluppo sostenibile. Si deve evitare qualsiasi tipo di degrado, sia degli Habitat naturali in genere (biotopi, ecosistemi) che degli specifici habitat delle specie (areali, nicchie ecologiche) per le quali viene designato un certo sito o area geografica (Sito di importanza Comunitaria o SIC). All'interno del sito le attività umane vanno mantenute o incoraggiate, se sono compatibili con gli obiettivi della conservazione stessa.

Il D.P.R. 357/1997 ed il D.P.R. 120/2003 introducono le linee generali per la valutazione di incidenza, in attuazione della direttiva CEE, per cui vanno individuati gli effetti ambientali di azioni o opere e quindi le trasformazioni indotte da piani e progetti, sui siti tutelati e in particolare sugli habitat e sulle popolazioni delle specie di piante e animali che in essi vivono.

L'art. 6 della Direttiva Habitat impone che l'incidenza di qualsiasi Piano o Progetto attrattivo che possa avere un impatto diretto o indiretto su un sito della rete natura 200 e quindi sul S.I.C. in oggetto come pure sulle Zone di Protezione Speciale o Z.P.S. definite dalla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" dovranno essere valutate rispetto agli obiettivi di conservazione dei valori naturali dichiarati. Ambedue in futuro saranno designati come Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione). Se non viene verificata l'esistenza di impatti negativi, si procede all'autorizzazione senza ulteriori induci, in caso contrario vanno cercate delle soluzioni alternative.

La Direttiva da delle precise definizioni del concetto di degrado, riferita agli Habitat naturali e quello di perturbazione significativa riferita alle popolazioni delle varie specie tutelate.

La valutazione d'incidenza arriva a definire le probabilità significative degli impatti misurati come effetti prevedibili delle azioni messe in atto dai piani e progetti, azioni che dovranno essere ben motivate. La Relazione d'incidenza entra così a far parte integrante del procedimento di autorizzazione o di rigetto, offrendo gli elementi necessari per una corretta decisione in merito. Quando emergono aspetti di valutazione negativi o elementi incerti, potranno essere proposte soluzioni alternative, di mitigazione e/o di compensazione degli impatti. Per esempio ridefinendo le aree o i tempi opportuni per la realizzazione delle opere al fine di non disturbare i periodi di riproduzione della fauna locale, oppure inserendo soluzioni tecniche o materiali meno dirompenti o

ancora realizzando interventi di ricostruzione e ripristino dell'integrità del sito e degli abita perduti. Fino ad arrivare anche a considerare l'opzione zero; cioè l'opportunità di non fare.

In mancanza di soluzioni alternative e nel caso che il sito in oggetto ospiti: a) habitat naturali e/o b) specie dichiarate prioritarie, l'intervento o l'attività, potranno essere attuati solo se verrà riconosciuto al piano o progetto da parte dell'ente locale o dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione/concessione, un rilevante interesse pubblico. Ciò può derivare da considerazioni connesse: a) con la salute umana; b) con la sicurezza pubblica; c) con obiettivi chiaramente espressi di politica economica e sociale, quali ad esempio la realizzazione di servizi e infrastrutture di utilità pubblica. Andranno adottate in ogni caso tutte le possibili misure per mitigare gli impatti negativi e delle decisioni prese informata la Comunità Europea.

Diverse misure di conservazione, possono essere comunque prese in considerazione degli stessi piani o progetti quali ad esempio: a) norme, convenzioni o regolamenti appropriati, che contengono finalità di tutela degli habitat e delle specie in oggetto; b) piani di gestione per i quali la Regione deve individuare il soggetto attuatore sulla base del Decreto del Ministero dell'Ambiente, 3 sett. 2002. Questi piani devono indicare i modi e mezzi necessari per attuare gli interventi necessari sui tempi medi e lunghi, assieme agli studi, ricerche e monitoraggi da svolgere sugli effetti delle azioni messe in atto. Vanno considerate in merito le esigenze di carattere economico, sociale e culturale e gli eventuali incentivi, che vanno definiti a livello locale e regionale in merito agli obiettivi di sostenibilità degli interventi previsti.

La presente Valutazione di incidenza segue i dettami della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza" emanata dalla Regione del Veneto con D.G.R. 2803/2002, Allegato A, ai sensi dei commi 3 e 4 della Direttiva Habitat, che riprende i contenuti dell'Allegato G del D.P.R. 357/1997 nonché i contenuti del D.P.R. n°120/2003. I SIC e le ZPS sono state individuate secondo gli allegati alle DD.GG.RR. n 448 e 449 del 21.02.2003.

L'organizzazione della relazione segue quindi il seguente schema:

- 1 Introduzione: quadro di riferimento normativo;
- 2 Descrizione del progetto di piano;
- 3 Descrizione del contesto;
- 4 I siti coinvolti nella rete Natura 2000 con le schede dei SIC;
- 5 Valutazione degli impatti sui SIC;
- 6 Misure alternative di mitigazione o compensazione;
- 7 Sintesi della valutazione di incidenza;

## 8 Osservazioni conclusive.

### **1.2 Metodo di lavoro**

Il lavoro è stato sviluppato con l'ausilio di fonti bibliografiche varie e mediante una conoscenza diretta, puntuale ed approfondita del territorio nei suoi vari aspetti.

Sono state organizzate diverse uscite e verifiche nel campo, come pure incontri con l'Amministrazione Comunale di Sappada. Sono stati consultati anche le Associazioni culturali e sportive locali.

D'aiuto è stata la collaborazione con gruppi e associazioni locali, in particolare, con la locale sezione del CAI.

## 2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

### 2.1 Progetti, piani ed attività in atto

Gli strumenti di pianificazione esistenti di grado superiore al Piano di Area e che interessano gli ambiti dei S.I.C. Val Visdende-Monte Peralba-Quaterna e Comelico-Bosco della Digola, Brentoni –Tudaio, per quanto riguarda il territorio di Sappada, sono:

- PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) approvato nel 1991;
- PTP (Piano Territoriale Provinciale) – progetto preliminare, adottato nel 1995;
- Altri strumenti di pianificazione esistenti sono: P.R.G. del Comune di Sappada;
- I piani di assestamento delle proprietà silvo-pastorali del Comune di Sappada e del Consorzio per i boschi del comprensorio della Digola.

### 3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO (Ambienti, habitat e specie)

#### 3.1 Caratteri storici e trasformazioni del territorio

Frequentando Sappada due sono le considerazioni che emergono immediatamente. una, più visiva, relativa al paesaggio da cui si percepisce come ci sia sempre stata una presenza dell'uomo come agricoltore, presenza che si identifica attraverso innumerevoli segni e manufatti e che nei secoli ha influenzato l'evoluzione naturale del territorio; l'altra, è la maniera con cui gli abitanti hanno conservato le proprie radici di etnia, lingua e tradizioni.

Fino a non molti anni fa tutti gli storici hanno fatto propria la tesi, nata da una testimonianza locale peraltro tramandata solo oralmente, secondo la quale Sappada sia stata colonizzata da un gruppo di famiglie provenienti dalla valle di Villgraten nel vicino attuale Osttirol, fuggite dalla tirannia dei Signori di Heinfeld: non esiste a riguardo alcun documento che provi tale esodo o che attesti una data certa.

E' più verosimile che i primi abitanti siano arrivati in epoche diverse e da zone diverse, prevalentemente dalla contigua Valle del Gail dove ancor oggi sono attive usanze e tradizioni e dove le comunità del vicino Comelico avevano proprietà che si estendevano dallo spartiacque fino al fiume Gail, fra gli attuali abitanti di Kartitsch e Untertilliach; ciò fino al XV secolo.

E' certo che la storia di Sappada e dei sappadini è stata fortemente influenzata dai patriarchi di Aquileia che hanno, per così dire, legalizzato l'insediamento e li hanno tenuti legati almeno sotto all'ordinamento religioso fino alla scomparsa dello stesso patriarcato. Ancora oggi Sappada appartiene alla diocesi di Udine.

A.Arboit, nelle sue "Memorie della Carnia" così parlava del territorio sappadino. "L'altopiano di Sappada, poco ondulato e verde, è d'una bellezza sorprendente. Ha la figura pressoché di un triangolo: lo cingono da più parti selve di conifere e lo proteggono le torreggianti moli delle Alpi, che a mezzogiorno e a levante finiscono in nude e bianche guglie; ai piedi giacciono, da infiniti secoli, dei bianchi nevai. Qui nuovo clima, nuove case, nuova popolazione. Tutto cangia di aspetto. E' un pezzo della Svizzera tedesca. Se un pittore potesse colorire al naturale questo paesaggio con quelle vette che a guisa di torrioni piramidali gli s'innalzano intorno, con le case che sembrano cataste di travi sorgenti dai prati, cogli abitanti che hanno tipo antico e aria smarrita lo si direbbe una fantasia".

Nell'ottocento i primi alpinisti austriaci chiamarono "Die Sappada-Gruppe" i complessi montuosi a sud della conca Sappadina. Il geografo friulano G. Marinelli però successivamente iniziò una crociata conclusasi con la scomparsa dell'oronimo Gruppo di Sappada e con la nascita dell'improprio oronimo di Dolomiti Pesarine.

O. Brentari nella "Guida Storica alpina del Cadore" (1886), informa che i prodotti principali sono quelli dati dai boschi e dai pascoli e che i campi offrono patate, legumi, orzo, segale, frumento e lino. "Sulla destra del Piave si estendono le praterie e stanno i quattordici gruppi di case che formano il Comune. Di questi gruppi alcuni hanno doppio nome, tedesco e italiano e alcuni solo tedesco. Cominciando ad ovest si chiamano: Gran Villa (Dorf. Das Grosse Dorf), Palit (Moos), Fontana (Brun), Kratten, Soravia (Oberveg), Ecke, Puiche (Puicher), Cretta (Kretter), Cima Sappada (Oberpladen). Sappada è (a somiglianza di Timau e Sauris nella vicina Carnia e dei sette e tredici comuni delle province di Vicenza e Verona) una colonia tedesca sul suolo italiano. Il Comune mantiene scuole italiane per i fanciulli e una scuola in cui si insegnava anche il tedesco per gli adulti.

Il tipo dei sappadini è "tedesco perfetto". Fra loro parlano l'antico dialetto tedesco, ma tutti conoscono anche l'italiano. Sono frugali, laboriosi e buoni. Le indicazioni delle contrade e borgate sono scritte tanto in tedesco che in italiano.

Il clima è rigido e la neve vi dura da ottobre a maggio: per camminarvi quei montanari alle scarpe sottopongono le ciaspe, dette "schneraffe".

Le chiese sono due. Quella parrocchiale di S. Margherita è in Granvilla: è lunga e alta. Se ne ha notizie sin dal 1387 quando si chiamava S. Margherita del Longaplave et de Sappada. Dipendeva anticamente dalla chiesa di S. Maria nel Canale di Gorto, e fece sempre, e fa anche ora, parte della diocesi di Udine. A Cima Sappada sorge la chiesa di S. Osvaldo".

A differenza del vicino Comelico il regime fondiario è molto diverso dovuto al fatto che, mentre in Comelico dall'alto medio evo si sono formate le Regole come Comunità Villaggio, a Sappada queste realtà non sono mai esistite, mentre ha sempre contraddistinto la connotazione delle borgate legate o comunque fondate da clan familiari.

I primi abitanti, infatti, si chiamavano masisti, godevano dei boschi e non pagavano le tasse, dalle quattordici famiglie e dalle quattordici borgate il territorio fu poi diviso in masi tra ventisette famiglie; sono seguiti i fogolisti a cui però i masisti non vollero mai concedere nulla dei propri privilegi. I rapporti fra masisti e fogolisti non sono mai stati idilliaci e, anzi, sorsero molte liti interne che periodicamente venivano sopite o per l'intervento delle autorità esterne o per la necessità di fronteggiare le comunità viciniori a difesa dei pascoli e dei boschi.

Tutto ciò a conferma che l'insediamento nel territorio è avvenuto in più momenti e che le varie famiglie provengono da località diverse anche se tutte dalla vicina Austria.

L'appartenenza del territorio al bacino idrico del Piave ha instaurato da subito dei forti e prevalenti legami economici con il Cadore, anche se le più facili comunicazioni a causa dell'orografia con la vicina Carnia sono sempre state un elemento importante per Sappada (per es. il ferro aveva come riferimento i forni fusori di Forni Avoltri).

I grandi sconvolgimenti storici che si sono succeduti a partire dalla fine del XVIII secolo portano Sappada nel 1852 all'appartenenza al Distretto di Auronzo, mandamento del Cadore e Provincia di Belluno. Nel 1866 il paese entrò nel Regno d'Italia.

Durante il primo conflitto mondiale il territorio sappadino viene direttamente interessato nella linea Rinaldo-Peralba-Chiadenis-Avanza, mentre l'abitato era una importante base logistica: sono ancora visibili le puntuali e diffuse opere di difesa. La popolazione fu interessata sia per il fronte con i suoi migliori uomini, sia per le retrovie con l'impiego anche delle donne portatrici.

Tra le due guerre, e soprattutto dopo l'ultimo dopoguerra, la comunità ha assunto una economia decisamente turistica. Tale attività, se da un lato ha portato un indubbio benessere, dall'altro ha comportato una fortissima pressione sull'ambiente.

C'è stato un proliferarsi abnorme di costruzioni che ha stravolto l'assetto urbano ed in qualche caso ha anche annientato l'assetto originario; attualmente moltissime costruzioni non sono di proprietà dei residenti e vengono utilizzate come "seconde case", per cui diventano, a lungo andare, più un onere che un beneficio per la comunità.

Il benessere diffuso ha portato all'abbandono consistente dell'attività agro-silvo-pastorale.

Tale attività si svolge ora solo per una limitata superficie e da un numero molto limitato di addetti, con la conseguenza che il bosco si sta riprendendo il territorio toltogli all'epoca della colonizzazione antropica con conseguente modifica ed impoverimento del paesaggio.

### **3.2 Le caratteristiche fisiche del paesaggio montano di Sappada**

Il bacino del Comelico e Sappada è un'area interamente montana posta tra il Friuli (Carnia) e il Trentino Alto Adige (Val Pusteria). A nord la cresta di confine divide il territorio dall'Austria (Land Tirolo e Carinzia). A sud il Comprensorio confina con il Comune di Auronzo.

Sotto il profilo geologico la zona ha aspetti vari e interessanti: dalle dolomie e calcari dolomitici del trias superiore si scende fino alle filladi quarzose, argilloscisti e calcari vari, attraverso una ricca

sequenza di terreni. Ne risulta uno spiccato contrasto da cui la particolare bellezza del paesaggio e della vegetazione.

La superficie boscata è di circa 17000 ettari, gli incolti produttivi ammontano a 12500, la superficie pascoliva a 3000, la superficie agraria a 1000, le altre superfici a 900 ettari.

Il comprensorio di Sappada è dominato dai seguenti gruppi montuosi: il Massiccio del Peralba-Chiadenis-Avanza, il Sottogruppo del Rinaldo-Ferro-Lastroni, la Catena delle Terze-Clap-Siera.

E' attraversato dal fiume Piave e da alcuni suoi affluenti tra cui il principale e il Rio Storto sulla sinistra orografica.

Da un punto di vista pedologico, si è in presenza di un ambiente litologico provvisto di attitudini potenziali di medio o scarso livello, anche se, a bilanciare tale condizione la ricchezza in carbonati e la declività delle pendici riducono il pericolo di fenomeni estremi di podzolizzazione.

Non bisogna tuttavia ammettere un nesso troppo stretto tra litologia ed attitudini pedogenetiche perché a queste concorrono ampiamente sia la vegetazione in generale e quella del popolamento forestale in particolare, sia il clima che, per quanto riguarda la precipitazioni, agisce in maniera pressoché costante su tutto il territorio. Inoltre non va trascurato l'influsso antropico che si è esplicato nel tempo attraverso un'agricoltura povera, fatta con sistemi di rapina e le cui manifestazioni più appariscenti sono il pascolamento intensivo e, in certi punti, il disboscamento.

Il clima è il fattore ambientale più importante nel determinare l'impostazione degli insediamenti umani, nell'influire direttamente sulla produttività del suolo, sul tipo e sullo sviluppo della vegetazione di un territorio.

La Val Comelico e Sappada gode in genere di un macroclima eminentemente alpino tipico delle Alpi Orientali con estati temperate ed inverni rigidi e prolungati.

Le piogge assieme all'umidità atmosferica, alla nebulosità del cielo sono elementi che permettono al suolo di avere la provvista di umidità e di freschezza che con il calore sono elementi essenziali per lo sviluppo della vegetazione.

In complesso le precipitazioni sono distribuite con buona uniformità nel corso dell'anno, eccezione fatta per l'inverno che è relativamente secco.

In armonia con le condizioni ecologiche, la vegetazione arborea è rappresentata da specie meso-microterme e, tra queste, la Picea assume il predominio assoluto, estendendosi dalle stazioni più basse fino al limite della vegetazione arborea.

L'abete bianco è, nella quantità totale, molto inferiore all'abete rosso, ma in alcune zone lo supera in percentuale.

Il larice è presente un po' dovunque specialmente al limite delle zone prative, nei prati di montagna e nei prati-pascoli, nelle zone che vari secoli fa furono disboscate per uso agricolo e che ora,

abbandonate dall'agricoltura, sono riprese dal bosco. Qui il larice assume chiaramente la funzione di pianta colonizzatrice. Come popolamento il larice, per l'elevata umidità dell'aria, è relegato sui crinali più ventilati.

Il pino silvestre si trova misto ad altre specie in varie località; comunque la sua percentuale rispetto alle altre resinose è minima.

Il pino mugo forma popolamenti puri anche abbastanza estesi soprattutto sulle pendici più ripide dei rilievi e si spinge a lambire i ghiaioni dolomitici, svolgendo così una funzione molto importante e molto efficiente di protezione.

La composizione arborea non può senz'altro essere considerata spontanea, poiché risente in misura più o meno accentuata dell'azione antropica.

In linea di massima si può affermare che l'uomo ha favorito nettamente l'abete rosso ed ha, per così dire, combattuto l'abete bianco, il pino silvestre e soprattutto il faggio e le latifoglie in genere.

Il faggio, un tempo molto diffuso, è stato avversato soprattutto alla fine del XVIII secolo ed all'inizio del secolo scorso. Ora si trova esclusivamente allo stato cespuglioso come sottobosco.

L'abete rosso quindi, come già accennato, costituisce la specie principale per la sua prevalenza sulle altre e per il maggiore valore del suo legname.

Bisogna dire che il territorio offre delle condizioni molto buone alla sua diffusione; la Picea è favorita e cresce rigogliosa anche nelle stazioni basse, fuori cioè dal suo areale, favorito oltre che dall'azione dell'uomo, soprattutto dal fattore udometrico dell'estate e dalle temperature in inverno; queste, infatti, si mantengono rigide e gli assicurano così l'immunità dai geli tardivi.

### **3.3 Flora**

Il Territorio di Sappada ospita una flora piuttosto varia in cui prevalgono comunque elementi temperati e boreali. Del tutto assenti le componenti mediterranea e atlantica, e trascurabile anche quella orientale, subillirica (rappresentata soprattutto da *Cardamine trifolia*), va sottolineata la valenza biogeografica degli elementi artico-alpini. Importante è inoltre il contributo delle specie a distribuzione alpina e delle piante orofile sudeuropee. Del tutto assente è l'endemismo in senso stretto, ciò che non deve stupire negativamente se consideriamo la posizione geografica e l'influenza devastante delle glaciazioni. Non mancano invece specie rare a distribuzione relittica, assai disgiunta.

In numerosi boschi di Sappada meritano di essere segnalati per la presenza, talvolta cospicua, di due orchidee considerate piuttosto rare, la scarpetta della Madonna (*Cypripedium calceolus*) e *Listera cordata* che si sviluppa in genere su substrato di sfagni o altri muschi.

### 3.4 Fauna

Si vuole sinteticamente accennare alle specie più interessanti che vivono nel territorio, alcune delle quali di incomparabile pregio venatorio e naturalistico e pertanto devono essere tenute presenti nelle relazioni con nuovi usi del territorio.

Gli ungulati sono ben rappresentati in ordine decrescente di presenza: dal camoscio, abitatore dei canali rocciosi e dei pascoli più alti; dal capriolo che abita un po' dovunque dai pascoli al limite della vegetazione arborea ai punti più bassi della valle, sempre però protetto da formazioni arboree o arbustive abbastanza chiuse; dal cervo che, dopo un periodo di quasi assenza è tornato dalla confinante Austria ed è in espansione sia come numero che come distribuzione geografica.

Tra i lagomorfi, presenti in numero sufficiente e ben distribuiti, sono: la lepre europea e la lepre alpina.

Tra i roditori si può ricordare lo scoiattolo, il ghio, la marmotta – che è stata introdotta qualche decina d'anni fa ed ora si è molto espansa – inoltre numerose specie di topi dei generi *Apodemus* e *Microtus* che sono alimento importante dei vari mustelidi e carnivori in genere come: la donnola, l'ermellino, la martora, il tasso e molto frequente, la volpe che però ultimamente viene cacciata spietatamente perché pericoloso veicolo della rabbia, proveniente dalle nazioni d'oltre Alpe.

La puzzola e la lontra sono state recentemente segnalate, ma verosimilmente esistono in pochi esemplari.

Tra l'avifauna tralasciando un'elencazione completa delle moltissime specie sedentarie di passo, si vogliono ricordare quelle più interessanti .

Tra i tetranoidi sono presenti in ordine di frequenza: il gallo forcello che da diversi anni è in diminuzione probabilmente per attacco parassitario, il francolino di monte nei boschi di media altitudine, la pernice di monte che vive ad altitudini piuttosto elevate, il gallo cedrone che alligna soprattutto al limite della vegetazione arborea e la coturnice.

Seppure rari nidificano il colombaccio e la beccaccia.

Tra i rapaci sono presenti: l'aquila reale, la poiana, l'astore, lo sparpiero, il falco e la civetta.

Tra i corvidi sono frequenti: il corvo comune, il corvo imperiale e il corvo gracchio.

Per quanto riguarda la selvaggina di passo, frequente è il picchio nero, il ciuffolotto e il fringuello, vari paridi come: la cincia mora, al ciancia dal ciuffo, il codibugnolo, il merlo dal collare, il merlo comune, tordelle, cesena di passo e tordi.

Fra gli estatini si hanno: il culbianco, il cardellino, l'averla minore, l'usignolo ed altri.

Fra i rettili domina la vipera o marasso palustre rappresentata anche nella varietà melanica caratteristica delle foreste alpine orientali.

Numerosi sono gli orbettini e i ramarri. Diffuse sono le rane e le chioccioline.

Per quanto concerne l'ittiofauna, si ricorda la trota e, a questo proposito, c'è da dire che la Salmo trota fario è quasi scomparsa vittima della pesca e della facile concorrenza portatile della Salmo trota iridea che è stata immessa periodicamente e con abbondanza.

Sono destinate alla tutela rigorosa della fauna ampie zone di ripopolamento animale in tutti i comuni del territorio.

Tra la microfauna è stata recentemente segnalata la presenza di un insetto molto raro (unico sito nel Veneto); si tratta di un ortottero il glyptobotrus pullus (cortipio dei greti); segno di ambiente poco segnato dalla antropizzazione.

## 4. I SITI DELLA RETE NATURA 2000: CARATTERI GENERALI E STATO DI CONSERVAZIONE

### 4.1 I siti individuati

SIC IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà

Ha una superficie di ha. 14.165,9 ed è ubicato in regione geografica alpina nei Comuni di Comelico Superiore, Sappada, S. Nicolò Comelico, S. Pietro di Cadore e S. Stefano di Cadore.

SIC IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio

Ha una superficie di 12085,40 ha ed è ubicato in regione geografica alpina nei Comuni di Sappada, S. Stefano di Cadore, Vigo di Cadore e Lorenzago di Cadore.

ZPS IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà

Ha una superficie di ha. 14.165,9 ed è ubicato in regione geografica alpina nei Comuni di Comelico Superiore, Sappada, S. Nicolò Comelico, S. Pietro di Cadore e S. Stefano di Cadore.

ZPS IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio

Ha una superficie di 12085,40 ha ed è ubicato in regione geografica alpina nei Comuni di Sappada, S. Stefano di Cadore, Vigo di Cadore e Lorenzago di Cadore.

### 4.2 Stato di conservazione degli habitat

La ricchezza degli habitat è legata in particolare alla ubicazione geografica nell'ambito del sistema alpino che si colloca in una fascia di transizione tra il regime endalpico ed il regime mesalpico; ciò comporta la presenza molto ricca di specie arboree soprattutto nella zona della Digola e della Val Frison, dotando di peculiari caratteristiche le superfici a prato e pascolo.

La conformazione orogenetica nella quale la formazione dolomitica si sovrappone alle più antiche formazioni del corrugamento alpino, porta ad una ricchezza di suoli su cui si trovano dei boschi di conifere che anche per la loro millenaria forma di governo e di trattamento possono considerarsi fra i migliori di Europa.

I problemi ed i rischi reali per la conservazione del sito derivano dall'abbandono delle attività di alpeggio con conseguente profonda mutazione della composizione floristica delle superfici

pascolive; dell'abbandono dell'agricoltura; delle crisi del mercato del legname; dell'elevato escursionismo estivo ed invernale con conseguente disturbo alla fauna.

### **4.3 Lo stato di conservazione della specie**

Per quanto riguarda le specie vegetali, l'abbandono delle attività agricole pur non portando a pericolo di estinzione nessuna specie, tuttavia il polifitismo dei prati ha subito una drastica semplificazione. Nei pascoli il rododendro sta soffocando la flora pabulare e ciò a causa dell'abbandono del pascolo turnato.

Le superfici prative si stanno riducendo con conseguente avanzamento del bosco.

Per quanto riguarda l'avifauna, le condizioni di trasformazioni in atto degli habitat del soprassuolo stanno modificando i siti di nidificazione e, aggiungendo anche il disturbo arrecato da eccessivo escursionismo e la meccanizzazione nelle utilizzazioni boschive, stanno riducendo drasticamente le popolazioni di tetraonidi

Per quanto riguarda i mammiferi c'è da dire che da qualche anno è ricomparso dopo secolare assenza l'orso ed ha fatto la sua comparsa pure la lince.

## ALLEGATO 1

### Schede di identificazione

#### **S.I.C.**

- IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà
- IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio

#### **Z.P.S.**

- IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà
- IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio

Codice Sito IT3230006

NATURA 2000 Data Form

## NATURA 2000

### FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI  
D'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

<i>1.1. TIPO</i>	<i>1.2. CODICE SITO</i>	<i>1.3. DATA COMPILAZIONE</i>	<i>1.4. AGGIORNAMENTO</i>
C	IT3230006	199606	200307

*1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000*

*1.6. RESPONSABILE(S):*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

*1.7. NOME SITO:*

Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna'

*1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE*

*DATA PROPOSTA SITO COME SIC:*

199509

*DATA CONFERMA COME SIC:*

*DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS:*

200308

*DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:*

Codice Sito IT3230006

NATURA 2000 Data Form

## 2. LOCALIZZAZIONE SITO

### 2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 12 34 31

LATITUDINE

46 37 33

W/E (Greenwich)

### 2.2. AREA (ha):

14166,00

### 2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

### 2.4. ALTEZZA (m):

MIN

990

MAX

2695

MEDIA

### 2.5. REGIONE AMMINISTRATIVA:

CODICE NUTS

IT32

NOME REGIONE

Veneto

% COPERTA

100

### 2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina



Atlantica



Boreale



Continentale



Macaronesica



Mediterranea



Codice Sito IT3230006

NATURA 2000 Data Form

### 3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

##### TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

CODICE	% COPERTA	RAPPRESENTATIVITA	SUPERFICE RELATIVA	GRADO CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
9410	40	A	C	A	A
6230	12	A	C	B	A
6170	8	B	C	B	B
6430	6	A	C	A	A
8210	5	B	C	A	B
6520	3	B	C	B	B
4070	3	B	C	A	B
8120	3	B	C	A	B
9420	2	B	C	B	B
4060	2	B	C	B	B
8110	2	A	C	A	A
91D0	2	A	B	B	A
7230	1	B	C	B	B
8230	1	C	C	B	C
7140	1	A	C	B	A
7150	1	A	C	B	A
3240	1	C	C	C	C
3230	1	C	C	C	C
3220	1	C	C	C	C
6410	1	B	C	C	B

Codice Sito

IT3230006

NATURA 2000 Data Form

---

### **3.2. SPECIE**

***di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE***

***e***

***elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE***

***e***

***relativa valutazione del sito in relazione alle stesse***

Codice Sito IT3230006

NATURA 2000 Data Form

**3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE**

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.				
A072	Pernis apivorus		P		C	A	C	B
A073	Milvus migrans			P	C	B	C	C
A082	Circus cyaneus			P	D	B	C	C
A091	Aquila chrysaetos	C			C	A	C	B
A104	Bonasa bonasia	C			C	A	B	B
A108	Tetrao urogallus	C			C	A	B	B
A139	Charadrius morinellus			P	C	B	C	C
A215	Bubo bubo	P			C	A	C	B
A217	Glaucidium passerinum	P			C	A	C	A
A223	Aegolius funereus	P			C	A	B	B
A236	Dryocopus martius	C			C	A	B	B
A241	Ficoides tridactylus	P			C	A	C	B
A408	Lagopus mutus helveticus	C			C	A	B	A
A409	Tetrao tetrix tetrix	C			C	A	B	B

**3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE**

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.				
A085	Accipiter gentilis	P			C	A	C	C
A086	Accipiter nisus		C	P	P		C	C
A109	Alectoris graeca	V			C	A	C	C
A228	Apus melba		C		C	A	C	B
A264	Cinclus cinclus	C			C	A	C	B
A282	Turdus torquatus		C		C	A	B	A
A344	Nucifraga caryocatactes	C			C	A	B	B
A358	Montifringilla nivalis	R			C	A	B	B

**3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE**

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.				

Codice Sito	IT3230006		NATURA 2000 Data Form																
1361	Lynx lynx	P																	
1354	Ursus arctos	1																	

**3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE**

**3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE**

**3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC**

**3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC**

Codice Sito IT3230006

NATURA 2000 Data Form

### 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO	NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
B M A R F I P			
P	Andromeda polifolia	R	A
P	Carex dioica	V	D
P	Carex juncella	V	D
P	Carex limosa	R	D
P	Doronicum austriacum	C	D
P	Drosera anglica	V	A
P	Drosera intermedia	P	A
P	Drosera rotundifolia	R	D
P	Equisetum pratense	P	D
P	Erigeron atticus	R	D
P	Gentiana prostrata	P	D
P	JOVIBARBA ARENARIA (KOCH) OPIZ	V	D
M	Martes martes	R	C
M	Mustela erminea	R	C
A	Salamandra atra	R	C
P	Saponaria pumilio	R	D
P	SCHEUCHZERIA PALUSTRIS L.	P	A
P	Sempervivum wulfenii	R	D
P	Swertia pennis	R	A
P	VACCINIUM OXYCOCCOS L.	P	D
P	Potentilla palustris	V	A
P	Lomantogonium carinthiacum	R	D
P	Carex chordorrhiza	V	A
P	Salix pentandra	R	A
P	Utricularia minor	V	A
P	Carex pauciflora	R	A

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

Codice Sito IT3230006

NATURA 2000 Data Form

## 4. DESCRIZIONE SITO

### 4.1. CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat	% coperta
Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites)	4
Inland water bodies (Standing water, Running water)	3
Bogs, Marshes, Water fringed vegetation, Fens	3
Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana	15
Dry grassland, Steppes	2
Humid grassland, Mesophile grassland	8
Alpine and sub-Alpine grassland	11
Coniferous woodland	45
Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice	7
Artificial forest monoculture (e.g. Plantations of poplar or Exotic trees)	2
<b>Copertura totale habitat</b>	<b>100 %</b>

### Altre caratteristiche sito

Foreste montane e subalpine di conifere: abieteti, lariceti e pinete di pino silvestre. Arbusteti subalpini, alnete ad ontano bianco, pendii detritici; praterie alpine (*Festucetum variae*, *Hypochoerido-Festucetum paniculatae* e aggruppamenti ad *Agrostis schraderana*) e ambienti subnivali, sia silicei che calcarei; prati pingui montani e prati palustri. Presenza di torbiere sia acide che alcaline.

### 4.2. QUALITÀ E IMPORTANZA

Zona di rilevante pregio forestale, di notevole interesse paesaggistico e turistico; presenza di zone palustri e torbose. Entità di elevato valore biogeografico (*Sempervivum wulfenii*, *Jovibarba arenaria*, ecc.) o rare.

### 4.3. VULNERABILITÀ

Elevato escursionismo estivo ed invernale con conseguente disturbo alla fauna, gestione forestale e pascolo.

### 4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO

### 4.5. PROPRIETÀ

### 4.6. DOCUMENTAZIONE

Codice Sito IT3230006

NATURA 2000 Data Form

---

## **4. DESCRIZIONE SITO**

### **4.7. STORIA**

Codice Sito IT3230006

NATURA 2000 Data Form

---

## 5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:

### 5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

CODICE	%COPERTA
IT00	100

### 5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:

**designati a livello Nazionale o Regionale:**

**designati a livello Internazionale:**

### 5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPPI CORINE":

Codice Sito IT3230006

NATURA 2000 Data Form

---

## **6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE**

### **6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA**

FENOMENI E ATTIVITÀ nel sito:

FENOMENI E ATTIVITÀ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

### **6.2. GESTIONE DEL SITO**

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

Codice Sito IT3230006

NATURA 2000 Data Form

## 7. MAPPA DEL SITO

### *Mappa*

<b>NUMERO MAPPA NAZIONALE</b>	<b>SCALA</b>	<b>PROIEZIONE</b>	<b>DIGITISED FORM AVAILABLE (*)</b>
17100, -110, -120,	25000	Gauss-Boaga	False
-140, -150, -160,	25000	Gauss-Boaga	False
18090, 18130,	25000	Gauss-Boaga	False
30040, 31010	25000	Gauss-Boaga	False

(\*) **CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE?** (fornire le referenze)

*Fotografie aeree allegate*

## 8. DIAPOSITIVE

Codice Sito

IT3230085

NATURA 2000 Data Form

**NATURA 2000****FORMULARIO STANDARD**

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI  
D'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

**1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

<i>1.1. TIPO</i>	<i>1.2. CODICE SITO</i>	<i>1.3. DATA COMPILAZIONE</i>	<i>1.4. AGGIORNAMENTO</i>
G	IT3230085	199606	200502

*1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000*  
NATURA 2000 CODICE SITO  
IT3230089

*1.6. RESPONSABILE(S):*  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Conservazione  
della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

*1.7. NOME SITO:*  
Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio

**1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE**

<i>DATA PROPOSTA SITO COME SIC:</i>	<i>DATA CONFERMA COME SIC:</i>
199509	200312

<i>DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS:</i>	<i>DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:</i>
--	---

Codice Sito: IT3230085

NATURA 2000 Data Form

## 2. LOCALIZZAZIONE SITO

### 2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 12 35 14

W/E (Greenwich)

LATITUDINE

46 31 1

### 2.2. AREA (ha):

12085,00

### 2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

89

### 2.4. ALTEZZA (m):

MIN

760

MAX

2500

MEDIA

1655

### 2.5. REGIONE AMMINISTRATIVA:

CODICE NUTS

IT32

NOME REGIONE

Veneto

% COPERTA

100

### 2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina

Atlantica

Boreale

Continentale

Macaronesica

Mediterranea

Codice Sito: IT3230085

NATURA 2000 Data Form

### 3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

##### TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

CODICE	% COPERTA	RAPPRESENTATIVITA	SUPERFICIE RELATIVA	GRADO CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
9410	25	A	C	A	A
8210	14	A	C	A	B
6170	8	A	C	A	B
4070	6	A	C	A	B
9420	5	B	C	B	B
6430	3	B	C	B	B
8120	3	A	C	A	B
91D0	2	B	C	B	B
7230	1	B	C	B	B
3220	1	C	C	C	C
3240	1	C	C	C	C
8230	1	C	C	C	C
9530	1	C	C	B	B
7140	1	B	C	B	A
4060	1	B	C	B	A
6410	1	C	C	C	C

Codice Sito: IT3230085

NATURA 2000 Data Form

---

### **3.2. SPECIE**

***di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE***

***e***

***elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE***

***e***

***relativa valutazione del sito in relazione alle stesse***

Codice Sito: IT3230085

NATURA 2000 Data Form

**3.2.a. Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE**

CODE	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Riprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Riprod.	Svern.	Stazion.				
A072	Fernis apivorus	P		P	C	A	C	B
A073	Milvus migrans			P	C		C	C
A078	Gyps fulvus			R	C		C	C
A080	Circaetus gallicus			V		D		
A091	Aquila chrysaetos	C			C	A	C	B
A103	Falco peregrinus		P	P	C	A	C	C
A104	Bonasa bonasia	R			C	A	B	C
A108	Tetrao urogallus	R			C	A	C	C
A139	Charadrius morinellus			V		D		
A215	Bubo bubo	P			C	A	C	B
A217	Glaucidium passerinum	C			C	A	B	C
A223	Aegolius funereus	P			C	A	C	B
A224	Caprimulgus europaeus		P	P	C		C	C
A234	Picus canus	P			C	A	C	C
A236	Dryocopus martius	C			C	A	B	C
A408	Lagopus mutus helveticus	P			C	A	B	B
A409	Tetrao tetrix tetrix	C			C	A	B	C

**3.2.b. Uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE**

CODE	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Riprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Riprod.	Svern.	Stazion.				
A085	Accipiter gentilis	P			C	A	C	C
A086	Accipiter nisus		P	P	C	A	C	B
A087	Buteo buteo		P	P	C	A	C	B

**3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE**

CODE	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Riprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Riprod.	Svern.	Stazion.				
1361	Lynx lynx	1			B		B	B
1354	Ursus arctos	1				D		

Codice Sito: IT3230085

NATURA 2000 Data Form

---

**3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE****3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE****3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE****3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE**

CODICE	NOME	POPOLAZIONE	VALUTAZIONE SITO			
			Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1902	Cypripedium calceolus	V	C	B	C	B

---

Codice Sito

IT3230085

NATURA 2000 Data Form

### 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO	NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
B M A R F I P			
A	<i>Salamandra atra</i>	R	C
M	<i>Cervus elaphus</i>	C	C
M	<i>Lepus timidus</i>	R	C
M	<i>Mustela erminea</i>	R	C
M	<i>Neomys anomalus</i>	R	C
M	<i>Rupicapra rupicapra</i>	C	C
	P <i>Andromeda polifolia</i>	P	A
	P <i>Carex pauciflora</i>	V	A
	P <i>Kobresia simpliciuscula</i>	R	D

(B = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, I = Invertebrati, P = Vegetali)

Codice Sito: IT3230085

NATURA 2000 Data Form

## 4. DESCRIZIONE SITO

### 4.1. CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat	% coperta
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)	4
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta	3
Brughiera, Boscaglia, Macchia, Garighe, Friganee	10
Praterie aride, Steppe	3
Praterie umide, Praterie di mesofite	9
Praterie alpine e sub-alpine	3
Praterie migliorate	2
Foreste di conifere	38
Foreste miste	1
Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacciai perenni	20
Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali)	7
<b>Copertura totale habitat</b>	<b>100 %</b>

### Altre caratteristiche sito

Vette dolomitiche, pareti e ghiaioni; praterie montane, versanti rocciosi calcarei, foreste subalpine e alpine di *Picea abies*; comunità erbacee dei corsi d'acqua subalpini; abieteti, lariceti, saliceti, alneti ed altri arbustetisubalpini, alneti di ontano bianco, ripari sottoroccia.

### 4.2. QUALITÀ E IMPORTANZA

Importante per gli aspetti ecologici, geomorfologici ed area di transizione tra i massicci dolomitici e le prealpi carsiche con aspetti paesaggistici e faunistici. Nucleo alloctono di mufloni. Foreste di abete rosso, abete bianco e larici. Ambienti poco antropizzati di elevato interesse naturalistico. Uno dei pochissimi esempi, nella parte più orientale, di torbiere con sfagni e *Andromeda polifolia* (Forcella Lavardet).

### 4.3. VULNERABILITÀ

Prelievo di fauna e flora, sport invernali, esercitazioni militari.

### 4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO

### 4.5. PROPRIETÀ

### 4.6. DOCUMENTAZIONE

AA. VV., 1971. Note illustrative della Carta Geologica d'Italia, Fogli 4c - 13 Monte Cavallino - Ampezzo, Ed. Ministero dell'Industria, Roma.  
 ALGHISI P., FERRARI G., LUCHETTI G., SUSMEL L., ZANGHERI S., 1962. Indagini biocenotiche su un pascolo degradato del Comelico Superiore come premessa per opere di miglioria. in "Annali C.E.M. delle Venezie", n. 3, Padova.  
 ANDRICH O., 1984. Capacità produttiva delle foreste nel territorio di Comelico e Sappada, Rassegna Economica, C.C.I.A.A. Belluno.  
 ANDRICH O., 1985. Un dodicesimo di utilizzazioni forestali in Comelico, Rassegna Economica, C.C.I.A.A. Belluno.  
 BERTI B., 1998. Le orchidee spontanee del Veneto e del territorio di Danta di Cadore, Mestre.  
 BERTI B., 1999. La vita nelle torbiere e le torbiere di Danta di Cadore.  
 BERTI B., Funghi nei boschi di Danta di Cadore, Fosso 1998

Codice Sito: IT3230085

NATURA 2000 Data Form

- 
- BOLZON P., 1920. Piante dei terreni silicei del Comelico Superiore (Prov. di Belluno). "Atti Acc. Ven. Trent. Istr.", 11: 46-65.
- BONI A., 1937. L'alto bacino orientale del Piave. Topografia, geologia, morfologia, idrografia, da «Memorie del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», Classe
- BOSELLINI A., 1996. Geologia delle Dolomiti, Athesia, Bolzano.
- CASATI P., 1979. Stratigrafia medio-triassica del Comelico occidentale, Milano.
- CASATI P., 1981. Geologia nella V. Ansiei, Popera, Tre Cime, Milano.
- CASSOL M., 2002. Trasformazioni recenti dell'ambiente alpino -Paesaggio e trasformazioni dell'agricoltura nel caso di studio di Sappada. In MAMOLI M (a cura di) Progettare nello spazio alpino - Manuale per la tutela, la conservazione ed il recupero del paesaggio, degli insediamenti e delle architetture tradizionali. Unione Europea - Regione Veneto, Belluno
- di Scienze Matematiche e Naturali, vol. XXIII (XIV) della serie III), fasc.VI Hoepli, Milano.
- LASEN C., 1993. Cenni naturalistici. Ampezzo: Cristallo e Pomagagnon. Oronimi Bellunesi. Ampezzo - Auronzo - Comelico. Fondazione G. Angelini, Qu n. 3: 71-78, Tip. C.L.E.U.P., Padova.
- LASEN C., Il paesaggio vegetale del Comelico, in «Le Dolomiti Bellunesi», Natale 1996 e Estate 1997; anche in estratto nel 2000 per il XXX del C.A.I. Val Comelico, con contributi di Carbogno (storia locale), Cesco Frare (oronimi comeliani), Zandonella Callegher (storia dell'alpinismo in Comelico), Scortegagna (geologia in Comelico).
- PAMPANINI R., 1928. Uno sguardo alla flora del Cadore (Alpi Orientali), N. Giorn Bot. Ital., n.s., 34: 1383-1429.
- PAMPANINI R., 1931-32. Contributi alla storia dell' esplorazione floristica del Cadore dal 1838 al 1931. in Atti R. Ist. Ven. Sc. Lett. Arti, 91, p. 2°.
- PAMPANINI R., 1958. La flora del Cadore, Tip. Valbonesi, Forlì.
- SATI P., 1979. Stratigrafia medio-triassica del Comelico occidentale, Milano.
- SELLI R., s. d. Schema geologico delle Alpi Carniche, Università di Padova.
- TONIOLO A. R., 1911. I limiti altimetrici nella Val Visdende (Comelico). Studi sopra i limiti altimetrici, III, «Memorie Geografiche di Giotto Dainelli», n. 1, Tip. M. Ricci, Firenze.
- ZANETTI M., LORO R., TURIN P., RUSSINO G., 1993. Carta ittica - Indagine idrologica, chimico-fisica e biologica delle acque fluenti bellunesi, Amministrazione Provinciale di Belluno, Tip. Niero, Belluno.
- ZENARI S., 1941-1942. Contributo alla conoscenza della flora del Comelico (Alto Cadore), Mem. Accad. Scienze Lettere e Arti, Padova.
- ZENARI S., 1942. La vegetazione nel Comelico (Alto Cadore), CNR, Bologna.
- ZENARI S., 1946-1956. La distribuzione stagionale delle entità floristiche del Cadore, Arch. Botanico Italiano, diverse annate dal vol. 23 al 32.
-

Codice Sito: IT3230085

NATURA 2000 Data Form

---

## 5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:

### 5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

CODICE	%COPERTA
IT00	100

### 5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:

**designati a livello Nazionale o Regionale:**

**designati a livello Internazionale:**

### 5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPPI CORINE":

Codice Sito: IT3230085

NATURA 2000 Data Form

## 6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

### 6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

FENOMENI E ATTIVITÀ nel sito:

CODICE	INTENSITÀ	%DEL SITO	INFLUENZA
141	A B C		+ 0 -
160	A B C		+ 0 -
511	A B C		+ 0 -
626	A B C		+ 0 -
852	A B C		+ 0 -
240	A B C		+ 0 -
250	A B C		+ 0 -
502	A B C		+ 0 -
602	A B C		+ 0 -
608	A B C		+ 0 -
710	A B C		+ 0 -
730	A B C		+ 0 -

FENOMENI E ATTIVITÀ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

### 6.2. GESTIONE DEL SITO

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

Codice Sito: IT3230085

NATURA 2000 Data Form

## 7. MAPPA DEL SITO

### *Mappa*

<b>NUMERO MAPPA NAZIONALE</b>	<b>SCALA</b>	<b>PROIEZIONE</b>	<b>DIGITISED FORM AVAILABLE (*)</b>
030030	10000	Gauss-Boaga Ovest	
030040	10000	Gauss-Boaga Ovest	
030060	10000	Gauss-Boaga Ovest	
030070	10000	Gauss-Boaga Ovest	
030080	10000	Gauss-Boaga Ovest	
030100	10000	Gauss-Boaga Ovest	
030110	10000	Gauss-Boaga Ovest	
030120	10000	Gauss-Boaga Ovest	
031010	10000	Gauss-Boaga Ovest	
031050	10000	Gauss-Boaga Ovest	

**(\*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le referenze)**

***Fotografie aeree allegate***

## 8. DIAPOSITIVE

**Codice Sito:** IT3230085

**NATURA 2000 Data Form**

---

## **4. DESCRIZIONE SITO**

### **4.7. STORIA**

## ALLEGATO 2

### **Cartografia**

#### **S.I.C.**

- IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà
- IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio

#### **Z.P.S.**

- IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà
- IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio


**ALLEGATO 2**  
**Cartografia S.I.C.**



**Siti di Importanza Comunitaria**



**Confini della Variante 2**




**ALLEGATO 2**  
**Cartografia Z.P.S.**



**Zone di Protezione Speciale**



**Confine della Variante 2**



## 5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

### 5.1 Principali previsioni del piano di area

Il piano di area ha come caratteristica di essere uno strumento pianificatorio programmatico e non entra nel dettaglio dei singoli interventi per i quali necessitano adeguamenti al P.R.G. comunale precisi progetto attuativi anche se il progetto norma denominato “Progetto rete dell’ospitalità di Sappada” prevede interenti e schemi progettuali relativamente puntuali. Anche le norme d’attuazione rivestono in maniera preponderante un carattere direttorio con minimali prescrizioni e vincoli .

Le principali previsioni sono:

- aree alberghiere ai margini dell’abitato di Cima, di Ecche, di Soravia, di Kratten, di Bach, e Palù;
- campeggio di Eiben;
- campo per il gioco del golf, di campetti, Granvilla e Lerpa;
- punti di ristoro Olbe, Val Sesis e Rio Storto;
- ristrutturazione e ricostruzione di Malghe e Casere con potenziamento della vocazione agricola e utilizzo a scopo agriturismo;
- ampliamento dei rifugi esistenti;
- sport dell’aria aperta a Campetti;
- sport della neve con il demanio sciabile del Siera e di Olbe;
- parco fluviale del Piave;
- salvaguardia delle torbiere della Digola;
- area museale di Cretta.

### 5.2 Carattere degli impatti

Le azioni che generano i maggiori impatti negativi e sugli ambienti considerati, possono essere così elencate:

A) *Attività edilizie e di trasformazione degli assetti del suolo:*

- a) scavi
- b) interramenti

- c)           pavimentazioni
- B)    *Derivazioni e prelievi idrici*
- C)    *Inquinamenti:*
  - a)       fisico-chimici (da concimi, liquami, reflui diversi)
  - b)       acustici
  - c)       biologici (specie non autoctone infestanti e aggressive, ecc.)
- D)    *Discariche:*
  - a)       rifiuti secchi e fanghi inerti
  - b)       rifiuti umidi (biomasse)
  - c)       detriti misti
- E)    *Caccia e bracconaggio*
- F)    *Prelievi floristici e faunistici con sterminio di specie*
- G)    *Trasformazioni strutturali del bosco*
- H)    *Trasformazioni nell'uso agricolo dei suoi, compreso l'abbandono*
- I)    *Circolazione veicoli motorizzati*
- L)    *Attività sportive*
- M)    *Pascolo vegetativo*

### 5.3    **Incidenza del Piano di Area sugli habitat**

Il Piano di Area interviene nel territorio con l'intento di perseguire due obiettivi generali principali:

- 1) salvaguardare le caratteristiche paesistico-ambientali e storiche dell'area, non solo attraverso la tutela, ma anche con la valorizzazione dell'area e/o del bene;
- 2) definire uno "sviluppo sostenibile", sia in termini economici che di fruizione, tale da consentire la valorizzazione delle vocazioni del territorio senza distruggere o sottrarre le risorse (ambientali, paesaggistiche e storico-documentali) non riproducibili, oggi presenti.

Con il fine di salvaguardare le caratteristiche paesistico-ambientali e storiche dell'area, il Piano di area individua:

- \*       *Sistema delle fragilità*, gli ambiti e gli elementi a pericolosità geologica (come per esempio la frana attiva, canali di valanga, aree a rischio di esondazione), le forme di origine antropica (come le cave in attività, opere di difesa idraulica), gli elementi di interesse

geologico (importanti in particolare i monumenti geologici), le risorse idriche (le sorgenti e le cascate) e gli ambiti a rischio di inquinamento delle acque. Per queste aree ed elementi il Piano di area attraverso le Norme di Attuazione intende salvaguardare l'ambiente, prevedendo in particolare:

- la difesa ed il consolidamento del suolo soggetto a frana mediante tecniche di bioingegneria naturalistica;
- la tutela degli elementi di interesse geologico (come i monumenti naturali), il ripristino degli elementi naturali alterati e la riqualificazione degli habitat, l'eliminazione dei possibili fattori di degrado e delle interferenze antropiche non compatibili;
- la valorizzazione e la tutela delle risorse idriche esistenti, evitando l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti.

\* Le aree e gli elementi che costituiscono il *Sistema floro-faunistico* che, attraverso le direttive e le prescrizioni dettate nelle Norme di Attuazione, il Piano di Area intende salvaguardare, valorizzandone le componenti naturalistico-ambientali e faunistiche. In particolare con le N. di A. il Piano di Area prevede:

- la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio assicurandone buone condizioni fitosanitarie;
- la tutela ed il miglioramento del patrimonio boschivo;
- la conservazione degli ecosistemi dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
- la salvaguardia delle diversità generiche;
- la corretta gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi che garantisca la conservazione, la riproduzione e l'aumento del grado di naturalità dei siti (di interesse faunistico e floristico);
- la valorizzazione e il miglioramento degli ambiti caratterizzati da colture tipiche della tradizione pascoliva e agroforestale;
- la conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme del Biotopo Sorgenti del Piave, dei processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;

\* *Sistema ambientale di alta montagna: Boschi e prati*, le aree di interesse naturalistico-ambientale, i beni storico-culturali, i sistemi tematico storico-documentali e quelli storico-

naturalistici. Il Piano di Area, attraverso le direttive ed i vincoli delle Norme di Attuazione, tutela e valorizza quelle aree di territorio più interessanti dal punto di vista non solo ambientale e naturalistico, ma anche storico e testimoniale. Infatti il Piano indica in particolare:

- *le aree di elevato valore naturalistico* che rappresentano, ambiti di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico. Per esse il Piano di Area prevede la tutela e la salvaguardia dell'integrità fisico-spaziale in quanto ambiti significativi del paesaggio.
- *I sistemi tematici storico-naturalistici* che rappresentano una risorsa di grande valore sia storico che naturalistico per l'ambito del Piano. Essi sono ambiti di rilevante interesse per la presenza di eccezionalità storico-culturali, geomorfologiche e di peculiarità faunistiche e vegetazionali. Il Piano di Area per esse prevede la tutela, la valorizzazione ambientale, turistica e culturale assicurando nel contempo la conservazione dei caratteri specifici e una fruizione idonea delle risorse.

Con il fine di definire uno "sviluppo sostenibile", sia in termini economici che di fruizione, tale da consentire la valorizzazione delle vocazioni del territorio senza distruggere o sottrarre le risorse presenti (ambientali, paesaggistiche e storico-documentali) non riproducibili, il Piano di Area individua in particolare:

- \* *il Sistema dell'ecoturismo di alta montagna* per il quale il Piano di Area, dettando un insieme coordinato di direttive e prescrizioni, definisce gli interventi che le autorità competenti e il Comune dovranno realizzare al fine di razionalizzare i flussi turistici e di garantire la salvaguardia della qualità ambientale dell'area, facendo particolare attenzione a:
  - *La viabilità di accesso e agli spazi di interscambio* comprendenti le strade statali, provinciali e comunali esistenti, per le quali il Comune deve prevedere semplici interventi atti a rendere più scorrevoli i flussi di traffico e ad aumentare la sicurezza stradale;
  - *I percorsi tematici* per i quali il Piano di Area demanda al Comune in accordo con la Comunità Montana la loro valorizzazione, il recupero funzionale di manufatti e opere per lo studio e la conoscenza didattico-divulgativa degli stessi, l'allontanamento degli elementi detrattori, e l'incentivazione della fruizione turistica in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante.
  - *Strutture per il fruire*, luoghi privilegiati per la fruizione, la ricettività e la conoscenza dei luoghi, per le quali il Piano di Area pur individuando specifiche aree,

demanda ai Comuni il compito di valorizzare le attività connesse, favorendone la produzione, commercializzazione e promozione dei prodotti;

- *Rifugio, bivacco, baita*, patrimonio edilizio della civiltà per la conoscenza e la fruizione del contesto alpino, per i quali il Piano di Area prevede il recupero e la valorizzazione tali da garantire una migliore accoglienza turistica.
- *I luoghi del tempo libero*, sistema integrato di spazi e luoghi destinati alla fruizione degli spazi aperti estiva ed invernale: le aree sciabili, il campeggio, il campo per il gioco del golf, il parco fluviale.

## **6. MISURE ALTERNATIVE E DI MITIGAZIONE**

### **6.1 Misure alternative**

Il Piano di Area ha come obiettivo la salvaguardia delle caratteristiche paesistico-ambientali e storiche dell'area nonché la definizione di uno sviluppo sostenibile, perciò la possibilità o meno di alternative alla scelte di piano sono state discusse in sede di redazione.

### **6.2 Misure di mitigazione**

Le misure di mitigazione devono essere finalizzate alla amministrazione degli impatti negativi che vengono a determinarsi nel territorio in oggetto.

### **6.3 Piano di gestione**

La necessità dell'elaborazione di un Piano di gestione per le aree SIC emerge con il Decreto del Ministero per l'Ambiente del 3/09/2002. La Regione deve individuare il soggetto attuatore del Piano, per cui andranno definiti i tempi e gli interventi da mettere in atto.

Per l'area di Sappada appare necessaria la definizione di un Piano di Riordino delle proprietà forestali private (L.R. n. 25/1997) quale parte essenziale del Piano di Gestione stesso. Esso va sviluppato dalla Comunità Montana in concerto con la Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana.

## **7. SINTESI DEGLI ELEMENTI VALUTATIVI CONSIDERATI CON RELATIVA SCHEDA**

### **7.1 Carattere prevalente delle previsioni del Piano di Area in rapporto agli obiettivi della Rete Natura 2000.**

Le previsioni di Piano sono da considerarsi per la maggior parte propositive e sono pertanto necessaria ulteriori specificazioni attuative di maggior dettaglio nell'uso del suolo per poter valutare gli effetti del Piano rispetto agli obiettivi di tutela degli habitat e delle specie presenti.

### **7.2 Effetti cumulativi di azioni combinate con Piani o progetti in atto o previsti**

Il Piano di Area interviene con una serie molto articolata di direttivi che devono essere attuate a livello di strumenti urbanistici locali.

### **7.3 Caratteri conoscitivi relativi alle due aree SIC ed alle due aree ZPS**

Esiste una buona letteratura sugli aspetti di carattere storico, geomorfologico, ambientale e più nello specifico negli habitat del territorio di Sappada.

A seguito delle verifiche sul campo effettuate nella tipologia degli habitat e dei diversi incontri con cultori, si ritiene di aver ottenuta una esaustiva panoramica delle conoscenze necessarie a formulare i giudizi che sono stati espressi e che saranno espressi in sede di valutazione d'incidenza.

Verifiche e monitoraggi sugli aspetti quantitativi relativi alle specie presenti esulano dalla presente relazione, mentre devono essere inclusi fra gli obiettivi del Piano di Gestione.

## 7.4 Valutazione degli impatti

### 7.4.1 *Uso delle risorse naturali*

Il Piano di Area in generale prevede un uso molto limitato delle risorse naturali, ed in prevalenza per interventi atti alla conservazione, al ripristino ed alla valorizzazione del territorio in senso lato.

In particolare il Piano di Area “utilizza” le seguenti risorse naturali:

- le specie animali e vegetali e le loro relative biocenosi attraverso forme e modi che ne garantiscano la conservazione, la salvaguardia, la produzione e l’aumento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico e floristico;
- gli ambiti forestali, ovvero gli ambiti boschivi della tradizione rurale-montana prevedendo metodi di gestione ecocompatibili; in modo da salvaguardare gli ambiti naturalistici esistenti o da ripristinare ambiti modificati;
- le risorse idriche, come le sorgenti e le cascate, prevedendo opportune misure atte ad evitare l’inquinamento delle acque e dei terreni circostanti;
- gli ambiti naturali per la realizzazione dei percorsi tematici, possibilmente preferendo radure e zone a bosco rado ed evitando i siti di riproduzione della fauna e delle arene di canto.
- I manufatti esistenti che attraverso interventi di restauro vengono valorizzati al fine di costituire un “museo all’aperto” della civiltà rurale montana.

Il Piano di Area utilizza gli elementi e/o ambiti naturali in modo compatibile, prevedendo attività che non rappresentano fonti di impatto ambientale o di alterazione di biotipi esistenti.

Per quanto riguarda l’utilizzo di ambiti per la realizzazione di itinerari per lo sci o per le realizzazioni di campeggi, il Piano di Area cerca comunque di mitigare tale attività preferendo l’utilizzo di radure esistenti e zone a bosco rado ed evitando i siti di riproduzione della fauna e le arene di canto, verificando sempre la fattibilità dell’intervento attraverso un approfondito studio analitico multidisciplinare relativo all’impatto ambientale, all’instabilità geologica e ai costi di sottrazione relativi alle penalizzazioni ambientali dell’ambito sciabile. Inoltre il Piano di Area prevede che la realizzazione dei suddetti itinerari deve avvenire tramite progetti esecutivi da redigersi nel rispetto della legislazione vigente.

#### **7.4.2 *Produzione di rifiuti***

Quanto previsto nel Piano di Area non incrementa la produzione di rifiuti in quanto si razionalizzano le strutture ricettive esistenti incentivando la fruizione turistica all'aria aperta (passeggiate, sci da fondo, ecc.) che non comporta aumento del carico antropico.

#### **7.4.3 *Inquinamento e disturbi ambientali***

Il Piano di Area detta delle direttive finalizzate alla diminuzione degli inquinamenti presenti e alla attenuazione di quelli futuri.

Per quanto riguarda gli inquinamenti e disturbi ambientali generati dai flussi turistici, il Piano di Area disegna una griglia di percorsi tematici per la fruizione della natura, vietando la circolazione di mezzi motorizzati, che vengono fermati in idonei spazi di interscambio da realizzarsi con tecnologie di bioingegneria naturalistica, inoltre sono individuati i punti di osservazione della fauna in modo tale da evitare disturbi alla stessa.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione sui manufatti esistenti nei borghi montani e nei nuclei rurali, il Piano di Area fornisce un manuale tipologico di riferimento per gli interventi edilizi di restauro, ristrutturazione e ampliamento, il rispetto del quale garantisce la salvaguardia delle tipologie architettoniche e dei paesaggi rurali collegati alle stesse.

Inoltre per i singoli manufatti sono previsti interventi di adeguamento igienico sanitario per ridurre gli eventuali inquinamenti antropici.

Il Piano di Area, infine, propone, mediante normative tese a vietare alcuni interventi, la diminuzione di alcuni disturbi ambientali presenti.

#### **7.4.4 *Rischi di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate***

Con l'attuazione degli interventi previsti nel Piano di Area sono esclusi rischi derivanti dall'utilizzo di particolari sostanze e tecnologie.

#### **7.4.5 *Interferenze con il sistema ambientale***

Di seguito vengono descritte le “interferenze” che il Piano di Area può avere sul territorio; in particolar modo vengono analizzate le influenze che il Piano di Area può avere sulle componenti abiotiche, sulle componenti biotiche e sulle connessioni ecologiche.

#### **7.4.6 *Interferenze del Piano di Area con le componenti abiotiche e biotiche***

Il Piano di Area interferisce necessariamente con le componenti abiotiche e biotiche presenti sull'area, proponendosi come obiettivo principale la salvaguardia delle stesse risorse naturali e il consolidamento delle caratteristiche paesistico-ambientali e la valorizzazione delle stesse mediante l'individuazione di azioni e interventi il più possibile compatibili e sostenibili e tali da non pregiudicare la qualità del territorio.

Il Piano d'Area interviene nel territorio con lo scopo di definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in termini economici che di fruizione, tale da consentire la valorizzazione delle vocazioni del territorio senza distruggere o sottrarre le risorse (ambientali, paesaggistiche e storico-documentali) non riproducibili, oggi presenti.

Da quanto sinora descritto, appare evidente l'interferenza del Piano con le componenti abiotiche e biotiche presenti si risolve positivamente laddove la conservazione e la valorizzazione delle qualità ambientale e naturalistica dei siti sono garantite mediante la definizione di limiti posti all'attività e alla fruizione antropiche dei luoghi; la salvaguardia e l'individuazione della flora e della fauna pregevoli di tutela, nonché la definizione di interventi per aumentare il loro grado di naturalità; l'incentivazione per la specializzazione delle colture tipiche e loro conoscenza

Tutti questi interventi si propongono nel territorio come azioni tese a conservare, ripristinare e valorizzare sia l'ambiente naturale e storico che “l'antropico”, senza danneggiare gli elementi caratterizzanti il territorio del Piano di Area, in particolar modo, come sopra descritto, le aree proposte a S.I.C. e a Z.P.S..

Ne deriva pertanto che le azioni individuate sono azioni a basso impatto ambientale, che non danneggiano gli elementi caratterizzanti e che sono necessarie per la conservazione, il ripristino e al valorizzazione non solo dell'ambiente naturale ma anche “dell'antropico” presenti.

#### 7.4.7 *Interferenze del Piano di Area con le connessioni ecologiche*

Affinché le interferenze con le connessioni ecologiche siano minime e che non arrechino un impatto ambientale, il Piano di Area individua le aree e gli elementi che costituiscono il *sistema ambientale di alta montagna: Boschi e prati* che, attraverso le direttive e le prescrizioni dettate nelle Norme di Attuazione, intende salvaguardare, valorizzandone le componenti naturalistico-ambientali e faunistiche. In particolare con le N. di A. il Piano di Area prevede:

- la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio assicurandone buone condizioni fitosanitarie;
- la tutela ed il miglioramento del patrimonio boschivo;
- la conservazione degli ecosistemi rappresentati dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
- la salvaguardia delle diversità genetiche;
- la corretta gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi che garantisca la conservazione, al riproduzione e l'aumento di naturalità dei siti (di interesse faunistico e floristico);
- la valorizzazione e il miglioramento degli ambiti caratterizzati da colture tipiche della tradizione locale (come i boschi e i pascoli d'alta quota);
- la conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi nei biotopi "sorgenti del Piave" e "torbiere della Digola", dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale.

In particolar modo il Piano di Area demanda al Comune l'individuazione delle azioni che consentono di aumentare il grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, secondo i seguenti principi:

- tutela delle specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione dell'habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti;
- diversificazione ambientale dell'habitat, al fine di ottenere un elevato numero di micro habitat (la torbiera, la pozza d'alpeggio, la zona alta alpina, la pecceta, etc.);
- miglioramento del grado di salute delle acque anche incentivando quei processi (fitodepurazioni) tali da aumentare l'assorbimento da parte delle piante dei nutrienti che incrementano il grado di inquinamento;
- ripopolamento della fauna, attraverso l'incremento delle specie presenti e la reimmissione di quelle autoctone già esistenti in passato nell'area;

- incremento della avifauna da ottenere sia con il miglioramento ambientale che con l'installazione di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie. Vanno incentivate le possibilità riproduttive progettando ed allestendo siti adatti alla nidificazione;
- sostegno al gallo cedrone e gallo forcello con la salvaguardia dei siti idonei per la loro riproduzione;
- salvaguardia da alterazioni antropiche delle zoocenosi e delle cenosi presenti lungo i corsi d'acqua, nelle zone boscate e umide;
- facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimuovendo fonti di disturbo acustico e visivo;
- disposizione della mappatura e della tabellazione dei siti di attraversamento ed eventuale allestimento di idonee strutture per l'osservazione del passo degli animali;
- regolamentazione, anche mediante apposita segnaletica, della percorribilità dei percorsi e sentieri, al fine di inibire l'abbandono del tracciato, prevedendo anche, ove necessario, la eventuale chiusura nei periodi della riproduzione;
- regolamentazione del traffico motorizzato turistico o per l'attività venatoria su tutti i percorsi rotabili a fondo naturale e sulle carrareccie, ai sensi della L.R. 31.3.1992, n. 14. e della L.R. n°19/1993.

Da quanto sopra esposto deriva che le interferenze del Piano d'Area con le connessioni ecologiche si risolvono positivamente mediante la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi individuati dal Piano, e mediante la previsione dell'aumento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, in particolare attraverso la facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimuovendo fonti di disturbo acustico e visivo, ed eliminando gli ostacoli al transito.

## **7.5 I metodi di valutazione utilizzati**

E' stato prima di tutto fatto un elenco delle azioni potenziali che possono generare rilevanti impatti negativi, in relazione al tipo di habitat e di specie presenti nei SIC e nelle Z.P.S.. Successivamente è stata valutata l'effettiva incidenza del Piano di Area negli habitat e sulle specie in oggetto, considerando i possibili effetti che l'attuazione del piano potrebbe aver generato.

Le valutazioni fatte di carattere qualitativo, con indici espressi in forma descrittiva.

## **7.6 Mitigazioni previste o interventi di Piano**

Esaminando le previsioni e le norme è stata presa in considerazione la possibilità di costruzione di un campo per il gioco del golf a Campetti, Granvilla e Lerpa e l'utilizzo di rifugi e malghe per uso turistico con possibilità di attività di ristorazione e ricezione, la costruzione di un campeggio in località Eiben.

Le direttive, le norme e gli schemi progettuali relativi agli interventi presenti costituiscono un sufficiente strumento atto ad impedire il verificarsi di danni alla flora ed alla fauna a un impoverimento della biodiversità.

## **7.7 Soluzioni alternative prese in considerazione rispetto alle previsioni di Piano**

Non è stata considerata alcuna soluzione alternativa alle scelte di Piano effettuate.

## **7.8 Motivi di rilevante interesse pubblico implicati nel Piano**

L'obiettivo fondamentale del Piano è l'assetto ordinato delle attività che si svolgono nel comune di Sappada. Ciò è in particolare necessario ed urgente, sia per le attività agro-forestali che per quelle turistico-sportive che si collocano in quell'area.

## **7.9 Misure di compensazione**

In ottemperanza ai contenuti della normativa vigente, non sono state considerate misure di compensazione.

## **7.10 Sintesi valutazione di incidenza del Piano di Area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirol – Variante N°2**

Sulla base della relazione fino a qui esposta, viene di seguito effettuata la Valutazione di Incidenza del Piano di Area, la quale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e del D.G.R. 22.6.2001, n. 1662, è finalizzata

all'individuazione e alla valutazione dei principali effetti che il Piano di Arwea, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, produce sul territorio del Piano di area, in particolare sulle aree proposte come SIC nell'allegato B del D.M. 3.4.2000 e nelle aree Z.P.S.

La Valutazione di Incidenza ha infatti lo scopo di valutare la congruità del Piano di Area con le esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici ed ambientali dei siti, facendo riferimento a quanto analizzato e descritto in Relazione relativamente alle caratteristiche del Piano e alle influenze che lo stesso può avere sul sistema ambientale presente.

Come si può riscontrare dall'analisi della Relazione, per perseguire l'obiettivo di salvaguardia delle valenze paesistico-ambientali e storiche e di uno sviluppo sostenibile dell'area interessata, il Piano ha previsto interventi che, in generale, garantiscono la conservazione e la valorizzazione della qualità ambientale, naturalistica e storica dei siti.

In particolare, il Piano di Area ha cercato di tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse presenti sugli ambiti proposti come SIC e Z.P.S. individuando:

- gli ambiti di elevato valore naturalistico
- gli areali di canto e di riproduzione
- i biotopi delle sorgenti del Piavee delle torbiere della Digola
- il sistema dell'ecoturismo di alta montagna.

Inoltre il Piano di Area per salvaguardare e consolidare le caratteristiche paesistico-ambientali e storiche dei siti e di valorizzare le risorse presenti, incentiva una migliore fruizione e conoscenza dei luoghi, mediante la previsione di interventi il più possibile compatibili e sostenibili, che non pregiudichino la qualità del territorio. Vengono dettate direttive, prescrizioni e vincoli che prevedono:

- interventi necessari alla conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e naturalistica dei siti;
- l'individuazione della flora e della fauna che deve essere tutelata, salvaguardata e aumentata del suo grado di naturalità;
- il mantenimento del patrimonio boschivo.

Per quanto riguarda gli insediamenti e i disturbi ambientali nei siti, il Piano di Area detta delle direttive finalizzate alla diminuzione degli inquinamenti presenti e alla attenuazione di quelli futuri.

In particolare:

- per quanto riguarda gli inquinamenti e i disturbi ambientali generati dai flussi turistici, il Piano di area disegna una griglia di percorsi tematici per la fruizione della

natura, vietando la circolazione di mezzi motorizzati, che vengono fermati in idonei spazi di interscambio da realizzarsi con tecnologie di bioingegneria naturalistica, inoltre sono individuati i punti di osservazione della fauna in modo tale da evitare disturbi alla stessa;

- per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione sui manufatti esistenti montani, il Piano di Area fornisce indicazioni per gli interventi edilizi di restauro, ristrutturazione e ampliamento, il rispetto del quale garantisce la salvaguardia delle tipologie architettoniche e del paesaggio collegato alle stesse;
- inoltre per i singoli manufatti sono previsti interventi di adeguamento igienico sanitario per ridurre gli eventuali inquinamenti antropici;
- per l'inquinamento delle acque, il Piano di Area dispone che gli Enti competenti realizzino adeguati impianti di depurazione e possano prevedere ad attrezzare le fosse e gli scoli per la fitodepurazione delle acque superficiali;
- per i disturbi ambientali il Piano di Area propone la diminuzione mediante normative tese a vietare alcuni interventi. Per esempio, negli *ambiti di elevato valore paesistico* il Piano prevede le seguenti prescrizioni: il divieto di attraversamento con palificate e tralicci nonché l'apertura di nuove strade.
- Per quanto riguarda invece l'interferenza del Piano di Area con le componenti abiotiche e biotiche e con le connessioni ecologiche si risolve positivamente attraverso:
  - A) la conservazione e la valorizzazione della qualità ambientale e naturalistica dei siti con la definizione di limiti posti all'attività e alla fruizione antropiche dei luoghi;
  - B) la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi individuati dal Piano, con la previsione dell'aumento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, in particolare con la facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimuovendo fonti di disturbo acustico e visivo ed eliminando gli ostacoli al transito;

Tutti questi interventi si propongono nel territorio come azioni tese a conservare, ripristinare e valorizzare sia l'ambiente naturale e storico che "l'antropico", senza danneggiare gli elementi caratterizzanti il territorio del Piano di Area, in particolar modo le aree proposte a SIC e Z.P.S..

Si può affermare, pertanto, che le conclusioni della Valutazione di Incidenza del Piano di Area, sono positive.

## 8. OSSERVAZIONI E PROPOSTE CONCLUSIVE

Va definito uno strumento particolareggiato di pianificazione territoriale per tutto il territorio della Comunità Montana della Val Comelico e Sappada e che tenga conto anche dei seguenti elementi:

- a) gli habitat più importanti del territorio di Sappada si configurano nei quattro ambienti fondamentali dei prati di fondo valle che devono essere salvaguardati dall'avanzare del bosco, da una agricoltura di rapina e poco ecocompatibile e dall'"inquinamento verde" che danneggia soprattutto la biodiversità; del bosco che deve essere pianificato anche nella sua componente noncomunale o consorziata, che deve avere una continuità nella selvicoltura naturalistica volta non più a massimizzare la resa quantitativa ma a valorizzare la qualità del legname; dei pascoli sui quali deve essere incentivata e condotta correttamente la tradizionale attività al fine di mantenere il delicatissimo equilibrio fra le specie che questo ambiente ha assunto nei secoli pur in condizioni biotiche e abiotiche molto difficili; nelle rocce che devono essere salvaguardate da un escursionismo troppo spinto e poco ordinato.
- b) Le aree SIC e Z.P.S. dovrebbero essere ampliate e in molti punti congiunti tra di loro in modo tale da comprendere il sistema prativo di fondo valle e quello di prato arborato della zona di Sesis e quello roccioso del gruppo del Siera, Clap, Terze nonché tutta la zona a bosco.

In conclusione si può affermare che le aree SIC e ZPS possono diventare veri laboratori per lo sviluppo sostenibile, utili per la definizione di un rapporto uomo natura che veda integrarsi in maniera ottimale i bisogni produttivi e culturali nella comunità che vive e opera in queste zone, con gli obiettivi di tutela delle risorse naturali presenti.

In particolare il Comelico presenta forti attitudini per questo tipo di sperimentazione e quale area SIC, diventerebbe privilegiata per incanalare finanziamenti europei (progetti LIFE – Natura, programmi strutturali, ecc.) come pure contributi regionali di vario tipo (riordino forestale, contributi agricoli diversi, sostegno all'uso di energie rinnovabili ecc.).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 16 del 27 febbraio 2007

**Relazione sull'attività socio sanitaria della Regione Veneto. anno 2004 (dati 2002-2003). Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, articolo 115. (Rendicontazione n. 35).**  
[Sanità e igiene pubblica]

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

di prendere atto della rendicontazione n. 35 relativa all'attività socio-sanitaria della Regione Veneto per l'anno 2004 (dati 2002-2003), trasmessa al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 17 del 27 febbraio 2007

**Programma triennale 2006 - 2008 ed elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2006. (Proposte di deliberazione amministrativa nn. 31 e 34).**  
[Opere e lavori pubblici]

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare il Programma triennale 2006 - 2008 e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2006, costituiti dai seguenti allegati al presente provvedimento:

- Allegato A - "Indice e Relazione Generale";
- Allegato B - "Quadro delle Risorse Disponibili";
- Allegato C - "Programma Triennale e articolazione della copertura finanziaria";
- Allegato D - "Elenco degli immobili da trasferire ex articolo 19, comma 5 ter, della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni";
- Allegato E - "Elenco annuale 2006";

2) di dare atto che l'inserimento negli elenchi di cui al punto 1) degli interventi proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), punti 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n. 27/2003 non costituisce obbligazione per la Regione a far fronte ai relativi costi di attuazione e gestione;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ad esclusione degli allegati di cui al punto 1) che saranno pubblicati nel sito internet della Giunta regionale nelle pagine riservate alla programmazione dei lavori pubblici. Dei medesimi allegati se ne potrà, altresì, prendere visione presso la Direzione Lavori Pubblici della Giunta regionale e presso l'Archivio del Consiglio regionale.

Allegato (omissis)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 18 del 27 febbraio 2007

**Programma speleologico per il 2006. Legge regionale 8 maggio 1980, n. 54. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 59).**

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare il Programma speleologico annuale per il 2006 così come risulta dall'allegato A);

2) di dare mandato alla Giunta regionale per l'attuazione dello stesso.

(segue allegato)

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 27 FEBBRAIO 2007  
RELATIVA A:*

**L.R.8.5.1980 N.54**

**PROGRAMMA SPELEOLOGICO**

***CONSUNTIVO 2005 - PREVENTIVO 2006 –***

## INDICE

1. ATTIVITA' SVOLTA DAI GRUPPI SPELEOLOGICI NEL 2005
2. ATTIVITA' SVOLTA DALLA FED. SPEL.VENETA NEL 2005
3. RIPARTIZIONE CONTRIBUTI 2005 AI GRUPPI
4. PROGRAMMA DI MASSIMA ANNO 2006
5. PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2006
6. DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL' 'ALBO 2006
7. CONCESSIONE CONTRIBUTO
8. PROGETTI DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA
  - A. *STUDIO DELLA CORROSIONE CARSIKA MEDIANTE STRUMENTO (MICROMETRO) IN VARIE STAZIONI NEL VENETO*
  - B. *INDAGINI SU STALAGMITI LAMINATE E IL CLIMA DEL VICENTINO DURANTE L'OLOCENE*
  - C. *PROGETTO IN. AC.*
    - MONITORAGGIO SORGENTI
    - QUALITA' DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEL VERONESE (DOTT. ZORZIN)
    - CATASTO DELLE SORGENTI DELLE AREE CARSIKE DEL VENETO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA
  - D. *PROGETTO 3D*
9. TABELLA RIASSUNTIVA SPESE SOSTENUTE

## **1) ATTIVITA' SVOLTA DAI GRUPPI SPELEOLOGICI NEL 2005**

Di seguito si riporta il resoconto dell'attività svolta nel 2005 dai gruppi veneti nella nostra regione; omettiamo l'attività che i gruppi hanno svolto in altre regioni italiane o all'estero (anche se degne di nota per i risultati ottenuti).

Nel resoconto, come di consueto, i risultati conseguiti saranno evidenziati e messi in relazione con il preventivo presentato all'inizio dell'anno 2005.

L'anno 2005 è stato un anno di grande attività nonostante le condizioni meteorologiche estive abbiano in parte penalizzato gli speleologi; le uscite effettuate dagli 850 speleologi della nostra regione sono state 3150.

I campi esplorativi sono stati 20, organizzati sia per proseguire le attività dell'anno precedente, sia per individuare nuove zone di ricerca all'interno delle aree più promettenti (Dolomiti Bellunesi 7, Altopiano di Asiago 6, Monte Grappa 3, Lessini 3, Oliero 1).

Tramite l'organizzazione di tali campi, sono proseguite anche le esplorazioni nelle maggiori grotte del Veneto.

Nel Complesso carsico dei Piani Eterni nelle Dolomiti Bellunesi è stata scoperta una nuova prosecuzione di oltre 500 m di sviluppo; l'esplorazione è stata molto impegnativa per la bassa temperatura della grotta e per la presenza di zone allagate.

Sulle Tofane, in accordo con la Direzione del Parco delle Dolomiti Ampezzane e con l'appoggio logistico del Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica dell'Università di Padova, che ha messo a disposizione un elicottero, è stato possibile raggiungere, con un'ardimentosa manovra, il grande antro che si apre sulla parete sud della Tofana di Rozes.

Il campo speleosubacqueo alle Grotte di Oliero è durato circa 30 giorni, fra manovre di posizionamento della campana di decompressione e della camera iperbarica portatile e uscite esplorative vere e proprie; oltre agli speleosub veneti vi hanno partecipato anche altri esperti speleosub italiani e stranieri, a riprova della fama e dell'importanza di queste risorgenze.

Il risultato maggiore è stato il rinvenimento di diversi collegamenti fra le due grotte Cogol dei Veci e Cogol dei Siori, che porta lo sviluppo delle gallerie del Complesso delle Grotte di Oliero a circa 9.000 m.

In totale le nuove grotte esplorate sono state 228, di cui ne sono state rilevate 202 e catastate 188.

Come ogni anno diversi gruppi hanno organizzato dei corsi di speleologia, secondo le direttive delle scuole nazionali, per insegnare le tecniche di progressione in grotta in sicurezza alle persone che si avvicinano per la prima volta a questa attività.

Sono stati inoltre organizzati corsi di perfezionamento tecnico, speleosubacquea, topografia informatizzata, prevenzione degli incidenti e tecniche di primo soccorso.

In totale i corsi sono stati 20, tre in meno rispetto a quanto preventivato, con circa 150 allievi. Purtroppo alcuni corsi non sono stati attivati per problemi logistici o perché non è stato raggiunto il numero minimo di adesioni.

Diversi speleologi hanno inoltre partecipato a corsi di aggiornamento tecnico e culturale organizzati da gruppi di altre regioni, allo scopo di accrescere e approfondire le proprie conoscenze.

La Federazione Speleologica Veneta ha collaborato con la Delegazione Speleologica Ligure per la realizzazione del Corso di Il Livello "Uso del GPS in speleologia", che si è svolto a Toirano (Savona) il 24-26 giugno.

Due speleologi della Commissione Scientifica della FSV vi hanno partecipato in qualità di docenti, portando l'enorme esperienza sviluppata in Veneto nella georeferenziazione delle cavità.

Tale corso è stato finanziato dalla Regione Liguria con DGR n. 1576 del 17 dicembre 2004 per il Catasto Speleologico Ligure; vi hanno partecipato 29 allievi.

La Federazione Speleologica Veneta ha aderito alla Giornata Nazionale della Speleologia (GNS) promossa dalla Società Speleologica Italiana: quest'anno la GNS è coincisa con la manifestazione internazionale "Clean up the World", che in Italia è portata avanti da Legambiente ("Puliamo il Mondo") ed è patrocinata, tra gli altri, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

I giorni 23-25 settembre 16 gruppi veneti hanno provveduto alla rimozione di circa 3.300 kg di rifiuti di vario genere (rifiuti urbani, copertoni e batterie d'auto, medicinali scaduti e altri rifiuti veterinari, ecc.), da tre grotte (Bus del Pal, Altopiano del Cansiglio; Pozzo di Malga Campo Rotondo di Sopra, Monti Lessini veronesi; Busa di Busa Fonda, Altopiano di Asiago).

Agli interventi di pulizia in grotta è stata dedicata una certa attenzione dai media, con articoli sui quotidiani locali (L'Arena di Verona, Il Gazzettino, Il Giornale di Vicenza), servizi televisivi (RAI 3 Veneto, Tele Belluno, Canale 6g, TVA Vicenza) e radiofonici (RAI Radio 2).

La documentazione video e fotografica raccolta dagli speleologi sarà utilizzata a scopo di didattica e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul rischio di inquinamento delle risorse idriche carsiche (cosa già iniziata alla successiva manifestazione Expo Dolomiti, si veda oltre).

Nell'ambito dell'iniziativa GNS 2005 - Puliamo il Mondo, i gruppi veneti hanno collaborato con la Società Speleologica Italiana alla realizzazione del primo Censimento delle cavità con rischio ambientali.

Dal 30 settembre al 2 ottobre a Longarone (BL), la Federazione Speleologica Veneta ha partecipato, con un proprio stand espositivo, alla manifestazione "Expodolomiti 2005 - fiera della montagna, sport, turismo e tempo libero".

La Federazione ha esposto pannelli fotografici sulle principali aree carsiche dolomitiche, sulle gallerie di guerra del Col di Lana, sulle attività dei gruppi veneti.

Inoltre sono state proiettate in continuo immagini tridimensionali di grotte; in particolar modo il pubblico è rimasto colpito dalle foto che documentano le pulizie delle grotte effettuate nel corso della manifestazione "Puliamo il mondo".

I visitatori registrati nei tre giorni di fiera sono stati oltre diecimila.

La Federazione Speleologica Veneta, assieme all'associazione non a scopo di lucro Accademia della Lessinia, ha prodotto il film "L'Abisso".

Si tratta di un lavoro di importanza internazionale, un film-documentario che narra le vicende esplorative nella Spluga della Preta (Lessini veronesi), una delle più famose grotte d'Italia (si veda la rassegna stampa allegata alla presente relazione).

Il film rientra nel progetto "Spluga della Preta 1925 - 2005, ottant'anni di esplorazioni". Il film, pensato per essere destinato anche a non speleologi, è stato girato con telecamere digitali ad alta risoluzione, sotto la guida del regista veronese emergente Alessandro Anderloni.

La realizzazione ha impegnato 70 speleologi ed ha richiesto 56 giorni (27 discese in grotta).

La presentazione del film è avvenuta il 18 dicembre presso la prestigiosa sala della Gran Guardia a Verona ed ha attirato più di 1200 spettatori, rendendo necessario svolgere due proiezioni.

Si tratta di un evento di notevole rilievo nel panorama speleologico italiano, dalla forte valenza divulgativa, che sta portando la speleologia all'attenzione del grande pubblico.

Nell'ambito del progetto "Spluga della Preta 1925-2005, ottant'anni di esplorazioni", a luglio è stata organizzata una speciale serata a Velo Veronese: le vicende della grotta sono state riproposte in chiave teatrale tramite la lettura di testi, la proiezione di foto d'epoca e dialoghi fra due speleologi "attori".

Il successo riscosso ha indotto a ripetere la rappresentazione teatrale all' "Incontro Internazionale di Speleologia Imagna 2005" (Bergamo) di fronte a oltre 400 spettatori.

Sempre ad Imagna 2005 è stata allestita una mostra fotografica con esposizione di foto storiche e materiali delle passate spedizioni esplorative.

È stato inoltre allestito il sito web [www.splugadellapreta.it](http://www.splugadellapreta.it) che raccoglie tutte le notizie sulla grotta e sulla realizzazione del film.

Nel corso dell'anno sono state allestite diverse mostre fotografiche, esposte in varie località del Veneto, su varie tematiche: documentazione di aree carsiche in Italia e all'estero, salvaguardia delle risorser idriche, paleontologia.

Il Museo di speleologia e carsismo di Oliero (Valstagna) è stato sottoposto ad un lungo lavoro di manutenzione che ha compreso la pulizia di fondo degli ambienti (con eliminazione delle muffe) e delle bacheche.

L'installazione, da parte del Comune di Valstagna, dell'impianto di riscaldamento dovrebbe ridurre questi problemi di umidità.

Sono state inoltre pulite e aggiornate le collezioni esposte.

Il Museo ha registrato circa 8.000 visitatori in 151 giorni di apertura. Come ogni anno l'apertura del museo è stata in parte garantita dai gruppi speleologici.

Notevoli sforzi sono stati fatti per il miglioramento della qualità del servizio museale e per una più ampia pubblicità dello stesso museo (con iscrizione ad elenchi come quello del Touring Club Italiano).

Sono in corso di avvio nuove proposte didattiche specifiche per le scuole, in collaborazioni con altri musei del vicentino.

Come ogni anno un grande impegno è stato dedicato alle attività didattiche, per far conoscere e rispettare l'ambiente sotterraneo, con ben 755 interventi in aula (proiezioni, lezioni teoriche e conferenze) e in campagna (accompagnamenti in grotta).

Il laboratorio biospeleologico didattico "A. Saccardo" al Tavarano Longo (Montello) è stato oggetto di lavori di ampliamento e riallestimento; ciò non ha comunque impedito di svolgere l'attività didattica, che ha coinvolto più di 500 alunni di scuole elementari e medie inferiori.

Durante i periodi di apertura stagionali, nella grotta turistica di Monte Capriolo a Roverè Mille (VR) sono state registrate circa 1900 presenze, fra cui molti allievi di scuole materne, elementari e medie.

Fra le normali attività, continuano le esplorazioni nelle cavità più facilmente accessibili e le uscite di allenamento.

Nell'ambito del progetto IN.AC di monitoraggio delle acque sotterranee, oltre alle numerose uscite in campagna, sono stati organizzati degli incontri per la valutazione dei dati ottenuti e il perfezionamento delle metodologie analitiche.

Proseguono anche gli altri progetti di ricerca volti alla maggiore conoscenza e tutela del territorio carsico veneto.

La Commissione Fotografica della Federazione sta portando avanti il progetto "Speleologia veneta in 3D" di foto tridimensionali.

Il volume n. 13 del notiziario della Federazione "Speleologia Veneta", stampato in 1300 copie, è stato accompagnato dal prezioso e atteso supplemento con il 10° aggiornamento degli elenchi catastali delle grotte del Veneto.

Diversi gruppi hanno pubblicato anche i propri bollettini e notiziari interni.

Le quattro squadre venete del Soccorso Speleologico del CNSAS hanno svolto l'abituale attività di addestramento ed esercitazioni, anche in collaborazione con la Protezione Civile ed altri enti, e si sono attivate più volte, collaborando alla ricerca di escursionisti dispersi in ambiente montano.

**2) ATTIVITA' FEDERAZIONE SPELEOLOGICA DEL VENETO NEL 2005****Gruppi aderenti n.28 – soci n.830**

<b>Descrizione</b>	<b>Preventivato</b>	<b>eseguito</b>
Corsi di speleologia e a tematiche diverse	23	20
Esplorazioni e uscite	2600	3150
Mostre ed altri convegni	Sì	Sì
Gestione Museo di speleologia di Oliero (VI) (8000 visitatori)	Sì	Sì
Proiezioni e conferenze, lezioni, stage, visite guidate	550	755
Pubblicazione n. 13 di "Speleologia Veneta"	Sì	Sì
Campi	14	20
Continuazione ricerche sui Piani Eterni	Sì	Sì
Continuazione operazioni di bonifica e disinquinamento cavità	Sì	Sì
Continuazione ricerche scientifiche 4 Laboratori	Sì	Sì
Rilevamento e Accatastamento grotte naturali	Sì	202
Studio accatastamento cavità artificiali	sì	sì
Visite guidate in grotta e sul terreno	sì	sì
Laboratori operanti	4	4
Stazioni di misurazione di corrosione carsica	160	160

**3) QUOTA SPESE GRUPPI ISCRITTI ALL'ALBO****RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2005**

<b>n.</b>	<b>Denominazione del gruppo</b>	<b>EURO</b>
1	Gruppo Grotte CAI Solve	1.024,53
2	Gruppo Speleo CAI Padovano	2.372,59
3	Gruppo Grotte Treviso	1.698,61
4	Gruppo naturalistico Montelliano - Nervesa	2.504,07
5	Gruppo Speleo CAI Opitergino-Oderzo	1.263,90
6	Gruppo Speleo Valdobbiadene	1.445,83
7	Gruppo Speleo CAI Vittorio Veneto	2.251,39
8	Gruppo Speleologico CAI San Marco	1.193,05
9	Gruppo Amici della Montagna	1.951,39
10	Gruppo Speleo CAI Verona	2.204,07
11	Unione Speleologica Veronese	1.951,39
12	Centro Ricerche Naturalistiche Verona	1.361,57
13	Gruppo Grotte Falchi Verona	1.361,57
14	Gruppo Attività Speleo Veronese (X spese Federazione S.V.)	1.867,13
15	Club Speleologico Proteo Vicenza	3.383,51
16	Gruppo Grotte Trevisiol Vicenza	2.035,60
17	Gruppo Speleo Settecomuni Asiago	1.361,57
18	Gruppo Speleologi CAI Malo	1.530,09
19	Gruppo Grotte CAI Schio	2.541,21
20	Gruppo Grotte Giara Modon Valstagna	2.372,59
21	Equipe Veneziana di Ricerca Venezia	1.024,53
22	Gruppo Speleologico CAI Feltre	3.451,39
23	Gruppo Speleologico Montecchia	1.867,13
24	Gruppo Speleo GEO CAI Bassano	2.709,47
25	Gruppo Speleologico Seren del Grappa	687,49
26	Gruppo Speleologico Arianna Treviso	856,01
27	Gruppo Grotte Valdagno CAI Valdagno	2.035,60
28	Gruppo Grotte Reithia - Borso del Grappa	856,01
	<b>TOTALE parziale €</b>	<b>51.163,29</b>
	Progetti scientifici approvati	8.000,00
	Produzione film "L'abisso" e convegno	10.378,00
	Partecipazione ExpoDolomiti	1.864,50
	Stampa notiziario n.13 Speleologia Veneta 2005	6.011,93
	<b>TOTALE €</b>	<b>77.417,72</b>

#### **4) PROGRAMMA DI MASSIMA PER L'ANNO 2006**

- Coordinamento ed organizzazione di n. 15 corsi di Speleologia di diverso livello tecnico ma sempre secondo le normative delle scuole nazionali del Club Alpino Italiano e della Società Speleologica Italiana.
- Organizzazione di conferenze e proiezioni divulgative e didattiche rivolte al pubblico ed alle scuole sulle attività speleologiche e su tematiche di protezione dei territori carsici, per un numero di circa 350 interventi.
- Visite guidate di non speleologi, scuole e associazioni in grotta, zone carsiche e risorgenze venete, per un numero di circa 200 uscite.
- Organizzazione di mostre fotografiche, anche a carattere itinerante, sull'attività esplorativa e su tematiche ambientali da esporsi nelle scuole o in centri culturali.
- Partecipazione a corsi e convegni nazionali, per la presentazione di alcune ricerche e delle esplorazioni svolte nel Veneto.
- Organizzazione di periodici stage di aggiornamento sul monitoraggio della qualità delle acque carsiche e l'uso della strumentazione di analisi nell'ambito del progetto di ricerca IN.AC., aperti anche a speleologi di altre regioni, interessati a sviluppare ricerche simili ed approfondire le proprie conoscenze.
- Continuazione delle attività del Museo didattico di Carsismo e Speleologia " A. Parolini " di Oliero ( Valstagna – VI) con organizzazione di visite guidate anche a zone naturali limitrofe ed apertura del Museo al pubblico per almeno 60 gg effettivi da marzo a ottobre.
- Miglioramento della qualità del servizio del Museo didattico di Carsismo e Speleologia " A. Parolini " di Oliero ( Valstagna – VI) con avvio di nuove proposte didattiche specifiche per le scuole, in collaborazione con altri musei del vicentino.
- Gestione delle visite alla grotta attrezzata di Monte Capriolo (Roverè 1000 – VR).
- Implementazione dell'archivio fotografico FSV, con scansione e archiviazione del materiale fotografico anche storico.
- Pubblicazione del n. 14 (nuova serie) del notiziario "Speleologia Veneta" in 1300 copie con relativa distribuzione in Italia ed all'estero.
- Completamento e mantenimento del sito web della Federazione Speleologica Italiana
- Pubblicazione e distribuzione di vari bollettini e documentazione su supporto cartaceo e informatico, dei gruppi e sulle ricerche scientifiche.
- Stampa e diffusione del DVD "L'Abisso" contenente il film "La Spluga della Preta" e immagini di backstage.

- Lavoro di ricerca sul terreno, esplorazione di cavità, di rilievo, accatastamento delle nuove cavità, aggiornamento delle cavità esistenti, che coinvolgerà tutti i gruppi per un numero previsto di circa 2.700 uscite.
- Organizzazione di campi estivi ed invernali di ricerca e di esplorazione in alta quota, di cui previsti 16.
- Continuazione delle ricerche idrologiche in varie aree carsiche delle Dolomiti Bellunesi.
- Continuazione delle ricerche biospeleologiche in collaborazione con istituti accademici e musei naturalistici veneti, in varie zone venete.
- Continuazione del progetto sullo studio del paleoclima tramite indagini sulle stalagmiti di alcune grotte vicentine.
- Continuazione dello studio sulla corrosione carsica e l'erosione in forra con l'acquisizione dei dati nelle 160 stazioni di misura esistenti.
- Continuazione dello studio climatico nel laboratorio sotterraneo "Bus della Genziana"
- Continuazione della georeferenziazione delle sorgenti in aree carsiche venete.
- Implementazione dei dati del progetto "IN.AC." sul monitoraggio delle acque sotterranee e valutazione dei dati raccolti.
- Continuazione dei campionamenti subacquei di biofilm.
- Continuazione delle ricerche scientifiche a carattere biologico in atto nei laboratori sotterranei di Villa Francescatti (Verona), Grotta di Ponte Subiolo (Valstagna) e Bus della Genziana (Pian del Cansiglio).
- Continuazione delle ricerche per la tutela delle cavità e, operazioni di pulizia e disinquinamento, anche in concomitanza con eventi a livello internazionale (Puliamo il mondo) e in collaborazione con altre associazioni di protezione ambientale.

## **5) PREVENTIVO DI SPESA PER L'ATTIVITA' ANNO 2006**

### **1)- ACQUISTO ED AMMODERNAMENTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE SPELEOLOGICHE:**

(come art. 2 L.R. 54/80 ed art. 9 regolam.)

Per il regolare svolgimento dell'attività programmata e descritta su altro documento, si rende necessario il continuo rinnovo del materiale usurato dalle gravose condizioni tipiche dell'ambiente sotterraneo. Rinnovo indispensabile per assicurare un adeguato livello di sicurezza nella normale attività speleologica:

**totale capitolo € 68.252,00**

### **2)- ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CORSI DI SPELEOLOGIA, DI SOCCORSO SPELEOLOGICO, CONFERENZE, LEZIONI, PROIEZIONI, CONGRESSI, CONVEGNI ED ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE E TURISTICO-CULTURALI IN GENERE:**

(come art. 2 e 3 L.R. 54/80 ed art. 9 regolam.)

-Organizzazione di nr. 15 Corsi di speleologia omologati dalle scuole nazionali del C.A.I. e della S.S.I. che coinvolgeranno ca 180 partecipanti: € 13.500,00

-Attività divulgativa e didattica che verrà svolta da tutti i gruppi aderenti per un numero previsto di circa 350 interventi così identificati:

- conferenze e proiezioni c/o circoli culturali, sportivi, associazioni ed altri enti,
- lezioni e proiezioni nelle scuole di ogni livello,
- organizzazione di mostre di speleologia. € 14.000,00

-Visite guidate per circa 200 interventi:

- in varie grotte,
- lungo i percorsi didattico naturalistico carsici,
- nei quattro laboratori sotterranei,
- nel Museo di Speleologia e carsismo di Oliero,
- nella grotte turistico-didattiche di Monte Capriolo, Ponte Subiolo, Tavarano
- lungo, Bus della Genziana € 8.360,00

**totale capitolo € 35.860,00**

### **3)- STAMPA E DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE**

**CAVITA' ED AREE CARSICHE VENETE SIA A LIVELLO  
SCIENTIFICO CHE ESPLORATIVO E DI CATASTO:**

(come art. 2 L.R. 54/80 ed art. 9 regolam.)

- Pubblicazione del nr.14 (nuova ed.) del notiziario 'Speleologia Veneta' in nr. 1300 copie con relativa distribuzione nazionale ed internazionale € 10.000,00
- Pubblicazione di vari notiziari di gruppo, di varie ricerche scientifiche di materiale didattico per corsi, proiezioni e conferenze: € 17.950,00
- Produzione del DVD "L'Abisso" € 5.000,00

**totale capitolo € 32.950,00**

**4)- RICERCHE SCIENTIFICHE BIOLOGICHE E ABILOGICHE IN CAVITA', AREE  
CARSICHE E LABORATORI SOTTERRANEI:**

(come art. 2 e 5 L.R. 54/80 ed art. 9 regolam.)

- Continuazione allevamenti e ricerche su vari animali di grotta ed attività collegate nei quattro laboratori sotterranei della FSV di Vittorio Veneto, Verona, Valstagna e Bus della Genziana: € 3.400,00
- Potenziamento progetto "IN.AC.", ed avvio delle ricerche collaterali, implementazione archivio fotografico, continuazione studio corrosione carsica, avvio studio paleoclima vicentino € 25.000,00

**totale capitolo € 28.400,00**

**5)- RICERCHE SUL TERRENO PER UN MAGGIOR CONOSCENZA  
DEI FENOMENI CARSICI, LORO VALORIZZAZIONE, PROTEZIONE  
E STUDIO:**

(come art. 3 e 4 L.R. 54/80 ed art. 9 regolam.)

-materiali per dette attività, uscite di ricerca ed esplorazione (previste 2700), organizzazione campi in alta quota (previsti 16), materiale cartografico, topografico e fotografico, materiale per rilievo e catasto cavità, materiale didattico ed informativo, materiali per protezione e tutela di varie grotte venete, spese di gestione attività speleologica:

**totale capitolo € 35.540,00**

---

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>EURO</b>	<b>203.902,00</b>
------------------------	-------------	-------------------

---

---

**6) DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PER IL 2006**

I Gruppi speleologici iscritti all'Albo Regionale a tutto il 31.12.2005 e che presentano la documentazione ai fini della conferma per l'anno 2006, sono i seguenti:

- 1) GRUPPO GROTTI CAI SOLVE – BELLUNO
- 2) GRUPPO SPELEO CAI PADOVANO - PADOVA
- 3) GRUPPO GROTTI TREVISO – TREVISO
- 4) GRUPPO NATURALISTICO MONTELLIANO – NERVESA DELLA BATTAGLIA
- 5) GRUPPO SPELEOLOGICO CAI OPITERGINO – ODERZO
- 6) GRUPPO SPELEOLOGICO VALDOBBIADENESE- VALDOBBIADENE
- 7) GRUPPO SPELEOLOGICO CAI VITTORIO VENETO – VITTORIO VENETO
- 8) GRUPPO SPELEOLOGICO CAI SAN MARCO – VENEZIA
- 9) GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA – VERONA
- 10) GRUPPO SPELEOLOGICO CAI VERONA- VERONA
- 11) UNIONE SPELEOLOGICA VERONESE- VERONA
- 12) CENTRO RICERCHE NATURALISTICHE – VERONA
- 13) GRUPPO ATTIVITA' SPELEOLOGICA VERONESE – VERONA
- 14) CLUB SPELEOLOGICO PROTEO – VICENZA
- 15) GRUPPO GROTTI CAI TREVISIOL – VICENZA
- 16) GRUPPO SPELEOLOGICO SETTECOMUNI – ASIAGO
- 17) GRUPPO SPELEOLOGICO CAI MALO – MALO
- 18) GRUPPO GROTTI CAI SCHIO – SCHIO
- 19) GRUPPO GROTTI GIARA MODON – VALSTAGNA
- 20) EQUIPE VENEZIANA DI RICERCA – VENEZIA
- 21) GRUPPO SPELEOLOGICO CAI FELTRE – FELTRE
- 22) GRUPPO SPELEOLOGICO MONTECCHIA- MONTECCHIA
- 23) GRUPPO SPELEOLOGICO GEO CAI BASSANO – BASSANO DEL GRAPPA
- 24) GRUPPO SPELEOLOGICO SEREN DEL GRAPPA- SEREN DEL GRAPPA
- 25) GRUPPO SPELEOLOGICO ARANNA – TREVISO
- 26) GRUPPO GROTTI VALDAGNO CAI - VALDAGNO
- 27) GRUPPO GROTTI FALCHI – VERONA
- 28) GRUPPO SPELEOLOGICO REITHIA- SEMONZO-BORSO DEL GRAPPA

In totale quindi, poiché nessun nuovo gruppo ha chiesto l'iscrizione, i gruppi speleologici che chiedono l'iscrizione per il 2006 sono 28.

## **7) CONCESSIONE CONTRIBUTO**

Le domande per la concessione del contributo e l'iscrizione all'Albo, sono state presentate entro febbraio 2006 e pertanto in regola con i termini e le prescrizioni previsti dall'art. 5 della L.R. 54 del 8 maggio 1980 e dall'art. 9 del Regolamento di attuazione n. 1 del 28 agosto 1981.

Ogni Gruppo ha prodotto come previsto, la seguente documentazione:

- domanda di iscrizione all'Albo
- relazione delle attività svolte nell'anno precedente
- programma dettagliato delle attività proposte per l'anno in corso
- consuntivo e preventivo di spesa
- dichiarazione di regolarità assicurativa dei soci contro gli infortuni

E' stato effettuato un controllo a campione sulle spese dei seguenti Gruppi:

- Gruppo Speleologico Settecomuni - Asiago
- Gruppo Speleologico Montecchia di Crosara
- Gruppo Grotte "Falchi" - Verona
- Gruppo Speleologico San Marco – Mestre Venezia

Le fatture presentate sono risultate regolari.



## FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA

Consuntivo 2005/Preventivo 2006

### Progetti già avviati nel 2005 e proposti per la prosecuzione:

- A. STUDIO DELLA CORROSIONE CARSIKA MEDIANTE STRUMENTO (MICROMETRO) IN VARIE STAZIONI NEL VENETO**
- B. INDAGINI SU STALAGMITI LAMINATE E IL CLIMA DEL VICENTINO DURANTE L'OLOCENE**
- C. PROGETTO IN. AC.**
- *MONITORAGGIO SORGENTI*
  - *QUALITA' DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEL VERONESE (DOTT. ZORZIN)*
  - *CATASTO DELLE SORGENTI DELLE AREE CARSIKE DEL VENETO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA*
- 
- D. PROGETTO 3D**

**A. STUDIO DELLA CORROSIONE CARSIKA MEDIANTE STRUMENTO (MICROMETRO) IN VARIE STAZIONI NEL VENETO, IN LABORATORI IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITÀ'.**

**1. PROGETTO CORROSIONE 2002/2007 ANNO 2005**

**2. PREMESSA**

Si rimanda alle premesse del progetto corrosione 2002/2007 già presentato nel 2002.

Nel 2005 le letture annuali hanno avuto un rallentamento dovuto alle seguenti considerazioni scientifiche:

- è stato sperimentato recentemente che il puntale del micrometro, pur essendo stato scaricato, provoca in ogni modo uno stress sui microcristalli di calcite che variano la loro dissoluzione in altre parole diventano meno corrodibili perciò, meno si misura e meno si commettono errori; significativa l'osservazione fatta dal sottoscritto all'ingresso della famosa Grotta del Bue Marino

(Sardegna) dove incisioni fatte sulla roccia almeno 1000-1500 anni a.C. dalle antiche popolazioni sarde, attualmente sono in rilievo dalla superficie di circa cm 1,5;

-il collega Fabio Forti che utilizza gli stessi strumenti e gli stessi protocolli, ha raddoppiato il numero di stazioni misurandole alternativamente un anno sì ed uno no per ognuna.

Le ricerche hanno tuttavia proseguito in altre direzioni, continuando la realizzazione di nuove stazioni e la ricerca di nuovi strumenti.

E' stato completato il laboratorio esterno sulla dissoluzione carsica che si trova all'interno del Giardino Alpino sull'altopiano del Cansiglio. E' stato sistemato meglio il laboratorio sulla corrosione che si trova nel Bus della Genziana (altopiano del Cansiglio)

Marco Sebenello del Gruppo Speleologico Valdobbiadense ha fatto le letture annuali delle stazioni di corrosione che si trovano sui Piani Eterni (Vette Feltrine, Parco nazionale delle dolomiti bellunesi) constatando purtroppo che a causa delle condizioni climatiche le stazioni poste sul Rosso Ammonitico erano state distrutte.

Si sono tenute alcune riunioni a Pradis dove si è fatto il punto sulle ricerche sulla dissoluzione carsica. Nell'occasione è stato presentato un nuovo strumento che facilita e soprattutto rende più corretto il rilevamento dei dati.

Per le ricerche completamente nuove già citate nel 2004, sono state posizionate numerose stazioni di nuova concezione sull'erosione fluviale nelle forre della Valcellina (PN) a titolo sperimentale: si pensa di poter fare altrettanto nel Veneto sia in grotta sia all'esterno.

### **3. OBIETTIVI**

L'obbiettivo fondamentale del progetto è conoscere l'abbassamento per corrosione delle superfici rocciose su calcari e su altri litotipi, in maniera tale da comprendere la velocità di evoluzione delle morfologie carsiche superficiali e profonde. Obiettivi secondari sono:

1. fornire una correlazione tra durezza delle acque delle sorgenti (progetto INAC) e la corrosione;
2. fornire dati quantitativi sul fenomeno dell'evoluzione delle forre superficiali e ipogee;
3. quindi sull'evoluzione geomorfologica delle aree carbonatiche in esame.

### **4. ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2006**

Nel 2006 sono previste uscite sull'altopiano dei Sette Comuni onde reperire dati relativi alle stazioni poste sui Granari di Galmarara, sul Monte Fiore e sui Castelloni di S. Marco; inoltre sugli altipiani di Sennes, sul Monte Cavallo.

Sull'altopiano del Cansiglio saranno rilevati i dati nel Laboratorio posto all'interno del Giardino Alpino, nel Bus della Genziana e sarà incrementato il numero delle stazioni.

Nella riserva della Forra del Cellina (Parco naturale dolomiti friulane), saranno incrementate il numero delle stazioni sulla corrosione all'esterno e in grotta e dell'erosione fluviale, oltre a reperire dati relativi a quelle esistenti.

Impegnativo sarà il collaudo del nuovo strumento costruito dagli amici della sede di Pradis del Centro per lo studio della dissoluzione carsica al quale aderiamo.

E' stata presa anche la decisione (progetto corrosione FSV, Progetto corrosione di Trieste e di Pradis) di indire la prima Tavola Rotonda sulla dissoluzione carsica in Italia alla quale aderiranno specialisti nel ramo e durante la quale saranno presentati i dati fino ad ora reperiti relativi al monitoraggio sulla dissoluzione carsica.

## 5. TEMPI PREVISTI

- Una lettura l'anno per ogni stazione già funzionante e quindi una uscita;
- Per le stazioni di nuova istituzione, è necessario metterla in opera e leggere il primo valore il giorno successivo;
- per i laboratori, in media tre giornate per la prima lettura.

N:B: per avere dati significativi, è necessario un periodo d'osservazione di almeno cinque anni ed adesso siamo al terzo.

Pertanto si hanno i responsabili:

### **Toniello Vladimiro**

Ind.: Via Settembrini 109

31015 Conegliano ( TV) email: toniello.v@libero.it

### **Riva Alberto**

Ind. Via Torricelle 6E

32100Belluno(BL)email:

alberto.riva@geodolomiti.net

## 6. PUBBLICAZIONE DEI DATI

Pubblicazione su "Speleologia Veneta".

## 7. STRUMENTI E MEZZI

Data la precisione micrometrica delle letture della ricerca, è indispensabile avere un altro strumento e un'altra piastra di riscontro. Queste andrebbero ad aggiungersi, oltre allo strumento prototipo, ad un altro strumento e alle due piastre che sono già in possesso prima del presente progetto quinquennale. Questo perché la rottura della piastra di riscontro o un semplice colpo sullo strumento interromperebbe la serie dei cinque anni di lettura ininterrotti, vanificando il lavoro svolto. Gli altri materiali sono:

1. chiodi in acciaio INOX torniti e lucidati (n. 3 per stazione),

2. collanti bicomponenti e cemento.

Oltre al trapano a mano personale, il Gruppo Speleologico CAI Vittorio Veneto ha messo a disposizione un trapano elettrico. Si debbono però acquistare due batterie al piombo.

## **8. METODI**

Si leggono più volte i valori indicati dal micrometro, si calcolano le medie e dopo un anno si rifanno le misure: l'abbassamento in micron indica la quantità del calcare dissolto per corrosione. I dati verranno quindi elaborati e verranno tentate correlazioni con la piovosità e con la temperatura.

Per un approfondimento delle metodologie, si può fare riferimento ad un articolo apparso su "Speleologia Veneta" volume 10 anno 2002, pagine 134-143.

*Nota: tale ricerca è in sinergia con il Lab. Rica. Corrosione di TS e con il Dip. Di Geografia di Pd (dott. Bondesan A.) e con una nuova ricerca patrocinata dal Museo di Scienze Naturali di Trento; per questo tutti abbiamo adottato gli stessi protocolli.*

## **B. INDAGINI SU STALAGMITI LAMINATE E IL CLIMA DEL VICENTINO DURANTE L'OLOCENE**

### **1. PREMESSA**

Il progetto prevede

- l'esplorazione di cavità ipogee concrezionate del vicentino, nei Lessini, Colli Berici e Altipiano di Asiago;
- la scelta di siti nei quali le concrezioni potenzialmente registrano cambiamenti climatici, ed il loro monitoraggio;
- eventualmente, il campionamento di concrezioni attive;
- l'analisi statistica su preparati petrografici delle concrezioni.

### **2. ATTIVITA' SVOLTA**

*Esplorazione:*

- L'esplorazione di grotte nei Monti Berici si è conclusa con l'esclusione di tutte le cavità perché inadatte alla ricerca, o perché di accesso troppo difficile per permettere un monitoraggio sufficientemente continuo. La Grotta Due Cani comunque è stata scelta come palestra per la messa a punto di strumenti e tecniche di monitoraggio.

- L'esplorazione in Altipiano si è di fatto limitata all'Abisso Speller, in parte perché la cavità si è rivelata da subito adatta agli scopi, in parte perché la bibliografia non offre molti spunti (sull'Altipiano le cavità concrezionate sono piuttosto rare).

### **3. MONITORAGGIO**

- Continuerà fino a primavera il monitoraggio in continuo della temperatura nel "Buco del Prestigio" presso Valdagno. Ulteriori visite sono state condotte nella primavera-estate, con misure manuali delle temperature di aria e acqua.
- Stiamo sperimentando un prototipo di datalogger di gocciolamento basato su fotocellula a infrarosso, che potrebbe fornire tempi di gocciolamento in continuo per periodi di mesi.

### **4. CAMPIONAMENTO**

- Una piccola stalagmite attiva è stata raccolta in Abisso Spiller, mentre altre concrezioni già staccate sono state raccolte nella Grotta Due Cani e in Voragine Marsiaj (Colli Berici). Un primo blocco di campioni è stato preparato, ed alcune concrezioni sono parzialmente laminate.

### **5. COLLABORAZIONI ATTIVATE**

- Proseguono le collaborazioni con il Gruppo Grotte CAI Valdagno e con il Museo Tridentino di Scienze Naturali. Nel contesto di questa seconda collaborazione, sarà forse possibile al responsabile acquisire dati da uno speleotema già campionato in Abisso Spiller dai Dr. Andrea Borsato e Renza Miorandi con la collaborazione del GGT.

### **6. PUBBLICAZIONI**

Preto N., 2005 - L'uso delle concrezioni di grotta nelle ricostruzioni paleoclimatiche. *Speleologia Veneta*, v. 12, pp. 170-178

Per ulteriori pubblicazioni si attenderà l'esito del monitoraggio al "Buco del Prestigio".

### **7. RESPONSABILE DEL PROGETTO**

Dott. Nereo Preto (Gruppo speleologico G. Trevisiol, Vicenza), Via Leg. Antonini, 183, 36100, Vicenza; tel. 0444-960226;  
e-mail: kaapitone@libero.it

**C.      *PROGETTO IN. AC.***

1. **MONITORAGGIO SORGENTI**
2. **QUALITA' DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEL VERONESE (DOTT. ZORZIN)**
3. **CATASTO DELLE SORGENTI DELLE AREE CARSICHE DEL VENETO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA**

### **1. MONITORAGGIO SORGENTI**

#### **OBIETTIVI**

Si tratta di monitorare una quarantina di sorgenti rappresentative di corpi idrici importanti nel veronese (settore ovest), nel vicentino (settore centro) e nel trevigiano-bellunese (settore est). Il monitoraggio consiste in un controllo e rilevamento di semplici dati chimico-fisici per ogni sorgente, presi in media mensilmente che verranno raccolti ed elaborati dal Centro Raccolta (CRD). Indicativamente tali parametri sono: pH, temperatura, conducibilità, durezza, ossigeno, alcuni ioni a secondo le caratteristiche delle sorgenti. Alcune di queste verranno monitorate mediante misuratori in continuo della temperatura.

Tale numero, in base alle segnalazioni e ai risultati delle ricerche e delle problematiche idrologiche segnalare, potrà subire delle variazioni, soprattutto in aumento, come pure i protocolli e la comparsa nel mercato di nuove e migliori strumentazioni.

#### **RELAZIONE 2005 E PREVISIONE DI ATTIVITA' 2006**

Nel 2005 il progetto IN.AC. – monitoraggio acque sotterranee – ha avuto un ulteriore incremento delle proprie attività sotto tutti i punti di vista.

Attualmente partecipano al progetto:

- settore ovest: il GAM, GS Montecchia, il CRN, l'USV e il GASV con 6 sorgenti più quelle monitorate assieme all'I.T.I.S. Fermi;
- settore centro: il G.G. Trevisiol CAI, il GS Proteo, il GG Valdagno con nove sorgenti;
- settore est: il GS Opitergino CAI, il GS Solve CAI, il GS CAI Vittorio Veneto, il Gruppo Naturalistico Montelliano e il GS Valdobbiadense con 20 sorgenti.

L'attività è stata alquanto intensa, con un elevato numero di incontri e di confronti con altre realtà speleologiche e scientifiche dedicate al monitoraggio delle acque carsiche.

Nel veronese, in particolare, è stato effettuato il monitoraggio di 7 sorgenti in collaborazione con l'I.T.I.S. Fermi di Verona per un totale di 64 campionamenti. Di queste sette sorgenti, due sono state monitorate la prima volta per l'analisi del contenuto in Radon in collaborazione con l'ARPAV di Verona. Inoltre, quattro sorgenti sono state analizzate periodicamente per un totale di 20

monitoraggi. Nel Veronese, nel corso del 2005, sono state monitorate a vario titolo 15 sorgenti per un totale complessivo di 92 monitoraggi.

Per quanto riguarda l'attività di raccolta dati nel presente anno, dai contatti avuti direttamente e indirettamente con i referenti, grazie anche all'attività informativa e alla disponibilità di tutti i responsabili, il lavoro di raccolta da parte dei referenti si presenta buono, con un incremento nella raccolta dati.

Nel 2006 saranno continuati i monitoraggi delle suddette sorgenti, e verranno incrementati quelli nel settore Centro, ovvero nel vicentino.

È previsto l'acquisto di tre sonde multiparametriche, in grado di misurare temperatura, conducibilità ed il livello dell'acqua. Con questi nuovi strumenti contiamo di dare un notevolissimo impulso alla conoscenza dell'idrologia carsica sotterranea della nostra Regione. Questi strumenti, opportunamente collocati in varie sorgenti del Veneto, permetteranno di acquisire dei dati in continuo riguardanti le caratteristiche idrologiche delle sorgenti, consentendo di valutare anche l'ampiezza dei bacini idrogeologici.

Verrà inoltre organizzata una giornata di confronto e di interpretazione dei dati dell'INAC: tale occasione rappresenterà per gli speleologi partecipanti al progetto un momento aggregante molto importante per scambi di dati e di esperienze relative al monitoraggio.

Una notevole mole di lavoro sarà impiegata per la pubblicazione dei dati pregressi e quanto altro afferisca al progetto INAC in un numero monografico che dovrebbe uscire entro il 2006.

Dal punto di vista didattico verranno fatti almeno due stage sul monitoraggio delle acque; un terzo stage sul monitoraggio verrà tenuto in Friuli dove confronteremo le nostre conoscenze relative al Progetto INAC con altri gruppi speleologici impegnati nelle medesime tematiche.

Come per gli anni scorsi, i dati del 2005, dopo verifica, saranno inoltrati in Regione con le stesse modalità di quelli precedenti.

## **RESPONSABILE DEL PROGETTO E ORGANICO**

dott. Vladimiro Toniello

Via Settembrini 109 31015 Conegliano

email :toniello.v@libero.it

**Responsabile settore ovest (Provincia di Verona):** Fiorenzo Annichini email: f.annichini@tiscalinet.it

**Responsabile settore centro (Provincia di Vicenza):** dott. geol. Luca Dal Molin email: csproteo@goldnet.it

**Responsabile settore est (province Belluno e Treviso):** dott.ssa Barbara Barattin email: barbara\_barattin@libero.it .

#### **PUBBLICAZIONE DEI DATI**

A cura del Centro Raccolta Dati, in “ Speleologia Veneta”.

## **2. *PROGETTO IN.AC. QUALITA' DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEL VERONESE***

### **Premessa**

Durante il 2003 i Gruppi Grotte Veronesi hanno iniziato il monitoraggio delle sorgenti più rappresentative ed importanti della Provincia di Verona. Al fine di agevolare le ricerche sul territorio, sono state fornite a tutti i gruppi speleologici, che hanno aderito al progetto, fotocopie delle carte I.G.M. alla scala 1:25.000 con l'ubicazione delle sorgenti da monitorare. Tali informazioni sono state ricavate da una accurata ricerca bibliografica e da numerosi dati inediti che il responsabile scientifico ha messo a disposizione. Tale progetto è stato poi rinnovato nel 2005 con l'intenzione di campionare un secondo gruppo di 100 sorgenti nella stessa area.

L'area di interesse è nella Lessinia Centro-Settentrionale, compresa tra le valli dell'Adige e quella dell'Illasi, comprendendo i comuni di Breonio, Sant'Anna d'Alfaedo, Roverè Veronese, Selva di Progno e Velo Veronese.

### **Attività svolta**

Nel 2005, è iniziato il monitoraggio di un secondo gruppo di 100 sorgenti, come continuazione del progetto precedente.

I parametri analizzati in tutte le sorgenti sono:

- Posizionamento mediante GPS delle sorgenti/opere di presa;
- documentazione fotografica dell'opera di presa;
- Temperatura dell'aria;
- Temperatura dell'acqua;
- Portata espressa in litri/secondo;
- pH;

- Conducibilità
- Ossigeno disciolto.

In molte sorgenti, inoltre, sono stati analizzati:

- 1) Nitrati;
- 2) Durezza;
- 3) Carica batterica;
- 4) Coliformi totali.

Al progetto collaborano i seguenti gruppi grotte:

1. Gruppo Speleologico C.A.I., Verona;
2. Gruppo Grotte Falchi, Verona;
3. Gruppo Amici della Montagna, Verona;
4. Gruppo Attività Speleologica Veronese, Verona;
5. Centro Ricerche Naturalistiche Monti Lessini, Verona;
6. Gruppo Speleologico Montecchia, Montecchia di Crosara, Verona;
7. Unione Speleologica Veronese, Verona.

### **RESPONSABILE DEL PROGETTO**

dott. Roberto Zorzin

V.lo Riva S. Lorenzo 1, 37100 Verona - tel. 0458032140 -

e-mail: [geologia.mcsnat@comune.verona.it](mailto:geologia.mcsnat@comune.verona.it)

#### **4. CATASTO DELLE SORGENTI DELLE AREE CARSICHE DEL VENETO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA**

##### **OBIETTIVI**

Costruzione di un catasto sia su base cartacea sia su base informatizzata delle Sorgenti delle Aree Carsiche del Veneto, placchettatura e siglatura delle sorgenti con terminologia legata all'ubicazione relativamente alla Carta Tecnica Regionale e costruzione di un sito web per la consultazione ed il reperimento dati in tempo reale. Tale progetto è stato accorpato al progetto IN.AC. a seguito di problemi organizzativi.

##### **Attività 2005 e previsioni di attività 2006**

L'attività del catasto delle sorgenti si è concentrata nella raccolta dei dati in campagna, con un fortissimo impegno da parte di alcuni gruppi. In particolare, sono state riviste numerose cavità emittenti già presenti nel catasto delle grotte del Veneto, nonché posizionate le varie sorgenti relative a parti specifiche del progetto INAC.

I metodi di rilevamento mediante GPS sono stati ulteriormente rifiniti tanto da destare l'interesse di altre federazioni speleologiche regionali, impegnate nell'avviamento di progetti analoghi.

Nel 2006 si prevede di catalogare altre 100/200 sorgenti con le apposite schede e di sviluppare in ambiente GIS open-source una mappa delle sorgenti catastate, nonché integrare al meglio l'attività di questo progetto con quella routinaria dell'INAC.

I dati infine verranno pubblicati nella monografia INAC attualmente in preparazione.

##### **RESPONSABILE DEL PROGETTO**

dott. Vladimiro Toniello

##### **STRUMENTI, METODI**

Ogni Gruppo Speleologico e' stato dotato di:

- Un G.P.S. modello Garmin ETREX VISTA con capsula barometrica per la compensazione dell'altezza,
- Un manuale specifico relativo alla catalogazione e rilevamento delle sorgenti su base cartacea
- Un manuale specifico relativo alla catalogazione e rilevamento delle sorgenti su base digitalizzata
- Licenza del software "Ozi Explorer" per l'interfacciamento della cartografia con il PC ed il GPS
- Carte Digitali del territorio interessato all'indagine
- Ogni responsabile di settore viene dotato di manuale cartaceo per l'utilizzo di "Ozi Explorer"
- Sviluppo di un database spaziale su GIS open-source

### ***D. PROGETTO 3 D***

Dall'anno scorso il progetto lamenta una leggera difficoltà evolutiva, legata non tanto alla produzione di nuove immagini, ma alla mancanza di testi, fondamentali per la costruzione dei documentari. Per ovviare a questo problema si è pensato di indire un concorso legato alla comunicazione, il cui titolo sarà: 'descrivi un'area carsica in 100 righe'.

In compenso abbiamo raccolto nuovi riscontri positivi da alcuni soci di gruppi veneti che ora partecipano all'attività fotografica della Commissione.

Stiamo raccogliendo soddisfazioni molto interessanti nel nuovo settore di sviluppo del progetto legato alla tecnologia digitale. Con la collaborazione di alcuni gruppi veneti e con il nuovo impianto di proiezione digitale, nel 2005 abbiamo scoperto le potenzialità e versatilità di questa tecnologia nell'utilizzo per proiezioni scolastiche, culturali e promozionali.

Con questo specifico sistema di proiezione, hanno riscontrato grande successo alcune nostre presenze ad eventi quali:

il 'Photo Show' di Milano (4 – 7 marzo), 'Expodoloniti' a Longarone (30 settembre – 2 ottobre) e 'Dia sotto le stelle' a Busto Arsizio (4 – 5 ottobre) dove sono stati presentati i lavori della Federazione con proiezioni in continuo.

Siamo stati presenti con il progetto anche a: 'Venezia orizzonti di montagna' (Marghera 21 – 25 aprile), con proiezioni dedicate alle scuole, iniziativa replicata il 12 luglio per circa 250 ragazzi dei 'Grest' di tutta la provincia di Venezia.

Per il 2006 verranno ripetute alcune manifestazioni, ma sarà potenziata, anche tramite i gruppi, l'offerta per le scuole della regione visto anche il positivo riscontro avuto finora.

A tal fine si formeranno nuovi operatori, anche se la tecnologia è di facile uso, per avere un'offerta più capillare sul territorio.

Verrà inoltre realizzata una 'postazione' di proiezione in 3D presso il Museo di Speleologia e Carsismo di Oliero che andrà ad arricchire la già buona offerta di tale museo che gestiamo direttamente. Restiamo sempre disponibili a proiettare un nostro prodotto presso la sede regionale quando ci verrà richiesto.

DENOMINAZIONE gruppo speleologico	SPESA SOSTENUTE DAI GRUPPI NEL 2005					6) ricerche scientifiche	totale 1), 6): Spese sostenute dai gruppi	CONTRIBUTI	
	1) attrezzature	2) corsi e convegni	4) materiale divulgativo, pubblicazioni	5) materiale scientifico	Contributo regionale assegnato per il 2005			contributi da altri Enti	
GR. GROTTIE CALSOLVE (BL)	1.131,88		19,00	56,36		1.207,24	1.024,53	NO	
GR. SPEL. CAI PADOVANO (PD)	1.600,00	1.250,00	500,00	650,00		4.000,00	2.372,59	NO	
GR. GROTTIE TREVISO (TV)	880,00	870,00	280,00	710,00		2.740,00	1.698,61	NO	
GR. NATURAL. MONTELLIANO (TV)	300,00	738,00	1.149,12	637,95		2.825,07	2.504,07	NO	
GR. SPEL. CAI OPIERGINO (TV)	855,10	360,00	200,00	1.415,10		1.263,90	1.263,90	NO	
GR. SPEL. VALDOBBIANESE (TV)	2.792,40	294,60	185,15	611,20		3.883,35	1.445,83	NO	
GR. SPEL. CAI VITTORIO V.TO (TV)	1.951,39			300,00		2.251,39	2.251,39	NO	
GR. SPEL. CAI S. MARCO (VE)	1.415,42					1.415,42	1.193,05	NO	
GR. AMICI DELLA MONTAGNA (VR)	1.951,39					1.951,39	1.951,39	NO	
GR. SPEL. CAI (VR)	7.364,18					7.364,18	2.204,07	5.160,00	
UNIONE SPEL. VERONESE (VR)	1.937,24	552,00		17,25		2.506,49	1.951,39	NO	
CENTRO RICERCHE NAT. (VR)	1.361,57					1.361,57	1.361,57	NO	
GR. GROTTIE FALCHI (VR)	1.361,57					1.361,57	1.361,57	NO	
GR. ATTIV. SPEL. VERONESE (VR)	1.722,32	398,00	60,91			2.181,23	1.867,13	NO	
CLUB SPELEOLOGICO PROTEO (VI)	3.014,35	412,14	86,00			3.512,49	3.383,51	200,00	
GR. GROTTIE CAI TREVISTOL (VI)	2.341,89					2.341,89	2.035,60	NO	
GR. SPEL. SETTECOMUNI (VI)	2.793,12					2.793,12	1.361,57	938,13	
GR. SPEL. CAI MALO (VI)	2.163,40	554,00				2.717,40	1.530,09	NO	
GR. GROTTIE CAI SCHIO (VI)	2.914,25	2.282,57				5.196,82	2.541,21	460,00	
GR. GROTTIE GIARA MODON (VI)	1.960,00	546,70				2.506,70	2.372,59	NO	
EQUIPE VENEZ. DI RICERCA (VE)	804,50		134,74	283,80		1.223,04	1.024,53	NO	
GR. SPEL. CAI FELTRE (BL)	2.293,71		1.460,13			3.753,84	3.451,39	298,75	
GR. SPEL. MONTECCHIA (VR)	1.722,32	398,00	60,91			2.181,23	1.867,13	NO	
GR. SPEL. CALBASSANO (VI)	2.527,84	780,00	27,19			3.335,03	2.709,47	NO	
GR. SPEL. SEREN DEL GRAPPA (VI)		50,00	139,00	506,20		695,20	687,49	NO	
GR. SPEL. ARIANNA (TV)	590,87	150,00		120,00		860,87	856,01	NO	
GR. GROTTIE CAI - VALDAGNO (VI)	3.067,21		50,48			3.117,69	2.035,60	NO	
GRUPPO SPEL. REITHIA - (TV)	892,00					892,00	856,01	NO	
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA		1.864,50	16.389,93	8.000,00		26.254,43	26.254,43	NO	
TOTALE				*		97.845,75	77.417,72	**	

(\*) Le spese eccedono l'importo del contributo regionale, ciò è dovuto al fatto che, nella documentazione giustificativa delle spese, non sempre è indicata la percentuale a carico del contributo e la percentuale a carico della Federazione. Si osserva che comunque l'importo totale supera l'importo del contributo, quindi le spese sostenute con questo, rimangono ampiamente documentate.

(\*\*) Il Contributo di € 77.417,72 è stato impegnato con D.D.R. n. 3674 del 29.11.2005 su cap-51020 UPB 88

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 23  
del 27 febbraio 2007

**Programma di promozione delle produzioni venete per il settore secondario anno 2007 (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 68).**

*[Secondario, settore]*

Il Consiglio regionale

*(omissis)*

delibera

1) di approvare il programma di promozione delle produzioni venete per il settore secondario anno 2007, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/1980 e dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 33/2004;

2) di autorizzare la Giunta regionale ad apportare al suddetto programma le eventuali modificazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie durante la loro attuazione;

3) di stabilire che sono autorizzate, su proposta del dirigente regionale della direzione promozione e internazionalizzazione, le trasferte all'estero del personale regionale per le esigenze organizzative e/o istituzionali connesse all'attuazione del programma di cui al punto 1). La sottoscrizione dell'autorizzazione è demandata al segretario generale della programmazione à sensi delle vigenti disposizioni in materia, così pure come le disposizioni di trasferta riguardanti i segretari, i commissari e i dirigenti regionali competenti;

4) di disporre che il programma di promozione delle produzioni venete per il settore secondario anno 2007, approvato dal Consiglio regionale sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali, al Ministero degli affari esteri e al Ministero per il commercio internazionale al fine di un opportuno coordinamento con le iniziative di interesse nazionale.

(segue allegato)

## Allegato A

2° Parte - PROPOSTE PROGETTUALI E FINANZIAMENTI per:  
 Settore - N. Progetto - Strumenti di Intervento - Settore Specifico - Area - Limite Massimo  
 Finanziamento Regionale - Limite Massimo di Finanziamento Ministeriale Proposto - Percentuale  
 di Finanziamento rispetto alle spese ammesse

SETTORE	PROG. N.	STRUMENTI DI INTERVENTO	SETTORE SPECIFICO	AREA	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO REGIONALE	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PROPOSTO	PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO RISPETTO ALLE SPESE AMMESSE E RENDICONTATE
I - ARREDO	1.01	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	ARREDO - ARREDAMENTO	STATI UNITI	35.000,00	-	70%
	1.02	FEDEREXPORT / Forexport	ARREDO - ARREDAMENTO - LEGNO	EMIRATI ARABI	37.500,00	37.500,00	50% - Proposto in Convenzione
	1.03	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	ARREDO - ARREDO CASA	GIAPPONE	26.800,00	-	40%
	1.04	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	ARREDO - LEGNO	UCRAINA	22.500,00	22.500,00	50% - Proposto in Convenzione
	1.05	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	ARREDO - LEGNO	MEDIO ORIENTE	12.500,00	12.500,00	50% - Proposto in Convenzione
	1.06	C.A.S.A / Consorzio Promexport	ARREDO - MOBILE	CIPRO	12.000,00	12.000,00	50% - Proposto in Convenzione
	1.07	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	ARREDO - MOBILE	EMIRATI ARABI	18.750,00	18.750,00	50% - Proposto in Convenzione
	1.08	FEDEREXPORT / Export of Verona	ARREDO - MOBILE	PL-RUSSIA-UKRAINA	44.000,00	-	40%
	1.09	FEDEREXPORT / Export of Verona	ARREDO - MOBILE	E.A. -INDIA - CINA	30.000,00	30.000,00	50% - Proposto in Convenzione
	1.10	INFORMEST	ARREDO - MOBILE	CINA	12.000,00	-	40%

SETTORE	PROG. N.	STRUMENTI DI INTERVENTO	SETTORE SPECIFICO	AREA	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO REGIONALE	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PROPOSTO	PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO RISPETTO ALLE SPESE AMMESSE E RENDICONTATE
2 - BENI STRUMENTALI	2.01	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	BENI STRUMENTALI	LIBIA - ALGERIA	15.000,00	15.000,00	50% - Proposto in Convenzione
	2.02	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	BENI STRUMENTALI	AFRICA - S.A.D.C.	17.500,00	17.500,00	50% - Proposto in Convenzione
	2.03	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	BENI STRUMENTALI	INDIA	12.500,00	12.500,00	50% - Proposto in Convenzione
	2.04	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	BENI STRUMENTALI	BALCANI	17.500,00	17.500,00	50% - Proposto in Convenzione
	2.05	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	BENI STRUMENTALI	RUSSIA	17.500,00	17.500,00	50% - Proposto in Convenzione
	2.06	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	BENI STRUMENTALI	GIAPPONE	20.000,00	20.000,00	50% - Proposto in Convenzione
	2.07	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	BENI STRUMENTALI	CINA	105.000,00	-	70%
	2.08	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	BENI STRUMENTALI	TURCHIA	15.000,00	15.000,00	50% - Proposto in Convenzione
	2.09	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	BENI STRUMENTALI	LIBIA	8.500,00	8.500,00	50% - Proposto in Convenzione

SETTORE	PROG. N.	STRUMENTI DI INTERVENTO	SETTORE SPECIFICO	AREA	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO REGIONALE	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PROPOSTO	PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO RISPETTO ALLE SPESE AMMESSE E RENDICONTATE
3 - CALZATURE	3.01	CONSORZIO STILISTI CALZATURE Riviera del Brenta	CALZATURE	MESSICO	15.000,00	-	40%
	3.02	FEDEREXPORT / Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta	CALZATURE	STATI UNITI	40.000,00	40.000,00	50% - Proposto in Convenzione
	3.03	FEDEREXPORT / Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta	CALZATURE	RUSSIA	30.000,00	30.000,00	50% - Proposto in Convenzione
	3.04	FEDEREXPORT / Shoes Export of Verona	CALZATURE	CINA	37.500,00	37.500,00	50% - Proposto in Convenzione
4 - EDILIZIA	4.01	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	EDILIZIA	AMERICA CENTRALE	25.000,00	-	50%
	4.02	FEDEREXPORT / Covebest	EDILIZIA - BIOEDILIZIA	RUSSIA	25.000,00	25.000,00	50% - Proposto in Convenzione
	4.03	INFORMEST	EDILIZIA - BIOEDILIZIA	RUSSIA	8.000,00	-	
	4.04	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	EDILIZIA - MOBILE	KAZAKHSTAN	24.000,00	-	40%
	4.05	C.R.A.C.A./ Treviso Glocal	EDILIZIA-CONDIZIONAMENTO	EMIRATI ARABI	24.000,00	-	40%
5 - FORMAZIONE MANAGERIALE	5.01	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	FORMAZIONE MANAGERIALE	UKRAINA - MOLDAVIA	56.000,00	-	70%
	5.02	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO/CUOA	FORMAZIONE MANAGERIALE	INDIA	57.500,00	57.500,00	100% - proposto in Convenzione

SETTORE	PROG. N.	STRUMENTI DI INTERVENTO	SETTORE SPECIFICO	AREA	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO REGIONALE	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PROPOSTO	PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO RISPETTO ALLE SPESE AMMESSE E RENDICONTATE
6 - HOTELLERIA	6.01	C.A.S.A / Consorzio Promexport	HOTELLERIA	BRASILE	24.000,00	-	40%
	6.02	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	HOTELLERIA	EMIRATI ARABI	24.000,00	-	40%
7 - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE	7.01	C.N.A. ROVIGO / Artigianexport Rovigo	IMPIANTI DI TELECOMUNICAZI ONE	EMIRATI ARABI	48.000,00	-	40%
8 - MARMO	8.01	CONSORZIO dei MARMISTI della VALLE del CHIAMPO	MARMO	EMIRATI ARABI	10.000,00	-	40%
	8.02	CONSORZIO dei MARMISTI della VALLE del CHIAMPO	MARMO	RUSSIA	6.250,00	6.250,00	50% - Proposto in Convenzione
	8.03	CONSORZIO dei MARMISTI della VALLE del CHIAMPO	MARMO	POLONIA	10.000,00	-	40%
	8.04	FEDEREXPORT / Consorzio Progetto Marmo	MARMO	RUSSIA	45.000,00	45.000,00	50% - Proposto in Convenzione
	8.05	PRO LOCO NANTO	MARMO	ITALIA/MONDO	36.000,00	-	40%

SETTORE	PROG. N.	STRUMENTI DI INTERVENTO	SETTORE SPECIFICO	AREA	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO REGIONALE	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PROPOSTO	PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO RISPETTO ALLE SPESE AMMESSE E RENDICONTATE
9 - MECCANICA	9.01	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	MECCANICA	ARG. -BZ- CHILE	70.000,00		70%
	9.02	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	MECCANICA	RUSSIA	21.750,00	21.750,00	50% - Proposto in Convenzione
	9.03	FEDERVENETO A.P.I.	MECCANICA	SCANDINAVIA	24.000,00	-	40%
	9.04	FEDERVENETO A.P.I. / Conexport VI	MECCANICA	TURCHIA	24.000,00	-	40%
	9.05	C.N.A. PADOVA	MECCANICA - AGROMECCANICA	ARGENTINA	40.000,00	-	40%
	9.06	FEDEREXPORT / Consorzio Sviluppo e Impresa	MECCANICA - AGROMECCANICA	ROMANIA	36.000,00	-	40%
	9.07	C.R.A.C.A.	MECCANICA - METALMECCANICA	GERMANIA-REP. CECA	16.000,00	-	40%
10 - NAUTICA	10.01	C.N.A. ROVIGO/ Artigianexport Rovigo	NAUTICA	ITALIA/FRANCIA	50.000,00	-	40%
11 - OCCHIALERIA	11.01	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	OCCHIALERIA	TUNISIA	24.000,00	-	40%
	11.02	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	OCCHIALERIA	SUD AFRICA - AUSTRALIA	25.600,00	-	40%
	11.03	CERTOTTICA	OCCHIALERIA	MONDO	40.000,00	-	40%

SETTORE	PROG. N.	STRUMENTI DI INTERVENTO	SETTORE SPECIFICO	AREA	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO REGIONALE	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PROPOSTO	PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO RISPETTO ALLE SPESE AMMESSE E RENDICONTATE
12 - ORAFO	12.01	C.N.A. VICENZA / Corart s.c.a.r.l.	ORAFO	RUSSIA E ALTRI	10.000,00	10.000,00	50% - Proposto in Convenzione
	12.02	FEDERVENETO A.P.I. / Gold & Silver Api Group	ORAFO	PAESI DEL GOLFO	48.000,00	-	40%
	12.03	C.R.A.C.A. / Artigianexport Vicenza	ORAFO	UKRAINA	10.000,00	-	40%
13 - PLURISSETTORIALE	13.01	C.N.A. PADOVA	PLURISSETTORIALE	SUDAFRICA	40.000,00	-	40%
	13.02	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	PLURISSETTORIALE	C.S.I.	42.000,00	-	70%
	13.03	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	PLURISSETTORIALE	ESTREMO ORIENTE	35.000,00	-	50%
	13.04	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	PLURISSETTORIALE	ARABIA SAUDITA	32.000,00	-	40%
	13.05	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	PLURISSETTORIALE	LIBIA	10.000,00	-	40%
	13.06	C.R.A.C.A. / F.A.I.V.	PLURISSETTORIALE	BRASILE	24.000,00	-	40%
	13.07	C.R.A.C.A. / Consorzio Padova Export	PLURISSETTORIALE	SCOZIA	16.000,00	-	40%
	13.08	C.R.A.C.A. / Consorzio Padova Export	PLURISSETTORIALE	COREA	18.000,00	-	40%
	13.09	FEDEREXPORT / Consorzio Inexport	PLURISSETTORIALE	INDIA	6.500,00	6.500,00	50% - Proposto in Convenzione
	13.10	FEDERVENETO A.P.I. / Conexport VI	PLURISSETTORIALE	PAESI BALTICI	24.000,00	-	40%

SETTORE	PROG. N.	STRUMENTI DI INTERVENTO	SETTORE SPECIFICO	AREA	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO REGIONALE	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PROPOSTO	PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO RISPETTO ALLE SPESE AMMESSE E RENDICONTATE
14 - PULIZIA INDUSTRIALE	14.01	FEDERVENETO A.P.I. / Consorzio Italian Cleaning Manufacturers Team	PULIZIA INDUSTRIALE	OLANDA	70.000,00	-	50%
15 - RETE DESK	15.01	CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO	RETE DESK	MONDO	56.000,00	-	70%
16 - VETRO	16.01	C.R.A.C.A./ Consorzio Promovetro Murano	VETRO	RUSSIA	17.500,00	17.500,00	50% - Proposto in Convenzione
17 - PROGETTO SPECIALE	17.01	Regione del Veneto / Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto - Buy made in Veneto	BENI DI CONSUMO	MONDO	69.250,00	69.250,00	50% - Proposto in Convenzione

SETTORE	PROG. N.	STRUMENTI DI INTERVENTO	SETTORE SPECIFICO	AREA	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO REGIONALE	LIMITE MASSIMO DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PROPOSTO	PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO RISPETTO ALLE SPESE AMMESSE E RENDICONTATE
18 - PROGETTO SPECIALE	18.01	Regione del Veneto / Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto - Obiettivo India	PLURISETTORIALE	INDIA	65.000,00	65.000,00	100% - proposto in Convenzione
19 - PROGETTO SPECIALE	19.01	INFORMEST	MODELLO DI INTERVENTO IN ARREE TERRITORIALI STRATEGICHE	UKRAINA - BULGARIA	148.000,00	-	100%
20 - ACCOGLIENZA DELEGAZIONI	20.01	Regione del Veneto	ACCOGLIENZA DELEGAZIONI	MONDO	12.600,00	-	100%
TOTALI					2.150.000,00	688.000,00	

3° PARTE: CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEL  
PROGRAMMA PROMOZIONALE - PER IL SETTORE  
SECONDARIO - ANNO 2007

1) L'attuazione delle singole iniziative è di competenza della Giunta regionale che può disporre la realizzazione:

- a) in forma diretta, avvalendosi, qualora necessario, degli organismi di cui all'art. 12, comma 2, lett. c), n. 2 della Legge Regionale 14/03/1980, n. 16, e anche secondo le modalità disposte dalla Giunta regionale mediante provvedimento 8 giugno 1993, n. 173/RAI, utilizzando altre Strutture regionali, quali le Direzioni Regionali per la Cultura, per il Turismo, per le Politiche Agricole e di Mercato;
- b) in affidamento al Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto secondo gli indirizzi e per le finalità indicati dall'Accordo di Programma tra l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto e la Regione Veneto (Dgr n. 1110 del 2 maggio 2001). Il limite massimo di finanziamento regionale e la sua percentuale rispetto alle spese ammesse viene indicato per ciascun progetto nella tabella della 2^ parte del presente allegato A) "Proposte progettuali e finanziamenti";
- c) a seguito di specifiche indicazioni progettuali da parte di organismi associativi e consortili artigiani o Enti fieristici ed altri idonei inseriti nella Programma di Promozione. Il limite massimo di finanziamento regionale e la sua percentuale rispetto alle spese ammesse viene indicato per ciascun progetto nella tabella "Proposte progettuali e finanziamenti" della 2^ parte del presente allegato A);

2)

2.1 Le singole iniziative potranno venire attuate anche nell'ambito dell'Accordo triennale di programma sottoscritto il 23 luglio 1996 fra la Giunta regionale ed il Ministero per il Commercio Estero; in tale ambito la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni annuali con l'Istituto per il Commercio Estero e/o con i soggetti di cui all'art. 12, comma 2, lett. c), n. 2 della Legge Regionale 14 marzo 1980 n. 16. In tal caso, il finanziamento delle iniziative sarà imputato per quote paritetiche alla Regione ed al Ministero del Commercio Internazionale e per quote variabili al concorso di soggetti terzi, pubblici e privati, partecipanti alle medesime (di norma pari al 50%, secondo indicazione Ministeriale). Il limite massimo di finanziamento pubblico (Regione e Ministero) e la sua percentuale rispetto alle spese ammesse viene indicato per ciascun progetto nella tabella "Proposte progettuali e finanziamenti" della 2^ PARTE del presente allegato A);

2.2 Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di Consiglio approvante il Programma Promozionale per l'anno 2007 i soggetti indicati nella tabella della 2^ PARTE del presente allegato A) "Proposte progettuali e finanziamenti" a pena di decadenza, dovranno inviare formale accettazione dei progetti così come indicati nel Programma Promozionale 2007, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, Direzione Promozione e Internazionalizzazione, Cannaregio 168 - 30121 Venezia, redatta in carta legale comprendente:

- numerazione del progetto corrispondente a quanto indicato nella tabella "Proposte progettuali e finanziamenti" della 2^ PARTE del presente allegato A);
- denominazione, località, periodo e tipologia dell'iniziativa;

- indicazione delle finalità da raggiungere;
- indicazione del numero previsto di imprese partecipanti con i relativi settori merceologici;
- prospetto analitico delle spese;
- prospetto delle entrate che si prevede di riscuotere (comprendente di eventuali contributi sia pubblici che privati);

I progetti già indicati nella tabella "Proposte progettuali e finanziamenti" della 2^ PARTE del presente allegato A), da realizzarsi in Convenzione Regione del Veneto/Istituto per il Commercio Estero anno 2007, in conseguenza dell'Accordo di Programma Regione/Ministero del Commercio Internazionale/Istituto per il Commercio Estero, dovranno essere attuati, dopo la sottoscrizione della citata Convenzione, esclusivamente in tale regime convenzionale, salva approvazione del Ministero del Commercio Internazionale; la mancata adesione al regime di convenzione esclude l'indicazione progettuale approvata anche dal previsto finanziamento regionale (ad esclusione dei progetti sottoposti al Ministero del Commercio Internazionale e da questi non accettati, ove rimarrà, se contabilmente possibile, il solo finanziamento regionale).

I progetti presentati dovranno essere conformi e corrispondenti alle indicazioni progettuali presentate che hanno permesso di elaborare il presente Programma Promozionale.

3.3 Sono individuati:

- Nella Direzione Promozione e Internazionalizzazione la struttura amministrativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;
- nel Dirigente Regionale della Direzione Promozione e Internazionalizzazione il responsabile dell'adozione degli atti conclusivi del procedimento e attuativi delle singole iniziative, ai sensi della Dgr n. 375 del 12/2/1997;
- in 12 mesi il termine entro cui sarà concluso, con l'adozione del provvedimento finale da parte del Dirigente Regionale della Direzione Promozione e Internazionalizzazione, ogni singolo procedimento derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente atto;
- detto termine decorre dalla data di acquisizione da parte della predetta Direzione delle istanze finali di parte (corrispondenti e susseguenti alle domande di liquidazione delle spettanze) corredate di tutta la documentazione prescritta.

3.3 In caso di progetti da realizzarsi all'estero, il soggetto di cui alla tabella "Proposte progettuali e finanziamenti" della 2^ parte del presente allegato A), dovrà inviare alla Regione, almeno 7 giorni prima della partenza, l'elenco dei partecipanti corredato dalla loro qualifica in riferimento alla partecipazione al progetto.

2.5

1) Ai fini della liquidazione delle somme spettanti i soggetti beneficiari presentano, entro tre mesi dalla realizzazione della relativa iniziativa promozionale, la seguente documentazione:

- a) rendicontazione delle spese e delle entrate relativa all'iniziativa realizzata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (sono escluse le spese riferite al trattamento economico del personale dipendente dal soggetto organizzatore);
- b) copia delle fatture o equipollenti e contestuale dichiarazione sottoscritta che le stesse corrispondono agli originali;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che le fatture sono inerenti all'iniziativa realizzata e che le stesse sono state pagate;
- d) relazione sui risultati dell'iniziativa promozionale comprendente l'elenco dei partecipanti e specifica sottoscrizione.

Il termine di tre mesi è elevato fino ad un massimo di ulteriori mesi sei, a richiesta motivata del soggetto beneficiario, entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa, pena la revoca del contributo regionale.

2) Il mancato rispetto dei termini di rendicontazione di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza del contributo impegnato anche per gli effetti di cui all'art. 51 della Legge Regionale del 29/11/2001 n. 39;

3) I progetti, ad esclusione di quelli in Convenzione con l'Istituto per il Commercio Estero, dovranno essere realizzati e rendicontati entro l'anno successivo dall'approvazione del presente provvedimento.

4) Le proposte di modifica dei progetti possono essere chieste una sola volta per singolo progetto non oltre la data inizialmente prevista (come indicata nel progetto presentato nei termini) per la loro esecuzione. Tali richieste devono essere debitamente motivate. Le modifiche progettuali, se realizzate in assenza di previa presentazione di motivata istanza, comportano la revoca del finanziamento previsto.

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 402 del 27 febbraio 2007

**Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Approvazione secondo triennio di programmazione 2007 - 2010.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di approvare il "Programma della Regione del Veneto per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 797 del Consiglio del 26 aprile 2004, e sue modificazioni, concernente azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Triennio 2007/2010", Allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

### Allegato A

Programma della Regione del Veneto per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 797 del Consiglio del 26 aprile 2004, e sue modificazioni, concernente azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Triennio 2007/2010.

#### Premessa

In applicazione del Regolamento (CE) n. 797 del Consiglio del 26 aprile 2004 e in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento di applicazione n. 917 del 29 aprile 2004, la Regione del Veneto intende attuare un programma specifico

d'intervento per il settore dell'apicoltura volto a favorire lo sviluppo ed il miglioramento dei prodotti dell'alveare, delle condizioni economiche e di reddito degli operatori, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori.

Il Programma, che costituisce parte del Programma nazionale attuativo del Regolamento (CE) n. 797/2004 persegue, in linea generale, gli obiettivi dei precedenti programmi, definendo gli interventi e le necessità finanziarie per il raggiungimento degli stessi.

L'amministrazione regionale riconosce l'importanza delle attività legate al settore apistico, per l'importante ruolo da queste svolto dal punto di vista ambientale ed economico.

L'attività pronuba svolta dalle api influenza infatti direttamente le produzioni frutticole e agricole in generale, permettendo agli apicoltori di ottenere nel contempo importanti prodotti dell'alveare, quali il miele, la pappa reale, la cera, la propoli. L'attività apistica rappresenta inoltre, in alcune aree regionali, una fonte di reddito alternativo ed interessante in considerazione della particolare disponibilità di risorse nettariifere.

Per questi motivi quindi, la Regione del Veneto si è dotata, già da molti anni, di una propria legislazione di settore che, per certi aspetti, ha preceduto la più recente legislazione comunitaria in materia d'apicoltura rappresentata prima dal Reg. (CE) n. 1221/1997 e ora dal Reg. (CE) n. 797/2004, permettendo quindi lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela del patrimonio apistico regionale.

Si citano in particolare :

- la legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, "Norme per la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura"
- la legge regionale 28 luglio 2006, n. 14, "Norme igienico-sanitarie per l'attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale"

Sono state intraprese inoltre importanti azioni volte a favorire la costituzione ed il funzionamento delle Associazioni di produttori, comprese quelle del comparto apistico.

L'Amministrazione regionale intende tra l'altro, attraverso il presente Programma, favorire anche in apicoltura i prodotti di qualità legati al territorio veneto, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente e della salute del consumatore.

Il Programma, inoltre mira a consolidare e ad implementare i risultati raggiunti nel precedente periodo di programmazione in ordine al potenziamento della professionalità degli operatori, al miglioramento tecnologico delle aziende apistiche e al miglioramento qualitativo dei prodotti dell'alveare.

Sulla base delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione, si evidenzia purtroppo che le risorse finanziarie per gli operatori del settore apistico regionale per lo svolgimento delle azioni del programma triennale, sono tuttavia scarse e comunque insufficienti a soddisfare il fabbisogno di investimenti del settore, con ripercussioni negative sulla capacità dello stesso di svilupparsi in maniera adeguata.

In considerazione che il presente Programma si sovrappone in termini temporali al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, e che l'art. 5, comma 2 del Regolamento (CE) n. 917/2004 prevede che una stessa azione non può formare oggetto di pagamenti nel quadro di altri regimi di aiuto, al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, è necessario, che per le misure sovvenzionabili

a norma del Regolamento (CE) n. 797/2004 possa essere eccezionalmente concesso, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) 1698/2005, il sostegno nell'ambito del PSR stesso.

Pertanto, è necessario, al fine di garantire un adeguato sviluppo al settore, sostenibile con le esigenze di tutela delle produzioni apicole, consentire a tutti gli operatori del settore apistico di accedere eccezionalmente al sostegno recato dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 per tutte le tipologie di attività sovvenzionabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 797/2004.

Al fine di garantire la complementarietà e la necessaria demarcazione tra le due forme di sostegno, è necessario stabilire che, qualora un operatore sia titolare di una domanda approvata ai fini del programma apistico di cui al Regolamento (CE) n. 797/2004, l'accesso dello stesso al sostegno recato dal Regolamento (CE) 1698/2005 è consentito solo per quelle operazioni non previste nella domanda approvata.

La verifica della complementarietà tra il sostegno recato dallo specifico regime di sostegno e dalle misure dello sviluppo rurale è assicurata dall'Organismo pagatore regionale, gestore dei procedimenti relativi alle misure del PSR e del regime di sostegno in questione, mediante il controllo della eventuale approvazione di una domanda a valere sulle risorse recate dal Regolamento (CE) n. 797/2004, a favore del richiedente il sostegno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

#### Analisi del settore apistico regionale

L'attività apistica veneta, analogamente a quanto avviene in altre regioni, risulta strettamente legata alle produzioni agricole e alla vegetazione spontanea e viene svolta a diversi livelli, dando luogo a differenti forme di conduzione e di figure professionali.

La conoscenza dell'entità del patrimonio apistico costituisce per l'Amministrazione regionale un momento fondamentale per la sua attività programmatoria, intesa nel senso più alto del termine, ed in particolare per poter individuare le migliori strategie da mettere in atto per il suo sviluppo e la sua salvaguardia dal punto di vista sanitario.

Fin dal 1979, la Regione del Veneto, con proprie leggi regionali, ha previsto l'obbligatorietà della denuncia annuale degli alveari. Lo stesso obbligo è previsto ora anche dalla legge nazionale 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura".

La legge regionale n. 23/1994 ha istituito peraltro il Centro Regionale per l'Apicoltura (CRA) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia che, tra gli altri, ha anche il compito di raccogliere dalle Aziende ULSS i dati relativi alle denunce degli alveari da parte degli apicoltori.

Il numero di apicoltori, desumibile dai dati più recenti forniti dal CRA sulla base delle denunce presentate annualmente entro il 30 novembre, si attesta a poco più di 3.100 unità che gestiscono circa 61.000 alveari.

A riguardo occorre evidenziare che i dati riferiti nelle denunce dell'attività apistica, conseguentemente al fatto che queste vengono presentate per la quasi totalità in prossimità della scadenza del 30 novembre, risentono dell'effetto della fisiologica momentanea diminuzione del numero di alveari presenti sul territorio legata all'andamento climatico stagionale e alla sosta invernale.

Si ritiene pertanto che la reale consistenza del patrimonio apistico regionale sia superiore di circa il 15% a quello desumibile dalle denunce trasmesse dagli apicoltori, in quanto,

come detto, queste risultano basate sulla consistenza del periodo di minore attività.

I dati rilevati dal Sistema Statistico Regionale (SIRV) sembrerebbero infatti confermare tale assunzione.

In termini quantitativi, la relativa produzione di miele è stimata in circa 1.400 tonnellate/anno, per un valore di 8.500.000,00 euro.

A questo deve essere aggiunto il valore degli altri prodotti dell'alveare, in particolare della cera, della pappa reale e della propoli.

Tra gli apicoltori, circa l'80% aderiscono alle Associazioni di produttori già riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale previgente al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

L'Associazionismo del settore è attualmente caratterizzato da una forte presenza su tutto il territorio regionale anche se al momento nessuna Associazione ha ottenuto il riconoscimento di Organizzazione dei Produttori (OP) prevista dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche.

Allo sviluppo del comparto, comunque, un notevole contributo è stato dato nel corso degli anni proprio dalle Associazioni che, anche grazie al sostegno ricevuto dall'Amministrazione regionale, hanno esercitato un'attività di servizio a supporto delle scelte decisionali degli operatori del settore, articolata in particolare in azioni di assistenza tecnica e sanitaria.

Occorre sottolineare tuttavia la limitata capacità di concentrazione, stoccaggio e commercializzazione diretta del prodotto, per cui l'offerta e la commercializzazione del miele è esercitata prevalentemente dai singoli apicoltori.

E' proprio questo aspetto l'elemento di debolezza che non permette di pervenire in ambito regionale al riconoscimento di Organizzazioni di produttori per il settore miele.

La distribuzione degli apicoltori e degli alveari è strettamente legata alle zone altimetriche estese che concorrono a definire le regioni agrarie della Regione Veneto. Questo andamento è ovviamente dipendente dalle essenze botaniche presenti, dall'abbondanza dei raccolti e dalla facilità di accesso a tali zone.

Un'ulteriore indicazione delle caratteristiche dell'apicoltura veneta può essere desunta suddividendo il patrimonio di alveari condotti dagli apicoltori in classi di consistenza.

Da questo tipo di analisi si rileva che il 36,2% degli apicoltori possiede da 1 a 5 alveari, il 49,8% da 6 a 20, il 10,9% da 21 a 50. Solo il 2% degli apicoltori conduce da 51 a 100 alveari, l'1% da 101 a 300, lo 0,2% oltre 300 alveari.

Risulta evidente come l'apicoltura rappresenti un'attività primaria solo per una piccola percentuale di operatori del settore e sia invece praticata essenzialmente come attività integrativa.

Un commento merita poi il nomadismo in considerazione sia dell'importanza che riveste nella pratica apistica sia, più in generale, nell'impollinazione delle essenze coltivate e selvatiche.

Il territorio del Veneto, infatti, con le sue zone collinari e montane ben si presta alla pratica del nomadismo, richiamando apicoltori anche da fuori regione.

Circa il 12% degli apicoltori dichiara, con la denuncia annuale, di praticare il nomadismo, con un coinvolgimento di circa 12.000 alveari.

Per quanto riguarda le produzioni di qualità, si segnala che è in corso di riconoscimento una sola denominazione d'origine protetta (DOP) per il miele delle Dolomiti bellunesi.

Circa il 10% degli alveari presenti sul territorio regionale sono condotti secondo il metodo biologico.

Nella regione Veneto l'apicoltura costituisce quindi una realtà produttiva che ha visto conservarsi nel tempo il numero di apicoltori e consolidarsi il patrimonio di alveari, dopo le importanti perdite causate dalla varroasi soprattutto agli inizi degli anni '90.

Il monitoraggio costante, effettuato in collaborazione con il CRA e con le Associazioni di apicoltori, ha permesso infatti in questi ultimi anni di consolidare il patrimonio apicolo e programmare interventi di prevenzione e profilassi di questa malattia dell'alveare attraverso la predisposizione di Piani di lotta specifici.

L'Amministrazione regionale ha inoltre sostenuto anche con fondi propri un'intensa attività di formazione e informazione, di ricerca e di divulgazione dei risultati di quest'ultima.

#### Finalità del programma

La finalità del programma è il miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione del miele, da realizzarsi attraverso interventi mirati, individuati attraverso una fase di concertazione con le Associazioni degli apicoltori e con il Centro Regionale per l'Apicoltura, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Tabella 1).

Tabella 1: Soggetti coinvolti nell'attività di programmazione

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Centro Regionale di Apicoltura	Associazione Apicoltori Veneto Orientale (Apavo)
Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa)	Il Favo Cittadella (PD)
Associazione Regionale Produttori Miele Veneto	Associazione Provinciale degli Apicoltori di Venezia (Apav)
Associazione Provinciale Produttori Apistici della Provincia di Treviso (Apat)	Cooperativa "Miele Veneto"
Associazione Provinciale della Provincia di Padova (Apa - Pad)	Associazione Apimarca
Società Cooperativa "Apidolomiti Servizi"	

Il presente programma si propone quindi di:

- migliorare l'allevamento delle api e le attività ad esso connesse
- favorire l'applicazione in apicoltura di un servizio di assistenza tecnica specialistica, principalmente da parte delle forme associate, efficace e in grado di garantire l'ottimizzazione dei processi produttivi dal punto di vista tecnico, economico e commerciale
- migliorare lo stato sanitario degli alveari, favorire il risanamento, la profilassi e la cura degli allevamenti delle api
- incrementare e razionalizzare lo sfruttamento delle risorse nettariifere
- favorire il miglioramento della qualità dei prodotti aumentando, attraverso le determinazioni analitiche, la conoscenza delle caratteristiche botaniche, organolettiche e nutrizionali del miele
- favorire il popolamento del patrimonio apicolo regionale
- favorire il popolamento del patrimonio apicolo regionale
- favorire l'adozione e la divulgazione di programmi di ricerca e la caratterizzazione dei mieli tipici

Azioni e relativo fabbisogno finanziario

Il Programma regionale relativo al periodo 2007/2010

comprende tutte le azioni previste dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio e prevede che i beneficiari siano i soggetti individuati, per ogni sottoazione, dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006.

Un primo gruppo d'interventi è rivolto quindi al miglioramento delle conoscenze tecniche specifiche degli apicoltori attraverso corsi di formazione ed aggiornamento, convegni e svolgimento di assistenza tecnica da parte di esperti apistici.

Grande importanza riveste inoltre la lotta alla varroa che dovrà essere attuata secondo gli indirizzi scientifici forniti dal Centro Regionale per l'Apicoltura, sulla base di piani annuali di intervento rivolti alla profilassi e alla cura delle malattie, mirati a salvaguardare le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche proprie del miele.

Sono previste anche azioni per la divulgazione delle informazioni e delle notizie, per promuovere iniziative che mirano all'educazione alimentare e ai marchi di tutela, per l'acquisto di attrezzature al fine di favorire il nomadismo degli alveari.

Con il Regolamento (CE) n. 797/2004 è stata introdotta una specifica azione per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario, che può comprendere sia aiuti alla riproduzione del patrimonio genetico autoctono che aiuti agli acquisti di sciami e api regine, che si ritiene di confermare.

Un ruolo strategico è rappresentato infine dall'azione rivolta al miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, melisso-palinologiche e residuali, studi di tipizzazione.

Tutti gli interventi compresi nel programma dovranno, in ogni caso, essere realizzati tenendo ben presente l'obiettivo di carattere generale di riduzione dei costi di produzione, aumentando e migliorando nel contempo la qualità del miele anche dal punto di vista igienico-sanitario, favorendo in tal modo la redditività degli apicoltori e la sicurezza del consumatore.

Vengono elencate di seguito le azioni previste dal programma regionale e le relative necessità finanziarie per il triennio.

Si sottolinea che lo schema rimane puramente indicativo di una previsione massima di spesa ammissibile e necessaria e non costituisce pertanto elemento vincolante, all'interno delle azioni, per le scelte operate dai singoli beneficiari.

Gli importi riportati comprendono la quota del Feaga (50%) e del Fondo di rotazione nazionale (50%).

A) Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori.

Il settore apistico regionale è caratterizzato da una notevole eterogeneità delle aziende e dei soggetti che vi operano, nonché da condizioni di produzione molto diversificate anche per la particolarità del territorio veneto. Per tali motivi, si ritiene di continuare nelle azioni d'assistenza tecnica alle aziende con l'impiego di tecnici apistici appositamente formati e gestiti dalle associazioni dei produttori che in questo modo possono promuovere anche l'associazionismo e favorire al contempo la fattiva collaborazione tra le diverse istituzioni che agiscono all'interno del settore. Inoltre si cercherà di fornire agli apicoltori, tramite idonei corsi di aggiornamento e formazione, seminari, sussidi didattici, convegni, ecc., un bagaglio tecnico che permetta loro una gestione sempre più razionale dell'attività apistica nel rispetto della naturalità e salubrità dei prodotti.

L'azione prevede le seguenti sottoazioni:

a.1.2 Corsi di aggiornamento	euro 120.000,00
a.2 Seminari e convegni tematici	euro 60.000,00
a.3 Azioni di comunicazione	euro 90.000,00
a.4 Assistenza tecnica alle aziende	euro 80.000,00
a.5 Individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in agricoltura	euro 50.000,00

#### B) Lotta alla Varroasi

Come nel precedente periodo di programmazione, il piano di intervento indicherà le strategie di lotta contro la varroasi, tenendo in considerazione le seguenti esigenze:

- Realizzare una efficace protezione del patrimonio apistico dalla Varroasi;
- salvaguardare le produzioni dai rischi derivanti dall'impiego di sostanze acaricide;
- salvaguardare il patrimonio apistico dalla comparsa di farmacoresistenza;
- garantire la semplicità dei trattamenti per permetterne l'accessibilità al maggior numero di apicoltori.

L'azione prevede le seguenti sottoazioni:

b.1 Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiari, per l'applicazione di mezzi di lotta da parte degli esperti apistici, distribuzione dei presidi sanitari appropriati	euro 150.000,00
b.2 Indagini in campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari, materiale di consumo per i campionamenti	euro 100.000,00
b.3 Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica delle arnie esistenti	euro 370.000,00
b.4 Acquisto degli idonei presidi sanitari	euro 130.000,00

#### C) Razionalizzazione transumanza

La Regione del Veneto riconosce alla transumanza un'importanza di assoluto rilievo per la crescita del settore apistico e l'aumento della produttività, anche per permettere lo sfruttamento economico delle risorse nettariifere di zone marginali o di montagna in genere trascurate dall'attività agricola. In questo contesto si è deciso di sostenere la dotazione di attrezzature idonee alla diffusione della pratica del nomadismo.

L'azione prevede le seguenti sottoazioni:

c.1 mappatura di aree nettariifere	euro 70.000,00
c.2.1 acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo	euro 130.000,00

#### D) Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi

Allo scopo di favorire il miglioramento igienico-qualitativo dei prodotti apistici, nonché la valorizzazione e la conoscenza dei mieli prodotti e destinati al consumo, la Regione del Veneto prevede le sottoazioni di seguito specificate:

d.1 Acquisto strumentazione	euro 70.000,00
d.3 Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche, melissopalinoologiche e residuali	euro 130.000,00

#### E) Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico comunitario

Allo scopo di favorire il ripopolamento del patrimonio api-

stico regionale interessato da perdite imputabili a condizioni climatiche sfavorevoli che hanno caratterizzato anche la regione Veneto negli ultimi anni (mancanza di fioriture, insufficienza delle fonti nettariifere, ecc.), nonché alla presenza di un'elevata infestazione da varroa o altre patologie dell'alveare la Regione del Veneto prevede gli interventi di seguito specificati:

e.1 Acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione della azienda apistica da riproduzione	euro 400.000,00
--	-----------------

#### F) Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca.

La Regione Veneto promuove la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione, destinati a potenziare l'attività del settore anche tramite le attività svolte dal Centro regionale per l'apicoltura.

L'obiettivo è quello di favorire il miglioramento della salubrità dei prodotti dell'alveare, nonché la valorizzazione e la conoscenza dei mieli prodotti e destinati al consumo.

L'azione prevede la seguente sottoazione:

f.1 Miglioramento qualitativo del miele	
- analisi chimico-fisiche e microbiologiche,	
- studi di tipizzazione sulla base dell'origine botanica e geografica	
- studi sulle malattie dell'alveare e nuove patologie di particolare rilevanza	euro 150.000,00
Totale	euro 2.100.000,00

Si riportano ora i fabbisogni finanziari suddivisi per annualità, con la precisazione che, al fine di utilizzare le dotazioni finanziarie messe a disposizione e per garantire eventuali priorità che si potranno rendere necessarie nell'attuazione di alcune iniziative, nell'ambito di ciascun stralcio annuale potranno essere ammesse al finanziamento un parziale di azioni e/o sottoazioni o un numero o un tipo diverso da quello previsto nel piano finanziario.

**FABBSOCNO FINANZIARIO - PROGRAMMA 2007 - 2008**

AZIONI		SOTTOAZIONI		spesa complessiva preventivata	quota finanziamento privato	quota finanziamento pubblico 50% FEAGA	50% FRMT
<b>A) Assistenza tecnica e formazione professionale apicoltori</b>	a.1.2	Corsi di aggiornamento e formazione rivolti ai privati.		44.444,00	4.444,00	20.000,00	20.000,00
	a.2	Seminari e convegni tematici.		20.000,00	0	10.000,00	10.000,00
	a.3	Azioni di comunicazione sussidi didattici, abbonamento schede ed opuscoli informativi		33.333,00	3.333,00	15.000,00	15.000,00
	a.4	Assistenza tecnica alle aziende.		29.629,00	2.963,00	13.333,00	13.333,00
	a.5	Individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura.		16.667,00	0	8.333,00	8.333,00
<b>B) Lotta alla Varroasi</b>	b.1	Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiaro per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari appropriati.		62.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
	b.2	Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti		33.333,00	0	16.667,00	16.667,00
	b.3	Acquisto di amie con fondo a rete o modifica amie esistenti.		205.556,00	82.222,00	61.667,00	61.667,00
	b.4	Acquisto degli idonei presidi sanitari		86.667,00	43.333,00	21.667,00	21.667,00
<b>C) Razionalizzazione della transumanza</b>	c.1	Mappatura aree nettariifiche; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti.		23.333,00	0	11.667,00	11.667,00
	c.2	Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo:		0	0	0	0
	c.2.2	Acquisto macchine e materiali vari per l'esercizio del nomadismo.		86.667,00	43.333,00	21.667,00	21.667,00
<b>D) Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi</b>	d.1	Acquisto strumentazione		46.667,00	23.333,00	11.667,00	11.667,00
	d.3	Presi in carico di spese per le analisi chimico - fisiche, melissopalinologiche e residuali		54.167,00	10.883,00	21.667,00	21.667,00
<b>E) Misure al sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario</b>	e.1	Acquisto sciami, e api regine, materiale per l'Azienda apistica da riproduzione.		222.222,00	88.889,00	66.667,00	66.667,00
	f.1	Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico - chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica		50.000,00	0	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.015.185,00</b>	<b>315.185,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO</b>				<b>€ 700.000,00</b>			

## FABBISOGNO FINANZIARIO - PROGRAMMA 2008 - 2009

AZIONI	SOTTOAZIONI		spesa complessiva preventivata	quota finanziamento privato	quota finanziamento pubblico 50% FEAGA 50% FRMT
A) Assistenza tecnica e formazione professionale apicoltori	a.1.2	Corsi di aggiornamento e formazione rivolti ai privati.	44.444,00	4.444,00	20.000,00
	a.2	Seminari e convegni tematici.	20.000,00	0	10.000,00
	a.3	Azioni di comunicazione sussidi didattici, abbonamento schede ed opuscoli informativi	33.333,00	3.333,00	15.000,00
	a.4	Assistenza tecnica alle aziende.	29.629,00	2.963,00	13.333,00
	a.5	Individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura.	16.667,00	0	8.333,00
B) Lotta alla Varroasi	b.1	Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiano per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari appropriati.	62.500,00	12.500,00	25.000,00
	b.2	Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti	33.333,00	0	16.667,00
	b.3	Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti.	205.556,00	82.222,00	61.667,00
	b.4	Acquisto degli idonei presidi sanitari	86.667,00	43.333,00	21.667,00
C) Razionalizzazione della transumanza	c.1	Mappatura aree nettarifiche; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti.	23.333,00	0	11.667,00
	c.2	Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo:			
	c.2.2	Acquisto macchine e materiali vari per l'esercizio del nomadismo.	86.667,00	43.333,00	21.667,00
D) Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi	d.1	Acquisto strumentazione	46.667,00	23.333,00	11.667,00
	d.3	Presi in carico di spese per le analisi chimico - fisiche, melissopalinoologiche e residuali	54.167,00	10.883,00	21.667,00
E) Misure al sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario	e.1	Acquisto sciami, e api regine, materiale per l'Azienda apistica da riproduzione.	222.222,00	88.889,00	66.667,00
F) Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca.	f.1	Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico - chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica	50.000,00	0	25.000,00
		<b>TOTALI</b>	<b>1.015.185,00</b>	<b>315.185,00</b>	<b>350.000,00</b>
		<b>TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO</b>	<b>€ 700.000,00</b>		

**FABBISOGNO FINANZIARIO - PROGRAMMA 2009 - 2010**

AZIONI		SOTTOAZIONI		spesa complessiva preventivata	quota finanziamento privato	quota finanziamento pubblico	
						50% FEAGA	50% FRMT
A) Assistenza tecnica e formazione professionale apicoltori	a.1.2	Corsi di aggiornamento e formazione rivolti ai privati.		44.444,00	4.444,00	20.000,00	20.000,00
	a.2	Seminari e convegni tematici.		20.000,00	0	10.000,00	10.000,00
	a.3	Azioni di comunicazione sussidi didattici, abbonamento schede ed opuscoli informativi		33.333,00	3.333,00	15.000,00	15.000,00
	a.4	Assistenza tecnica alle aziende.		29.629,00	2.963,00	13.333,00	13.333,00
	a.5	Individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura.		16.667,00	0	8.333,00	8.333,00
B) Lotta alla Varroasi	b.1	Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari appropriati.		62.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
	b.2	Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti		33.333,00	0	16.667,00	16.667,00
	b.3	Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti.		205.556,00	82.222,00	61.667,00	61.667,00
	b.4	Acquisto degli idonei presidi sanitari		86.667,00	43.333,00	21.667,00	21.667,00
C) Razionalizzazione della transumanza	c.1	Mappatura aree nettarifche; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti.		23.333,00	0	11.667,00	11.667,00
	c.2	Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo:		86.667,00	43.333,00	21.667,00	21.667,00
	c.2.2	Acquisto macchine e materiali vari per l'esercizio del nomadismo.		46.667,00	23.333,00	11.667,00	11.667,00
D) Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi	d.1	Acquisto strumentazione		54.167,00	10.883,00	21.667,00	21.667,00
	d.3	Presi in carico di spese per le analisi chimico - fisiche, melissopalinoologiche e residuali		222.222,00	88.889,00	66.667,00	66.667,00
E) Misure al sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario	e.1	Acquisto sciami, e api regine, materiale per l'Azienda apistica da riproduzione.		50.000,00	0	25.000,00	25.000,00
F) Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca.	f.1	Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico - chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica		1.015.185,00	315.185,00	350.000,00	350.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.015.185,00</b>	<b>315.185,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO</b>				<b>€ 700.00,00</b>			

FEAGA : Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FRMT: Fondo di Rotazione del Ministero del Tesoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 403 del 27 febbraio 2007

**Partecipazione di personale regionale alla manifestazione ITB di Berlino (7-11 marzo 2007) - Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica 2006 (3° aggiornamento) approvato con d.g.r. n.4199 del 28.12.2006.**

*[Autorizzazioni varie]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. Di autorizzare, per le considerazioni riportate nelle premesse, la missione a Berlino (Germania) relativa alla partecipazione istituzionale della Regione Veneto alla fiera internazionale ITB 2007 nel periodo compreso tra il 7 e l'11 marzo 2007, di una delegazione composta da un componente della Segreteria della Vicepresidenza della Giunta regionale, dal Dirigente regionale e da un operatore tecnico della Direzione Programmazione, ai fini delle attività di organizzazione, gestione e coordinamento tecnico, nonché per i rapporti istituzionali con le rappresentanze locali, con le Istituzioni pubbliche operanti nel settore e con i mezzi di comunicazione.

2. Di dare atto che al pagamento delle spese per la missione si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo di spesa 5016 del bilancio di previsione 2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 404 del 27 febbraio 2007

**Interreg IIIB Spazio Alpino (Mis. 1.1) Iniziative regionali di sensibilizzazione ed informazione sul turismo eco-compatibile. Attuazione del Work Package 6 e 7 del progetto "Alpine Lakes Network" (Alplakes).**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di implementare, sulla scorta delle motivazione e considerazioni indicate nelle premesse, le iniziative di sensibilizzazione ed informazione sulle tematiche del turismo eco-compatibile e sullo sviluppo sostenibile dell'attività turistica del WP 6 "Valorizzazione dell'eredità lacustre e promozione dell'ecoturismo" e del WP 7 "Mobilitazione di professionisti e operatori locali con riferimento ai temi dello sviluppo sostenibile al fine di risolvere conflitti di destinazione d'uso" del progetto "Alpine Lakes Network" (Alplakes) del programma Interreg IIIB Spazio Alpino (Mis. 1.1);

2. di dare attuazione alle attività rientranti nel WP 6 prevedendo di realizzare una o più azioni informative e divulgative delle offerte e delle pratiche turistiche più sostenibili con l'eventuale individuazione di un catalogo delle offerte, da diffondere adeguatamente e che preveda il coinvolgimento funzionale degli enti pubblici e degli organismi di rappresen-

tanza delle imprese operanti nel territorio di competenza del progetto di cui trattasi, destinando per tale gruppo di azioni un importo massimo di euro 42.000,00;

3. di stabilire che le attività rientranti nel WP 7 del progetto in parola concernono le seguenti azioni:

- a) realizzazione di una o più iniziative di educazione ambientale rivolte al turista, con l'applicazione delle migliori pratiche per la limitazione dell'impatto sull'ambiente dei laghi alpini (ecoturismo), che prevedano il coinvolgimento degli operatori turistici locali, secondo le specifiche individuate in premessa. Per tale gruppo di azioni si prevede un importo massimo di spesa di euro 45.000,00, (IVA e ogni onere compreso, incluse le eventuali dotazioni operative);
- b) realizzazione di alcuni seminari informativi finalizzati a diffondere le tematiche eco-turistico-ambientali, in collaborazione con Arpav e con la Provincia di Belluno, partner del progetto, per un importo massimo di spesa di Euro 18.000,00 (IVA e ogni onere compreso, incluse le eventuali dotazioni operative);

4. di prevedere che le modalità di esecuzione del servizio e i materiali prodotti dovranno essere coerenti con la finalità eco-ambientale del progetto e, pertanto, privilegiare tecniche e beni eco-compatibili;

5. di affidare alla Struttura associata di promozione turistica "Verona tutt'intorno", riconosciuta ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, l'organizzazione del modulo veneto della Conferenza finale del Progetto AlpLakes (prevista per il 28 settembre 2007), secondo le indicazioni operative che saranno decise di comune accordo tra i partners del progetto, nei limiti di spesa di euro 12.000,00 (IVA e ogni onere compreso);

6. di prevedere che nella individuazione delle azioni da privilegiare e nell'attuazione delle medesime, sia assicurato il più ampio coinvolgimento degli operatori turistici delle aree di influenza del progetto in parola, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e degli organismi ed Enti locali riconosciuti dalla legge regionale 33/2002;

7. di dare atto che spetta al Dirigente della Direzione regionale Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti per ciascuna delle iniziative, potendo dare attuazione alle medesime secondo le modalità e le procedure previste dalla deliberazione n. 1052 del 18 marzo 2005 e dalla legge regionale n. 6 del 1980 e sue modifiche ed integrazioni, ovvero avvalendosi, nella realizzazione, dell'Arpav e delle strutture associate, riconosciute ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale 33/2002, affidando ad essi gli aspetti esecutivi e conservandone comunque l'ideazione, la progettazione e il coordinamento funzionale e di obiettivo;

8. di stabilire, in relazione agli obiettivi e alle azioni previste dalla presente deliberazione, la concessione di un nuovo termine di quarantacinque giorni per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte delle strutture del settore turistico ubicate nel territorio provinciale di Belluno, per la partecipazione al progetto "ECORIVE Ecolabel per la ricettività in Veneto" ai sensi della deliberazione n. 2299 del 27 luglio 2006, incaricando al tal fine il dirigente della Direzione regionale Turismo ad adottare ogni atto conseguente;

9. di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento, faranno carico al bilancio 2007, capitolo n. 100126 "Programma Operativo Interreg IIIB Spazio Alpino valoriz-

zazione turistica e tutela delle risorse paesaggistiche e culturali” Decisione C19/12/2001 n. 4017” e sarà impegnata con atti del Dirigente della Direzione turismo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 405 del 27 febbraio 2007

**Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la cooperazione nel settore della difesa del suolo ai fini della riduzione del rischio idrogeologico nei territori ricadenti nei bacini idrografici in comune: riduzione del rischio idraulico nel sistema Meduna-Livenza mediante la realizzazione dell'intervento denominato “Sistemazione del serbatoio naturale del Prà dei Gai per la laminazione delle piene”.**

[Difesa del suolo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, diretto a definire i rapporti tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la riduzione del rischio idraulico nel sistema Meduna-Livenza mediante la realizzazione dell'intervento denominato “Sistemazione del serbatoio naturale del Prà dei Gai per la laminazione delle piene”;

- di delegare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa in argomento all'Assessore regionale alle Politiche per l'Ambiente;  
- di demandare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo ogni altro atto o provvedimento necessari per dare attuazione a quanto previsto nel Protocollo di Intesa.

Allegato (omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 406 del 27 febbraio 2007

**“Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995, n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2003. Tabella B, primo riparto.” Dgr n. 4163 del 30.12.2003 e Dgr n. 560 del 7.03.2006. Ulteriore Rinnovo dei termini per la realizzazione dell'intervento finanziato in favore del Comune di Albignasego (PD).**

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di confermare in capo al Comune di Albignasego il contributo allo stesso già concesso, in forza della Dgr n. 4163/2003 e confermato dalla Dgr n. 560/2006, per un importo

complessivo pari ad € 90.000,00, il tutto per le motivazioni e secondo le modalità realizzative espresse in premessa;

2. di concedere il rinnovo al 30.11.2006 del termine per la presentazione dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta e della dettagliata relazione illustrativa degli interventi realizzati, che si dà atto, essere pervenuti entro il 30 Novembre 2006;

3. di dare altresì atto che la richiesta di liquidazione della somma prevista al punto 1) sarà inoltrata sollecitamente ai competenti Uffici regionali, comprensiva dei documenti giustificativi della spesa di cui al punto precedente;

4. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Albignasego, via Roma, 163 - 35020 Albignasego (PD) ed alla Direzione Ragioneria e Tributi in allegato alla liquidazione di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 407 del 27 febbraio 2007

**Chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della disciplina sul “bollino blu”. Art. 58 bis della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.**

[Ambiente e beni ambientali]

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Con legge regionale 30 giugno 2006, n. 12 sono state introdotte nella L.R. n. 33 del 16 aprile 1985 (Norme per la tutela dell'ambiente) alcune sostanziali modifiche in particolare per quanto riguarda la tutela dell'atmosfera.

In linea con quanto disposto dalla Pianificazione regionale di settore (Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11 novembre 2004), punto 6.2.1.2. - Interventi di breve periodo, vengono introdotte due precise disposizioni di legge riguardanti, rispettivamente, il regime del bollino blu (art. 58 bis) e le sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu (art. 65 ter).

Più precisamente viene sancito che, a far data dal 1 gennaio 2007, “...è vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 “Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE”, in forza dell'attestazione di avvenuto controllo effettuata mediante il rilascio del bollino autoadesivo di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994 “Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti”.

A fronte delle perplessità di carattere interpretativo sollevate da alcuni Comuni e Province in sede di applicazione della disciplina regionale in parola, si avverte innanzitutto la necessità di precisare che la stessa si applica esclusivamente ai veicoli a motore di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto.

Infatti, pur auspicando che altre regioni abbiano seguito nel frattempo l'esempio veneto disciplinando l'applicazione del cosiddetto “bollino blu” nel territorio di propria competenza, va rilevato come lo stesso Piano di tutela e risanamento dell'at-

mosfera sopra richiamato, tra le azioni di salvaguardia previste, al punto 6.2.1.2 "Interventi di breve periodo" stabilisce, in maniera inequivocabile, che l'obbligo in questione deve limitarsi a "..... tutti i veicoli a motore di proprietà di persone ed enti aventi residenza o sede nella Regione Veneto, .....".

Appare pertanto questa la ratio del legislatore, perfettamente coerente, peraltro, con gli obiettivi e le azioni pensate a tutela del territorio regionale ma che, d'altra parte, trova logica limitazione in forza della potestà legislativa propria di ogni singola regione.

Ne consegue che le verifiche e gli accertamenti concernenti la mancata attestazione di avvenuto controllo delle emissioni inquinanti e della mancata esposizione del relativo bollino autoadesivo di cui si è detto, nonché le eventuali sanzioni amministrative da irrogarsi ai sensi dell'art. 65 ter della L.R. n. 33/1985, non potranno essere estesi ai veicoli a motore di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale in una regione diversa da quella veneta.

Da ultimo, ferma impregiudicata la facoltà della Giunta regionale, "...sentito il Comitato di indirizzo e sorveglianza di cui all'articolo 4 dell'allegato "Normativa generale" al Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (Prtra), ....." di disporre " ....l'esclusione dal regime del bollino blu per definite categorie di veicoli a motore o stabilire per le medesime una diversa tempistica di assoggettamento ....."", si coglie altresì l'occasione per precisare che - come peraltro risulta inequivocabilmente dal D.M. 5 febbraio 1996 (recante "Prescrizioni per la verifica delle emissioni del gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/Cee") - si intende per veicolo a motore: "ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h, ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine agricole, delle macchine operatrici nonché dei veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale."

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare gli artt. 58 bis e 65 ter come inseriti dalla L.R. 30 giugno 2006, n. 12;

Visto il Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (Prtra) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11 novembre 2004;

delibera

1. di fornire i chiarimenti espressi in premessa in ordine alla corretta applicazione della disciplina sul "bollino blu" in particolare per quanto riguarda l'art. 58 bis della L.R. 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

2. di stabilire l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bur;

3. di provvedere inoltre alla divulgazione dei chiarimenti in questione disponendo l'integrale riproduzione dello medesimo provvedimento nel sito internet ufficiale della Regione - Sezione Ambiente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 408 del 27 febbraio 2007

**Attribuzione delle risorse del bilancio 2007 ai centri di responsabilità.**

[*Bilancio e contabilità regionale*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di approvare l'allegato A) che evidenzia l'attribuzione, a ciascun centro di responsabilità, dei capitoli di entrata e di spesa individuati in corrispondenza di stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2007 oltre che dei capitoli che presentano una gestione in conto residui o perenti.

2. di autorizzare il Dirigente della Direzione Bilancio, ad apportare con proprio atto, eventuali modifiche di attribuzione di responsabilità nella gestione dei capitoli, secondo le specifiche espresse in narrativa.

Allegato (*omissis*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 409 del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Tirremi srl c/ Regione del Veneto e Comune di Sernaglia della Battaglia per l'annullamento, tra l'altro, della Dgrv n. 5781 del 17.12.1996 di approvazione, con modifiche d'ufficio, delle varianti nn. 2 e 3 al Prg del Comune di Sernaglia della Battaglia, nonché dell'annesso parere Ctr 6.11.96 n. 355.**

[*Affari legali e contenzioso*]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 410 del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia proposto da Biscaro Carlo c/ Regione Veneto ed altri verso la sentenza del Tribunale di Vicenza - sez. lavoro n. 59 del 27.04.2006.**

[*Affari legali e contenzioso*]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 411 del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Staltari Francesco contro la Regione del Veneto, avverso l'avviso di accertamento e di irrogazione immediata n. 588562006/Ta riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2003.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 412 del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Treviso proposto da Cozzolino Maddalena contro la Regione del Veneto e altri per ottenere la messa in sicurezza della porzione di cantiere interessata dai lavori di realizzazione del sottopaggio ferroviario (SMFR tratta ferroviaria Treviso -Mestre al km. 18+202). Ratifica Dpgr n. 5 del 8.01.2007.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 413 del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Buschetti Luling Diamante c/ Regione Veneto ed altri.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 414 del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso Rg n. 35/07 promosso avanti il Tribunale di Rovigo - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 415 del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. n. 744/06 promosso avanti il Tribunale di Rovigo - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210/92.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 416 del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tar Veneto conseguente all'opposizione a ricorso straordinario proposto dal Ice Beach s.a.s. contro il Comune di Caorle er l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Caorle n. 37 del 22 giugno 2006.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 417 del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Consiglio di Stato proposto da Geo Nova spa contro Regione del Veneto e Comune di Veduggio (TV) per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - quinta sezione - n. 6534 del 7.11.2006.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 418 del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione alla costituzione in giudizio nella causa promossa avanti il Tar Veneto da Vittorino Bizzotto contro Regione Veneto ed altri.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 419 del 27 febbraio 2007

**Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 2648/03 Rg avanti il Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Mestre -.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 420 del 27 febbraio 2007

**Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 547/03 Rgnr. avanti il Tribunale di Belluno.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 421 del 27 febbraio 2007

**Non costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 1768/05 Rgnr presso il Tribunale di Belluno.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 422 del 27 febbraio 2007

**Approvazione della proposta di "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013". Delibera CR n. 5 del 6 febbraio 2007.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di Programma Operativo Regionale (POR) -

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - 2007/2013 di cui all'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere quindi il suddetto Programma, per il tramite del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla Commissione Europea per il seguito dell'iter di adozione del Programma stesso.

Allegato (*omissis*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 423 del 27 febbraio 2007

**Protezione Civile - LR 58/84 e successive modifiche ed integrazioni. Iniziative di comunicazione ed informazione in materia di Protezione Civile. Partecipazione alla 8<sup>a</sup> edizione del "Meeting regionale di Protezione Civile", città di Lonigo (VI) - anno 2007.**

[*Mostre, manifestazioni e convegni*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di approvare la partecipazione attiva dell'Amministrazione regionale alla manifestazione di settore denominata "Meeting Regionale di Protezione Civile" che si svolgerà, dal 16 al 18 marzo p.v., nel Comune di Lonigo.

2. di procedere, al fine di garantire la promozione e diffusione di una migliore nonché specifica cultura di protezione Civile ai sensi della LR 58/84, art. 2, punto 3 lett. g), alla realizzazione delle attività in elenco riportate, individuando nel "Centro regionale di Studio e Formazione per la Prevenzione e Prevenzione in materia di Protezione Civile" di Longarone, il soggetto attuatore:

- fornitura e predisposizione di materiale promozionale e divulgativo, appositamente personalizzato con il logo della Protezione Civile Regionale, destinato ad ospiti e visitatori coinvolti nelle varie iniziative e incontri programmati nel corso della manifestazione, nonché quanto necessario e descritto in premessa, relativo agli attestati di riconoscimento e spille personalizzate, da dispensare in occasione della commemorazione decennale del terremoto Umbro-Marchigiano; somma presunta quantificata in € 30.000,00.

- sviluppo, organizzazione e realizzazione delle attività connesse ai vari e specifici seminari e/o percorsi formativi; somma presunta quantificata in € 20.000,00;

3. di concorrere agli oneri sostenuti dal Comune di Lonigo, con un contributo di € 35.000,00 subordinato alla presentazione di idonee documentazioni di spesa finalizzate a sostenere l'organizzazione generale del Meeting;

4. di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente competente in materia, sia l'impegno delle somme, come di seguito specificato, nonché l'indicazione dei relativi capitoli una volta reso pubblico il bilancio regionale per l'anno 2007 e le connesse disponibilità finanziarie:

- € 50.000,00 a favore del Centro Regionale di Longarone per lo sviluppo delle attività indicate al punto 2);

- € 35.000,00 a favore del Comune di Lonigo per le motivazioni esposte al precedente punto 3);

5. di demandare, altresì, al competente Servizio Protezione Civile della Segreteria Regionale Lavori Pubblici, tutta l'attività amministrativa e di controllo, per il corretto ed efficace impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 424 del 27 febbraio 2007

**Individuazione della Consulta della cooperazione di cui all'art. 6 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto".**

[*Designazioni, elezioni e nomine*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1) La Consulta per la Cooperazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 2005, n.17 è così composta:

a) in funzione di Presidente, dall'assessore regionale pro tempore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione e alle Politiche Istituzionali, competente in materia di cooperazione, con possibilità per lo stesso di delega;

b) in funzione di componenti:

• dai presidenti pro tempore delle seguenti associazioni, o loro delegati:

- Sezione regionale della Confederazione delle Cooperative Italiane (C.C.I.)

- Sezione regionale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (LEGA)

- Sezione regionale della Unione Nazionale delle Cooperative Italiane (U.N.C.I.)

- Sezione regionale della Associazione Generale delle Cooperative Italiane (A.G.C.I.)

- Sezione regionale della Associazione Unicoop Veneto;

• dal rappresentante ministeriale designato dal Ministero dello Sviluppo Economico presso il proprio dicastero;

• dal presidente pro tempore della Veneto Sviluppo S.p.A., o un suo delegato.

La suddetta composizione potrà essere aggiornata o integrata, a seguito di riconoscimento regionale e conseguente iscrizione nell'albo regionale previsto dall'art. 5 della LR 17/2005 di ulteriori associazioni di cooperative.

2) Le funzioni di segretario della Consulta della Cooperazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 17/2005, sono svolte da un funzionario della Direzione Industria che sarà designato dal Presidente della Consulta della cooperazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 425 del 27 febbraio 2007

**Regolamento (Ce) 1083/2006. Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013. Approvazione della proposta di Programma Operativo Regionale, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - parte Fesr.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di approvare la proposta del Programma Operativo Regionale (Por) Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - parte Fesr, programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 in Allegato A e la valutazione ex ante in Allegato B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare mandato all'Autorità di Gestione di trasmettere al Ministero per lo Sviluppo Economico la proposta del Programma Operativo Regionale (Por) Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - parte Fesr, programmazione Fondi Strutturali 2007-2013, per il successivo inoltro alla Commissione Europea ex art. 32 del Regolamento(Ce) 1083/2006;

3. di demandare all'Autorità di Gestione l'avvio del negoziato formale con le Autorità comunitarie e nazionali al fine dell'approvazione con decisione della proposta del Programma Operativo Regionale, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - parte Fesr, programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 e di dare altresì mandato all'Autorità di Gestione di introdurre modifiche ed integrazioni al testo secondo le indicazioni della Commissione europea al fine di rispettare le indicazioni cogenti della Commissione stessa;

4. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la presa d'atto finale della decisione della Commissione Europea in ordine alla proposta del Programma Operativo Regionale, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - parte Fesr, programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 con le modifiche ed integrazioni di cui al punto 3.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 426 del 27 febbraio 2007

**Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14. Approvazione piano di reinvestimento. Ater di Treviso.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

- di fare propria e conseguentemente approvare la proposta formulata dall'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale di Treviso con deliberazione n. 92 - C.d.A. del 29.08.2006, concernente il reinvestimento dei proventi ex

lege 560/93 disponibili al 31.12.2005 per complessivi euro 4.912.818,52 destinati come segue:

- per euro 1.228.204,63, pari al 25,00%, in un intervento di edilizia agevolata in locazione;
- per euro 669.987,50 pari al 13,64%, in interventi di recupero;
- per euro 3.014.626,39 pari al 61,36% in interventi di nuova costruzione.

La localizzazione degli interventi è nei seguenti Comuni:

- Loria
  - Mogliano Veneto
  - Montebelluna
  - S. Vendemiano
  - S. Zenone degli E.
  - Treviso
- di autorizzare l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso ad apportare eventuali modifiche al piano di localizzazione proposto, che si rendessero necessarie ai fini di un immediato ed ottimale impiego delle risorse finanziarie.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 427 del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione al Comune di Spinea all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. (L.R. 2.4.1996, n. 10 - art. 11 - comma 1).**

*[Edilizia abitativa]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

- di autorizzare il Comune di Spinea, ai sensi dell'art. 11 comma 1, L.R. 10/96 all'elevazione al 50%, limitatamente all'anno 2007, della percentuale di riserva per situazioni di emergenza abitativa degli alloggi erp, rientranti nell'ambito di applicazione della L.R. n. 10/96.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 428 del 27 febbraio 2007

**Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 1990/1991 (P.C.R. n. 564/92). Comune di Fossalta di Piave (VE). Utilizzo economie.**

*[Edilizia abitativa]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

- di autorizzare il Comune di Fossalta di Piave ad utilizzare le economie derivanti dal finanziamento concesso con Dgr 1394 del 6.4.94 pari a € 186.739,81 per il recupero del complesso edilizio di Piazza Matteotti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 430 del 27 febbraio 2007

**Istituzione corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci disciplina alpina. Art. 9 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 2. Anno 2007.**

[Sport e tempo libero]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di istituire i corsi di aggiornamento professionale riservati ai maestri di sci iscritti all'albo regionale, come dal programma in premessa esposto;

2. di stabilire, per l'anno 2007, le seguenti date per i corsi di aggiornamento professionale sci nella disciplina alpina:

- corso della durata di 3 giorni che avrà luogo a Zermatt (Svizzera) dal 16 al 18 aprile 2007 nel corso di un viaggio studio della durata di 5 giorni,
- corso della durata di 3 giorni che avrà luogo a Cortina d'Ampezzo dal 10 al 12 aprile 2007,
- corso della durata di 3 giorni che avrà luogo a Cortina d'Ampezzo dal 13 al 15 aprile 2007;

3. di stabilire la quota di partecipazione ai corsi che i partecipanti verseranno direttamente al Collegio Regionale Veneto dei maestri di sci in euro 125,00;

4. di affidare al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, che opererà avvalendosi degli istruttori federali e secondo i criteri e i metodi previsti dalla Federazione italiana sport invernali ed in accordo con la competente struttura regionale, il compito di espletare i corsi di cui al punto 1), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 2/2005. Il Consiglio direttivo si riserva di effettuare i corsi in base al numero di partecipanti, che comunque non deve essere inferiore a nove persone per corso. In funzione della situazione d'innervamento o di organizzazione interna, le sedi potranno subire variazioni, che verranno comunicate a cura del Consiglio direttivo. A conclusione dei corsi, il Consiglio direttivo riferirà in merito allo svolgimento dei corsi ed ai risultati conseguiti;

5. di dare atto che nessun onere è a carico della Regione per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione, che sarà notificata al Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei maestri di sci.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 440 del 27 febbraio 2007

**Comune di Venezia. Piano Regolatore Generale - Variante parziale per l'individuazione di una zona di degrado in Via San Donà a Carpendo - Mestre. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Venezia, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con Dpr del 17.12.2962 e per l'area in oggetto vige la variante al Prg per le zone terri-

toriali omogenee di tipo “A”, approvata con deliberazione di Giunta regionale Veneta n. 4488 del 16.12.1997.

Con deliberazione di Consiglio n. 94 del 26.07.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 59002 del 11.02.2005, acquisita agli atti della Regione in data 14.02.2005 con prot. 98366.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni nei termini. In merito a ciò il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 1 del 10.01.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 448 del 27.09.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 28.11.2006, conformemente al citato parere del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale.

La variante è stata sottoposta anche all'esame della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, la quale, nella seduta n. 2/07 del 6 febbraio 2007, con voto n. 118/1822, ha espresso parere favorevole, facendo proprio e confermando il parere della Vtr n. 448 del 27.09.06”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1), della Seconda Commissione Consiliare (Allegato B) e del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia (Allegato C). La Valutazione Tecnica Regionale n. 448 del 27.09.2006, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, della Seconda Commissione Consiliare e del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo comprendente i seguente elaborati:
- Relazione;
- Elaborato grafico n. 1 - Planimetria dell'ambito d'intervento con indicazione dei con visuali e documentazione fotografica;
- Elaborato grafico n. 2 - Stralcio cartografico della “Vprg

- per le Zone Territoriali Omogenee di tipo A”, scala 1:2.000, tavola relativa alle “Categorie di intervento e di tutela”;
- Elaborato grafico n. 3 - Stralcio cartografico della “Vprg per le Zone Territoriali Omogenee di tipo A”, scala 1:2.000, tavola relativa alle “Modalità d’intervento - destinazione d’uso - viabilità”;
  - Elaborato grafico n. 4 - Stralcio cartografico della “Vprg per le Zone Territoriali Omogenee di tipo A”, scala 1:2.000, Tavola di progetto relativa alle “Modalità d’intervento - destinazioni d’uso - viabilità”, limitatamente all’elaborato grafico n. 4.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 448 del 27.09.2006

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, Il comma, si è riunito in data 27.09.2006;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 5 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto, ai sensi dell’art. 44 della L.r. 27.06.1985, n. 61;
- l’Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 545467/57.09, in data 22.09.2006, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 27.09.2006, per la discussione dell’argomento in oggetto.

Il Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all’art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 448 del 27.09.2006 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia, descritta in premessa, sia da approvare, ai sensi dell’art. 44 della L.r. 61/1985.

Casarin

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 448 in data 27.09.2006

Premesse:

- Il Comune di Venezia, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Dpr del 17.12.1962 e per l’area in oggetto vige la Variante al Prg per le zone territoriali omogenee di tipo “A”, approvata con deliberazione di Giunta regionale Veneta n. 4488 del 16.12.1997;
- Con deliberazione di Consiglio n. 94 del 26.07.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 59002 in data 11.02.2005, acquisita agli atti della Regione in data 14.02.2005 con prot. 98366;
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute

osservazioni, della qual cosa il Comune ha preso atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10 gennaio 2005;

- L’avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Venezia, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 72387 del 8.11.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

- il Comune con nota n. 2004.0176268 del 28.04.2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Genio Civile di Venezia,

- il Genio Civile di Venezia con nota n. 332088/46.10 del 13.05.2004 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

- pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all’obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

Si sottolinea che sul territorio del Comune di Venezia sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che figurano nell’allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.” e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee “; più precisamente i SIC in argomento riguardano:

- Siti Natura 2000: Sic/Zps It3250010 - Bosco di Carpenedo,
- Sic/Zps It3250016 Cave di Gaggio;
- Sic/Zps It3250026 Ex cave di Martellago;
- Zps It3250036 Valle Perini e Foce del fiume Dese;
- Zps It3250037 Laguna viva medio inferiore di Venezia,
- Zps It3250038 Casse di colmata B-D/E;
- Sic It3250023 Lidi di Venezia: biotipi litoranei;
- Sic It3250030 Laguna medio inferiore di Venezia;
- Sic It3250031 Laguna superiore di Venezia.

A tal proposito è stata prodotta specifica asseverazione di non incidenza ambientale.

Visti gli elaborati trasmessi:

La presente variante consiste nell’individuazione di una zona di degrado di un’area da assoggettare a Piano di Recupero, che risulta necessaria ai fini di una sua valorizzazione, con conseguente recupero del patrimonio edilizio esistente di pregio storico costituito da “Villa Grimani”.

L’individuazione della zona di degrado poteva essere effettuata tramite il ricorso al quarto comma dell’art. 50 della L.R. 61/85, ma il vincolo esistente sulla villa storica, ai sensi del D.Lgs 42/2004, non ha consentito l’adozione della variante ai sensi dell’articolo di cui sopra.

L’area oggetto di variante è attualmente classificata Zona Territoriale Omogenea di tipo A, approvata con DgrV. n 4488 del 16.12.1997, ed è classificata “Progetto Unitario di Comparto”.

Il Piano di Recupero risulta necessario per assegnare una maggiore attenzione all’intera area, prevedendo il recupero del patrimonio edilizio di pregio esistente, e al contempo il recupero degli spazi pubblici circostanti e la demolizione di tutte le superfetazioni.

Al Piano di Recupero di iniziativa privata sarà demandata la verifica progettuale dell'impianto urbanistico, con riferimento alla localizzazione e morfologia della nuova volumetria prevista dal Prg vigente di 2.600 mc, con altezza massima di 10 m, anche nel rispetto del D.M. 1444/1968.

#### Valutazioni

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

In merito alla variante in oggetto, le previsioni urbanistiche e progettuali proposte appaiono adeguatamente motivate in funzione della situazione esistente e della futura realizzazione dell'intervento previsto.

Pertanto si ritiene la variante condivisibile.

#### Valutazione di incidenza ambientale

In merito alla valutazione d'incidenza si rileva che nel Comune di Venezia è individuato, un SITO Natura 2000: Sic/Zps IT3250010 - Bosco di Carpenedo,

Sic/Zps It3250016 Cave di Gaggio;

Sic/Zps It3250026 Ex cave di Martellago;

Zps It3250036 Valle Perini e Foce del fiume Dese;

Zps It3250037 Laguna viva medio inferiore di Venezia,

Zps It3250038 Casse di colmata B-D/E;

Sic It3250023 Lidi di Venezia: biotipi litoranei;

Sic It3250030 Laguna medio inferiore di Venezia;

Sic It3250031 Laguna superiore di Venezia.

Vista la Dgr 4388 del 30.12.2005 inerente la costituzione di un gruppo di esperti per l'espletamento delle procedure concernenti la valutazione di incidenza ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica, a seguito della documentazione prodotta, lo stesso gruppo si esprime come segue:

“Esaminata la dichiarazione per la valutazione d'incidenza redatta dal arch. Giovanni Battista Rudatis, trasmessa con nota n. 98366 del 14.02.2005 dal Comune di Venezia;

Verificato che gli interventi previsti dalla variante sono prossimi al Sito di Importanza Comunitaria/zone di protezione Speciale It3250010 denominato Bosco di Carpenedo (circa ml 1000), ma che tra il sito e l'area di intervento esiste una consolidata zona urbanizzata;

Considerato che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal “Principio di precauzione”, che in sostanza dice che “in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale”;

Ritenuto comunque di consigliare che:

sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

Pertanto prendono atto della dichiarazione dell'arch. Gio-

vanni Rudatis, che afferma “non ricorrono i presupposti per redigere la valutazione di incidenza ambientale”.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985 e come composta da:

Fascicolo comprendente i seguente elaborati:

- Relazione;
- Elaborato grafico n. 1 - Planimetria dell'ambito d'intervento con indicazione dei con visuali e documentazione fotografica;
- Elaborato grafico n. 2 - Stralcio cartografico della “V.Prg per le Zone Territoriali Omogenee di tipo A”, scala 1:2.000, tavola relativa alle “Categorie di intervento e di tutela”;
- Elaborato grafico n. 3 - Stralcio cartografico della “V.Prg per le Zone Territoriali Omogenee di tipo A”, scala 1:2.000, tavola relativa alle “Modalità d'intervento - destinazione d'uso - viabilità”;
- Elaborato grafico n. 4 - Stralcio cartografico della “V.Prg per le Zone Territoriali Omogenee di tipo A”, scala 1:2.000, Tavola di progetto relativa alle “Modalità d'intervento - destinazioni d'uso - viabilità”, limitatamente all'elaborato grafico n. 4.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 441 del 27 febbraio 2007

**Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale (Zps). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1) di approvare la revisione delle Zps a seguito delle ricognizioni descritte in premessa ed in particolare della richiesta del Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare in data 21 dicembre 2006 prot. n. Dpn/5D/2006/33855, come risultante dai seguenti allegati alla presente deliberazione:

- Allegato A - Relazione scientifica relativa alle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po;
- Allegato B - Elenco delle Zps del Veneto;
- Allegato C - Rappresentazione cartografica in scala 1:250.000 (n. 1 tavola) e, su base cartografica Igm in scala 1:50.000 (n. 4 tavole), riportanti i perimetri Z.P.S., acquisiti su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
- Allegato D - Schede Zps compilate nei formulari standard Natura 2000 dei siti It3250046 “Laguna di Venezia” e It3270023 “Delta del Po”.

2) di dare atto che le schede di cui all'Allegato D sostituiscono le schede dei siti It3250035 "Valli della Laguna superiore di Venezia", It3250036 "Valle Perini e foce del Fiume Dese", It3250037 "Laguna Viva medio inferiore di Venezia", It3250038 "Casse di colmata B - D/E", It3250039 "Valli e Barene della Laguna medio-inferiore di Venezia", It3270023 "Delta del Po" e che restano confermate le schede dei formulari standard relative alle aree non modificate dal presente provvedimento e approvate con Dprg 18 maggio 2005, n. 241 e Dgr 18 aprile 2006, n. 1180;

3) di dare mandato alla Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio della trasmissione al Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare della documentazione di cui al precedente punto 1);

4) di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione Europea.

Allegato (*omissis*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 442 del 27 febbraio 2007

**Attribuzione budget anno 2007 spesa per lavoro straordinario.**

[*Organizzazione amministrativa e personale regionale*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di approvare l'elenco dei plafonds di ore di lavoro straordinario assegnati per struttura di cui all'allegato (A) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le modalità e i criteri per l'espletamento e la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario come enunciate in premessa ai numeri 1 - 11;

3. di demandare, nell'ambito dei plafonds stabiliti e delle risorse finanziarie assegnate, al dirigente regionale della Direzione Risorse Umane l'eventuale modifica, qualora risulti necessario, del citato elenco, anche in considerazione dei processi di delega o trasferimento di funzioni cui venga correlata l'assegnazione delle relative risorse umane.

#### Allegato A

cod	Struttura	monte ore 2007
1A	Segreteria Generale della Programmazione	50
2A	Direzione Programmazione	200
3A	Direzione Programmi Comunitari	150
AF	Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera	250
5A	Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità	800
AG	Commissione Regionale per la Realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna	50
8B	Direzione Sistema Statistico Regionale	180

4A	Direzione Affari Legislativi	50
AE	Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega	80
AB	Direzione Attività Ispettiva e le Partecipazioni Societarie	250
AD	Direzione Attività Ispettiva e Vigilanza Settore Socio-Sanitario	50
AA	Direzione Sicurezza Pubblica e Flussi Migratori	100
1B	Segreteria Regionale Affari Generali	200
2B	Direzione Risorse Umane	2.500
5B	Direzione Sistema Informatico	1.000
4B	Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti	50
	Direzione Affari Generali	11.000
BG	Unità di Progetto Sicurezza e Qualità	250
7A	Direzione Sede di Roma	100
8A	Direzione Sede di Bruxelles	50
3B	Avvocatura regionale	50
1C	Segreteria Regionale Bilancio e Finanza	100
2C	Direzione Bilancio	500
3C	Direzione Ragioneria e Tributi	700
4C	Direzione Risorse Finanziarie	200
1E	Segreteria Regionale Cultura	200
2E	Direzione Beni Culturali	150
6A	Direzione Comunicazione e Informazione	500
4E	Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo	100
1F	Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità	250
2F	Direzione Infrastrutture	500
3F	Direzione Mobilità	300
6F	Direzione Valutazione Progetti e Investimenti	150
1G	Segreteria Regionale Ambiente e Territorio	100
2G	Direzione Tutela Ambiente	550
3G	Direzione Geologia e Attività Estrattive	200
4G	Direzione Difesa del Suolo	600
GF	Unità di Progetto Distretto Bacino Idrografico Piave, Livenza Sile	0
GG	Unità di Progetto Distretto Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Gorzone	0
GH	Unità di Progetto Distretto Bacino Idrografico Laguna, Veneto Orientale e Coste	0
GJ	Unità di Progetto Distretto Bacino Idrografico Delta Po, Adige Canalbianco	0
7G	Unità Periferica Genio civile BELLUNO	700
GA	Unità Periferica Genio civile TREVISO	1.400
GD	Unità Periferica Genio civile VICENZA	600
8G	Unità Periferica Genio civile PADOVA	1.400
GB	Unità Periferica Genio civile VENEZIA	1.600
9G	Unità Periferica Genio civile ROVIGO	700
GC	Unità Periferica Genio civile VERONA	700
GE	Direzione Progetto Venezia	100
2H	Direzione Urbanistica	1.000
4H	Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi	300
5H	Unità Progetto Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia	50
1R	Segreteria Regionale Lavori Pubblici	1.100
5G	Direzione Lavori Pubblici	400
6G	Direzione Edilizia a Finalità Collettive	150
3H	Direzione Edilizia Abitativa	200
7J	Unità di Progetto Sport	100

cod	Struttura	monte ore 2007
1I	Segreteria Regionale Settore Primario	550
2I	Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura	1.500
3I	Direzione Produzioni Agroalimentari	800
IB	Servizio Ispettorato Regionale Agricoltura BELLUNO	250
IC	Servizio Ispettorato Regionale Agricoltura PADOVA	250
ID	Servizio Ispettorato Regionale Agricoltura ROVIGO	250
IE	Servizio Ispettorato Regionale Agricoltura TREVISO	250
IF	Servizio Ispettorato Regionale Agricoltura VENEZIA	300
IG	Servizio Ispettorato Regionale Agricoltura VERONA	1.000
IH	Servizio Ispettorato Regionale Agricoltura VICENZA	400
4I	Direzione Foreste ed Economia Montana	900
5I	Unità Periferica Servizio Forestale Regionale BELLUNO	900
6I	Unità Periferica Servizio Forestale Regionale TREVISO e VENEZIA	600
7I	Unità Periferica Servizio Forestale Regionale PADOVA e ROVIGO	500
8I	Unità Periferica Servizio Forestale Regionale VERONA	500
9I	Unità Periferica Servizio Forestale Regionale VICENZA	900
IM	Direzione Piani e Programmi Settore Primario	150
IJ	Unità di Progetto Caccia e Pesca	400
II	Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari	550
1J	Segreteria Regionale Attività Produttive Istruzione e Formazione	300
8J	Direzione Promozione e Internazionalizzazione	400
9J	Direzione Promozione Agroalimentare	400
5J	Direzione Turismo	400
2J	Direzione Industria	250
3J	Direzione Artigianato	150
4J	Direzione Commercio	200
JK	Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione	200
6J	Unità di Progetto Energia	100
2D	Direzione Formazione	350
3D	Direzione Lavoro	250
3E	Direzione Istruzione	350
1k	Segreteria Regionale Sanità e Sociale	300
6K	Direzione Servizi Sociali	600
7K	Direzione Risorse Umane e Formazione Servizio Sociosanitario Regionale	100
2K	Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari	250
5K	Direzione Servizi Sanitari	200
3K	Direzione Risorse socio sanitarie	200
4K	Direzione Prevenzione	650
9K	Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare	300
1L	Segreteria della Giunta Regionale	100
2L	Segreteria Particolare Vice Presidente	600
3L	Segreteria Particolare Assessore Politiche Bilancio	600
4L	Segreteria Particolare Assessore Politiche Mobilità e Infrastrutture	600
6L	Segreteria Particolare Assessore Politiche Sociali	600

8L	Segreteria Particolare Assessore Lavori Pubblici e Sport	600
9L	Segreteria Particolare Assessore Politiche Enti Locali e del Personale	600
LA	Segreteria Particolare Assessore Politiche per il Territorio	600
LD	Segreteria Particolare Assessore Politiche dei Flussi Migratori	600
LE	Segreteria Particolare Assessore Politiche dell'Ambiente	600
LF	Segreteria Particolare Assessore Politiche Economia, Sviluppo, Ricerca Innovazione e Politiche Istituzionali	600
LG	Segreteria Particolare Assessore Politiche Sanitarie	600
LH	Segreteria Particolare Assessore Istruzione e Formazione	600
1M	DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	400
1N	Gabinetto del Presidente della Regione	2.000
1Q	Ufficio Stampa della Giunta	800
O5	Ente Parco Delta del Po	75
O2	Ente Parco Colli Euganei	300
	a disposizione direzione risorse umane per eventi imprevisti e calamità naturali nonché per l'applicazione dell'art. 4 del CDI DEL 25/07/2002	36.779
	totale generale	97.564

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 447 del 27 febbraio 2007

**Verifica dei risultati amministrativi e di gestione dell'Azienda "Veneto Agricoltura". Corresponsione integrazione trattamento economico dell'Amministratore Unico. Anno 2005.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. Di riconoscere per le motivazioni esposte in premessa all'Amministratore Unico dell'Azienda "Veneto Agricoltura", per l'anno 2005, una integrazione del % dell'importo lordo del trattamento economico corrisposto e fissato con deliberazione n. 2159 del 3.08.2001.

2. Di dare atto che gli oneri conseguenti al presente provvedimento fanno carico al bilancio dell'Azienda "Veneto Agricoltura".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 448 del 27 febbraio 2007

**L.R.10 aprile 1998 n. 11 "Interventi a favore della nutrizione artificiale domiciliare", art. 3 - Commissione regionale per la nutrizione artificiale domiciliare. Nomina della Commissione Regionale per la Nad - triennio 2007/2009.**

*[Designazioni elezioni e nomine]*

L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Flavio Tosi - riferisce quanto segue.

Con deliberazioni n. 2036 del 2/06/1998 e n. 1181 del 30/04/2003, la Giunta regionale - in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 10 aprile 1998 n. 11 "Interventi a favore della nutrizione artificiale domiciliare" -, ha provveduto, rispettivamente, all'istituzione ed al rinnovo, per il triennio 2003/2005, della Commissione regionale per la Nutrizione Artificiale Domiciliare (Nad) le cui funzioni sono:

- predisporre linee guida sulle modalità di fruizione della nutrizione artificiale domiciliare e sull'individuazione dei destinatari di tale trattamento,
- fornire attraverso la Regione indirizzi e indicazioni operative alle Aziende Ulss per la predisposizione di protocolli Nad,
- collaborare con l'Osservatorio Regionale (Ser),
- curare il monitoraggio delle attività in Nad attraverso i dati forniti dalle Aziende Ulss tramite la Regione,
- svolgere attività di consulenza e di proposta in materia di Nad a favore del Servizio Sanitario Regionale.

Scaduto il triennio di attività 2003 - 2005, in vista del rinnovo della Commissione, con Dgr n. 3477 del 7/11/2006 sono stati definiti i criteri e le modalità di nomina dei componenti la Commissione stessa, che di seguito si riportano:

Presidente Assessore regionale alle Politiche Sanitarie o suo delegato;

1. due medici ed un infermiere, tutti esperti in Nad, proposti dall'Assessore alle Politiche Sanitarie scelti tra una rosa, di cinque nomi per i medici e di tre nomi per l'infermiere, indicata dalla Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale;
2. due medici ed un dietista, tutti esperti in Nad, proposti dall'Assessore alle Politiche Sanitarie scelti tra una rosa, di cinque nomi per i medici e di tre nomi per il dietista, indicata dalla Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica;
3. due farmacisti, di Azienda Ospedaliera o di Azienda Ulss, esperti in NAD proposti dall'Assessore alle Politiche Sanitarie scelti tra una rosa di cinque nomi indicati dalla Società Italiana dei Farmacisti ospedalieri;
4. due Responsabili di Distretto proposti dall'Assessore alle Politiche Sanitarie su indicazione del Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende UU.LL.SS.SS.
5. un medico di medicina generale proposto dall'Assessore alle Politiche Sanitarie su indicazione del Comitato Regionale previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro;
6. un pediatra di libera scelta proposto dall'Assessore alle Politiche Sanitarie su indicazione del Comitato Regionale previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro.

Con note formali, agli atti, i soggetti istituzionali e le società scientifiche come sopra individuate, hanno indicato i nominativi dei componenti da designare in seno alla Commissione in parola.

Con il presente atto, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina di cui alla suddetta Dgr n. 3477 del 7/11/2006, si procede quindi al rinnovo della Commissione regionale sulla NaD proponendone la seguente composizione:

Presidente - Assessore regionale alle Politiche Sanitarie o suo delegato;

1. Dr. Agostino Paccagnella - medico Azienda Ulss n. 9 - Ospedale Cà Foncello (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale)
2. Prof.ssa Lorenza Caregaro Negrin - medico Azienda Ospedaliera Padova (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale)
3. Sig.ra Luciana Roncada - inferm. professionale Azienda

Ulss n. 1 Ospedale Belluno (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale)

4. Dr. Paolo Pallini - medico Azienda Ulss n. 12 Ospedale Umberto I Mestre (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica)
5. Dr. Giovanni Ronzani - medico Azienda Ulss n. 5 Ospedale Montebelluno Maggiore (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica)
6. Sig. Laura Maragno - dietista Azienda Ulss n. 15 Ospedale Camposampiero (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica)
7. Dr.ssa Daniela Barzan - farmacista Ulss 13 (Società Italiana dei Farmacisti ospedalieri)
8. Dr. Valentino Bertasi - farmacista Azienda Ulss n. 22 (Società Italiana dei Farmacisti ospedalieri)
9. Dr. Ermanno Motta - Responsabile di Distretto - Azienda Ulss n. 22
10. Dr. Sandro Tabaccanti - Responsabile di Distretto - Azienda Ulss n. 7
11. Dr. Giuseppe Greco - medico medicina generale Azienda Ulss n. 16 (o suo delegato)
12. Dr. Giampietro Chiamenti - pediatra di libera scelta Azienda Ulss n. 20 (o suo delegato).

Come da Dgr n. 3477 del 7/11/2006, la suddetta Commissione, per lo svolgimento delle generali funzioni di cui all'art. 4 della Legge regionale in oggetto, dura in carica tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento di nomina.

Alla Commissione, nell'ambito delle generali funzioni di cui all'art. 4 della Legge regionale in oggetto, spetterà in particolare il compito di proporre e dettagliare idonei percorsi formativi da rivolgersi agli operatori, medici e personale infermieristico, coinvolti negli interventi di nutrizione artificiale domiciliare nonché di individuare specifici indicatori quali quantitativi sull'attività di nutrizione artificiale extraospedaliera.

Le funzioni di segreteria dei lavori della Commissione saranno svolte dal personale del Servizio Attività Distrettuali afferente alla Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari.

Visto l'art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali della legge regionale L.R. n. 12 del 10/06/1991 e successive modificazioni, che si riporta:

"1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. È altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonché il rimborso degli oneri di parcheggio allorché le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di lire 75.000.= a un massimo di lire 130.000.=, è determinato con deliberazione della Giunta regionale",

in considerazione della rilevanza dell'impegno connesso alla trattazione della materia, si propone del suddetto art 187 - L.R. n.12/1991, di corrispondere a ciascun componente estraneo all'Amministrazione Regionale, un'indennità per ogni presenza alle sedute della Commissione, quantificata in € 67,14.= e il rimborso delle spese di viaggio, se spettanti in base alla normativa vigente.

Gli oneri di cui al presente provvedimento, quantificabili in € 5.000,00.= (cinquemila/00) per ogni anno del triennio di attività della Commissione NAD, saranno impegnati con successivo decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari nel capitolo di spesa n. 003002 del bilancio di previsione 2007 e nel corrispondente capitolo di spesa degli esercizi successivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

- Vista la L.R. del 10 aprile 1998, n. 11;
- Vista la L.R. del 10.06.1991, n. 12;
- Vista la Dgr n. 2036 del 2/06/1998;
- Vista la Dgr n. 1181 del 30/04/2003;
- Vista la Dgr n. 3477 del 7/11/2006.

#### delibera

- di approvare il rinnovo della Commissione Regionale per la nutrizione artificiale domiciliare prevista dall'art. 3 della Legge Regionale n. 11 del 10/04/1998 per il triennio di attività 2007/2009;

- di stabilire pertanto che la Commissione Regionale per la nutrizione artificiale domiciliare istituita con Dgr n. 2036 del 2/06/1998, sia composta come segue in applicazione dei criteri e delle modalità di nomina dei componenti approvati con Dgr n. 3477 del 7/11/2006 in premessa richiamati:

- Presidente - Assessore regionale alle Politiche Sanitarie o suo delegato;

1. Dr. Agostino Paccagnella - medico Azienda Ulss n. 9 - Ospedale Cà Foncello (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale)
2. Prof.ssa Lorenza Caregaro Negrin - medico Azienda Ospedaliera Padova (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale)
3. Sig.ra Luciana Roncada - inferm. professionale Azienda Ulss n. 1 Ospedale Belluno (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale)
4. Dr. Paolo Pallini - medico Azienda Ulss n. 12 Ospedale Umberto I Mestre (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica)
5. Dr. Giovanni Ronzani - medico Azienda Ulss n. 5 Ospedale Montebelluno Maggiore (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica)
6. Sig. Laura Maragno - dietista Azienda Ulss n. 15 Ospedale Camposampiero (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica)
7. Dr.ssa Daniela Barzan - farmacista Ulss 13 (Società Italiana dei Farmacisti ospedalieri)
8. Dr. Valentino Bertasi - farmacista Azienda Ulss n. 22 (Società Italiana dei Farmacisti ospedalieri)
9. Dr. Ermanno Motta - Responsabile di Distretto - Azienda Ulss n. 22

10. Dr. Sandro Tabaccanti - Responsabile di Distretto - Azienda Ulss n. 7

11. Dr. Giuseppe Greco - medico medicina generale Azienda Ulss n. 16 (o suo delegato)

12. Dr. Giampietro Chiamenti - pediatra di libera scelta Azienda Ulss n. 20 (o suo delegato).

- di prevedere che, nell'ambito delle generali funzioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/98, alla Commissione spetterà in particolare il compito di proporre e dettagliare idonei programmi di formazione nonché di individuare specifici indicatori quali quantitativi sull'attività di nutrizione artificiale extraospedaliera;

- di corrispondere a ciascun componente estraneo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 187 della L.R. n. 12 del 10/06/1991, un'indennità per ogni presenza alle sedute della Commissione, quantificata in € 67,14.= (sessantasette/14) e il rimborso delle spese di viaggio, se spettanti in base alla vigente normativa;

- di stabilire che gli oneri di cui al presente provvedimento, quantificabili in € 5.000,00.= (cinquemila/00) per ogni anno del triennio di attività della Commissione NAD, saranno impegnati con successivo decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari nel capitolo di spesa n. 003002 del bilancio di previsione 2007 e nel corrispondente capitolo di spesa degli esercizi successivi.

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 449 del 27 febbraio 2007

**Impiego di medicinali, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per indicazioni diverse da quelle autorizzate in Scheda Tecnica Ministeriale; definizione delle modalità applicative a livello regionale della normativa vigente.**

[Sanità e igiene pubblica]

#### La Giunta regionale

(omissis)

#### delibera

1. di approvare per i motivi di cui in premessa, le procedure riportate negli allegati A), A1), A2), A3), B);

2. di trasmettere il presente provvedimento in copia alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), alla Consulta degli Ordini dei Farmacisti della Regione Veneto, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione Veneto, alle Federazioni Nazionale e Regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, agli Ordini Provinciali dei Medici, agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, alle Aziende Ulss del Veneto, al Ministero della Salute e all'Agenda Italiana del Farmaco.

(segue allegato)

**Allegato A**

## Tipologia usi off - label

Vengono individuati due diversi ambiti in materia di prescrizione di medicinali "off-label":

- usi diffusi e sistematici ;
- usi personalizzati e individuali;

e vengono definite di seguito le procedure operative da applicarsi a livello regionale dalle strutture di cui sopra.

Innanzitutto è importante ribadire che tali usi "off-label" si configurano come usi che devono essere effettuati sotto la diretta responsabilità del medico prescrittore, che necessitano di uno stretto monitoraggio a livello specialistico del paziente sia durante il regime di ricovero sia qualora venga trattato in ambito ambulatoriale e che devono essere preceduti da una adeguata informazione al paziente sui rischi e benefici del trattamento nonché ovviamente previo acquisizione del consenso informato dello stesso.

## Usi "off-label" diffusi e sistematici (Allegato A1)

In attesa che pervengano dall'Aifa indicazioni al riguardo e ipotizzando che la Commissione Tecnico Scientifica dell'Aifa aggiorni l'elenco dei farmaci erogabili secondo le disposizioni della Legge 648, la Regione Veneto dispone che ciascun responsabile di Unità Operativa delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, identifichi i protocolli di uso consolidato e ne rilevi l'aderenza alle indicazioni registrate. I protocolli che, pur giustificati da buona evidenza scientifica non rispondano alle indicazioni della scheda tecnica ministeriale, dovranno essere notificati alla propria Direzione Sanitaria. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: principio attivo, via di somministrazione, dosaggio, indicazione proposta e bibliografia a supporto di tale indicazione d'uso (classificata in base alla tipo di evidenza: metanalisi, studi randomizzati controllati, studi clinici non controllati, serie di case report, case-report) secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (Allegato A1) e ne dovrà essere data ampia diffusione a tutti i medici del reparto.

La Direzione Sanitaria è responsabile della autorizzazione provvisoria di tali protocolli in attesa di avvalersi della valutazione degli stessi da parte della Commissione Terapeutica Locale. Tale Commissione, una volta valutati i protocolli, definirà quelli di uso consolidato e giustificati da adeguate evidenze scientifiche e li notificherà alla Commissione per il Ptorv. I protocolli che secondo le Commissioni Terapeutiche Locali sono considerati non giustificati da adeguate evidenze scientifiche e ancora sperimentali dovranno essere inoltrati ai Ce locali seguendo l'iter autorizzativo previsto per le sperimentazioni cliniche.

La Commissione per il Ptorv al fine di uniformare i comportamenti a livello regionale valuterà la consistenza delle evidenze dei protocolli inoltrati dalle Cto e, inoltrerà all'Aifa i protocolli ritenuti di possibile inserimento nella Legge 648. In caso contrario darà indicazioni alle Cto su come ricondurre a terapie con indicazioni autorizzate i trattamenti in essere.

Tale procedura è schematizzata nell'Allegato A1.

Responsabilità relativa al danno erariale (art.1, comma 796, titolo z della Legge Finanziaria)

Il Direttore di Unità Operativa è identificato come responsabile del danno erariale relativo all'applicazione di protocolli che prevedano l'uso diffuso e sistematico di farmaci per indicazioni non registrate, che non siano stati notificati alla propria Direzione Sanitaria.

Qualora, però, un medico utilizzasse protocolli che prevedano l'uso diffuso e sistematico di farmaci per indicazioni non registrate, non riportati nell'elenco inviato dal Direttore di U.O. alla Direzione Sanitaria e senza averne informato il Direttore stesso, sarà direttamente responsabile del danno erariale.

## Usi "off-label" per singoli pazienti (Allegato A3)

Tali usi risultano normati dalla Legge Di Bella precedentemente descritta.

La Regione Veneto definisce il seguente iter, schematizzato nell'Allegato A3, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dovranno seguire per l'autorizzazione.

Si distinguono due ambiti di applicazione in base al regime di somministrazione del farmaco:

- a) ricovero ordinario/day hospital;
- b) ambulatoriale.

Per presentare richiesta di autorizzazione ad uso extra-indicazione di un farmaco per uno specifico paziente dovranno sussistere tutti i seguenti requisiti:

- singolarità del caso;
- assenza di valida alternativa terapeutica;
- disponibilità di lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale (di cui si deve allegare copia);
- regime di erogazione (ricovero ordinario o DH o ambulatorio);
- assunzione di responsabilità del medico;
- dichiarazione di futura acquisizione del consenso informato del paziente che dovrà essere conservato in cartella clinica (secondo quanto previsto dalla Legge n.94 del 8.04.98);
- dichiarazione di impossibilità di accesso al farmaco gratuitamente ai sensi del DM 8/5/2003 "uso compassionevole".

Il medico richiedente dovrà presentare richiesta secondo una modulistica predefinita (Allegato B) correlata dalla relazione dettagliata sul paziente e dalla documentazione bibliografica a supporto di tale richiesta.

La richiesta dovrà essere inviata al Servizio di Farmacia dell'ospedale presso cui il medico opera che verificherà la sussistenza di tutti i requisiti sopra descritti.

Il paziente non dovrà essere informato relativamente alla possibilità della terapia fino alla conclusione di tutto l'iter autorizzativo.

In base al regime di somministrazione del farmaco tale istruttoria dovrà essere inviata:

- a) Ricovero ordinario/day hospital: alla Direzione Sanitaria della Asl/Ao presso cui il medico opera per l'approvazione;
- b) Regime ambulatoriale: alla Direzione Sanitaria della Asl

di residenza del paziente e contestualmente al Dipartimento Farmaceutico o Servizio di Farmacia Ospedaliera della Asl, rispettivamente per la condivisione della valutazione clinica e terapeutica e della compatibilità economica. Tale procedura dovrà essere seguita anche qualora la terapia venga iniziata in regime di ricovero ma debba poi essere proseguita in ambito ambulatoriale.

L'autorizzazione o meno al trattamento dovrà essere fornita dalla Direzione Sanitaria entro 5 giorni lavorativi; qualora entro i 5 giorni non venga fornita risposta, la richiesta si riterrà approvata secondo il criterio del silenzio-assenso.

Qualora, invece si trattasse del trattamento ambulatoriale di un paziente la cui ASL di residenza è extra regionale, si dovrà comunque attendere il parere di tale ASL prima di iniziare il trattamento e non ci si potrà avvalere del criterio del silenzio-assenso.

I casi che, a giudizio del medico, necessitano di trattamento urgente, non procrastinabile, verranno sottoposti dal Servizio di Farmacia alla Direzione Sanitaria dell'Azienda presso cui il medico prescrittore opera con procedura d'urgenza.

#### Acquisto e rimborsabilità

In caso di autorizzazione di un farmaco in regime ambulatoriale, considerato che si rende necessario un attento monitoraggio del paziente trattato, quest'ultimo continuerà ad essere seguito dallo specialista prescrittore e quindi il farmaco verrà acquistato dall'ospedale che si farà carico della somministrazione e il costo del farmaco verrà addebitato all'Asl di appartenenza dell'assistito attraverso inserimento nel file F per le cui posizioni verrà definita una particolare codifica identificativa.


Tuttavia, per casi particolari in cui ciò comportasse per il paziente la necessità di dover accedere con maggior frequenza ad un ospedale lontano dalla propria residenza soltanto per il ritiro del farmaco, posto che il monitoraggio del paziente è comunque responsabilità del medico prescrittore, il farmaco previo accordo tra il centro che esegue il trattamento e l'Asl di residenza, potrà essere erogato direttamente dalla stessa.

L'identificazione delle strutture che presso la Asl di residenza acquistano ed erogano il farmaco, potrà essere o contestuale al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra o successiva ad un periodo di stretto monitoraggio da parte del centro che ha in cura il paziente.

#### Raccolta degli esiti

Il medico prescrittore dovrà fornire al Servizio di Farmacia della Asl che ha rilasciato l'autorizzazione una relazione clinica dettagliata sugli esiti ad un mese dall'inizio del trattamento e ad intervalli regolari, a seconda del tipo di malattia e trattamento, con cadenza almeno trimestrale.

## RICHIESTA FARMACO PER INDICAZIONE NON REGISTRATA USI "OFF-LABEL" DIFFUSI E SISTEMATICI





## RICHIESTA FARMACO PER INDICAZIONE NON REGISTRATA USI "OFF-LABEL" PER SINGOLI PAZIENTI

INVIO RICHIESTA ALLA FARMACIA DA PARTE DEL CLINICO DI:

- Modulo farmaco fuori indicazione (ALLEGATO B)
- Relazione clinica sul caso
- Documentazione clinica a supporto



VALUTAZIONE DA PARTE DELLA FARMACIA DEI SEGUENTI ELEMENTI:

1. singolarità del caso
2. mancanza di alternative terapeutiche
3. disponibilità di pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale
4. dichiarazione di futura acquisizione del consenso informato del paziente
5. assunzione di responsabilità del medico
6. regime di erogazione (ricovero ordinario o DH vs. ambulatorio)
7. dichiarazione di impossibilità di accesso al farmaco gratuitamente ai sensi del DM 8/5/2003 "uso compassionevole"



VERIFICA DA PARTE DELLA FARMACIA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

COMPENSAZIONE DEL COSTO DEL FARMACO ALL'INTERNO DELLA  
PRESTAZIONE DI RICOVERO ORDINARIO O DIURNO

NO

INVIO A DIREZIONE  
SANITARIA E ALLA  
FARMACIA **DELLA**  
**ASL DI**  
**APPARTENENZA**  
PER IL PARERE

SI



INVIO ALLA **PROPRIA DIREZIONE SANITARIA** PER IL PARERE



5 GG\*

COMUNICAZIONE A REPARTO E A FARMACIA ESITO VALUTAZIONE  
(\*TRASCORSI 5 GG VALE IL SILENZIO ASSENSO)

5 GG\*



COMUNICAZIONE A  
FARMACIA E  
REPARTO  
DELL'**AZIENDA**  
**ORIGINARIA**  
ESITO  
VALUTAZIONE  
(\*TRASCORSI 5 GG  
VALE IL SILENZIO  
ASSENSO)

**Allegato B**

Richiesta di fornitura di farmaci per indicazioni non registrate (Legge n.94 del 08.04.98)

Al Direttore della Farmacia  
Ospedale \_\_\_\_\_  
Asl/Ao/Irccs \_\_\_\_\_

IL sottoscritto Prof./Dr. \_\_\_\_\_  
Qualifica \_\_\_\_\_  
Reparto \_\_\_\_\_

Richiede per il paziente:  
Cognome e nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ ASL n°: \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_  
Patologia \_\_\_\_\_

l'acquisto del Principio attivo \_\_\_\_\_  
specialità \_\_\_\_\_  
il farmaco è disponibile in Italia:  sì  no

Dosaggio (giornaliero, per ciclo di trattamento, per singolo trattamento)  
 giornaliero \_\_\_\_\_  
 per ciclo di trattamento \_\_\_\_\_  
 per singolo trattamento \_\_\_\_\_

Durata del trattamento \_\_\_\_\_

Per la seguente indicazione terapeutica \_\_\_\_\_

motivazione per cui si intende impiegare il farmaco richiesto

da somministrare in regime di:

- ricovero ordinario  
 day hospital  
 ambulatoriale

Costo del farmaco per trattamento (Euro) \_\_\_\_\_

Precedenti trattamenti farmacologici intrapresi per la patologia in oggetto \_\_\_\_\_

Altre informazioni a supporto della richiesta \_\_\_\_\_

Il richiedente ed il Responsabile di Unità Operativa dichiarano:

- a. che il trattamento con il medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o via di somministrazione o modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, avviene sotto propria diretta responsabilità in quanto si ritiene, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione tera-

- peutica o quella via o modalità di somministrazione;  
b. che tale impiego è noto e supportato da lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale (di cui si allega copia);  
c. che verrà acquisito il consenso informato del paziente e che lo stesso sarà conservato in cartella clinica (secondo quanto previsto dalla Legge n.94 del 08.04.98);  
d. che non è stato possibile l'accesso al farmaco gratuitamente ai sensi del DM 08/05/2003 "uso compassionevole".

Il Responsabile di Unità Operativa è consapevole che tale richiesta non comporterà un automatico incremento del budget complessivo assegnato per l'anno in corso.

Il richiedente ed il Responsabile di Unità operativa si impegnano, inoltre, a fornire una relazione dettagliata sull'andamento clinico del caso al Servizio di Farmacia ad un mese dall'inizio del trattamento e ad intervalli regolari, a seconda del tipo di malattia e trattamento, con cadenza almeno trimestrale.

Documentazione da allegare alla domanda:

- copia della documentazione scientifica
- relazione dettagliata sul paziente

Il Primario/Direttore

Il Medico Curante

\_\_\_\_\_

(firma)

\_\_\_\_\_

(firma)

\_\_\_\_\_

(nome in stampatello)

\_\_\_\_\_

(nome in stampatello)

\_\_\_\_\_

(data)

\_\_\_\_\_

(data)

L'iter prevede che, dopo l'istruttoria, il Servizio di Farmacia inoltri la richiesta alla Direzione Sanitaria che entro 5 giorni lavorativi deve dare il proprio parere. Trascorsi 5 giorni vale il silenzio-assenso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 450 del 27 febbraio 2007

**Art. 26 L.R. 14/09/1994 n. 56. Dgr n. 6296 del 5/12/1995 - Dgr n. 2243 del 25/07/2002, Dgr n. 1523 del 26/5/2004, Dgr n. 2504 del 6/08/2004. Approvazione acquisizioni di "grandi apparecchiature" sottoposte a parere di congruità del Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti nel settore socio sanitario nella seduta del 28/11/2006. Rettifica dispositivo Dgr n. 197 del 30/01/2007.**

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto dell'errore materiale contenuto nel verbale della seduta del 28/11/2006 del Gruppo Tecnico di Valutazione al punto: "oggetto 16 - Azienda Ospedaliera di Verona" -, nel quale è stato individuato l'ospedale di Borgo Roma per l'installazione dell'apparecchiatura. Conseguen-

temente viene correttamente individuato nel nosocomio di Borgo Trento di Verona la collocazione dell'apparecchiatura di Tac-Pet autorizzata;

2. Il punto 1) del dispositivo di cui alla Dgr n. 197 del 30/01/07 risulta conseguentemente modificato autorizzando quindi l'acquisizione e l'installazione della Tac-pet presso il nosocomio di Borgo Trento di Verona.

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 451 del 27 febbraio 2007

**Adeguamento trattamento economico del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Articolo 1, comma 5 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502, modificato dall'articolo 1 del Dpcm 31 maggio 2001, n. 319.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di rideterminare, il trattamento economico dei Direttori generali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, succedutisi nell'incarico dal 15. agosto 2002, nelle misure e con le decorrenze indicate nelle premesse;

2. di precisare che il trattamento economico così ridefinito, a regime, ad euro 154.510,16, non eccede il limite annuo massimo di euro 154.937,070 stabilito dall'articolo 1, comma 5 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dall'articolo 1 del Dpcm 31 maggio 2001, n. 319;

3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto sulla base di un accordo con gli enti cogenerenti: Regione Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e Bolzano.

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 452 del 27 febbraio 2007

**D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Assistenza specialistica ambulatoriale: criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2007.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:

Ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, la Giunta regionale è chiamata a programmare l'erogazione, da parte dei soggetti pubblici e privati provvisoriamente accreditati, delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 ("Definizione dei livelli essenziali di assistenza") e a definire l'insieme di regole e criteri relativi al meccanismo di remunerazione tariffaria delle prestazioni stesse.

Il sistema introdotto con la Dgr n. 4776 del 30.12.97 ed applicato, con i necessari adattamenti, negli anni successivi, verte sostanzialmente sulla predeterminazione del limite massimo di spesa sostenibile nell'anno di riferimento, e sulla correlata conseguente fissazione del numero e tipologia delle prestazioni specialistiche erogabili da ciascun soggetto pubblico e privato preaccreditato.

Il quadro finanziario di riferimento in cui si trova ad operare l'Amministrazione regionale per l'anno 2007 è caratterizzato:

- dalle regole contenute nel Nuovo Patto Nazionale sulla Salute siglato tra il Governo e le Regioni e Province Autonome in data 5.10.2006 rep. 2648, nel quale le Regioni, a fronte della disponibilità programmatica dello Stato circa lo stanziamento e riparto del F.S.N., si sono impegnate ad assumere specifici adempimenti e al rispetto di determinati vincoli, primo tra tutti quello di garantire, in sede di programmazione regionale, l'equilibrio economico finanziario del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso;
- dalle regole contenute nell'Intesa Stato Regioni rep. 2271 del 23.3.2005, confermata e prorogata per il triennio 2007/2009 dal succitato Patto;
- dall'attuale criticità della situazione economico finanziaria complessiva della Regione Veneto, evidenziata dai dati di spesa rilevati nel corso dell'anno 2006.

Il rispetto delle suddette regole comporta che la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale sia gestita, in coerenza con quanto definito per l'assistenza ospedaliera, e tenuto conto di quanto disposto dalla Legge n. 296 del 27.12.2006 - Finanziaria 2007, attraverso un sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati preaccreditati che, assicurando la risposta assistenziale nell'ambito dei livelli essenziali previsti, dia certezza del suo contenimento entro l'inderogabile vincolo di bilancio.

Con riferimento a quest'ultimo, la ripartizione dei fondi del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2007 tra le Aziende Ulss ed Ospedaliere venete, e conseguentemente l'individuazione, anche per l'assistenza specialistica ambulatoriale, del livello di finanziamento da assegnare a ciascuna azienda sanitaria, costituirà il limite massimo di spesa regionale, all'interno del quale rientreranno sia lo stanziamento per gli erogatori privati preaccreditati (determinato in conformità alle disposizioni del presente provvedimento, ed il cui ammontare è ripartito, all'interno dello stanziamento regionale complessivo, con preciso vincolo di destinazione), sia il budget degli erogatori pubblici.

La necessità di contemperare l'esigenza di un rigoroso controllo delle spesa con quella di fornire comunque all'utenza risposte assistenziali adeguate, implica il governo dell'offerta dell'assistenza specialistica ambulatoriale attraverso un sistema basato su risposte produttive conformi e integrate tra tutti gli erogatori - Aziende Ulss e Ospedaliere e soggetti privati preaccreditati - con la condivisione del primario obiettivo del rispetto del principio di appropriatezza e della garanzia dell'erogazione in tempi adeguati alle condizioni cliniche del paziente.

A tale riguardo si richiamano gli impegni cui è chiamata l'amministrazione regionale nel dare attuazione al Piano Nazionale di Contenimento delle Liste di Attesa di cui all'Intesa Stato - Regioni del 28.3.2006, già oggetto di primo recepimento con Dgr n. 2066 del 27.6.2006.

Alla luce del sopra descritto quadro finanziario e normativo, si rende necessario introdurre, già per l'anno 2007,

alcuni primi elementi di novità nei criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori privati preaccreditati per l'assistenza specialistica, rispetto a quelli adottati negli anni precedenti.

Ciò come primo passo verso un graduale sostanziale mutamento del sistema di programmazione dell'offerta e, conseguentemente, dell'impostazione complessiva del sistema di budget, il più rispondente possibile ai diversi effettivi fabbisogni locali, in rapporto all'organizzazione dell'Azienda Ulss di riferimento e all'esigenza di contenere i tempi di attesa.

Tale nuovo sistema entrerà pienamente a regime negli anni prossimi, a seguito della conclusione dell'attività di studio che condurrà l'amministrazione regionale alla definizione del numero appropriato di prestazioni ambulatoriali per abitante.

Il coinvolgimento degli erogatori preaccreditati nel complessivo sistema di governo dell'offerta non può prescindere dall'applicazione, anche da parte loro, del sistema di prioritizzazione delle agende di prenotazione.

Nello specifico, quindi, gli erogatori privati preaccreditati per le macroaree di "branche a visita", "medicina fisica e riabilitazione" e "radiologia/diagnostica per immagini", così come le Aziende Ulss e Ospedaliere, sono tenuti, a decorrere dalla data del 1° luglio 2007, al rispetto, all'atto dell'effettuazione della prenotazione nelle proprie agende, del sistema di prioritizzazione introdotto dalle Dgr 3535/2004 e dalla Dgr 2066/06.

Il rispetto di tale sistema è accertato, per gli erogatori preaccreditati, dall'Azienda Ulss competente tramite periodici controlli a campione, i risultati dei quali dovranno essere trasmessi, a consuntivo e per l'intero anno, alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale. In caso di mancata prioritizzazione delle agende non si darà luogo a remunerazione in supero al budget.

Nel caso si dovessero presentare utenti con ricette prive della classificazione di prioritizzazione, gli erogatori, pubblici e privati preaccreditati, dovranno comunque prenotare la prestazione in fascia C e informare la Segreteria Regionale Sanità e Sociale. Sono fatte salve le prenotazioni già effettuate relativamente a prestazioni prescritte su ricettario del S.S.R. in data anteriore al 1° luglio 2007.

Per quanto concerne la determinazione dei budget degli erogatori privati preaccreditati, l'esigenza di utilizzare le risorse disponibili secondo criteri di efficacia ed efficienza, e nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, lettera "o" della Legge 296/2006 - che impone alle Regioni di riorganizzare la rete delle strutture pubbliche e private accreditate, con particolare riferimento a quelle che fanno ricorso a metodiche automatizzate - rende necessario differenziare il sistema complessivo tra le diverse macroaree sulla base delle differenti criticità assistenziali rilevate.

Il "budget" per l'anno 2007 di ciascun erogatore privato preaccreditato, distinto per macroarea di branca specialistica, è rappresentato dall'importo corrispondente al fatturato realizzato nell'anno 2006 (al lordo, cioè, della regressione tariffaria).

Tale importo (fatturato realizzato anno 2006) deve intendersi al netto delle quote di partecipazione alla spesa, dedotte altresì le prestazioni erogate in regime di Pronto Soccorso urgenti e indifferibili, nonché le prestazioni rese agli assistiti di altre regioni, oggetto queste ultime di compensazione interregionale e da remunerarsi a tariffa piena, salvo quanto verrà definito in materia da eventuali futuri accordi interregionali, esclusa, inoltre, la quota corrispondente all'incremento finanziario previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 17.1.2006.

A ciascun erogatore privato preaccreditato viene inoltre riconosciuto un incremento finanziario del 2% da calcolarsi sul budget 2007. Tale incremento, da liquidarsi in dodici rate mensili salvo conguaglio, trova motivazione nell'adeguamento dell'attività erogata agli indici di inflazione reale e in quanto definito in sede di riparto delle risorse da destinare alle Regioni ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'esigenza di quantificare a priori l'ammontare della spesa sanitaria ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, determina la necessità di rimodulare, per l'anno 2007, il meccanismo della regressione tariffaria adottato negli anni passati, prevedendone una diversa incidenza a seconda della macroarea interessata.

In riferimento alle macroaree di "radiologia/diagnostica per immagini", "medicina fisica e riabilitazione" e "branche a visita" è prevista la remunerazione delle prestazioni erogate in supero al budget fino al raggiungimento dell'importo corrispondente al 10% dello stesso. La remunerazione di tale ulteriore attività avviene con abbattimento tariffario pari al:

- 10% per le prestazioni classificate in fascia A di prioritizzazione;
- 25% per le prestazioni classificate in fascia B di prioritizzazione;
- 65% per le prestazioni classificate in fascia C di prioritizzazione.

La remunerazione dell'eventuale attività resa in supero all'importo corrispondente al budget 2007 - maggiorato della percentuale del 10% - sarà assoggettata ad un abbattimento tariffario pari al 90%, indipendentemente dalle classi di priorità indicate in ricetta.

Per gli erogatori privati preaccreditati per la macroarea "medicina di laboratorio" le prestazioni erogate in supero al budget assegnato saranno remunerate, per le motivazioni sopra evidenziate, esclusivamente con l'abbattimento tariffario del 90%.

La remunerazione in regressione non concorrerà a costituire il budget relativo all'anno 2008.

In riferimento alle "visite specialistiche" erogate dai singoli professionisti, nei loro studi privati all'interno della macroarea "branche a visita", trova applicazione il meccanismo di regressione tariffaria come sopra descritto.

In applicazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 796 lettera "o"), le Aziende Ulss competenti devono provvedere a liquidare, nei tempi previsti dalle precedenti deliberazioni, a ciascun erogatore privato preaccreditato l'importo da questo fatturato al netto di uno sconto del 2% o del 20% per le prestazioni, rispettivamente, di attività specialistica e di diagnostica di laboratorio erogate dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria stessa; tale sconto dovrà essere calcolato secondo le indicazioni che verranno riportate nella nota regionale applicativa del presente provvedimento.

Al fine del raggiungimento del budget assegnato a ciascun erogatore e dell'eventuale remunerazione aggiuntiva in caso di supero dello stesso dovrà essere preso in considerazione l'importo fatturato al lordo dello sconto.

Le prestazioni remunerate con l'abbattimento tariffario del 90% non sono assoggettate a detto sconto.

La necessità di attuare un sistema di programmazione dell'offerta di prestazioni il più rispondente possibile all'effettivo fabbisogno locale, anche in rapporto all'organizzazione

dell'Azienda Ulss di riferimento e all'esigenza di contenere i tempi di attesa, comporta l'introduzione del meccanismo del "budget contrattato".

Ciò anche nella previsione di dare attuazione alle indicazioni contenute nell'art. 8 quinquies del D.Lvo. 502/1992 e nell'art. 17 della L.R. n. 22/2002.

Tale meccanismo, che si applica alle macroaree di "radiologia/diagnostica per immagini", "medicina fisica e riabilitazione" e "branche a visita", per le quali è possibile effettuare una programmazione per singola prestazione e/o per percorso diagnostico/terapeutico, prevede che l'amministrazione regionale definisca, con riferimento a ciascun erogatore privato preaccreditato, la tipologia e quantità di prestazioni da erogare, ed eventualmente la relativa tempistica, corrispondenti ad almeno il 30% del budget ad esso assegnato.

Detto meccanismo ha il fine di ottimizzare l'offerta del bacino di utenza di ciascuna Azienda Ulss, anche in riferimento all'accessibilità dell'utente, tenuto conto dell'organizzazione della stessa e delle potenzialità dell'erogatore.

A tale fine i Direttori Generali delle Aziende Ulss sono tenuti ad assegnare, in applicazione dei criteri sopra descritti, il budget a ciascun erogatore privato preaccreditato del proprio territorio entro il 15 aprile 2007.

Nei successivi trenta giorni i Direttori Generali e gli erogatori privati preaccreditati interessati, entrambi anche di Aziende Ulss limitrofe a quella sede di attività dell'erogatore privato preaccreditato e comunque preferibilmente di Aziende Ulss della provincia, comunicano alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale la propria proposta relativa alla tipologia e la quantità di prestazioni che ritengono opportuno acquisire/fornire specificamente.

La Segreteria Regionale provvederà quindi ad istituire appositi tavoli di contrattazione tra le parti interessate per la definizione degli accordi, che verranno dalla stessa formalizzati. Essi potranno avere, eventualmente, carattere pluriennale al fine di facilitare l'erogatore preaccreditato nella propria organizzazione, sempre nel rispetto della programmazione regionale.

Nell'eventualità che non si raggiunga l'accordo, l'erogatore privato preaccreditato manterrà comunque l'intero budget assegnato per l'anno 2007 dal Direttore Generale.

Al fine di soddisfare particolari necessità assistenziali sussistenti nel proprio territorio, dovute a carenze della propria rete erogativa, che danno luogo a tempi di attesa elevati o a problematiche nell'assicurare la continuità assistenziale, e/o al fine di ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici, i Direttori Generali hanno la possibilità, con l'utilizzo di risorse proprie, di sviluppare accordi aziendali con gli erogatori privati preaccreditati, preferibilmente insistenti nel territorio di competenza.

Essi potranno consistere sia nell'acquisto "extra budget" di pacchetti di prestazioni per determinati archi temporali, con una riduzione tariffaria, già comprensiva del succitato sconto da applicare in base alla legge finanziaria 2007, inferiore di almeno il 20% rispetto alla tariffa del nomenclatore tariffario regionale, sia nel riconoscimento di un annuale aumento di budget nelle rispettive macroaree per persistente necessità di integrare l'attività istituzionale delle Aziende Ulss stesse.

Gli accordi in questione, che dovranno essere preventivamente comunicati alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale e dalla stessa autorizzati, possono essere stipulati solamente qualora per le macroaree di "radiologia/diagnostica per immagini", "medicina fisica e riabilitazione" e "branche a vi-

sita" sia intervenuto l'accordo sull'erogazione di almeno il 30% del budget.

Si ribadisce che la stipula degli accordi succitati presuppone l'esistenza di un rapporto di preaccreditamento dell'erogatore privato interessato, nella stessa branca specialistica in cui sono comprese le prestazioni che si intendono acquistare o riconoscere come aumento di budget. Non è pertanto ammesso alcun acquisto di prestazioni da erogatori non preaccreditati con il S.S.R.

Il raggiungimento dell'accordo sul "budget contrattato" consente, inoltre, agli erogatori privati preaccreditati, che ne manifestino la volontà, di essere considerati, dalla propria Azienda di afferenza o dalle Aziende limitrofe, preferibilmente della provincia, nell'individuazione dei punti di erogazione in cui vengono garantite le prestazioni di attività specialistica ambulatoriale nei tempi individuati dal Piano Regionale per il contenimento delle Liste di Attesa di cui alla Dgr n. 2066 del 27.6.2006 e successive.

Gli erogatori privati preaccreditati per più di una macroarea (con codice di preaccreditamento unico) possono ricorrere al meccanismo di assestamento dei budget assegnati per ciascuna macroarea. Tale meccanismo consente di ricallibrare i budget in rapporto all'effettivo trend di domanda assistenziale, tramite la riduzione di quelli sovrastimati a favore di quelli sottostimati, vale a dire spostando, per ciascuna macroarea, una parte del budget, non oltre il 25%, ad una o più delle altre macroaree, considerate dallo stesso erogatore in sofferenza.

Per la macroarea "medicina di laboratorio", per le motivazioni sopra riportate, l'assestamento del budget può essere effettuato esclusivamente in diminuzione, e fino alla percentuale del 50%, a favore delle altre macroaree.

Lo spostamento di budget non può determinare, per la singola macroarea, un budget inferiore alla soglia minima di 15.000,00 euro prevista dal presente provvedimento, a meno che l'erogatore stesso non intenda rinunciare al rapporto di preaccreditamento per la macroarea al di sotto della soglia.

Detto assestamento di budget potrà attuarsi solamente se è stato raggiunto l'accordo su almeno il 30% del budget e un sola volta nel corso dell'anno, entro e non oltre la fine del primo semestre, e dovrà essere preventivamente autorizzati dalla Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Non viene invece previsto il meccanismo di assestamento dei budget nei confronti degli erogatori privati titolari di più rapporti di accreditamento provvisorio (i quali generano quindi budget distinti), in quanto l'esperienza maturata ha evidenziato difficoltà di applicazione e ha dato luogo a interpretazioni che hanno generato alcune distorsioni rispetto al fine per il quale era stato originariamente previsto.

Allo scopo di non generare situazioni di budget sottostimati, qualora ad un erogatore privato preaccreditato risulti un budget per il 2007 (in applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento) inferiore a quello assegnato per il 2006, a detto erogatore deve essere ripristinata la precedente potenzialità erogativa riconoscendo quale budget per l'anno 2007 il budget dell'anno precedente.

Nel caso in cui un erogatore realizzi, a decorrere dall'anno 2007, per due anni consecutivi, un fatturato inferiore al proprio budget annuale, l'anno successivo il suo budget dovrà essere ridimensionato, sulla base dei fatturati realizzati nei due anni precedenti, in quanto la reale potenzialità dell'erogatore

in questione risulta essere effettivamente inferiore al budget assegnato. Inoltre, qualora un erogatore privato preaccreditato non eroghi, a decorrere dall'anno 2007, alcuna prestazione per due anni consecutivi, l'Amministrazione regionale pronuncerà la decadenza del soggetto dal preaccreditamento, non consentendo quindi più all'erogatore in questione di svolgere attività a carico del servizio sanitario.

Viene fatto salvo quanto previsto dalla Dgr n. 4302 del 29 dicembre 2004 in riferimento agli erogatori che, in entrambi gli anni 2005 e 2006, abbiano realizzato un fatturato inferiore al proprio budget annuale o non abbiano erogato alcuna prestazione.

La Dgr n. 3292 del 22 ottobre 2004 ha introdotto la soglia di budget minimo di 5.000,00 euro per tutti gli erogatori privati preaccreditati.

Le motivazioni alla base di tale disposizione, relative alla non utilità di avere erogatori con un budget annuale troppo basso all'interno del servizio di assistenza sanitaria regionale, fanno ritenere opportuna la riproposizione, anche per l'anno 2007, di una soglia minima, che viene fissata in 15.000,00 euro.

Pertanto, fermo restando quanto previsto dalla Dgr n. 4302 del 29 dicembre 2004 per chi è rimasto al di sotto della soglia minima dei 5.000,00 euro negli anni 2005 e 2006, nei confronti degli erogatori privati preaccreditati che, a decorrere dall'anno 2007, per due anni consecutivi restino al di sotto della nuova soglia minima, l'Amministrazione regionale provvederà a dichiarare la decadenza degli stessi dal rapporto di preaccreditamento.

Per gli erogatori che operano in territori con carenze assistenziali oggettivamente dimostrate, il Direttore Generale valuterà l'opportunità di mantenere comunque il rapporto di preaccreditamento e ne darà comunicazione, esplicitandone i motivi, alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

L'applicazione della Dgr n. 2468 del 1.08.2006, che dispone l'erogazione, anche in regime ambulatoriale, delle prestazioni di cui ai codici identificativi HIA 13.71, HIA 04.43 e HIA 38.59 del Nomenclatore Tariffario ambulatoriale, secondo i valori soglia ivi definiti, comporta la necessità di introdurre modificazioni nella determinazione dei corrispondenti budget di attività e tetti di spesa ospedalieri e ambulatoriali delle strutture di ricovero private preaccreditate.

Per l'anno 2007 dette prestazioni vengono remunerate, nell'ambito di ciascuna branca specialistica ambulatoriale interessata, con "fondo aggiuntivo", che rimane separato dal budget dell'attività ambulatoriale già assegnato.

Tale fondo è costituito dall'importo relativo al numero dei ricoveri effettuati nell'anno 2005 oltre la soglia prevista dalla Dgr n. 2468/2006, per i Drg 6, 39 e 119 (contenenti, in uno qualsiasi dei campi prestazioni, rispettivamente le prestazioni codice Hia 04.43, Hia 13.71, Hia 38.59) valorizzati alle tariffe di cui alla Dgr n. 2468 del 1.08.2006, confermate dalla Dgr n. 2850 del 5.12.2006.

Le prestazioni erogate in supero al suddetto fondo saranno oggetto di regressione in relazione al tasso di ospedalizzazione registrato nelle singole Aziende Ulss di residenza dell'assistito, secondo lo schema previsto per il supero del "budget annuale" dalla Dgr n. 4449 del 28.12.2006.

Dall'anno successivo, invece, il fondo così creato verrà assorbito dal budget dell'attività specialistica seguendone integralmente le regole.

Tale meccanismo verrà attuato anche per le ulteriori prestazioni di ricovero che si provvederà a ricondurre anche al

regime ambulatoriale, ma sempre con erogazione in ambito ospedaliero.

Le strutture che già erogano le sopra citate prestazioni in regime ospedaliero in virtù del preaccreditamento delle funzioni di oculistica, chirurgia generale, ortopedia, chirurgia vascolare, angiologia, neurochirurgia, ma che non sono ad oggi preaccreditate per le corrispondenti branche specialistiche ambulatoriali ai sensi della Dgr n. 5007/1996, potranno comunque erogare le prestazioni di cui trattasi in regime ambulatoriale con oneri a carico del S.S.R. A tale fine verrà loro assegnato uno specifico budget ambulatoriale calcolato secondo il meccanismo sopra descritto, finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni codice Hia 04.43, Hia 13.71, Hia 38.59 e non potrà, pertanto, essere utilizzato per l'erogazione delle altre prestazioni della relativa branca specialistica. Tale regime ha natura temporanea, essendo connesso alla completa definizione e attivazione dei percorsi di accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22 del 16.8.2002.

L'individuazione di dette strutture avverrà con nota della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

In base alla Dgr n. 4449 del 28.12.2006 qualora un erogatore privato preaccreditato, in conseguenza della riduzione dei ricoveri, non raggiunga il budget finanziario previsto per la propria attività ospedaliera, la quota finanziaria mancante sarà comunque garantita allo stesso, in aggiunta al budget delle prestazioni ambulatoriali previsto per l'anno successivo.

Tale riconoscimento aggiuntivo, non comporta un incremento del budget ambulatoriale dell'anno successivo, a meno di una corrispondente diminuzione del budget ospedaliero.

Ciascun erogatore privato preaccreditato, in accordo con il proprio Direttore Generale, può beneficiare della quota finanziaria di budget dell'attività ospedaliera, che non prevede di utilizzare in conseguenza della riduzione dei ricoveri, in aggiunta al budget assegnato per l'attività specialistica o ad incremento del "fondo aggiuntivo" relativo alle prestazioni trasferite anche in regime ambulatoriale, già nel corso dell'anno, e non solamente in quello successivo, previa comunicazione alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Il riordino del sistema di programmazione dell'offerta dell'assistenza specialistica ambulatoriale, nell'ottica di addvenire all'integrazione effettiva tra erogatori pubblici e privati preaccreditati, impone di introdurre, a decorrere dall'anno 2007, un rigoroso sistema di budget anche per le Aziende Ospedaliere.

Tale budget, suddiviso per ciascuna macroarea, è costituito dall'importo alle stesse liquidato complessivamente nell'anno 2006 dalle diverse Aziende Ulss venete. Il 40% del budget deve essere contrattato, nella tipologia e quantità di prestazioni, ed eventualmente nella relativa tempistica di erogazione, con le Aziende Ulss limitrofe, in primis con l'Azienda Ulss territoriale.

Per il primo anno di attuazione (2007), il superamento del budget assegnato darà luogo alla remunerazione aggiuntiva solamente fino al raggiungimento dell'importo corrispondente al 10% dello stesso, con applicazione delle medesime percentuali di abbattimento tariffario, basate sulle diverse fasce di priorità, previste per gli erogatori privati preaccreditati.

Anche per le Aziende Ospedaliere vale quanto previsto dal presente accordo, con le medesime modalità applicative, in riferimento alla possibilità di sviluppare accordi extra budget ed al meccanismo di assestamento di budget tra le diverse macroaree.

Al fine di assicurare agli erogatori pubblici e privati preaccreditati la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità nell'arco dell'intero anno a venire, si ritiene opportuno riproporre anche per l'anno 2008, con le stesse modalità previste dalla Dgr n. 4302 del 29 dicembre 2004, il meccanismo del "budget provvisorio" qualora la Giunta regionale non approvasse, entro il 31.12.2007, la delibera per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per il 2008.

Allo scopo di garantire, inoltre, la continuità assistenziale è necessario che ciascun erogatore effettui un'adeguata programmazione della propria offerta di servizi da erogare con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, distribuendola, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno. A tale fine i Direttori Generali sono chiamati a notificare agli erogatori del proprio territorio, non appena ne avranno disposizione, il testo del presente provvedimento.

I Direttori Generali devono altresì verificare che gli erogatori del proprio territorio non realizzino né dilazioni nei tempi di attesa programmati né interruzioni nell'erogazione dei servizi o di alcune tipologie di prestazioni ambulatoriali.

Eventuali anomalie riscontrate dovranno essere comunicate alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale ai fini della verifica dell'attività svolta da ciascun erogatore preaccreditato, in vista della conferma o meno dell'accreditamento ai sensi della L.R. n. 22 del 16.8.2002.

Il sistema di remunerazione definito con la presente deliberazione non è da ritenersi acquisito per gli anni successivi, e potrà quindi essere ridefinito sulla base di quanto verrà stabilito dalla futura programmazione, compatibilmente con le risorse che saranno disponibili.

Sul contenuto del presente provvedimento, che rappresenta dunque il sistema di remunerazione tariffaria delle prestazioni specialistiche ambulatoriali valido, per l'anno 2007, nei confronti degli erogatori pubblici e privati preaccreditati, sono state sentite, previa consultazione avvenuta in successivi incontri, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli erogatori privati preaccreditati e le rappresentanze delle Aziende Ulss.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lvo del 30.12.92 n. 502 così come, da ultimo, modificato dal Decreto Legislativo n. 229 del 19.6.99;

Visto il Decreto Legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2001 n. 405;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Nuovo Patto Nazionale sulla Salute siglato tra il Governo e le Regioni e Province Autonome in data 5.10.2006, rep. 2648;

Vista l'Intesa Stato Regioni rep. 2271 del 23.3.2005;

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 - Finanziaria 2007;

Vista la Legge regionale n. 22 del 16.8.2002;

Vista la Dgr n. 5007/1996;

Vista la Dgr n. 4776 del 30.12.97;

Vista la Dgr n. 270 del 6.2.2004;

Vista la Dgr n. 3292 del 22.10.2004;

Vista la Dgr n. 3535 del 11.12.2004;

Vista la Dgr n. 2066 del 27.06.2006;

Vista la Dgr n. 4302 del 29.12.2004;

Vista la Dgr n. 70 del 17.1.2006;

Vista la D.G.R n. 2468 del 1.08.2006;

Vista la Dgr n. 4449 del 28.12.2006;

Vista l'Intesa Stato - Regioni del 28.3.2006 - Piano Nazionale Contenimento Tempi di Attesa;

Vista la Dgr n. 2066 del 27.6.2006.

#### delibera

1. di approvare, sulla base delle motivazioni in premessa esplicitate, i criteri per la determinazione dei budget di attività e del complessivo stanziamento di spesa a valere per l'anno 2007 per quanto attiene l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dai soggetti pubblici e privati provvisoriamente accreditati;

2. di dare atto che, a decorrere dalla data dell'1 luglio 2007, gli erogatori privati preaccreditati per le macroaree di "branche a visita", "medicina fisica e riabilitazione" e "radiologia/diagnostica per immagini", così come le Aziende Ulss e Ospedaliere, sono tenuti al rispetto, all'atto dell'effettuazione della prenotazione delle prestazioni ambulatoriali nelle proprie agende, del sistema di prioritarizzazione introdotto dalle Dgr n. 3535 dell'11.12.2004 e dalla Dgr n. 2066 del 27.6.2006;

3. di dare mandato ai Direttori Generali di notificare a ciascun erogatore privato del proprio territorio, non appena ne avranno a disposizione il testo, il contenuto del presente provvedimento, secondo le indicazioni di cui alla nota regionale applicativa dello stesso;

4. di impegnare i Direttori Generali delle Aziende Ulss ed Ospedaliere ad adottare i relativi provvedimenti applicativi entro il 15 aprile 2007, e conseguentemente a trasmetterli alla Direzione Regionale per i Servizi Sanitari evidenziando le procedure di calcolo effettuate;

5. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

6. di disporre che il sistema di remunerazione definito dal presente provvedimento non è da ritenersi acquisito per gli anni successivi, e potrà quindi essere ridefinito sulla base di quanto verrà stabilito dalla futura programmazione, compatibilmente con le risorse che saranno disponibili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 453 del 27 febbraio 2007

**Approvazione progetto Azienda Ulss n. 4 - Ospedale di Thiene: "Ristrutturazione servizi igienici e messa a norma impianti elettrici ai piani di degenza 2°, 3° e 4° del blocco specialità (solo 4° piano)" (scheda tecnica n. 7). Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. D. Lgs 254 del 28/7/2000. Potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale. Dgr 2345/2001.**

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. Di prendere atto dell'aggiornamento della programmazione definita dall'Azienda Ulss n. 4, annullando contestualmente la deliberazione n. 1899 del 19/07/2005, secondo i criteri, gli interventi ed i valori economici richiamati nelle premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento, approvando la nuova scheda tecnica n. 7 l'aggiornamento dell'intervento come di seguito indicato:

a. Azienda Ulss n. 4 - Ospedale di Thiene "Ristrutturazione servizi igienici e messa a norma impianti elettrici ai piani di degenza 2°, 3° e 4° del blocco specialità (solo 4° piano)" (scheda tecnica n. 7) del costo complessivo di euro 1.004.000,00, finanziato quanto a euro 735.951,08 con oneri a carico dello Stato (D. Lgs 254/2000) e per la restante quota di euro 268.048,92 con fondi propri dell'Azienda Ulss n. 4.

2. Di approvare, nel quadro della riprogrammazione della Regione e delle Aziende interessate, il seguente intervento, in quanto coerente con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale e dotati delle autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento:

a. Azienda Ulss n. 4 - Ospedale di Thiene "Ristrutturazione servizi igienici e messa a norma impianti elettrici ai piani di degenza 2°, 3° e 4° del blocco specialità (solo 4° piano)" (scheda tecnica n. 7) del costo complessivo di euro 1.004.000,00, finanziato quanto a euro 735.951,08 con oneri a carico dello Stato (D.Lgs 254/2000) e per la restante quota di euro 268.048,92 con fondi propri dell'Azienda Ulss n. 4

3. Di avviare le procedure ex art. 20 della legge 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute il presente provvedimento, la nuova scheda tecnica e la richiesta di finanziamento per l'importo indicato al precedente punto 2 di euro 735.951,08 a carico dello Stato a valere sul programma previsto dal D.Lgs. 254/2000.

4. Di provvedere, a seguito della conferma del finanziamento statale da parte del Ministero della Salute, all'assunzione dell'impegno contabile con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Risorse Socio Sanitarie, a favore dell'Azienda Sanitaria sopra indicata per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 2.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 455 del 27 febbraio 2007

**Costituzione della Commissione regionale della cooperazione sociale. L.R. 3.11.2006, n. 23.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;

2. di costituire la Commissione regionale della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3.11.2006, n. 23 nella composizione di seguito individuata:

- a) Assessore regionale delle Politiche Sociali, che la presiede, o un suo delegato;
- b) Dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;
- c) Direttore dell'Ufficio regionale del Ministero del Lavoro o un suo delegato;
- d) Rappresentante di Lega delle Cooperative Veneto Dott. Loris Cervato;
- e) Rappresentante di Agci Solidarietà Veneto Sig. Carmelo Gagliano;
- f) Rappresentante di Federsolidarietà-Confcooperative Veneto Dott. Ugo Campagnaro;
- g) Rappresentante di Unci - Fed. Reg. del Veneto Sig.ra Claudia Bordon;
- h) Rappresentante dell'Anci Veneto Dott. Fabio Cortese.

La Commissione è costituita per la durata della legislatura. Ciascun componente potrà farsi sostituire da altro rappresentante a tal fine, di volta in volta, espressamente delegato. La segreteria della Commissione è assicurata dal funzionario dell'Ufficio Cooperative Sociali presso la Direzione Servizi Sociali.

3. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale per i Servizi Sociali di provvedere con proprio provvedimento ad ogni successiva sostituzione di componenti la Commissione che si rendesse necessaria, fermo restando che la presidenza e la convocazione della Commissione spettano all'Assessore alle Politiche Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 456 del 27 febbraio 2007

**Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti - Dgr 394/07 Integrazioni allo schema tipo di regolamento di cui alla Dgr 38/2006.**

*[Servizi sociali]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento "Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti";

2. di stabilire che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione le Aziende Ulss sono tenute ad adeguare il regolamento esistente ovvero ad approvare il regolamento locale secondo lo schema tipo allegato di cui al punto 1. e di trasmettere copia alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

**Allegato A**

Regione del Veneto

Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti  
(Dgr n. 3632 del 13 dicembre 2002).

Con la delibera 3632 del 13 dicembre 2002, "Residenzialità a favore delle persone anziane. Criteri di mobilità", la

Regione Veneto ha definito l'assetto organizzativo del sistema della residenzialità extraospedaliera come delineato dalla Dgr n. 751/2000 che comportava quale essenziale componente evolutiva l'attivazione dei processi di mobilità. Mobilità intesa quale facoltà di ogni cittadino di scegliere il Centro Servizi che meglio si adatta alle proprie esigenze.

La Regione Veneto con la succitata DrgV n. 3632/2002 ha istituito il Registro Unico della Residenzialità (Rur) in ogni Azienda Ulss (Unità Locale Sociosanitaria) come strumento di attribuzione, di gestione e di regolazione delle impegnative di residenzialità. Il processo programmatico avviato con le suddette Dgr, è stato completato con le successive Dgr 464/06 e 394/07, che hanno delineato i nuovi livelli di programmazione regionale e locale. Nello specifico è stato ribadito che l'impegnativa di residenzialità costituisce il titolo per spendere la quota di rilievo sanitario legata all'assistenza sanitaria all'interno della retta applicata presso i Centri Servizi autorizzati / accreditati. L'impegnativa è rilasciata sulla base della gravità della situazione e consente l'esercizio della libera scelta per l'accoglienza nei centri residenziali autorizzati.

Questo schema contiene l'articolazione nel territorio regionale di alcuni elementi che si ritengono prioritari per una corretta e uniforme modalità gestionale da parte delle Aziende Ulss e per assicurare modalità di accesso eque e trasparenti per tutti i cittadini.

Tali elementi fondamentali sono:

- Il Direttore Generale dell'Azienda Ulss è titolare della istituzione del R.U.R., attraverso il Direttore dei Servizi Sociali, che ne segue l'attuazione avvalendosi delle apposite strutture aziendali;
- Il registro unico della residenzialità deve contenere, oltre alle sezioni già articolate dalla DgrV n. 3632/2002, una graduatoria unica distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità per l'accesso ai servizi residenziali territoriali;
- L'aggiornamento della graduatoria del Registro Unico della Residenzialità avviene costantemente attraverso la comunicazione delle disponibilità del posto da parte delle strutture e la comunicazione dei nuovi aventi diritto da parte della Azienda Ulss;
- A parità di punteggio la priorità è valutata nelle singole Aziende Ulss secondo criteri locali ma formalizzati.

#### Art. 1

##### La libertà di scelta

Il presente regolamento disciplina, in relazione alla caratteristica qualitativa e quantitativa dell'offerta attualmente disponibile nei Centri Servizi operanti nel territorio Veneto, le modalità di applicazione del principio di libera scelta, intesa come la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare della impegnativa di residenzialità, il Centro Servizi residenziali autorizzato meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche anche superando i confini territoriali dell'Azienda Ulss di residenza.

Il cittadino può scegliere di utilizzare l'impegnativa di residenzialità, emessa dall'A.Ulss secondo le modalità e le forme previste nei seguenti articoli, presso:

- a) Centri Servizi residenziali del territorio dell'Azienda Ulss di residenza;
- b) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito territoriale della Azienda Ulss di residenza;

c) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito regionale attraverso le modalità previste da presente regolamento.

Presso i punti di accesso alla rete dei servizi (Comuni e Distretti socio-sanitari) saranno resi disponibili, da parte della Regione del Veneto, gli elenchi dei Centri Servizi residenziali operanti nel territorio regionale

In sintesi, con il presente documento si disciplinano:

1. I criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse al trattamento di residenzialità a seguito della favorevole valutazione della Uvmd;
2. I criteri per la gestione della graduatoria unica, per Azienda Ulss, delle persone aspiranti al riconoscimento della impegnativa;
3. I criteri e le modalità per l'attribuzione
4. delle impegnative di residenzialità.

#### Art. 2

##### Procedura di ammissione ai trattamenti di residenzialità

Ogni Azienda Ulss deve disciplinare le modalità di accesso alla graduatoria del Registro Unico della Residenzialità, fermo restando che l'ammissione ai trattamenti di residenzialità è disposta dall'Azienda Ulss di residenza dell'interessato a seguito della valutazione effettuata dalla Uvmd.

L'attività valutativa comporta l'applicazione della Svama (Scheda di Valutazione Multidimensionale dell'Anziano), come previsto dalla DgrV n. 3979/99 e successive modifiche.

Per le persone già inserite da almeno sei mesi nei Centri Servizi residenziali e non titolari di impegnativa di residenzialità il punteggio relativo al "supporto della rete sociale", previsto per la definizione del profilo di autonomia della scheda Svama, viene convenzionalmente fissato in "240" punti.

Il passaggio dalla condizione di autosufficienza a quella di non autosufficienza di un ospite di un Centro Servizi residenziali segue le procedure ordinarie previste per l'accertamento della condizione di non autosufficienza da parte della Uvmd con l'applicazione della scheda Svama e l'inserimento nella graduatoria.

L'attribuzione della impegnativa di residenzialità a persone non autosufficienti, che sono già ospiti di Centri Servizi residenziali, segue i criteri generali di cui al comma precedente.

#### Art. 3

##### Graduatoria unica

A seguito della valutazione di cui al precedente art. 2, il cittadino viene collocato nella graduatoria unica per la residenzialità dell'Azienda Ulss di residenza.

La graduatoria deve riportare:

- Dati anagrafici del richiedente (data di nascita; sesso; comune di residenza prima dell'ingresso in struttura; Azienda Ulss di provenienza);
- Data valutazione Uvmd;
- Profilo di autonomia (scheda Svama aggiornata a non più di 12 mesi);
- Punteggio di gravità complessiva determinata in base alla situazione di salute, alla situazione sociale ed economica e alla presenza di significative alternative alla istituzionalizzazione;
- Indicazione dei Centri Servizi residenziali per i quali il cittadino ha espresso preferenza di accoglimento. Tale preferenza è sottoposta a valutazione di appropriatezza da

parte della Uvmd per la verifica della corrispondenza tra i bisogni assistenziali della persona richiedente e l'offerta del servizio residenziale.

La graduatoria unica dell'Azienda Ulss è distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità, attualmente: ridotta/minima intensità; media intensità; Servizi Alta Protezione Alzheimer (Sapa); Stati Vegetativi Permanenti (Svp). Eventuali passaggi di graduatoria devono necessariamente risultare da valutazioni Uvmd.

Aggiornamento della graduatoria

L'Azienda Ulss provvederà periodicamente ad aggiornare la graduatoria unica sulla base di elementi modificativi della stessa, quali: la disponibilità di posti in Centri Servizi residenziali (a tal fine si dispone la immediata comunicazione alla Azienda Ulss da parte del Centro Servizi della propria disponibilità); ingresso in struttura residenziale del cittadino; nuove richieste di iscrizione alla graduatoria unica; decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria; rinuncia dell'utente all'inserimento in struttura; trasferimento dell'utente in altra Azienda Ulss; aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza.

L'aggravamento può essere valutato dall'Uvmd, di norma dopo almeno sei mesi dall'ultima valutazione.

La graduatoria unica è trasmessa periodicamente ai centri servizi del territorio.

L'Azienda Ulss comunica al cittadino richiedente l'esito della valutazione con la scheda Svama e il suo inserimento nella graduatoria per l'accesso ai servizi residenziali.

Nel caso in cui la scelta del cittadino ricada su un centro servizi extra A.Ulss l'A.Ulss di residenza è tenuta a darne comunicazione al Centro Servizi interessato.

Il Centro Servizio presso il quale si rende disponibile una impegnativa di residenzialità deve dare comunicazione immediata dell'evento all'apposita Unità Operativa dell'Azienda Ulss nella quale opera e a quella dell'Azienda Ulss di provenienza dell'assistito, se diversa.

Il cittadino può restare iscritto nella graduatoria con la valutazione di cui all'art. 2 e con la modalità collocativa di cui all'art. 3 fino a dodici mesi consecutivi; trascorso questo periodo, fermo restando nelle more della validità della graduatoria, deve essere rivalutato e ricollocato su iniziativa dell'Uvmd.

#### Art. 4

Ammissione in struttura di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss emette l'impegnativa di residenzialità per l'accesso al Centro Servizi residenziale nel momento in cui la disponibilità dell'impegnativa si associa all'effettiva disponibilità del posto letto nel Centro Servizi residenziali autorizzato ai sensi della normativa vigente secondo la seguente modalità operativa:

1. Nel momento in cui il cittadino viene iscritto nella graduatoria unica ed ha espresso il gradimento per uno o più Centri Servizi residenziali, gli stessi Centri/o saranno informati e documentati;
2. L'Azienda Ulss, al fine di procedere all'ammissione del cittadino al Centro Servizi residenziali, verificherà la disponibilità di impegnative di residenzialità il cui rilascio L'emissione dell'impegnativa da parte dell'A.Ulss è condizionato dal numero effettivo di impegnative/anno equivalenti disponibili nel corso dell'anno presso l'Azienda

Ulss come programmato dalla Regione del Veneto;

3. Il Centro Servizi residenziali comunica entro 24 ore, all'Azienda Ulss, la disponibilità ad accogliere un nuovo ospite, compatibilmente con la tipologia del posto letto liberatosi (variabile livello di intensità assistenziale, sesso e classe profilo di autonomia);
4. Accertata la disponibilità dell'impegnativa, l'Azienda Ulss informa la prima persona in graduatoria di tale disponibilità in relazione alla tipologia del posto liberatosi, e ne dà contestuale comunicazione al Centro Servizi residenziali prescelto dal cittadino;
5. L'Azienda Ulss provvederà ad emettere l'impegnativa di residenzialità all'atto dell'accoglimento dell'interessato presso il Centro Servizi prescelto.

Qualora non vi sia la disponibilità del posto letto presso il Centro Servizi residenziali prescelto dal cittadino primo in graduatoria e avente diritto alla emissione dell'impegnativa, il cittadino verrà ugualmente contattato per esprimere la propria scelta sul Centro Servizi che ha la disponibilità di un posto letto; nel caso non venga accettata la disponibilità del Centro Servizi diverso da quello scelto, l'interessato rimane in graduatoria utile, seppur dinamica circa la posizione assegnata, fino alla dichiarata disponibilità da parte del Centro Servizi richiesto.

Casi di rinuncia all'ingresso in struttura.

Nel caso che l'interessato rinunci momentaneamente all'ingresso in struttura richiedendo di mantenere il proprio nominativo nella graduatoria unica, l'Azienda Ulss provvederà a sospendere la richiesta per sei mesi. Durante tale periodo il nominativo continua ad essere presente in graduatoria con apposita evidenziazione; tale richiesta può essere modificata a seguito di ulteriore valutazione della Uvmd.

Alla scadenza la richiesta verrà reinserita nella graduatoria unica e seguirà da quel momento il normale scorrimento previsto secondo l'ordine di precedenza sopra descritto. Un'eventuale seconda rinuncia comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria unica.

Nel caso l'interessato abbia espresso la propria preferenza per l'accoglimento in più Centri Servizi residenziali, egli potrà entrare nel Centro Servizi che per primo presenterà la disponibilità del posto letto, o decidere di attendere per l'ingresso in uno degli altri Centri Servizi prescelti, senza che il suo diritto in graduatoria venga rimosso. In tale caso la rinuncia all'ingresso nel Centro Servizi che offre la disponibilità del posto comporta la chiamata per i restanti Centri Servizi residenziali prescelti.

#### Art. 5

Mobilità dei cittadini dell'Azienda Ulss in Centri Servizi residenziali extra Azienda Ulss ed extra Regione

Nel caso il cittadino esprima la scelta di essere accolto in un Centro Servizi ubicato in ambito territoriale esterno a quello dell'Azienda Ulss di residenza, l'Azienda Ulss di residenza provvede a:

- a) Accertare l'effettiva disponibilità del posto letto presso l'Azienda Ulss competente per territorio (per i casi extra Regione è necessario acquisire le certificazioni di autorizzazione all'esercizio conformi alle disposizioni della Regione competente);
- b) Iscrivere la persona stessa nella graduatoria delle persone in attesa di attribuzione di impegnativa;

c) Emettere l'impegnativa al momento in cui la persona richiedente è la prima nella graduatoria e ricorra la disponibilità effettiva del posto letto, comunicata dal Centro Servizi interessato;

d) L'Azienda Ulss dove ha sede il Centro Servizi ospitante iscriverà la persona nell'apposita sezione del locale Registro Unico della Residenzialità.

L'Azienda Ulss ove ha sede il Centro Servizi prescelto provvede al pagamento della quote di rilievo sanitario che sarà compensata dalla regione Veneto in sede di rendicontazione annuale.

L'Azienda Ulss che emette l'impegnativa provvede direttamente al pagamento della quota di rilievo sanitario al Centro Servizi Residenziale che ha accolto la persona non autosufficiente, secondo la tipologia e il livello assistenziale definito nella stessa e secondo le modalità definite dalla vigente normativa sulle modalità di rendicontazione.

Nel caso in cui l'importo della quota sanitaria richiesta per l'ammissione in una struttura extraregionale di un cittadino residente nel Veneto sia superiore ai livelli massimi stabiliti dalla Regione del Veneto, l'Azienda Ulss riconosce l'importo massimo praticato nel Veneto per il corrispondente livello di intensità assistenziale.

La struttura interessata provvederà a dare immediata comunicazione, nelle forme previste e concordate, all'Azienda Ulss della data di effettivo ingresso dell'assistito.

#### Art. 6

##### Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei

La graduatoria unica viene utilizzata anche per regolamentare l'accesso per accoglimenti temporanei (ovvero di durata non superiore a 3 mesi).

A tali accoglimenti viene assicurata la precedenza rispetto alle domande di inserimento di maggior durata. La percentuale di impegnative destinate a tale scopo non può superare contemporaneamente il 2,5% delle impegnative assegnate all'Azienda Ulss.

#### Art. 7

##### Mobilità dei cittadini extra Azienda Ulss ed extra Regione in Centri Servizi residenziali operanti nel territorio dell'Azienda Ulss

I cittadini provenienti da una Azienda Ulss diversa da quella competente per territorio del Centro Servizi prescelto, dovranno produrre oltre all'impegnativa di residenzialità, la domanda di accoglimento e la Scheda Svama. L'Azienda Ulss di provenienza comunica con immediatezza l'avvenuta emissione di impegnativa al Centro Servizi e all'Azienda Ulss interessata.

I richiedenti verranno inseriti nella graduatoria unica dell'Azienda Ulss ove è inserita la struttura prescelta secondo le modalità indicate dai punti 2 e 3.

Per i soli cittadini non veneti, ospiti nelle strutture ubicate nel territorio dell'Azienda Ulss, il Centro Servizi residenziale interessato procederà in autonomia alla diretta fatturazione di rilievo sanitario all'Azienda ULLS di residenza dell'assistito. Il Centro Servizi è comunque tenuto a comunicare all'Azienda Ulss i dati relativi agli ospiti provenienti da fuori Regione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'apposita sezione del registro unico della residenzialità di cui all'art. 8.

#### Art. 8

##### Mobilità di ospiti non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda Ulss da un Centro Servizi residenziali ad un altro

Il cittadino non autosufficiente, con regolare impegnativa di residenzialità, residente nel territorio di competenza dell'Azienda e ospite di un Centro Servizi residenziali, può inoltrare richiesta di trasferimento in un altro Centro Servizi residenziali. La richiesta è valutata dalla Uvmd, che considerate le peculiarità del caso e verificata la disponibilità del posto autorizza il trasferimento nel Centro Servizi Residenziali scelto dal cittadino.

#### Art. 9

##### Gestione delle impegnative di residenzialità dell'Azienda Ulss

Il sistema della residenzialità territoriale definito dalla DgrV n. 394/07 prevede per ogni Azienda Ulss una dotazione di impegnative il cui valore è distinto in base alla intensità assistenziale necessaria.

Al momento si distinguono impegnative di ridotta/minima intensità; media intensità; Servizi Alta Protezione Alzheimer (Sapa); Stati Vegetativi Permanenti (Svp); Hospice.

La responsabilità della gestione delle impegnative è dell'Azienda Ulss.

L'emissione dell'impegnativa di residenzialità è subordinata alla valutazione effettuata dalla Uvmd in applicazione della scheda Svama (DgrV n. 3979/99) come specificato agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

L'emissione dell'impegnativa è condizionata dalla effettiva disponibilità del posto letto nel Centro Servizi scelto dalla prima persona della graduatoria del registro Unico della Residenzialità e della corrispondente disponibilità economica della quota socio-sanitaria.

Il numero effettivo massimo di impegnative/anno equivalenti disponibili sarà definito di anno in anno sulla base delle indicazioni regionali.

L'impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dall'Azienda Ulss nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o è iscritto ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in un Centro Servizi residenziali. L'impegnativa è corredata dalla scheda Svama e viene comunicata formalmente al Centro Servizi residenziali scelto dal cittadino assistito. Nell'eventualità di centro Servizi esterno all'Azienda Ulss, viene data comunicazione all'Azienda Ulss competente per territorio al fine della registrazione dell'impegnativa nell'apposita sezione presso il registro unico.

#### Art. 10

##### Registro unico della residenzialità

Il registro unico della residenzialità, previsto nelle DgrV n. 751/2000 e n. 312/2001, è reso obbligatorio con DgrV n. 2210/2001.

Il registro unico della residenzialità rappresenta lo strumento di attivazione del flusso informativo sulla assistenza residenziale e semiresidenziale territoriale (extraospedaliera), che contiene i dati fondamentali per il governo della materia a livello locale, e di gestione e monitoraggio costante delle impegnative di residenzialità.

A tal fine i Centri Servizio residenziali dovranno comunicare immediatamente alla unità operativa incaricata dell'Azienda Ulss la disponibilità del posto al fine di garantire la copertura immediata.

Il registro, sulla base della dotazione complessiva delle impegnative/anno equivalenti disponibili e sulla base dei posti letto attivati nei Centri Servizi autorizzati all'esercizio, si articola secondo le sezioni che seguono:

- 1) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della Azienda Ulss e ospitate in strutture residenziali dello stesso territorio;
  - 2) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della Azienda Ulss e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale di altra Azienda Ulss del Veneto;
  - 3) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della Azienda Ulss e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale fuori della Regione Veneto;
  - 4) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse da altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto a favore di persone ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza della Azienda Ulss dove è ubicata la struttura;
  - 5) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore di persone residenti fuori dal Veneto e ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza della Ulss dove è ubicata la struttura.
- Le sezioni sono articolate per tipologia di impegnativa.

#### Art. 11

##### Attribuzione delle quote Retta per l'accoglienza nei Centri Servizi Residenziali

La retta per l'accoglienza nei Centri Servizi Residenziali per persone non autosufficienti si articola in: quota alberghiera e quota di rilievo sanitario.

La quota di retta di residenzialità qualificata "alberghiera" è a carico della persona ospite o, se del caso, del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in un Centro Servizi, (art. 6 comma 4 Legge n. 328/2000 e art. 13 - bis Legge Regionale n. 5/1996, come introdotto dall'art. 102 della Legge Regionale n. 5/2000), ancorché autosufficiente.

L'impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dalla Azienda Ulss nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento di ingresso in un Centro Servizi e viene comunicata al Centro Servizi scelto dal cittadino assistito.

L'Azienda Ulss provvede a liquidare ai Centri Servizi residenziali tutte le impegnative attive nei Centri medesimi come risulta dal registro unico della residenzialità, secondo le modalità stabilite dalla Regione, limitatamente agli ospiti di provenienza della Regione Veneto.

I Centri Servizi residenziali operanti nel territorio trasmetteranno all'Azienda Ulss di competenza, secondo le forme e le procedure stabilite dalla Regione, il rendiconto annuale della attività rese per tutti i cittadini ospitati e accreditati.

#### Art. 12 Norme finali

Il presente regolamento si applica in tutte le Aziende Ulss e per tutti i Centri Servizi residenziali autorizzati/accreditati sulla base della normativa vigente all'esercizio, che gestiscono posti letto per l'accoglienza dei cittadini titolari di impegnative di residenzialità, indipendentemente dalle singole e specifiche norme statutarie e regolamentari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 457 del 27 febbraio 2007

**Disposizioni alle Aziende Ulss per l'assistenza di persone non autosufficienti nei Centri di Servizio residenziali e per la predisposizione del Piano Locale della Non - Autosufficienza. - Dgr 464/06 e Dgr 394 del 20 febbraio 2007.**  
[Servizi sociali]

L'Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio sanitaria, Volontariato e No-profit, Stefano Valdegamberi riferisce quanto segue.

La Dgr 464/06 e la Dgr 394 del 20 febbraio 2007 hanno introdotto importanti innovazioni nell'accesso al sistema della residenzialità per le persone anziane non autosufficienti individuando nella impegnativa di residenzialità "il titolo rilasciato al cittadino per l'accesso alle prestazioni rese nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali della Regione Veneto". L'impegnativa di residenzialità è rilasciata dall'Azienda Ulss sulla base delle priorità determinate dal Registro Unico di Residenzialità di cui alla Dgr 38/06 ed in considerazione della disponibilità di accoglienza presso la struttura prescelta, dotata di posti accreditati ai sensi della LR 22/02 o allo stato autorizzati all'esercizio o al funzionamento sulla base della normativa vigente.

Il nuovo sistema si pone quindi in continuità con quanto già definito dalla Dgr 3632/02 superandone la dinamica che identificava necessariamente il posto letto autorizzato/accreditato con il riconoscimento della quota di rilievo sanitario.

La prospettiva delineata dalle suddette deliberazioni prevede di avviare azioni evolutive verso un nuovo modello organizzativo della rete dei servizi residenziali sulla base dei seguenti assunti:

- la dotazione adeguata di posti letto nei Centri di Servizio residenziali accreditati/autorizzati al funzionamento costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l'erogazione di prestazioni sociali e socio-sanitarie alle persone non autosufficienti secondo i livelli di intensità determinati dalla Dgr 464/06 e la Dgr 394 del 20 febbraio 2007;
- la dotazione di impegnative di residenzialità alle Aziende Ulss determina la capacità di spesa assegnata dalla Regione ai singoli territori in relazione al fabbisogno definito dalla programmazione regionale;
- l'emissione dell'impegnativa di residenzialità al cittadino che si trova nella condizione di priorità in base al registro unico di residenzialità definisce il nesso che si instaura tra persona e posto accreditato ai sensi della LR 22/02 o allo stato autorizzato all'esercizio o al funzionamento sulla base della normativa vigente; a conclusione del suo utilizzo l'impegnativa di residenzialità rientra nella dotazione dell'Aziende Ulss che l'ha emessa.

Pertanto con il presente provvedimento, al fine di dare attuazione alla lettera C) di cui alla Dgr 464/07 e la Dgr 394 del 20 febbraio 2007, si impartiscono disposizioni alle Aziende Ulss e agli Enti Gestori con l'obiettivo di assicurare uniformità ed omogeneità su tutto il territorio regionale nella gestione delle procedure di accesso al sistema dei servizi residenziali e semiresidenziali.

#### 1) Emissione delle impegnative

A partire dal 1/07/2007 le Aziende Ulss rilasciano l'impegnativa di residenzialità alle persone non autosufficienti valutate dall'Uvmd e inserite nella graduatoria del Registro Unico di residenzialità, articolata secondo il Centro di Servizio prescelto dalla persona e secondo il livello di intensità assistenziale definito nel progetto individuale approvato dalla Uvmd.

L'impegnativa, rilasciata secondo il modello regionale Allegato A alla presente deliberazione, riporta il Centro di Servizio prescelto dalla persona e il livello assistenziale definito dalla Uvmd.

In particolare l'impegnativa di residenzialità è emessa per l'accesso ai seguenti livelli di assistenza socio-sanitaria erogata presso Centri di servizio residenziali:

- assistenza di intensità ridotta/minima (1 livello), anche a carattere temporaneo
- assistenza di intensità media (2 livello), anche a carattere temporaneo
- assistenza presso Sezioni Alta Protezione Alzheimer
- assistenza presso Sezioni di Stati Vegetativi Permanenti
- assistenza presso Centri Diurni Socio-sanitari

L'emissione dell'impegnativa di residenzialità per l'accesso ad uno dei suddetti livelli assistenziali comporta il riconoscimento della quota di rilievo socio-sanitario regionale così come determinata con apposito provvedimento annuale della Giunta regionale.

L'impegnativa di residenzialità è emessa dall'Aziende Ulss di residenza del cittadino e in ogni caso da quella in cui risulta iscritto nei registri anagrafici al momento dell'ingresso in struttura, come disposto dall'art. 32 della LR 1/04.

Le modalità per il rilascio dell'impegnativa di residenzialità per l'accesso ad uno dei Centri di Servizio del territorio regionale sono disciplinate dal regolamento unico di cui alle Dgr 3632/02 e Dgr 38/06. L'impegnativa viene emessa nel momento in cui il cittadino che risulta essere primo nella graduatoria può accedere al Centro di Servizio da lui prescelto per la disponibilità esistente di un posto letto accreditato ai sensi della LR 22/02, o allo stato autorizzato all'esercizio o al funzionamento sulla base della normativa vigente.

Le Aziende Ulss provvedono alla gestione del registro unico di residenzialità provvedendo a comunicare periodicamente e con tempestività la graduatoria aggiornata agli enti gestori dei Centri di Servizio, anche al fine di permettere un'adeguata formalizzazione delle procedure amministrative tra l'ente gestore, il cittadino e gli altri enti territorialmente competenti.

#### 2) Rapporti economici tra Aziende Ulss e Centri di Servizio

Il passaggio al nuovo sistema basato sull'impegnativa di residenzialità comporta analogamente la definizione di una nuova modalità di regolazione dei rapporti economici tra Aziende Ulss e Centro di Servizio. Pertanto a decorrere dal 01/07/2007, a modifica di quanto stabilito con Dgr 2313 del 21/7/2000, gli enti gestori di Centri di Servizio residenziali

accreditati ai sensi della LR 22/02, o allo stato autorizzati all'esercizio o al funzionamento sulla base della normativa vigente, inviano mensilmente all'Azienda Ulss che ha rilasciato l'impegnativa di residenzialità il resoconto delle presenze relative alla persona che ha usufruito delle prestazioni di assistenza residenziale e richiedono la corresponsione della quota di rilievo sanitario spettante. Ai fini del calcolo delle presenze della persona si continuano ad adottare i criteri esistenti ed approvati con Dgr 581/2000.

L'Azienda Ulss competente verifica i dati rendicontati e dispone la liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione del resoconto da parte del Centri di Servizio, anche ai fini di quanto previsto dall'ordine del giorno n. 1262 approvato il 26 gennaio 2006 dal Consiglio Regionale in sede di discussione della LR 2/06 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006". Il rispetto dei tempi di liquidazione di cui al presente atto costituiscono indicazioni programmatiche regionali. Allo scopo la Direzione regionale per i Servizi Sociali in collaborazione con la Direzione Regionale per le Risorse Socio-sanitarie è incaricata del monitoraggio costante dei tempi di liquidazione rispettati dalle Aziende Ulss.

La quota di retta di residenzialità qualificata come "alberghiera" è a carico della persona accolta nel Centri di Servizio residenziali o, se del caso, del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino è residente o è iscritto ai registri anagrafici al momento dell'ingresso in struttura, indipendentemente dalla sua condizione di non autosufficienza (art. 6 comma 4 L. 328/2000 e art. 13-bis LR 5/1996, come introdotto dall'art. 102 della LR 5/2000).

I Centri di servizio residenziale accolgono nelle proprie strutture persone non autosufficienti, in possesso dell'impegnativa di residenzialità, nel limite dei posti accreditati ai sensi della LR 22/02 o allo stato autorizzati all'esercizio o al funzionamento, stabiliti dalla programmazione locale e oggetto di apposito accordo con l'Azienda Ulss, come di seguito disciplinato.

#### 3) Posti accreditati

Le impegnative di residenzialità rilasciate dalle Aziende Ulss permettono l'accesso ai Centri di Servizio residenziali del territorio regionale con posti accreditati ai sensi della LR 22/02. Ai sensi della Dgr 464/06 e Dgr 394 del 20 febbraio 2007, i posti accreditati che possono essere autorizzati dalle autorità competenti si calcolano aumentando del 10% il numero delle impegnative di residenzialità assegnate alle singole Aziende Ulss ed individuati nelle ubicazioni dalla programmazione locale.

Considerato che il processo di accreditamento previsto dalla Dgr 84/2007 prevede tempi di attuazione diversificati per gli eventuali adeguamenti organizzativi e strutturali che dovranno essere messi in atto dagli Enti Gestori dei Centri di Servizio, si pone la necessità di regolamentare la fase transitoria con le seguenti indicazioni.

Pertanto, sino al completamento delle procedure di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, di cui alla LR 22/02, le impegnative di residenzialità emesse dalla Azienda Ulss sono utilizzate per l'accesso alle seguenti tipologie di posti di residenzialità oggi esistenti:

- A. posti con quota di rilievo sanitario riconosciuti dalla Regione Veneto alla data del 30/06/07 e articolati in primo e secondo livello di intensità assistenziale;
- B. posti autorizzati all'esercizio alla data del 30/06/07 con ap-

posito provvedimento della Direzione Regionale - Servizi Sociali per l'accoglienza di persone non autosufficienti, senza quota di rilievo sanitario e per l'accesso al primo livello di intensità assistenziale;

- C. posti autorizzati al funzionamento dal Direttore Generale dell'Aziende Ulss competente ai sensi della Dgr 447/99 alla data del 31/12/06 per persone non autosufficienti e senza quota di rilievo sanitario e per i quali è stata richiesta l'approvazione con Decreto della Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

Entro 30 giorni dalla approvazione del presente provvedimento le Aziende Ulss trasmettono alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali il prospetto riassuntivo delle autorizzazioni esistenti nel territorio rientranti nella ipotesi C) e allegano altresì l'atto di autorizzazione al funzionamento del Direttore Generale.

- 4) Aggiornamento fabbisogno di cui alla LR 1/04 art. 34 e Dgr 464/06 e Dgr 394 del 20 febbraio 2007

La Dgr 464/06 e la Dgr 394 del 20 febbraio 2007 prevedono che la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del fabbisogno di residenzialità per persone anziane non autosufficienti con cadenza annuale e sulla base dei seguenti indicatori demografici:

- 0,06 % della popolazione sino a 64 anni
- 0,65 % della popolazione compresa tra 65 e 74 anni (+ 0,5 % per i territori di montagna e Venezia centro storico ed isole)
- 4,40 % della popolazione maggiore di 75 anni (+ 1 % per i territori di montagna e Venezia centro storico ed isole)

In relazione ai suddetti criteri e tenendo conto della popolazione residente alla data del 1.1.05 suddivisa per fasce di età, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio statistica regionale, il fabbisogno di residenzialità aggiornato per l'anno 2007 e suddiviso per ambiti territoriali è determinato nei valori evidenziati nella tabella 1 col. H).

- 5) Assegnazione delle impegnative di 1° e 2° livello di residenzialità alle Aziende Ulss

La tabella 2 rappresenta l'assegnazione delle impegnative di residenzialità alle Aziende Ulss per l'anno 2007 in relazione al fabbisogno di cui alla tabella 1 col h).

La situazione attuale delle quote di rilievo sanitario assegnate alle Aziende Ulss alla data del 31/12/06, articolata in quote di assistenza ridotta minima e quote di media intensità, è rappresentata nella tabella 2 alla colonna f).

La colonna h) della tabella 2 rappresenta l'assegnazione delle impegnative di residenzialità alle Aziende Ulss per l'accesso ai Centri di Servizio residenziali della Regione tenendo conto dell'allineamento previsto dalla Dgr 394 del 20 febbraio 2007 e dal saldo di mobilità tra le Aziende Ulss. Nello specifico, applicando quanto previsto, in fase di prima applicazione delle Dgr 464/06 e Dgr 394 del 20 febbraio 2007 il punto 7 della Dgr 394 del 20 febbraio 2007, si è calcolato per l'anno 2007 un graduale allineamento delle impegnative assegnate alle Aziende Ulss sovradimensionate, determinato nella misura del 35% per la parte eccedente rispetto al fabbisogno come individuato dalla col. c) della tab 2.

Il saldo della rilevazione della mobilità tra le diverse Aziende Ulss è stato calcolato alla data del 30/09/06. Eventuali impegnative emesse dalle Aziende Ulss successivamente a tale data per l'accesso a servizi residenziali ubicati in ambiti

territoriali diversi dall'Azienda Ulss di residenza della persona non autosufficiente dovranno essere assunte nell'ambito delle impegnative assegnate con il presente provvedimento.

Il saldo della mobilità ha evidenziato inoltre che nei territori delle Aziende Ulss 20 e 22 e delle Aziende Ulss 8,12, 13 e 14, la mobilità si sviluppa esclusivamente tra i rispettivi territori. Pertanto per il rientro nei limiti del fabbisogno di cui alla colonna c) le Aziende Ulss 8,12, 13, 14, 20 e 22 concordano le modalità di gestione della reciproca mobilità attiva e passiva, in modo da assicurare la continuità delle prestazioni a favore dei cittadini, e trasmettono la relativa proposta alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

La colonna h) della tabella 2 riporta inoltre la suddivisione delle impegnative assegnate alle Aziende Ulss articolate in impegnative di primo e secondo livello assistenziale. Nelle impegnative di secondo livello assistenziale sono ricomprese le impegnative per le ex HRSA, che con LR 2/2006 sono state assimilate ai nuclei di RSA. Sono escluse dal conteggio quelle relative ai SAPA e SVP.

La colonna i) della tabella 2 rappresenta il limite massimo di posti previsti dalla programmazione regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, di cui all'art. 7 della LR 22/02, e all'esercizio e all'accreditamento di cui alla Dgr 84/2007. Nell'ambito di tali posti sono ricompresi i posti autorizzati per i SAPA. Sono esclusi quelli autorizzati per SVP...

Sono escluse dal conteggio di cui alla colonna h) le impegnative per l'accoglienza di persone anziane religiose accolte nei servizi autorizzati per religiosi.

- 6) Modalità di rendicontazione alla Regione e sistema informativo.

Entro 180 giorni dall'approvazione del presente provvedimento con apposito atto si procederà ad emanare le disposizioni per la rendicontazione alla Regione delle Aziende Ulss rispetto alle impegnative emesse e alle risorse assegnate in sede di riparto del Fondo Sanitario, prevedendo che tale rendicontazione sia effettuata sulla base delle impegnative equivalenti alle giornate di effettivo utilizzo delle stesse. La rendicontazione verificata dall'Azienda Ulss competente per territorio dovrà comprendere inoltre i rendiconti per singolo Centri di Servizio accreditato esistente nel proprio territorio sulla base dei modelli approvati dalla Giunta regionale.

La Direzione Regionale per i Servizi Sociali e la Direzione Regionale per il servizio informatico socio-sanitario sono incaricate alla predisposizione degli indirizzi e delle modalità operative che definiscano l'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione attraverso l'implementazione del flusso regionale di cui alle Dgr ( già individuate nella Dgr 3632) e permettano una verifica gestionale costante dell'utilizzo delle risorse assegnate.

- 7) Indicazioni alle Aziende Ulss per la predisposizione del Piano della non autosufficienza per la residenzialità

Con Dgr 464/06 e Dgr 394 del 20 febbraio 2007 è stato prevista la predisposizione e l'approvazione del Piano Locale della non autosufficienza per la residenzialità, quale strumento operativo del Piano di Zona, finalizzato alla attuazione a livello locale degli indirizzi di programmazione regionale. La stessa Dgr prevedeva l'approvazione del Plna entro 180 giorni dalla sua approvazione e a seguito dell'emanazione delle Linee Guida da parte della Giunta. Con il presente atto

si provvede pertanto a determinare gli indirizzi necessari precisando che il Piano per la Non autosufficienza deve essere approvato dalle Conferenze dei Sindaci entro il 30/04/07, e costituisce piano settoriale che integra il Piano di Zona di cui alla Dgr 3702/06.

Ai fini della predisposizione del PIna si utilizzano le modalità e le procedure già previste per l'elaborazione dei Piani di Zona dei Servizi Sociali. In particolare le Conferenze dei Sindaci e le Aziende Ulss dovranno documentare in modo esplicito le modalità utilizzate per il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i soggetti territoriali coinvolti nel processo di programmazione con particolare riferimento agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali.

Il PIna dovrà essere articolato necessariamente nei seguenti punti:

- a) analisi del fenomeno della non autosufficienza nel contesto territoriale dell'Azienda Ulss con indicazione degli obiettivi prioritari da perseguire nella programmazione territoriale;
- b) definizione del sistema dei servizi socio/sanitari esistenti sul territorio per le persone non autosufficienti, evidenziando il raccordo tra i servizi della domiciliarità e della residenzialità;
- c) definizione del sistema di accesso ai servizi residenziali con riferimento all'approvazione del regolamento unico di accesso ai servizi. A seguito dell'approvazione della nuova Dgr 464/06, Dgr 394 del 20 febbraio 2007 e sino alla conclusione del progetto sperimentale sui carichi assistenziali della scheda Svama, di cui alla Dgr 2831 del 4 ottobre 2005 l'Uvmd con l'approvazione del progetto personalizzato si dovrà esplicitamente indicare il livello di intensità assistenziale appropriato ai bisogni della persona valutata, che comunque dovrà essere riportato nella impegnativa di residenzialità. Sino all'approvazione del progetto suddetto le Uvmd possono utilizzare come riferimento quanto disposto sull'argomento dalla Dgr 464/06.
- d) Articolazione del sistema di offerta esistente dei servizi residenziali. In tale sezione dovrà essere rappresentata la situazione dell'offerta residenziale presente sul territorio e comprendente, per ogni Centri di Servizio esistente nella zona, i seguenti aspetti: i riferimenti normativi e la data di autorizzazione al funzionamento, la capacità ricettiva totale, i posti letto autorizzati al funzionamento per non autosufficienti, i posti destinati al sollievo e all'accoglienza temporanea e gli eventuali posti letto per autosufficienti autorizzati. In particolare per i posti autorizzati per non autosufficienti dovrà essere esplicitato il numero di quelli dedicati all'accoglienza di 1° livello e quelli dedicati all'accoglienza di 2° livello, gli eventuali posti dedicati alle sezioni Sapa e Svp. Si specifica che ogni tipologia di posto dovrà comunque rientrare nella capacità ricettiva totale autorizzata. Nell'ambito dei posti di secondo livello devono essere ricompresi quelli identificati precedentemente come Hrsa, che ai sensi della LR 2/06 sono stati riportati tra i posti di 2 livello. Vengono a cessare pertanto le disposizioni specifiche relative a tale tipologia di posti di residenzialità di cui alla Dgr 1729/03, con particolare riferimento alla durata dell'accoglienza.
- e) Articolazione della programmazione e della qualificazione del sistema di offerta. In tale sezione deve essere indicato lo sviluppo della programmazione nel sistema della residenzialità, tenendo conto dei vincoli e dei limiti di cui alla tab. 2 Dovranno essere definiti in particolare l'allocazione dei posti autorizzati/accreditati all'assistenza di 1 livello e di 2 livello,

secondo le indicazioni di cui alla Dgr 464/06 e Dgr 394 del 20 febbraio 2007. La programmazione della rete di offerta entro i limiti di cui alla tab. 2 dovrà essere rappresentata in una apposita scheda articolata su 2 sezioni e dovrà indicare nella prima sezione la previsione dello sviluppo attuale e nella seconda sezione la previsione relativa alle nuove strutture. In questa sezione dovranno essere indicate le previsioni derivanti da atti, provvedimenti già in essere oppure da esiti di valutazione dalla Conferenza dei Sindaci rispetto ad eventuali nuovi insediamenti. Un'ulteriore scheda con analogo rappresentazione di programmazione dovrà riguardare la realizzazione di Centri Diurni Socio-sanitari.

- f) La realizzazione di progettualità innovative e sperimentali. Devono riguardare le modalità di raccordo tra domiciliarità e residenzialità oppure la sperimentazione di nuove modalità di accoglienza e potranno essere realizzati attraverso l'utilizzo flessibile di impegnative di residenzialità nella misura max del 1,5% del totale assegnato. La sperimentazione inserita nel PIna potrà essere avviata solo dopo approvazione del relativo progetto da parte della Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

#### 8) Modalità di attuazione e fasi temporali

Il passaggio al modello organizzativo e gestionale delineato nel presente provvedimento coinvolge tutti gli attori del sistema e della rete dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone non autosufficienti, in un contesto attraversato da un profondo cambiamento determinato anche dall'avvio delle procedure di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di cui alla Dgr 84/2007.

Il relatore propone inoltre di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali a dare adeguata e completa informazione agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali, del cambiamento del sistema, provvedendo ad un apposito piano di informazioni.

Al fine di monitorare e verificare costantemente l'attuazione degli indirizzi delineati nel presente provvedimento e di assicurare uniformità di applicazione nel territorio regionale, si propone l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso la Direzione per i Servizi Sociali costituito con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni degli Enti Gestori dei servizi residenziali, di 4 Direttori dei Servizi Sociali e del responsabile dell'Osservatorio sulla condizione della persona anziana e disabile di cui alla Dgr 4139/06. Alla costituzione del Gruppo di Lavoro provvede con apposito atto il Dirigente Regionale per i Servizi Sociali. Il gruppo per il monitoraggio delle situazioni e dell'andamento dei singoli territori può essere integrato da rappresentanti dei diversi attori del sistema, Comuni, Enti Gestori dei servizi e Aziende Ulss, che permettano di comprendere, verificare e indirizzare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.

A tale scopo il Gruppo di lavoro è incaricato della redazione di report specifici sull'andamento delle disposizioni di cui al presente atto riferendo alla Giunta regionale entro 6 mesi dall'approvazione del presente provvedimento e comunque entro la data del 31/10/07.

Le Aziende Ulss con decorrenza 01/07/2007 per il rilascio delle impegnative di accesso ai Centri di Servizio residenziali della regione utilizzano il modello, Allegato A al presente provvedimento.

Entro il 30/04/07 le Aziende Ulss inoltre provvederanno

a trasmettere alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali copia del Regolamento Unico di residenzialità approvato secondo le indicazioni di cui alla Dgr 38/06 e successive modifiche ed integrazioni. Entro la stessa data del 30/04/07 le Aziende Ulss approvano il Piano locale per la non autosufficienza secondo le indicazioni del presente provvedimento che costituisce parte integrante del Piano di Zona dei servizi sociali e ne trasmettono copia alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, che provvede alla verifica della congruità con la programmazione regionale. In caso di evidente difformità le Conferenze dei Sindaci e le Aziende Ulss provvedono alle necessarie modifiche ed integrazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento".

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale".

Vista la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002;  
 Vista la Legge Regionale n.1 del 30 gennaio 2004;  
 Vista la Dgr n.751 del 10 marzo 2000;  
 Vista la Dgr n.2313 del 21 luglio 2000;  
 Vista la Dgr n.464 del 18 febbraio 2006;  
 Vista la Dgr n.38 del 17 gennaio 2006;  
 Vista la Dgr n.84 del 16 gennaio 2007;  
 Vista la Dgr n.394 del 20 febbraio 2007.

#### delibera

1. di approvare gli indirizzi e le indicazioni alle Aziende Ulss e agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali per persone anziane non autosufficienti così come espressi nella parte motiva del presente provvedimento, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che con decorrenza 01/07/2007 le Aziende Ulss rilasciano l'impegnativa di residenzialità, secondo il modello regionale Allegato A al presente provvedimento, alle persone non autosufficienti valutate dall'UVMD e inserite nella graduatoria del Registro Unico di residenzialità, articolata secondo il Centri di Servizio prescelto dalla persona e secondo il livello di intensità assistenziale definito nel progetto individuale approvato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale;

3. di stabilire con decorrenza 01/07/2007, a modifica di quanto stabilito con Dgr 2313 del 21/07/2000, che gli enti gestori di servizi residenziali accreditati ai sensi della LR 22/02, o allo stato autorizzati all'esercizio o al funzionamento sulla base della normativa vigente, regolano i rapporti economici relativi alla quota di rilievo sanitario riconosciuta dalla Regione direttamente con l'Azienda Ulss che ha emesso l'impegnativa di residenzialità di cui al punto 2), al quale provvede entro i termini previsti nella parte motiva al presente provvedimento;

4. di approvare l'aggiornamento del fabbisogno di residenzialità come previsto dalla LR 1/04 art.34 e Dgr 464/06 e Dgr 394 del 20 febbraio 2007 e rappresentato nella colonna h) della tabella 1 Allegato B al presente provvedimento;

5. di approvare l'assegnazione delle impegnative di resi-

denzialità alle Aziende Ulss per l'anno 2007 così come rappresentato alla colonna h) della tab 2 Allegato C al presente provvedimento;

6. di approvare gli indirizzi e le linee guida per la predisposizione del Piano locale della Non Autosufficienza da parte della Conferenza dei Sindaci e delle Aziende Ulss, come previsto dalle Dgr 464/06 e Dgr 394 del 20 febbraio 2007, così come espressi nella parte motivata del presente provvedimento;

7. di stabilire che il Piano di cui al punto 6. dovrà essere inviato alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro il 30/04/2007;

8. di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali a dare adeguata e completa informazione agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali, del cambiamento del sistema, provvedendo ad un apposito piano di informazioni;

9. di incaricare il Dirigente Servizi Sociali alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del presente provvedimento, con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni degli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali, di 4 Direttori dei Servizi Sociali e del responsabile dell'Osservatorio sulla condizione della persona anziana e disabile di cui alla Dgr 4139/06.

(segue allegato)

REGIONE VENETO  
Azienda Ulss n.

N°...../Sezione .....del Registro delle impegnative  
data.....

**IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'  
EXTRAOSPEDALIERA**  
(D.G.R. n. )

- Nuova impegnativa  
 Impegnativa per passaggio a diverso livello di intensità di assistenza sanitaria  
 Rinnovo impegnativa precedente n...../Sezione  
.....del.....

A seguito della valutazione effettuata dalla U.V.M.D. in  
data.....

Il/la Sig.....M  F

nato/a il.....a.....

proveniente dal Comune di .....

residente a .....

Via.....

Cod. Fiscale .....

Tessera sanitaria

n.....

**E' AMMESSO/A**

Durata .....

Ai trattamenti di residenzialità extraospedaliera limitatamente alla seguente tipologia di attività:

- Casa di Riposo Livello di intensità minima/ridotta  
 Nucleo RSA o RSA – Livello di intensità media  
 Sezione di assistenza per Stati Vegetativi Permanenti  
 Sezione Alta Protezione per l'Alzheimer  
 Centro diurno  
 Accoglienza Temporanea dal .....al.....  
 Altra Struttura

Profilo di autonomia individuato nella valutazione (Allegato B – SVAMA): Codice  
profilo n. .

Livello per ogni dimensione: Cogn.  Mob.  Funz.  San.

Soc.

Tipologia di utenza: anziano non autosufficiente  disabile fisico o psichico   
 paziente psichiatrico  paziente Alzheimer  paziente in coma vigile   
 paziente terminale

IL RESPONSABILE

---

1. La validità della presente impegnativa decorre dalla data di effettivo ingresso dell'interessato nella Struttura e deve essere, necessariamente, successiva alla data della UVMD.
2. La validità della presente impegnativa è rivedibile e rinnovabile secondo quanto definito da UVMD.
3. La Direzione della Struttura accogliente dovrà inviare tempestiva comunicazione della dimissione o del decesso dell'assistito.

**Spazio riservato alla Azienda Ulss in cui è ubicata la Struttura**

Autorizzazione all'ingresso a decorrere dal

.....

IL RESPONSABILE

---

**Spazio riservato alla Struttura residenziale ospitante**

Denominazione

Struttura.....

indirizzo

.....

..

Data effettivo ingresso.....

IL RESPONSABILE

---

Data dimissione.....motivo

dimissione.....

IL RESPONSABILE

Copia dell'impegnativa compilata, dovrà essere restituita con timbro e firma in originale entro gg..... dalla data di effettivo ingresso e entro gg..... in caso di dimissione.

Tab. 1 - CALCOLO FABBISOGNO ANNO 2007

Azienda Uliss	Descrizione	POPOLAZIONE				CALCOLO FABBISOGNO PARAMETRI			
		0-64	65-74	75 e oltre	Totale	PAR. A - 0,06% SU POPOL 0- 64	PAR. B - 0,65% SU POPOL 65 - 74	PAR. C - 4,4 % SU POPOL >75	TOTALE FABBISO GNO AGGIORN ATO
		a	b	c	d	e	f	g	h
001	Belluno	101.177	13.944	14.106	129.227	61	160	762	983
002	Feltre	64.881	8.919	9.217	83.017	39	103	498	639
003	Bassano del Grappa	142.513	15.740	13.877	172.130	86	102	611	798
004	Alto vicentino	148.634	17.709	14.775	181.118	89	115	650	854
005	Ovest vicentino	145.020	15.869	12.938	173.827	87	103	569	759
006	Vicenza	250.815	28.784	24.682	304.281	150	187	1.086	1.424
007	Pieve di Soligo	169.805	21.541	20.603	211.949	102	140	907	1.148
008	Asolo	198.395	20.196	18.194	236.785	119	131	801	1.051
009	Treviso	320.809	36.643	32.546	389.998	192	238	1.432	1.863
010	San Donà di Piave	166.562	21.327	17.613	205.502	100	139	775	1.014
12	venezia centro storico	44.423	8.619	9.029	62.071	27	99	488	613
12	venezia terraferma	187.065	29.191	25.794	242.050	112	190	1.135	1.437
013	Mirano	207.202	24.318	18.312	249.832	124	158	806	1.088
014	Chioggia	107.849	13.134	10.339	131.322	65	85	455	605
015	Cittadella-Camposamp.	196.655	20.358	17.347	234.360	118	132	763	1.014
016	Padova	323.633	43.373	36.629	403.635	194	282	1.612	2.088
017	Conselve, Este e Moselice	144.862	18.818	17.203	180.883	87	122	757	966
018	Rovigo	133.616	19.405	19.130	172.151	80	126	842	1.048
019	Adria	58.541	9.032	7.443	75.016	35	59	327	421
020	Verona	362.172	47.052	42.379	451.603	217	306	1.865	2.388
021	Legnago	117.481	15.084	13.799	146.364	70	98	607	776
022	Bussolengo	219.004	23.840	19.985	262.829	131	155	879	1.166
	<b>Totale Veneto</b>	<b>3.811.114</b>	<b>472.896</b>	<b>415.940</b>	<b>4.699.950</b>	<b>2.287</b>	<b>3.231</b>	<b>18.625</b>	<b>24.143</b>

per i territori delle A. Uliss 1 e 2 i parametri sono stati incrementati dei valori previsti dalla LR 1/04

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat al 1.1.05

Tab. 2 - Attuazione - DGR 464/06 e CR 24/06 - Assegnazione impegnative di residenzialità alle A.Ulss									
a	c	d	e	f	g	h		i	
Azienda Ulss	TOTALE FABBISOGNO AGGIORNATO	posti con ridotta minima attuale	posti media attuale	totale attuale	saldo mobilità	Totale impegnative al 31/12/2007	di cui intensità assistenza le 1° livello	di cui intensità assistenzia ale 2° livello	posti autorizzabili/accredit abili ai sensi della LR 22/02 al 31/12/2007
001	983	719	48	767	20	836	788	48	919
002	639	647	24	671	2	657	633	24	723
003	798	698	244	942	-14	856	612	244	942
004	854	757	219	976	-12	903	684	219	994
005	759	746	48	794	-52	725	677	48	797
006	1.424	1478	270	1748	6	1592	1.322	270	1751
007	1.148	971	192	1163	13	1169	977	192	1286
008*	1.051	991	222	1213	-116	1048	826	222	1213
009	1.863	1617	192	1809	38	1859	1.667	192	2045
010	1.014	535	72	607	5	703	631	72	774
012*	2.050	1417	549	1966	132	2050	1.501	549	2255
013*	1.088	586	96	682	23	821	725	96	903
014**	605	389	72	461	-39	464	392	72	510
015	1.014	623	216	839	-15	863	647	216	950
016	2.088	1609	360	1969	25	2021	1.661	360	2223
017	966	586	158	744	17	811	653	158	892
018	1.048	800	210	1010	-31	988	778	210	1086
019	421	391	48	439	-3	427	379	48	470
020*	2.388	1817	445	2262	205	2388	1.943	445	2627
021	776	748	48	796	-26	760	712	48	836
022*	1.166	1072	118	1190	-178	1107	989	118	1218
	<b>24.143</b>	<b>19197</b>	<b>3851</b>	<b>23048</b>	<b>0</b>	<b>23048</b>	<b>19.197</b>	<b>3851</b>	<b>25412</b>

\* assegnazione rideterminata a seguito verifica mobilità

\*\* assegnazione rideterminata a seguito verifica mobilità e limite

Per l'A. Ulss 8 si salvaguarda la dotazione di posti esistente ai sensi della LR 1/04

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 458  
del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Tre Effe srl c/ Regione del Veneto e Comune di Crocetta del Montello per l'annullamento, tra l'altro, della Dgrv n. 3463 del 7.11.2006 di approvazione variante generale al Prg del Comune di Crocetta del Montello.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 459  
del 27 febbraio 2007

**Autorizzazione a proporre opposizione all'esecuzione avanti il Tribunale di Venezia promossa con atto di precepto notificato in data 19.02.2007.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 513  
del 6 marzo 2007

**Comune di Arcugnano (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 7/03. Approvazione definitiva + rettifica precedente parere VTR n. 30 del 28.06.2006. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

*[Urbanistica]*

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Arcugnano (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3552 del 1.07.1986, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 12.02.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9302 del 6.07.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 5 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 33 del 22.04.2004.

La Giunta regionale con delibera n. 2445 in data 01.08.2006, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 ad eccezione del punto 4c del parere VTR che viene approvato con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 301 del 28.06.2006.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 in data 26.10.2006, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 16.11.2006, prot. n. 14675, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 22.11.2006, prot. n. 670964.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 40 del 24.01.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Arcugnano (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1), che rettifica inoltre il precedente parere VTR n. 30 del 28.06.2006 relativamente alle controdeduzioni alle osservazioni. La Valutazione Tecnica Regionale n. 40 del 24.01.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- PRG var. 7/2003 Frazione Lapio - Fascicolo Controdeduzioni.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 40 del 24.01.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, Il comma, si è riunito in data 24.01.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 33162/57.09, in data 19.01.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 24.01.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 40 del 24.01.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 7/03 al Piano Regolatore Generale del Comune di Arcugnano (VI), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, con la rettifica del precedente parere VTR 30 del 28.06.2006, relativamente alle controdeduzioni alle osservazioni.

Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 40 in data 24.01.2007

**Premesse:**

- Il Comune di Arcugnano (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3532 in data 1.7.1986;

- Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 12.2.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9302 in data 6.7.2004, acquisita agli atti della Regione in data 12.7.2004;

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 5 osservazioni nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22.4.2004;

- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 9304 del 19.4.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

- La variante al Piano Regolatore Generale è stata approvata con Dgr n° 2445 del 1.08.2006 con modifiche d'ufficio ai sensi art. 45, ad eccezione del punto 4c del parere che viene approvato con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 301 del 28.06.2006;

- Il Comune con deliberazione di Consiglio n° 66 in data 26.10.2006, ha controdedotto entro i termini alle proposte avanzate dalla Giunta regionale;

- Con nota n. 14675 in data 16.11.2006 il Comune ha trasmesso la deliberazione e la documentazione relativa alle controdeduzioni per l'approvazione definitiva, acquisite agli atti della Regione in data 22.11.2006 con prot. n. 670964.

**Valutazioni e proposte:**

Per maggiore chiarezza si riassumono le proposte di modifica regionali delle modifiche n. 705 e 712, le controdeduzioni comunali e le determinazioni regionali al punto 4c del parere:

**Proposta n. 705**

riclassificazione da zona agricola tipo E1 a zona residenziale C1/35 con introduzione lotto inedito tipo C. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 450, corrispondente a 3,75 abitanti teorici equivalenti.

**Proposta n. 712**

individuazione con visuali

**Considerazioni**

La variante, essendo stata adottata nel 2004, fa spesso riferimento al Piano di Area dei Monti Berici, specie per gli aspetti ambientali.

Il PRG vigente, tuttavia, attraverso la variante parziale "Frazioni: Torre, Tormeno, Pianezze, Villabazana e Soghe", ha recepito i vari tematismi di natura ambientale del PA.MO.B.

Il Piano di Area Monti Berici, è scaduto in marzo 2005 e pertanto non è più efficace.

Non essendoci più alcuna forma di "salvaguardia" le varianti possono essere considerate ammissibili e attraverso loro, possono essere apportate alcune modifiche ai tematismi sopra citati.

Tuttavia, si sono riscontrate, in alcuni casi, la mancata rispondenza tra le proposte di variante descritte in relazione e gli elaborati allegati ed alcune scelte che non risultano correttamente formulate ed in generale, scarsamente motivate; pertanto è necessario apportare alcune modifiche

**Parere regione**

Art. 46 - Var. 705 e 712 in quanto l'ampliamento della zona C1/35 con l'inserimento di un nuovo lotto inedito di tipo "C" e dei con visuali, risulta casuale e secondo un modello insediativo scorretto, che necessita, data la pendenza del terreno in quel punto, di realizzare opere di sostegno verso valle, con un impatto notevole nei confronti del paesaggio circostante; pertanto ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 sono stralciate. Il Comune potrà, al fine di salvaguardare il cono visuale, collocare il volume in zona più appropriata.

**Controdeduzioni comunali**

Si propone uno spostamento della zona per l'edificazione verso ovest in un ambito più distante dalla strada. In tal modo l'edificazione sarà collocata in una zona più bassa rispetto alla strada preservando il cono visuale. Per attuare questa previsione si ritiene più adeguato un ampliamento della adiacente zona "E4 nucleo rurale" con conseguente stralcio della precedente zona C.

**Controdeduzioni regionali**

la proposta, come presentata dal Comune, risulta condivisibile, in quanto consente di salvaguardare il cono visuale su un ambito di particolare pregio paesaggistico-ambientale e contestualmente consente la realizzazione del volume richiesto, ampliando l'adiacente zona rurale E4; l'ampliamento della zona non comporta aumento indiscriminato di volumetria, dato che la norma specifica stabilisce la possibilità di nuove abitazioni solo per il mantenimento e ricomposizione del nucleo familiare.

**Rettifica precedente parere VTR n.30 del 28.06.2006**

Il Comune di Arcugnano, inoltre, ha voluto, con il provvedimento di controdeduzioni, chiedere un chiarimento in merito alla determinazione sull'osservazione n° 5 in quanto:

- Con detta osservazione, veniva chiesto di ampliare la zona C1/34 con previsione di un nuovo lotto inedito, posta a nord della frazione.
- Su detta osservazione era stato espresso da parte dell'Ufficio Tecnico, parere contrario all'accoglimento in quanto si trattava di proposta di variante già valutata negativamente in fase istruttoria, per la notevole estensione e l'incompatibilità con gli obiettivi di pianificazione dell'Amministrazione. Inoltre comunque, si trattava di osservazione non pertinente in quanto relativa ad ambito che non è stato oggetto di modifica. Tale parere tecnico è stata inserito nella Deliberazione consiliare di controdeduzioni e ne costituisce parte integrante.
- Il Consiglio Comunale ha invece espresso nella citata Deliberazione, parere favorevole all'accoglimento, per cui la proposta è stata accolta.
- Erroneamente, è stato riportato nel parere regionale, il contenuto della proposta tecnica, allegata alla Deliberazione consiliare di controdeduzioni, che proponeva il non accoglimento dell'osservazione.
- In ogni caso, proprio per quanto riportato nelle valutazioni tecniche, l'osservazione si intendeva in ogni caso respinta.
- In tal senso si propone la rettifica del precedente parere VTR n. 30 del 28.06.2006 relativamente alle controdeduzioni alle osservazioni:

5	Bernardini Silvano	Viene chiesto di ampliare la zona C1/34 con previsione nuovo lotto ineditato.	Non accoglimento della proposta elaborata dai tecnici e per l'Accoglimento della osservazione.	NON Concorda: RESPINTA in quanto di notevole estensione e non pertinente in quanto si riferisce ad un ambito non oggetto di modifica.
---	--------------------	---	--	---

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 7/03 al Piano Regolatore Generale del Comune di Arcugnano (VI), in frazione Lapiro descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, con la rettifica sopracitata e come composta da:

- PRG var. 7/2003 Frazione Lapiro - Fascicolo Controdeduzioni

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 514 del 6 marzo 2007

**Comune di Asiago (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 7. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Asiago (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 597 del 3.3.1998, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 65 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5525 del 27.4.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 173 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazioni n. 6 del 24.2.2005, n. 7 del 26.2.2005 e n.8 del 27.2.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 653 del 13.12.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante parziale n.7 al Piano Regolatore Generale del Comune di Asiago (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 653 del 13.12.2006, unitamente al parere del sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- A) Tav. n. 13.1.2 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:5.000;
- B) Tav. n. 13.1.2 - foglio 2 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:5.000;
- C) Tav. n. 13.1.2 - foglio 3 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:5.000;
- D) Tav. n. 13.3 - Legenda "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- E) Tav. n. 13.3 - Foglio 1 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- F) Tav. n. 13.3 - Foglio 2 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- G) Tav. n. 13.3 - Foglio 3 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- H) Tav. n. 13.3 - Foglio 4 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- I) Tav. n. 13.3 - Foglio 5 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- J) Tav. n. 13.3 - Foglio 6 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- K) Tav. n. 13.3 - Foglio 7 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- L) Tav. n. 13.3 - Foglio 8 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- M) Fascicolo "Variante parziale di assestamento - Norme di Attuazione";
- N) Fascicolo "Variante parziale di assestamento - Relazione adottata - Modifiche a seguito accoglimento emendamento n.01- Scheda n. 3.16 - Modifica grafica".

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 653 del 13.12.2006

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 13.12.2006;
- il sopracitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 706803, in data 7.12.2006, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 13.12.2006, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 653 del 13.12.2006 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale n.7 al Piano Regolatore Generale del Comune di Asiago (VI), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 653 in data 13.12.2006

#### Premesse:

- Il Comune di Asiago (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 597 in data 3.3.1998.

- Con deliberazione di Consiglio n. 65 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5525 in data 27.4.2005, acquisita agli atti della Regione in data 28.4.2005.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolamentata avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 167 osservazioni nei termini e n. 6 fuori termine, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 24.2.2005, n. 7 del 26.2.2005 e n. 8 del 27.2.2005.

- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 65103 del 13.1.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Con nota del 6.12.2006 prot. 18554, ns prot. N. 703703/57.00.09217 del 6.12.2006, il Comune di Asiago (VI) ha trasmesso n.2 copie aggiornate e corrette della Relazione sulla Valutazione di Incidenza Ambientale.

- Con nota del 6.12.2006 prot. 18553, ns prot. N. 703697/57.00.09217 del 6.12.2006, il Comune di Asiago (VI) ha trasmesso una nota di precisazione a fini istruttori (previsioni ricadenti su tracciato circonvallazione Asiago).

- Direttamente in Regione sono pervenute osservazioni a firma di:

a) Rodeghiero Giordano, in data 20.10.2006;

La variante n.7 consiste nelle seguenti modifiche al PRG:  
Zonizzazione

Var. n. 1 Punto 1 della Relazione Illustrativa - La modifica riguarda le Aree di trasformazione Residenziale - Ambiti di trasformazione residenziale esterna all'edificio, identificati come Ambiti A - B - C - D - E1 - E2, classificati come Z.T.O. "C" dal PRG; la variante non introduce modifiche alla zonizzazione, bensì alle schede normative degli ambiti, allegate alle NTA, introducendo una riduzione dell'Indice territoriale da 0,20 mq SLP/mq ST a 0,16 mq SLP/mq ST, inserendo la specificazione tra le prescrizioni che i nuovi

edifici devono prevedere un solo piano nel sottotetto ed indicando che il 100% delle Aree a servizi individuate nel Piano deve essere ceduto al Comune.

Tale variazione comporta la diminuzione della capacità edificatoria del PRG pari a mq. 8.694,00 di SLP, corrispondente a 172 abitanti teorici equivalenti in meno.

Var. n. 2 Punto 2 della Relazione illustrativa (variazioni da n. 2.1 a 2.15) - La variazione consiste nell'individuazione di n. 16 lotti per la prima casa, che vengono classificati come "Area Civica - lotti singoli per prima casa". Le aree interessate risultavano, prima della variante, non edificabili.

Tale variazione comporta un incremento della capacità edificatoria per complessivi 4.000,00 mq di SLP, corrispondente a 80 abitanti residenti.

Var. n. 3 Punti 3.1 e 3.2 della Relazione Illustrativa - la variazione riguarda le aree per il Golf: la prima in ampliamento al Campo esistente per la realizzazione di ulteriori 9 buche su aree di proprietà comunale, la seconda, su aree di privati, per la realizzazione di un secondo campo in località Ferragh secondo la previsione già contenuta nel Piano d'Area; in entrambe le aree non è prevista nuova edificazione, ma solo il recupero degli edifici esistenti. Le aree erano classificate come Aree agricole nel PRG vigente. Contestualmente viene stralciata l'attuale previsione del Campo da Golf in località Lumera.

Var. n. 4 Punto 3.3 della Relazione Illustrativa - la variazione riguarda la previsione di un'area per il motocross in collocazione diversa rispetto a quella già contenuta nel PRG e nel Piano d'Area, già oggetto di censura da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio. L'area precedente viene riclassificata come Area agricola, quella di nuova previsione da area agricola, viene classificata come "Area a verde pubblico per parco, gioco e sport"

Var. n. 5 Punto 3.5 della Relazione Illustrativa - la variazione riguarda l'individuazione di un'area per i camper, in adeguamento a quanto già accolto in sede di Piano d'Area: l'area viene riclassificata da Area agricola ad "Area per servizi speciali" con la previsione di un indice fondiario di 0,02 mq/mq per attività complementari connesse alla struttura

Var. n. 6 Punto 3.6 della Relazione Illustrativa - la variazione riguarda la previsione di una nuova Area di trasformazione residenziale - Ambito esterno all'edificio, denominato Ambito "F", su area precedentemente classificata in parte Area di più recente edificazione - zona di completamento che nella nuova previsione sarà destinata a "servizi", in parte come Area civica, che sarà destinata all'edificazione di residenza turistica.

Tale variazione comporta una riduzione della capacità edificatoria in termini di SLP (da MQ. 1.310 a MQ. 950), ma in rapporto al n° di abitanti, si determina un incremento connesso alla modifica da residenza permanente a residenza turistica (+ 21 abitanti turisti).

Var. n. 7 Punto 3.11 della Relazione Illustrativa - la modifica riguarda un'area classificata dal PRG vigente come "Area di più recente edificazione - zona di completamento", nella quale si individua un nuovo "Ambito di trasformazione per servizi" - art. 40 N.T.A., parte

destinata a serizi in cessione al Comune, parte destinata all'edificazione per residenza permanente. Per il nuovo ambito, individuato con la lettera "J", valgono i parametri già previsti dall'articolo delle NTA sopra citato. Tale variazione comporta un incremento della capacità edificatoria pari a mn. 391 di SLP, corrispondente a n. 7,8 abitanti residenti teorici.

Var. n. 8 Punto 3.12 della Relazione Illustrativa - La variazione consiste nella riclassificazione da Area agricola a Z.T.O. "F" dell'area circostante il laghetto Lumera, sul lato nord, per la creazione di un parco urbano con realizzazione di un'area a parcheggio, che consenta una più idonea fruizione turistico-ricreativa dell'area, collocata lungo la sede stradale di Via Mulche.

Var. n. 9 Punto 3.16 della Relazione Illustrativa - La variazione è stata oggetto di stralcio a seguito dell'accoglimento dell'emendamento n. 1.

#### Modifiche puntuali

Var. n. 1 Punto 3.4 della Relazione Illustrativa - si tratta della correzione di un errore materiale nella retinatura dell'Area della Colonia sita in Val Giardini, classificata come "Area per servizi ed attrezzature di interesse comune", anziché come "Area per servizi privati - strutture turistiche per la comunità"

Var. n. 2 Punto 3.7 della Relazione Illustrativa - la variante introduce una modifica all'interno dell'Area Civica - Ambito IV Ebene Sud, area interamente riservata all'edilizia residenziale pubblica nel Piano vigente che, ora, con la Variante viene suddivisa in due Ambiti non mutando la classificazione di Area Civica né la sua delimitazione: il primo ambito, di minor estensione, viene classificato "Ambito per prima casa", il secondo viene confermato come Area per ERP. Nessuna modifica all'edificabilità ed al N° degli abitanti insediabili.

Var. n. 3 Punto 3.8 della Relazione Illustrativa - la variante riguarda un singolo edificio che viene riclassificato da Area E4 ad Area di più recente edificazione - zona di completamento, con un possibile incremento della sua consistenza di 55 mq. di SLP, corrispondente, ai fini del dimensionamento, ad 1 abitante residente in più.

Var. n. 4 Punto 3.9 della Relazione Illustrativa - la variazione consiste nell'introduzione di un completamento al solo Piano Terra, con destinazione commerciale, di una porzione di isolato in Centro Storico; la maggior edificabilità è pari a 125 mq.

Var. n. 5 Punto 3.10 della Relazione Illustrativa - la variazione è relativa ad una porzione di edificio sito in Via Ecchelen (Area residenziale di riqualificazione) sul quale risulta posto dal PRG vigente un vincolo di tutela in classe 2. Dalla verifica della scheda dell'atlante urbano risulta peraltro che le indicazioni di tutela sono riferite solo all'edificio di maggiori dimensioni, che risulta adiacente a quello in oggetto, ma non a questo. Questo edificio presenta in effetti una consistenza assai limitata, in termini di altezza, nel contesto della cortina edilizia esistente sulla via pubblica che determinano uno squilibrio volumetrico ed un'immagine di non completamento della cortina stessa. La variazione consiste quindi nell'eliminazione del grado di tutela dell'edificio e nella previsione di completamento della cortina edilizia:

l'incremento di consistenza edilizia che ne deriva è di modeste dimensioni, pari a mq. 85 di SLP, pari a 4,2 abitanti turisti teorici.

Var. n. 6 Punto 3.13 della Relazione Illustrativa - La variazione consiste nella modifica del perimetro dell'Ambito di trasformazione residenziale esterna all'edificato - Ambito "C" per ricomprendere il tratto di viabilità esistente di collegamento tra la strada comunale e l'area dell'Ambito.

Var. n. 7 Punto 3.14 della Relazione Illustrativa - La variazione consiste nella modifica della scheda normativa allegata alle N.T.A. relativa all'Ambito strutture ricettive dimesse "a" - Colonia Località Villa Rossi per la specificazione delle modalità di intervento sull'edificio di minori dimensioni (nato come casa del custode) compreso nell'ambito. Nessuna modifica alla consistenza edilizia già prevista nella scheda.

Var. n. 8 Punto 3.15 della Relazione Illustrativa - La variazione riguarda un edificio ex alberghiero, di limitate dimensioni, sito in località Kaberlaba che ha dimesso l'attività da alcuni anni, per il quale viene prevista la riclassificazione dell'area da turistico ricettiva a Area civica - Lotti per residenti al fine di renderne possibile il recupero per la residenza della famiglia. La modifica non prevede alcun incremento della SLP.

Var. n. 9 Punto 3.17 della Relazione Illustrativa - La variazione consiste nell'ampliamento dell'Area Residenziale di Riqualificazione esistente in frazione Sasso per favorire iniziative di ampliamento e miglioramento della struttura ricettiva esistente. La modifica determina l'incremento della SLP esistente di mq. 270 pari a 5,4 abitanti.

Var. n. 10 Punto 3.18 della Relazione Illustrativa - La modifica riguarda un annesso rustico da recuperare a fini residenziali con riclassificazione dell'area di pertinenza da area agricola E2 ad area agricola E4, come le aree adiacenti della contrada, affinché il recupero possa avvenire sul sedime attuale. La SLP recuperabile a residenza è pari a mq. 70, pari a 1,4 nuovi abitanti residenti.

#### Modifiche ai testi normativi delle NTA e RE

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle NTA e del RE, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentari e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Le variazioni risultano conseguenti alle modifiche alla zonizzazione e puntuali sopra descritte.

Var. n. 1 modifica art. 39.5 delle norme di attuazione inserendo la seguente specificazione: "interna all'edificato e negli ambiti strutture ricettive dimesse", conseguente alla modifica delle Schede Normative delle Aree di trasformazione Residenziale - Ambiti di trasformazione residenziale esterna all'edificato, nelle quali, a seguito della riduzione dell'I.T., viene eliminato l'obbligo della quota del 20% della residenza stabile. Modifica art. 39.10 NTA con l'aggiunta finale "tranne che per quanto puntualmente indicato nella scheda dell'ambito "a" - Colonia Villa Rossi", cui si rimanda per le modalità di intervento sull'edificio minore - ex casa del custode.

Var. n. 2 modifica art. 40.11 NTA con l'aggiunta alla fine del comma di "ad esclusione dell'ambito "J" nel quale il

- 100% della SLP è destinato a residenza permanente” come da variazione n. 7 - Zonizzazione sopra descritta.
- Var. n. 3 modifica art. 42.1 - 42.2bis - 42.3 - 42.7 - 42.7bis “Area civica”: la variazione consiste nell’inserimento della tipologia dei “lotti singoli per prima casa”, tipologia di aree inserite con la variante (vedi var. n. 2 - zonizzazione) e dei relativi parametri urbanistici. Al comma 3 viene specificato il riferimento all’art. 15 punto A per la destinazione d’uso; al comma 7 viene modificata la previsione della durata del vincolo di destinazione d’uso da ventennale a venticinquennale; infine al comma 7bis si specifica che per questi lotti, l’intervento è diretto. L’inserimento dell’ambito XVI - Lise alla fine degli Ambiti per prima casa è stralciato a seguito accoglimento emendamento.
- Var. n. 4 modifica art. 48.1 nel quale viene specificato che, all’interno delle Aree a verde pubblico per parco, gioco e sport, “l’area in località Roncalto è destinata all’attività del Motocross”, come da previsione descritta alla var. n. 4 - Zonizzazione
- Var. n. 6 modifica art. 49.10 al quale viene aggiunto “Per l’area in località Ferragh è vietata ogni nuova edificazione”, area nella quale è stato individuato il nuovo campo da golf (var. n. 3 - zonizzazione). Modifica art. 49.16, di nuova previsione, per la previsione dei parametri e delle destinazioni ammesse nell’area attrezzata per la sosta dei camper (var. n. 5 - zonizzazione).
- Var. n. 7 modifica art. 50.20bis che viene aggiunto per specificare il parametro dell’altezza per gli interventi su Strutture turistiche per la comunità (var. n. 1 - Modifiche puntuali).
- Var. n. 8 Appendice alle NTA - Schede Normative - Area di trasformazione residenziale - Strutture ricettive dimesse - Ambito “a”: nella scheda vengono specificate le modalità di intervento per l’edificio accessorio, destinato in origine a residenza del custode per il quale, data la sua collocazione sul filo strada, viene prevista la possibilità di sostituzione con spostamento all’interno dell’ambito (var. n. 7 - modifiche puntuali).
- Var. n. 9 Appendice alle NTA - Schede Normative - Area di trasformazione residenziale - Ambiti di trasformazione esterna all’edificio: vengono modificate le schede relative agli ambito A - B - C - D - E, secondo quanto già descritto alla var. n. 1 - zonizzazione, ed inserita la nuova scheda dell’Ambito F (var. n. 7 - zonizzazione).

#### Considerazioni

#### Pareri:

#### Parere di Compatibilità idraulica

Il Comune con nota n. 16934 del 10.11.2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica all’Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza, il quale con nota n. 47296 del 26.1.2005 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica esprimendo parere favorevole.

Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 (ora superata dalla Dgr n. 1322 del 10.5.2006) ed in particolare all’obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri (Genio Civile e Consorzio di Bonifica).

#### Parere su Valutazione di Incidenza Ambientale

Si sottolinea che sul territorio del Comune di Asiago sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che figurano nell’allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.” e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE”; più precisamente i SIC in argomento riguardano:

IT 3220001 (Cima Dodici) - IT 3220002 (Granezza) - IT 3220007 (Calà del Sasso - Valgadana - Ponte Subiolo).

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Con nota del 30.10.2006 prot. 620529/57.09 la Direzione Urbanistica ha trasmesso al Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi la predetta relazione di Incidenza. Con nota del 7.12.2006 prot. 705877/57.09, la Direzione Urbanistica ha trasmesso alla competente Direzione Regionale Pianificazione e Parchi una Relazione sulla Valutazione di Incidenza aggiornata alle normative vigenti.

Nel merito la predetta Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi con proprio verbale del 11.12.2006 n. 326 ha evidenziato quanto segue:

“(…) Esaminata la relazione per la Valutazione d’Incidenza redatta dall’arch. Donatella Michelazzo, iscritto al n.763 dell’Ordine degli Architetti della Prov. di Vicenza trasmessa con nota n.18554 del 6.12.2006 dal Comune di Asiago (VI).

Verificato che gli interventi previsti dalla variante n.7 del comune di Asiago (VI) interessano il SIC IT 3220002 - “Granezza”, il SIC IT 3220007 - “Fiume Brenta dal Confine Trentino a Cison del Grappa” e la ZPS IT 3220036 - “Altopiano dei sette comuni”.

Considerato che l’esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal “Principio di precauzione”, che in sostanza dice che “in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale”;

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Considerato che, dagli elaborati, si evince che:

Le previsioni della variante non interessano habitat prioritari, specie e habitat di specie.

Ritenuto comunque di prescrivere che:

La progettazione definitiva di ogni singolo intervento contenga la relazione di incidenza ambientale, quando previsto dalla normativa in vigore (Dgr 3173 del 10.10.2006);

Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

Pertanto

Prendono atto

della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, arch. Donatella Michelazzo, che afferma che “con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti Natura 2000”.(…)”.

### Parere Geologico

Nel merito della variante adottata il geologo regionale con propria nota del 12.12.2006 ha evidenziato alcune problematiche geologiche:

“(…) Dall’esame delle varianti parziali adottate con DCC n. 65 del 21.10.2004 e con DCC n. 9 del 27.02.2005 al Piano Regolatore del Comune di Asiago, la cui relazione geologica allegata al P.R.G. è stata realizzata nel 1994, sono state tratte le seguenti considerazioni:

variante parziale n. 7, DCC n. 65 del 21.10.2004

- Terreni classificati da mediocri a scadenti aree n.2.7 (vicino ad area di cava in prossimità di una conoide), 2.9 e 2.10 (aree a maggiore possibilità di esondazione), 2.13 (zona in prossimità di un corso d’acqua), 2.15, 3.12 e 3.2 (possibili zone acquitrinose), 2.1, 2.4, 2.6 e 3.16 (aree caratterizzate da permeabilità elevata per fessurazione e carsismo).
- Terreni classificati scadenti, aree n. 1 (in prossimità statale di val d’Assa e Pedemontana, caratterizzata da depositi limoso sabbiosi con possibili zone acquitrinose) e 3.1.

variante parziale n. 8, DCC n. 9 del 27.02.2005

- Terreni classificati da mediocri a scadenti aree n. 1 (zona in corrispondenza di corso d’acqua temporaneo), 27 (zona caratterizzata da depositi limosi, sabbiosi possibili ristagni d’acqua), 6, 10 e 13 (aree a maggiore possibilità di esondazione).
- Terreni classificati scadenti n. 18, 21 (aree caratterizzate da permeabilità elevata per fessurazione e carsismo).

Le zone definite “da mediocre a scadente” sono caratterizzate da un territorio interessato da mediocre acclività e/o da dissesto idrogeologico limitato, in alcuni casi di aree depresse o situate in prossimità dello sbocco delle valli del settore pedemontano si ha una maggiore possibilità di esondazione. In tali situazioni l’edificabilità è possibile, anche se si ritengono necessarie ulteriori ed approfondite indagini, come previsto dal D.M. 11/03/88, al fine di caratterizzare con maggiore dettaglio, anche dal punto di vista idraulico, i terreni interessati ed individuare opportune misure di miglioramento degli stessi.

Per quanto concerne le aree ricadenti in terreni classificati “scadenti”, la penalizzazione è imputabile, fondamentalmente, alle pendenze superiori al 20%; inoltre, in alcuni settori isolati, vi possono essere anche fenomeni di drenaggio difficoltoso dovuti alla natura dei terreni superficiali a permeabilità medio bassa. Infine, in questa classe rientrano anche le vallecole e gli impluvi che in caso di eventi calamitosi possono essere sede di ruscellamento intenso. Per tutti questi motivi, in queste zone l’edificabilità è sconsigliata, le eventuali edificazioni dovranno essere supportate da un’indagine geologica-tecnica, come previsto dal D.M. 11/03/88, che tenga conto dei parametri geotecnici e/o geomeccanici dei siti e delle loro caratteristiche idrogeologiche.

Infine, si deve prestare particolare attenzione alle varianti inerenti la viabilità, visto che a causa dei tagli stradali su versanti in condizioni di giacitura sfavorevole, si corre il rischio di destabilizzare l’equilibrio statico di un versante, trasformando aree stabili in zone dissestate.(…)”.

Pertanto per tutti gli interventi ritenuti ammissibili dal punto di vista urbanistico, è fatto salvo quanto riportato nel sopra citato parere geologico regionale del 12.12.2006.

Piano di Area dell’Altopiano dei 7 Comuni:

Si rileva che parte del territorio comunale ricade all’interno del perimetro del Piano di Area dell’Altopiano dei 7 Comuni, adottato con Dgr n. 792 del 9.4.2002.

Per le varianti urbanistiche ricadenti in tali ambiti si ap-

plicano comunque le misure di salvaguardia di cui all’art.29 della L.R. n. 11/2004.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

La variante non riguarda zone produttive.

La presente variante deve far salvo tutti gli eventuali ulteriori vincoli e diritti esistenti previsti dalla normativa in materia di Usi Civici di cui alla L. 1766/1927 ed alla L.R. 31/1994.

Si fa presente allo scopo che le eventuali terre di Uso Civico presenti nel territorio comunale sono soggette anche al vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 490/1999 e alle norme del D.lg 42/2004.

Si precisa che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale evidenziate nella Relazione illustrativa adottata.

Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati, non evidenziata nella Relazione illustrativa adottata, non è considerata oggetto della presente variante.

Nel merito di alcune varianti adottate si esprimono le seguenti considerazioni, considerando ammissibili quelle non citate:

Zonizzazione

Si propongono le seguenti modifiche:

Var.n.2

(punti n. 2 relazione illustrativa):

2.2 - La proposta non si ritiene accoglibile in quanto trattasi di nuovo lotto edificabile previsto in area attualmente interessata dall’ingresso antistante una abitazione esistente avente tipologia conclusa. Si conferma il PRG vigente.

2.5 - La proposta non si ritiene accoglibile in quanto trattasi di area di particolare pregio paesaggistico ambientale caratterizzata da un pregevole cono visuale verso la parte montana.

Si conferma il PRG vigente.

2.9 - 2.10 - Le proposte non si ritengono accoglibili in quanto trattasi di lotti edificabili previsti in fregio ad una viabilità principale, in fascia di rispetto stradale e in adiacenza al contesto dell’aeroporto di Asiago. Si evidenzia peraltro che la mod. 2.9 è stata stralciata a seguito del parziale accoglimento da parte del Consiglio Comunale dell’osservazione n. 169.

Si conferma il PRG vigente.

2.13 - La proposta si ritiene parzialmente accoglibile. Va stralciata l’area perimetrata con segno rosso continuo nella tav. 13.3 foglio 3 scala 1:2000, in quanto, come evidenziato con nota del Comune di Asiago (VI) prot. N. 18853 del 6.12.2006, l’area è interessata da una delle previsioni varie, contenute nel progetto di fattibilità, concordate successivamente all’adozione della presente variante tra il Comune stesso e l’Amministrazione Provinciale di Vicenza, per la realizzazione della circonvallazione di Asiago.

Per l’area stralciata si conferma il P.R.G. vigente.

Var.n.3

(punto n. 3.1 relazione illustrativa): La proposta si ritiene parzialmente accoglibile.

Verificato che l’area di nuova previsione per il golf, ricadente nella zona di Bertigo, contenente al suo interno un edificio rurale storico di pregio, risultano essere entrambi di proprietà comunale, si ritiene corretto prevedere che sia l’area che l’edificio storico rurale siano utilizzati unicamente per strutture di supporto all’attività sportiva e a fini pubblici sociali.

Var. n.4

(punto n. 3.3 relazione illustrativa):

La proposta si ritiene accoglibile. Purtuttavia dato il particolare contesto paesaggistico-ambientale esistente, ancorché

caratterizzato dalla presenza di una limitrofa area soggetta a cava di marmo, si ritiene corretto prescrivere che ogni intervento sia realizzato evitando movimenti di terra e alterazioni del paesaggio naturale, mascherando altresì opportunamente con essenze arboree e arbustive autoctone l'area sportiva di progetto. Data inoltre la carenza viaria esistente, si prescrive che, preliminarmente ad ogni intervento, venga definita una regolare accessibilità all'area rispettosa del contesto ambientale. Trattandosi infine di area contermina a confine territoriale comunale va verificata la compatibilità ambientale della stessa previsione con il Comune adiacente.

Var. n.5

(punto 3.5 relazione illustrativa): La proposta si ritiene accoglibile. Si prescrive, dato il contesto ambientale di pregio esistente, di prevedere idonee piantumazioni con essenze arboree e arbustive autoctone, idonee pavimentazioni adeguate al contesto ambientale e paesaggistico esistente e realizzazione di apposito progetto unitario inserito nel rispetto delle peculiarità del paesaggio circostante.

Fascicolo "Norme di Attuazione"

Per la normativa relativa ad ambiti ricadenti all'interno del perimetro del Piano d'Area adottato è comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 11/2004.

Le proposte si ritengono accoglibili.

Osservazioni

Sono pervenute n. 167 osservazioni nei termini e n. 6 fuori termine, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 24.2.2005, n. 7 del 26.2.2005 e n. 8 del 27.2.2005.

Il Comune ha sostanzialmente non accolto quasi tutte le osservazioni. Nel merito delle osservazioni non accolte dal Consiglio Comunale, si condivide il non accoglimento delle stesse come da Consiglio Comunale.

Nello specifico, per le osservazioni n.31, 100, 169 parzialmente accolte dal Consiglio Comunale, si esprimono le seguenti considerazioni:

- 31) Parzialmente accolta come C.C.;
- 100) Parzialmente accolta come C.C.;
- 169) Parzialmente accolta come C.C.

Osservazioni pervenute direttamente alla Regione del Veneto

Nel merito dell'unica osservazione giunta direttamente in Regione a firma del sig. Rodeghiero Giordano, la stessa non è accoglibile in quanto non controdedotta ed irrituale.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale n.7 al Piano Regolatore Generale del Comune di Asiago (VI) descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- 1) Tav. n. 13.1.2 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:5.000;
- 2) Tav. n. 13.1.2 - foglio 2 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:5.000;
  - con asterisco di colore rosso è evidenziato l'ambito oggetto di variante ove valgono le prescrizioni contenute nelle considerazioni del presente parere;
- 3) Tav. n. 13.1.2 - foglio 3 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:5.000;
- 4) Tav. n. 13.3 - Legenda "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;

- 5) Tav. n. 13.3 - Foglio 1 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- 6) Tav. n. 13.3 - Foglio 2 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
  - le aree campite in rosso sono stralciate come da considerazioni evidenziate nel presente parere. Si conferma il PRG vigente (sottozona agricola con fascia di rispetto).
- 7) Tav. n. 13.3 - Foglio 3 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
  - con asterisco di colore rosso è evidenziato l'ambito oggetto di variante ove valgono le prescrizioni contenute nelle considerazioni del presente parere;
  - l'area perimetrata con segno continuo rosso è stralciata come da considerazioni evidenziate nel presente parere. Si conferma il PRG vigente (sottozona agricola E2).
- 8) Tav. n. 13.3 - Foglio 4 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
  - l'area perimetrata con segno continuo rosso è stralciata come da considerazioni evidenziate nel presente parere. Si conferma il PRG vigente (sottozona agricola E2).
- 9) Tav. n. 13.3 - Foglio 5 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- 10) Tav. n. 13.3 - Foglio 6 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- 11) Tav. n. 13.3 - Foglio 7 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
- 12) Tav. n. 13.3 - Foglio 8 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento" scala 1:2.000;
  - con asterisco di colore rosso è evidenziato l'ambito oggetto di variante ove valgono le prescrizioni contenute nelle considerazioni del presente parere;
  - l'area perimetrata con segno continuo rosso è stralciata come da considerazioni evidenziate nel presente parere. Si conferma il PRG vigente (sottozona agricola E2).
- 13) Fascicolo "Variante parziale di assestamento - Norme di Attuazione";
- 14) Fascicolo "Variante parziale di assestamento - Relazione adottata - Modifiche a seguito accoglimento Emendamento n.01- Scheda n. 3.16 - Modifica grafica".  
In merito alle osservazioni valgono le considerazioni sopra evidenziate nel presente parere.

Per tutti gli interventi ritenuti ammissibili dal punto di vista urbanistico, è fatto salvo quanto riportato nel sopra citato parere geologico regionale del 12.12.2006.

Vanno vistati n. 14 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 515 del 6 marzo 2007

**Comune di Asiago (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n.8. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**  
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Asiago (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 597 del 3.3.1998, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 27.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2480 del 14.2.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 9 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 45 del 26.9.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 654 del 13.12.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante parziale n.8 al Piano Regolatore Generale del Comune di Asiago (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 654 del 13.12.2006, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- A) Tav. n. 13.3 - Legenda "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- B) Tav. n. 13.3 - Foglio 1 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- C) Tav. n. 13.3 - Foglio 2 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- D) Tav. n. 13.3 - Foglio 3 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento - integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- E) Tav. n. 13.3 - Foglio 4 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- F) Tav. n. 13.3 - Foglio 5 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- G) Tav. n. 13.3 - Foglio 6 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- H) Tav. n. 13.3 - Foglio 7 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- I) Tav. n. 13.3 - Foglio 8 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- J) Fascicolo "Variante parziale integrativa n.8 - Norme di Attuazione";

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 654 del 13.12.2006

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 13.12.2006;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 706803, in data 7.12.2006, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 13.12.2006, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 654 del 13.12.2006 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale n.8 al Piano Regolatore Generale del Comune di Asiago (VI), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 654 in data 13.12.2006

Premesse

- Il Comune di Asiago (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.597 del 3.3.1998, successivamente modificato.
- Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 27.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2480 del 14.2.2005, ns prot. 101815/30100 del 15.2.2006.
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 9 osservazioni. Il Comune ha controdedotto alle predette osservazioni con d.c.c. n. 45 del 26.9.2005.
- Con nota del 26.5.2005 prot. 389667/46.12/27, l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza ha trasmesso alla Direzione Urbanistica il parere di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 3637/2002.
- Con nota del 6.12.2006 prot. 18554, ns prot. N. 703703/57.00.09217 del 6.12.2006, il Comune di Asiago (VI) ha trasmesso n.2 copie aggiornate e corrette della Relazione sulla Valutazione di Incidenza Ambientale.
- Con nota del 6.12.2006 prot. 18553, ns prot. N. 703697/57.00.09217 del

6.12.2006, il Comune di Asiago (VI) ha trasmesso una nota di precisazione a

fini istruttori (previsioni ricadenti su tracciato circonvallazione Asiago).

La variante parziale n.8, così come evidenziato nella Relazione illustrativa adottata, consiste in:

trattasi di una serie di aree oggetto di variante relative a richieste di inserimento di nuovi lotti ( n. 24 ) ai fini della loro utilizzazione edilizia per prima casa, presentate sotto forma di osservazioni alla precedente variante parziale n. 7, ritenute non pertinenti in quella fase ma ritenute comunque meritevoli con l'attuale var. n. 8 di considerazione.

I lotti per prima casa prevedono complessivamente una SLP di 5600 mq. e n. abit. insediabili 112. Ogni lotto individuato consente una edificabilità massima fissata in 250 mq. di SLP, con tipologia uni o bifamiliare, fatta salva la verifica dell'indice di edificabilità delle aree civiche, pari a 0,50 mq./mq.

Sono previste inoltre n. 4 modifiche:

- area n. 25: area di trasformazione per servizi Y in loc. "Col del Sole";
- area n. 26: Annesso rustico non più utile alla conduzione del fondo (in loc. Morar);
- area n. 27: Individuazione nuovo ambito E2 ( loc. Contrada Bosco);
- area n. 28: Individuazione nuova area turistico ricettiva (sul lato sud del Parco Brigata Regina, dietro Stadio del Ghiaccio). Modifica N.T.A. prevedendo inserimento all'articolo 38 "Area turistico ricettiva" punti 5 bis e 6 bis.

Considerazioni

Pareri:

Parere di compatibilità idraulica

Con nota del 26.5.2005 prot. 389667/46.12/27 l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza ha espresso il parere favorevole di compatibilità idraulica ai sensi della DgrV. n.3637 del 13.12.2002 ( ora modificata dalla DgrV. n. 1322 del 10.5.2006), relativamente alla variante in oggetto.

Parere geologico:

Nel merito della variante adottata il geologo regionale ha evidenziato, con propria nota del 12.12.2006, le seguenti problematiche geologiche:

"(...) Dall'esame delle varianti parziali adottate con DCC n. 65 del 21.10.2004 e con DCC n. 9 del 27.02.2005 al Piano Regolatore del Comune di Asiago, la cui relazione geologica allegata al P.R.G. è stata realizzata nel 1994, sono state tratte le seguenti considerazioni:

variante parziale n. 7, DCC n. 65 del 21.10.2004

- Terreni classificati da mediocri a scadenti aree n.2.7 (vicino ad area di cava in prossimità di una conoide), 2.9 e 2.10 (aree a maggiore possibilità di esondazione), 2.13 (zona in prossimità di un corso d'acqua), 2.15, 3.12 e 3.2 (possibili zone acquitrinose), 2.1, 2.4, 2.6 e 3.16 (aree caratterizzate da permeabilità elevata per fessurazione e carsismo).
- Terreni classificati scadenti, aree n. 1 (in prossimità statale di val d'Assa e Pedemontana, caratterizzata da depositi limoso sabbiosi con possibili zone acquitrinose) e 3.1.

variante parziale n. 8, DCC n. 9 del 27.02.2005

- Terreni classificati da mediocri a scadenti aree n. 1 (zona in corrispondenza di corso d'acqua temporaneo), 27 (zona caratterizzata da depositi limosi, sabbiosi possibili ristagni d'acqua), 6, 10 e 13 (aree a maggiore possibilità di esondazione).

- Terreni classificati scadenti n. 18, 21 (aree caratterizzate da permeabilità elevata per fessurazione e carsismo).

Le zone definite "da mediocre a scadente" sono caratterizzate da un territorio interessato da mediocre acclività e/o da dissesto idrogeologico limitato, in alcuni casi di aree depresse o situate in prossimità dello sbocco delle valli del settore pedemontano si ha una maggiore possibilità di esondazione. In tali situazioni l'edificabilità è possibile, anche se si ritengono necessarie ulteriori ed approfondite indagini, come previsto dal D.M. 11/03/88, al fine di caratterizzare con maggiore dettaglio, anche dal punto di vista idraulico, i terreni interessati ed individuare opportune misure di miglioramento degli stessi.

Per quanto concerne le aree ricadenti in terreni classificati "scadenti", la penalizzazione è imputabile, fondamentale, alle pendenze superiori al 20%; inoltre, in alcuni settori isolati, vi possono essere anche fenomeni di drenaggio difficoltoso dovuti alla natura dei terreni superficiali a permeabilità medio bassa. Infine, in questa classe rientrano anche le valli e gli impluvi che in caso di eventi calamitosi possono essere sede di ruscellamento intenso. Per tutti questi motivi, in queste zone l'edificabilità è sconsigliata, le eventuali edificazioni dovranno essere supportate da un'indagine geologica-geotecnica, come previsto dal D.M. 11/03/88, che tenga conto dei parametri geotecnici e/o geomeccanici dei siti e delle loro caratteristiche idrogeologiche.

Infine, si deve prestare particolare attenzione alle varianti inerenti la viabilità, visto che a causa dei tagli stradali su versanti in condizioni di giacitura sfavorevole, si corre il rischio di destabilizzare l'equilibrio statico di un versante, trasformando aree stabili in zone dissestate.(...)"

Pertanto per tutti gli intervenuti ritenuti ammissibili dal punto di vista urbanistico, è fatto salvo quanto riportato nel parere geologico regionale del 12.12.2006.

Valutazione di Incidenza Ambientale:

In riferimento alla DgrV. n. 2803 del 4.10.2002 ora abrogata con DgrV. n. 3173 del 10.10.2006, si fa presente che le modifiche oggetto della presente variante urbanistica, come evidenziato nella "Relazione sulla Valutazione di Incidenza ai sensi direttiva 92/43/CEE", non ricadono all'interno di un Sito di Importanza Comunitaria, ma nelle sue adiacenze.

Con nota del 30.10.2006 prot. 620529/57.09 la Direzione Urbanistica ha trasmesso alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi la relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale ai fini dell'espressione del parere di loro competenza.

Con nota del 7.12.2006 prot. 705877/57.09 la Direzione Urbanistica ha trasmesso alla competente Direzione Regionale Pianificazione e Parchi una Relazione sulla Valutazione di Incidenza aggiornata alle normative vigenti.

Il gruppo istruttorio regionale preposto all'analisi delle Valutazioni di Incidenza Ambientali ha espresso con verbale del 11.12.2006 n. 327 nel merito le seguenti considerazioni:

"(...) Esaminata la relazione per la Valutazione d'Incidenza redatta dall'arch. Donatella Michelazzo, iscritto al n.763 dell'Ordine degli Architetti della Prov. di Vicenza trasmessa con nota n.18554 del 6.12.2006 dal Comune di Asiago (VI).

Verificato che gli interventi previsti dalla variante n.7 del comune di Asiago (VI) interessano il SIC IT 3220002 - "Granezza", il SIC IT 3220007 - "Fiume Brenta Dal Confine Trentino A Cison Del Grappa" e la ZPS IT 3220036 - "Altopiano dei sette comuni".

Considerato che l'esecuzione di ogni singolo intervento

tenga conto delle considerazioni poste dal “Principio di precauzione”, che in sostanza dice che “in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale”;

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Considerato che, dagli elaborati, si evince che:

Le previsioni della variante non interessano habitat prioritari, specie e habitat di specie.

Ritenuto comunque di prescrivere che:

La progettazione definitiva di ogni singolo intervento contenga la relazione di incidenza ambientale, quando previsto dalla normativa in vigore (Dgr 3173 del 10.10.2006);

Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

Pertanto

Prendono atto

della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, arch. Donatella Michelazzo, che afferma che “con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti Natura 2000” (...).

Piano di Area dell’Altopiano dei 7 Comuni:

Si rileva che parte del territorio comunale ricade all’interno del perimetro del Piano di Area dell’Altopiano dei 7 Comuni, adottato con Dgr n. 792 del 9.4.2002.

Per le varianti urbanistiche ricadenti in tali ambiti si applicano comunque le misure di salvaguardia di cui all’art.29 della L.R. n. 11/2004.

La presente variante deve far salvo tutti gli eventuali ulteriori vincoli e diritti esistenti previsti dalla normativa in materia di Usi Civici di cui alla L. 1766/1927 ed alla L.R. 31/1994.

Si fa presente allo scopo che le eventuali terre di Uso Civico presenti nel territorio comunale sono soggette anche al vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 490/1999 e alle norme del D.lg 42/2004.

Si precisa che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale evidenziate nella Relazione illustrativa adottata.

Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati, non evidenziata nella Relazione illustrativa adottata, non è considerata oggetto della presente variante.

Nel merito di alcune varianti adottate si esprimono le seguenti considerazioni, considerando ammissibili quelle non citate:

Mod. n. 6: La proposta non si ritiene accoglibile in quanto l’area è ricadente in un ambito pregevole dal punto di vista paesaggistico ambientale (cono visuale) e parzialmente interessata da fascia di rispetto stradale.

Si conferma il PRG vigente.

Mod. n. 10 e 13: Le proposte non si ritengono accoglibili, in quanto, come evidenziato con nota del Comune di Asiago (VI) prot. N. 18853 del 6.12.2006, le aree sono interessate da una delle previsioni viarie, contenute nel progetto di fattibilità, concordate successivamente all’adozione della presente variante tra il Comune stesso e l’Amministrazione Provinciale di Vicenza, per la realizzazione della circonvallazione di Asiago.

Per le aree stralciate si conferma il PRG vigente.

Mod. n. 12: La proposta non si ritiene accoglibile in quanto trattasi di lotto isolato in zona agricola E3, posto in adiacenza alla Strada Statale n. 350.

Si conferma il PRG vigente.

Mod. n. 26: La proposta non si ritiene accoglibile in quanto trattasi di annesso rustico non più funzionale alla conduzione del fondo di cui si prevede tra le modalità di intervento, piccoli scostamenti dalla sagoma originaria, con demolizione e ricostruzione, per allinearsi con gli edifici esistenti, in contrasto con quanto previsto dall’art.4 L.R. 24/1985, che non prevede questa fattispecie di intervento. Si fa presente inoltre che è inoltre in vigore la L.R. n.18/2006.

Si conferma il PRG vigente.

Mod. n.28: Si fa presente che tale proposta era stata già presentata dal Comune in sede di redazione del PRG vigente e non accolta dalla Regione del Veneto per la tutela del contesto paesaggistico ambientale.

La proposta non si ritiene accoglibile in quanto appare del tutto incongrua la localizzazione di una vasta area edificabile nel contesto di un ambito di grandissimo rilievo paesaggistico sia per la morfologia del sito parzialmente boscato con andamento a quote differenti del terreno, sia per la presenza di con visuali. L’area è situata a ridosso del complesso sportivo del Palazzo del ghiaccio, già destinata dal PRG vigente a zona a parco urbano e ricompresa in un’area di più ampia superficie. Tale ampio contesto, peraltro, si viene a configurare quale naturale compendio scenografico alla parte sud del nucleo urbano del Comune e ne costituisce un naturale elemento di connessione con il contesto rurale tipico della zona agricola montana di Asiago usufruibile attraverso la formazione di un parco urbano con relativi percorsi pedonalizzati e punti di sosta e in stretta connessione spazio-funzionale con la presenza delle contigue strutture sportive.

Si conferma il PRG vigente.

Fascicolo “Norme di Attuazione”

Va stralciata la proposta normativa correlata allo stralcio della modifica n. 28.

Osservazioni:

Sono state presentate n. 9 osservazioni, controdedotte dal Comune di Asiago (VI) con d.c.c. n. 45 del 26.9.2005.

Sulle singole osservazioni presentate si fanno le seguenti considerazioni:

- 1) Non accolta come C.C.;
- 2) Non accolta come C.C.;
- 3) Non accolta come C.C.;
- 4) Non accolta come C.C.;
- 5) Non accolta come C.C.;
- 6) Non accolta come C.C.;
- 7) Non accolta come C.C.;
- 8) Non accolta come C.C.;
- 9) Non accolta come C.C.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale n.8 al Piano Regolatore Generale del Comune di Asiago (VI), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- A) Tav. n. 13.3 - Legenda “P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8 ” scala 1:2.000;
- B) Tav. n. 13.3 - Foglio 1 “P.R.G. - Zone significative - Va-

- riante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- C) Tav. n. 13.3 - Foglio 2 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- l'area perimetrata con segno continuo rosso è stralciata come da considerazioni evidenziate nel presente parere. Si conferma il P.R.G. vigente (sottozona agricola E2).
- D) Tav. n. 13.3 - Foglio 3 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- 2) le aree perimetrata con segno continuo rosso sono stralciate come da considerazioni evidenziate nel presente parere. Si conferma il P.R.G. vigente (sottozona agricola E2);
  - 3) l'area perimetrata con segno tratteggiato rosso è stralciata come da considerazioni evidenziate nel presente parere. Si conferma il P.R.G. vigente (sottozona agricola E3);
  - 4) l'area perimetrata con segno continuo verde viene stralciata come da considerazioni evidenziate nel presente parere. Si conferma il P.R.G. vigente (Area a verde pubblico per parco, gioco e sport).
  - 5) l'area perimetrata con segno tratteggiato verde viene stralciata come da considerazioni evidenziate nel presente parere. Si conferma il P.R.G. vigente (sottozona agricola E2 con fascia di rispetto cimiteriale).
- E) Tav. n. 13.3 - Foglio 4 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- F) Tav. n. 13.3 - Foglio 5 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- G) Tav. n. 13.3 - Foglio 6 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- con asterisco di colore rosso è evidenziato lo stralcio della variante n. 26 così come evidenziato nelle considerazioni del presente parere. Si conferma il P.R.G. vigente.
- H) Tav. n. 13.3 - Foglio 7 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- I) Tav. n. 13.3 - Foglio 8 "P.R.G. - Zone significative - Variante di assestamento integrativa - n.8" scala 1:2.000;
- J) Fascicolo "Variante parziale integrativa n.8 - Norme di Attuazione";
- con le modifiche evidenziate nelle considerazioni del presente parere.

In merito alle osservazioni valgono le considerazioni sopra evidenziate nel presente parere.

Per tutti gli interventi ritenuti ammissibili dal punto di vista urbanistico, è fatto salvo quanto riportato nel sopra citato parere geologico regionale del 12.12.2006.

Vanno vistati n. 10 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 516 del 6 marzo 2007

**Comune di Borso del Grappa (TV). Piano Regolatore Generale - Variante 14. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Borso del Grappa (TV). è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di

Giunta regionale n. 4462 in data 27.07.1009 successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 20 del 27.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3943/9170 in data 16.09.2004, acquisita agli atti della Regione in data 17.09.2004.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Il Comune ne ha preso atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19.07.2004;

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 488 del 11.10.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Borso del Grappa (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 488 del 11.10.2006, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. n. 13.1.b - Zonizzazione variata intero territorio comunale (variata) - scala 1:5.000;
- Censimento degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo con definizione della nuova destinazione d'uso ammissibile;

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 488 del 11.10.2006

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 11.10.2006;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata nota n. 575425/57.09, in data 06.10.2006., e ha

partecipato alla seduta del Comitato del 11.10.2006, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 488 del 11.10.2006 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Borso del Grappa (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985.

Fabris

### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 488 in data 11.10.2006

Premesse:

Il Comune di Borso del Grappa (TV). è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4462 in data 27.07.1009.

Con deliberazione di Consiglio n. 20 del 27.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3943/9170 in data 16.09.2004, acquisita agli atti della Regione in data 17.09.2004.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Il Comune ne ha preso atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19.07.2004;

L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 3943 del 5.7.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni a firma di:

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

il Genio Civile di Treviso con nota n. 390429 del 4609 ha preso atto della asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica;

pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

Si sottolinea che sul territorio del Comune di Borso del Grappa è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) nonché Zona di Protezione Speciale (ZPS) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali,

nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE"; più precisamente il SIC-ZPS in argomento riguarda:

IT3230022 (Massiccio del Grappa).

Il Comune ha prodotto la specifica asseverazione di non incidenza ambientale che è stata sottoposta alla commissione di esperti preposta i quali si sono espressi come da parere n. 246 comitato del 9 ottobre 2006 prescrivendo che sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto.

Visti gli elaborati trasmessi:

- Relazione
- Asseverazione della non necessità della valutazione di compatibilità idraulica
- Tav. n. 13.1.b - zonizzazione vigente intero territorio comunale (vigente) - scala 1:5.000;
- Tav. n. 13.1.b - Zonizzazione variata intero territorio comunale (variata) - scala 1:5.000
- Censimento degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo con definizione della nuova destinazione d'uso ammissibile;

La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al PRG.

Modifiche puntuali

La variante prevede il cambio di destinazione d'uso di cinque annessi rustici. Le modifiche introdotte sono disciplinate secondo quanto disposto all'art. 46 - ZONE AGRICOLE - delle Norme di attuazione vigenti. Attualmente nella cartografia di PRG tale indicazione è assente non essendo stati individuati fabbricati aventi tali caratteristiche.

Descrizione e valutazioni di carattere generale

Per ciascuno degli edifici oggetto di variante il Comune ha redatto una scheda di normativa nella quale, oltre all'identificazione, localizzazione e riproduzione fotografica, vengono compendiate tutti gli elementi analitici e progettuali necessari riferiti al fabbricato e al fondo cui risulta coordinato. Viene identificato l'eventuale fondo agricolo di pertinenza, la superficie agricola totale e utilizzata. Segue l'identificazione della coltura praticata, degli allevamenti presenti, della famiglia utilizzatrice e dei macchinari in dotazione, la consistenza, la destinazione dei fabbricati esistenti, l'indicazione in termini di superfici e volumi del fabbricato di cui si consente il cambio d'uso.

La valutazione della funzionalità relativa o meno al fondo di pertinenza si è basata sui dati acquisiti e adottando criteri oggettivi in ordine a:

- aspetti agronomici sulla funzionalità al fondo di pertinenza del fabbricato oggetto della richiesta;
- considerazioni riguardanti le strutture dell'azienda in rapporto all'utilizzazione del fondo e all'attività praticata,
- valutazioni sul tipo di conduzione dell'azienda (familiare o meno);

Complessivamente si tratta di una modifica che non configura l'ipotesi di variante generale poiché non incide significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso, in quanto è da considerare ampliamento di un insediamento esistente.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante

Vista l'entrata in vigore della L.R. 18.2006 la variante proposta risulta ininfluenza e pertanto approvabile atteso che, da un primo esame della citata legge pare non potersi operare in zona agricola se non per gli interventi esplicitamente citati.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Borso del Grappa (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. n. 13.1.b - Zonizzazione variata intero territorio comunale (variata) - scala 1:5.000
- Censimento degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo con definizione della nuova destinazione d'uso ammissibile;

Vanno vistati n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 517 del 6 marzo 2007

**Comune di Caprino Veronese (VR). Piano Regolatore Generale - Variante alla Z.T.O in località Coraine.. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. [Urbanistica]**

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Caprino Veronese (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2065 del 26.07.2002, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 2 del 29.01.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14712 del 3.08.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni, né entro i termini né fuori termine, come preso atto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 27.04.2004.

Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Si prende atto che nel territorio del Comune di Caprino Veronese (VR) sono presenti due SIC, inclusi nell'elenco di cui al Dpr 08.09.1997 n. 357: “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.” due denominati “IT3210039-Monte Baldo Ovest” e “IT3210041- Monte Baldo Est”.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 65 del 7.02.2007 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Caprino Veronese (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 65 del 7.02.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 13.1.b - P.R.G. Stralcio parte sud - Stato modificato, scala 1:5.000.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 65 del 7.02.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 07.02.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 59681/57.09, in data 01.02.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 7.02.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 65 del 7.02.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Caprino Veronese (VR), adottata con Deliberazione del C.C. n. 2 del 29.01.2004 descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 65 in data 07.02.2007

Premesse:

- Il Comune di Caprino Veronese (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 in data 26.07.2002.

- Con Deliberazione di Consiglio n. 2 in data 29.01.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14712 in data 03.08.2004, acquisita agli atti della Regione in data 03.08.2004.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 27.04.2004 di presa d'atto.

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

- Si prende atto che nel territorio del Comune di Caprino Veronese (VR) sono presenti due SIC, inclusi nell'elenco di cui al Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." due denominati "IT3210039-Monte Baldo Ovest" e "IT3210041- Monte Baldo Est".

- L'Unità Periferica del Genio Civile di Verona, con nota del 28.01.2004 prot. 52086/46.12, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, ha preso atto della asseverazione rilasciata dal tecnico estensore circa la non necessità di valutazione di carattere idraulico in quanto la variante non comporta trasformazioni territoriali tali da modificare il regime idraulico delle aree interessate.

Visti gli elaborati trasmessi:

Delibera di Consiglio Comunale di adozione della variante al P.R.G. Z.T.O relativa alla località Coraine, n. 2 del 29.01.2004.

- Tav. 13.1.b - P.R.G. Stralcio parte sud - Stato attuale, scala 1:5.000;
- Tav. 13.1.b - P.R.G. Stralcio parte sud - Stato modificato, scala 1:5.000.

La variante consiste nella modifica della destinazione di un'area sita in località Coraine classificata dal vigente P.R.G. Z.T.O. "D6 - Zona di interesse collettivo di iniziativa privata" in Z.T.O. "E1a - Rurale di pianura".

L'area, identificata dal vigente P.R.G. come sottozona "d" e disciplinata nel dettaglio da specifico articolo delle vigenti N.T.A., è destinata alla realizzazione di strutture e servizi di supporto all'impianto di aviosuperficie (strutture per il rimesaggio e la riparazione dei veicoli ed attrezzature pertinenti fino ad un massimo di 1.200,00 mq di superficie coperta ed altezza massima di ml. 6,50; è ammessa inoltre la realizzazione di servizi, locali di ristoro ecc. per una superficie complessiva di mq. 300,00 con altezza massima di ml. 4,50).

Per la variante in esame non vengono proposte modifiche al testo delle NTA vigenti.

S.I.C.

Nel territorio comunale del Comune di Caprino Veronese, sono presenti due siti di importanza comunitaria denominati "IT3210039-Monte Baldo Ovest" e "IT3210041- Monte Baldo Est".

La variante, in considerazione della destinazione agricola conferita all'area, non necessita di specifico studio di valutazione ambientale.

Valutazioni e proposte:

La variante propone una modesta modifica che non configura l'ipotesi di variante generale poiché non incide significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Il Comune con la modifica della ZTO "D6 - Zona di interesse collettivo di iniziativa privata: sottozona d" vuole ripristinare la classificazione agricola "E1a-rurale di pianura" conferita originariamente all'area dal P.R.G. adottato con delibera del Commissario ad acta n. 19 del 12.03.1999, ma successivamente mutata in ZTO D6 recependo la proposta di modifica regionale (DgrV. n. 3288 del 30.11.200) relativa all'accoglimento di osservazione presentata dal proprietario dell'area.

Si ritiene condivisibile la proposta.

2. Al fine di rendere coerenti le previsioni di piano nella loro forma grafica e normativa, si prescrive che dalle N.T.A. venga stralciato il paragrafo relativo all'area interessata dalla variante ( sottozona "d"). Andranno comunque adeguate anche le cartografie del P.R.G.

Osservazioni pervenute in Comune

Non risultano che in Comune siano pervenute osservazioni come preso atto dal Comune con delibera di Consiglio n. 30 del 27.04.2004.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Non risulta che, direttamente in Regione, siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Caprino Veronese (VR), adottata con deliberazione di Consiglio n. 2 in data 29.01.2004 descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13.1.b - P.R.G. Stralcio parte sud - Stato modificato, scala 1:5.000.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 518 del 6 marzo 2007

**Comune di Cesiomaggiore (BL). Piano Regolatore Generale - Variante n. 2/2005. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Cesiomaggiore (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con

deliberazione n. 4289 del 14.09.1994, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 14 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5959 del 16.06.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni, e di ciò il Consiglio Comunale ne ha preso atto con Deliberazione n. 42 del 13.06.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 559 del 9.11.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

#### delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cesiomaggiore (BL), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 559 del 9.11.2006, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo Relazione-Normativa-Cartografia

#### Allegato A

##### Valutazione Tecnica Regionale n. 559 del 9.11.2006

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 09.11.2006;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 627770/57.09, in data 02.11.2006, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 9.11.2006, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 559 del 9.11.2006 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 2/2005 al Piano Regolatore Generale del Comune di Cesiomaggiore (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985.

Fabris

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 559 in data 09.11.2006

Premesse:

• Il Comune di Cesiomaggiore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4289 in data 14.09.1994;

• Con deliberazione di Consiglio n. 14 in data 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5959 in data 16.06.2005, acquisita agli atti della Regione in data 17.06.2005.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, e di ciò il Comune ne ha preso atto con deliberazione di Consiglio n. 42 in data 13.06.2005.

• il Genio Civile di Belluno con nota n. 130794/46.06 del 22.02.2005, esprime parere favorevole sotto il profilo geomorfologico, ai sensi dell'art. 89 del Dpr 06.06.2001 N. 380 all'approvazione della variante al P.R.G. cpn le prescrizioni riportate nella relazione geologica e prende atto dell'asseverazione a firma del tecnico progettista, in data 21.02.2005, ove si evince che per l'adozione della variante non è necessario redigere la relazione di valutazione di compatibilità idraulica, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3637 del 13.12.2002, ai sensi della Legge 03.08.1998 n. 267.

Si raccomanda il rispetto delle distanze dai corsi d'acqua come previsto dall'art. 96 lettera f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, e dalle disposizioni emanate dal Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in data 30.10.1981 prot. 9700.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste in alcuni aggiustamenti della zona D1/q2 in loc. Busche.

Considerato che:

La variante interviene con la previsione di:

- a) Una linea di massimo avanzamento degli ampliamenti o dei nuovi edifici rispetto alla viabilità statale (S.S. 50) od alla viabilità privata esistente di distribuzione all'interno della zona produttiva;
- b) La previsione di una nuova area a parcheggio pubblico a fronte della S.S. 50;
- c) La riduzione del perimetro di piano attuativo in considerazione del fatto che l'area D1/q2 è ormai pressochè satura e tale da configurarsi come area di completamento. Il presente intervento, come i precedenti a) e b) rappresentano la proposta di variante n. 1;

d) Con la previsione di n. 3 schede puntuali che disciplinano le nuove volumetrie ammesse lungo la viabilità interna in deroga alle distanze minime. Tali schede puntuali sono accompagnate dalla relativa disciplina normativa e costituiscono le proposte di variante n. 2, 3 e 4.

La variante è stata redatta per consentire alle attività esistenti di adeguare e modernizzare i propri impianti dato che, per le particolari lavorazioni eseguite ( carrozzeria, con notevole superficie scoperta per lo stoccaggio) o per la forma e dimensionamento degli impianti esistenti, non è possibile operare entro i limiti della normativa vigente.

La variante interessa, comunque solo interventi di adeguamento in merito a distanze minime, ferme restando le altezze massime, indici di copertura e altre normative vigenti.

La variante non modifica la capacità insediativa del P.R.G. vigente e non interessa direttamente aree S.I.C. o Z.P.S. e non aggrava il regime idraulico esistente.

#### Valutazioni

1. La variante è finalizzata a risolvere una situazione di fatto che genera notevole degrado a causa della presenza di varie attività che, per la loro gestione del lavoro, hanno necessità di notevoli spazi scoperti. Infatti l'attività di autodemolizione con lo stoccaggio di auto da rottamare, nello spazio scoperto antistante l'officina, crea degrado e risulta visibilissima dalla statale. Analoga necessità è presentata dalla carrozzeria con le specifiche lavorazioni (verniciatura ecc.). La deroga alla distanza dalle strade è pertanto indispensabile e nel complesso non va a pregiudicare la sicurezza stradale. Infatti l'ampliamento dei volumi esistenti, è sempre verso la strada interna.

2. Solo la scheda 4 consente la realizzazione di nuovi volumi lungo la linea di massimo avanzamento prospettante la viabilità statale. È da tener conto che, la viabilità statale si trova ad una quota notevolmente più alta rispetto all'area produttiva.

Da tener presente che dovrebbero essere risolti gran parte dei problemi di traffico statale, con il progetto della rotatoria di Busche, già approvato e i cui lavori sono presumibilmente già appaltati.

Esistono già altre strutture produttive attestate, nella stessa zona lungo la strada statale, e si può ragionevolmente considerare l'ambito ricadente in centro urbano; inoltre sarà previsto, in futuro, l'accesso alla zona direttamente dalla rotatoria succitata; Tuttavia, è necessario che sia mantenuto lungo la statale una fascia di rispetto a verde.

3. "Si ricorda che nel territorio del Comune di Cesiomaggiore (BL), sono stati individuati alcuni Siti di Natura 2000 (SIC) che figurano nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuato ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE"; più precisamente i siti in argomento sono:

- SIC-ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi
- SIC-ZPS IT3230032 Lago di Busche-Vincheto di Cellarda-Fontane
- SIC-ZPS IT 3230088 Fiume Piave dai Maserot al confine con la Prov. Di Treviso

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del PRG ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e ZPS, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/CEE, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

- Le previsioni della variante non interessano habitat prioritari;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

- Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

• Per gli interventi vicini al SIC IT 3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba" (posto a circa 200 ml dall'area di Variante) sia eseguita adeguata Valutazione di Incidenza Ambientale dei progetti definitivi, come previsto dalla normativa regionale in vigore;

- La progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive.

Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che: (...) dimostra che le attività previste, anche con riferimento alle eventuali interferenze in area vasta, sono compatibili con le norme di attuazione della direttiva Habitat e dal relativo Decreto di recepimento".

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 2/2005 al Piano Regolatore Generale del Comune di Cesiomaggiore (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo Relazione-Normativa-Cartografia

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 519 del 6 marzo 2007

**Comune di Cornedo Vicentino (VI). Piano Regolatore Generale. Presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Cornedo Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1949 del 11.4.1989, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 73 del 29.12.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante generale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 36073 del 9.6.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 355

osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 14 del 21.4.2004.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 167 del 19.4.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

La Valutazione Tecnica Regionale è stata fatta propria nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1693 del 30.5.2006, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante generale al Piano Regolatore Generale previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Vista la nota del Comune di Cornedo Vicentino (VI) prot. 17074 del 21.9.2006 con la quale oltre ad avere trasmesso la d.c.c. n. 30 del 6.9.2006 ha stato stabilito di non controdedurre alle proposte di modifica formulate dalla Giunta regionale del Veneto con provvedimento n. 1693/2006.

Con nota del 17.10.2006 prot. 18689 il Comune ha richiesto alla Regione del Veneto alcune precisazioni in merito alle controdeduzioni relative alla zona di espansione Cornedo Sud (P.P.).

La Valutazione Tecnica Regionale del 29.11.2006 con arg. n. 597 del 29.11.2006 ha recepito e fatte proprie le considerazioni e conclusioni del suddetto parere del Comitato previsto per l'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

#### delibera

1) di dare atto della volontà del Comune di Cornedo Vicentino (VI) di non controdedurre alle proposte di modifica regionali e quindi che il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, ha comportato l'automatica introduzione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale con Dgr n. 1693 del 30.5.2006, alla variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Cornedo Vicentino (VI);

2) di prendere atto dei contenuti della nota comunale ptot. n. 17074 del 21.9.2006, relativa alla classificazione della zona di espansione Cornedo Sud (P.P.), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 597 del 29.11.2006, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 597 del 29.11.2006

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 29.11.2006;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto prendendo atto della mancanza di controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 46 della L.R. 11/2004 e dei contenuti della nota di richiesta chiarimenti in merito all'area di espansione Cornedo Sud (P.P.) del Comune di Cornedo Vicentino (VI), prot. 18689 del 17.10.2006;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 678313/57.09, in data 27.11.2006, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 29.11.2006, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 597 del 29.11.2006 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere di prendere atto dei contenuti della nota del Comune di Cornedo Vicentino (VI) prot. 18689 del 17.10.2006 in merito alla destinazione urbanistica dell'area denominata "Zona di espansione Cornedo Sud (P.P.)", con le precisazioni contenute parere. 597 del 29.11.2006 del Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma.

Fabris

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 597 in data 29.11.2006

Premesse

Il Comune di Cornedo Vicentino (VI) è dotato di PRG approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1949 del 11.4.1989, succ. mod.

Con deliberazione di Consiglio n. 73 del 29.12.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 36073 del 9.6.2004.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 167 del 19.4.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

La Valutazione Tecnica Regionale è stata fatta propria nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 1693 del 30.5.2006, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante generale al PRG previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/1985 e modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85.

Il Comune di Cornedo Vicentino (VI) con nota prot. 17074 del 21.9.2006 ha trasmesso alla Regione del Veneto la propria

d.c.c. n. 30 del 6.9.2006 con la quale ha stabilito di non controdedurre alle proposte di modifica formulate dalla Giunta regionale del Veneto con provvedimento n. 1693/2006.

Il Comune di Cornedo Vicentino (VI) con nota prot. 18689 del 17.10.2006, non avendo controdedotto alla Giunta regionale del Veneto n. 1693/2006, ha chiesto alla Direzione Urbanistica alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del disposto normativo previsto dalla predetta DgrV. di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, relativamente alla "Zona di espansione Cornedo Sud (P.P.) con all'interno z.t.o. D2/512".

Nello specifico il parere allegato alla DgrV. n. 1693/2006 prevedeva per tale area che:

"(...) Zona di espansione Cornedo Sud (P.P.) con all'interno z.t.o. D2/512:

La normativa per tale area prevede oltre che la realizzazione di apposito S.U.A. (P.P. di progetto di iniziativa privata), insediamenti di carattere misto residenziale, commerciale-ricettivo-direzionale, ricreativo-sportivo. All'interno di tale zona vi è una porzione limitata di z.t.o. D2/512.

Trattasi di area posta a confine del territorio comunale con Castelgomberto, in adiacenza al contesto agricolo e paesaggistico di pregio della "Praderia" (adiacente contesto paesaggistico Villa da Porto Piovene), meritevole semmai di tutela paesaggistica ambientale.

Si evidenzia peraltro che l'area soggetta a P.P. non è stata correttamente rappresentata graficamente con idonea zonizzazione di P.R.G.

L'area di progetto, ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/1985, si propone che sia debitamente riorganizzata, con idonea grafia e destinazione urbanistica, tenendo in considerazione le implicazioni viarie esistenti ed il particolare contesto paesaggistico ambientale esistente. Inoltre dovrà essere prevista specifica normativa finalizzata a garantire un corretto inserimento del nuovo insediamento nel contesto ambientale esistente con riferimento ad altezze ed organizzazione volumetrica. Nello specifico tale normativa dovrà disciplinare l'insediamento di progetto come segue:

viabilità carraia: unico accesso su S.S. n. 246;

aree verdi: attestazione verde a servizio delle attrezzature sportive e/o tempo libero verso il lato a confine con Castelgomberto, lato est lotto soggetto a P.P.; aree verdi ad uso privato attestazione lungo lato Nord dell'area soggetta a P.P.;

edificazione: edificazione privata commerciale, direzionale, parallela alla S.S. n. 246, lungo lato sud-ovest lotto soggetto a P.P.; edificazione privata ricettiva parallela alla S.S. n. 246, lungo lato nord ovest del lotto soggetto a P.P.; edificazione privata residenziale, lungo lato nord-est lotto soggetto a P.P.; edificazione strutture sportive da convenzionare, lungo lato sud-est lotto soggetto a P.P.;

altezze edifici non superiori a mt. 10,50 fatta eccezione per strutture sportive. (...)"

Il Comune di Cornedo Vicentino, a seguito della decisione di non controdedurre alla suddetta DgrV., di fatto, non ha però fornito la destinazione urbanistica con specifica zonizzazione per tale zona come era stata richiesta dalla Regione, fermo restando l'automatica introduzione delle proposte di modifica regionali.

Lo stesso Comune con la succitata nota, successiva alla propria d.c.c. n. 30 del 6.9.2006, ha trasmesso uno schema allegato di normativa di P.R.G. che prevede per l'art. 35 delle N.T.A. la conferma delle norme già adottate dal P.R.G. e inte-

grate con le proposte di modifica regionali. Il Comune, sempre con la predetta nota del 17.10.2006 prot. 18689, ritiene che, essendo la destinazione "residenziale" la destinazione prevalente del P.P., di fatto l'area sia da considerarsi quale z.t.o. C2.

Si fa presente che all'interno della z.t.o. adottata denominata "Zona di espansione Cornedo Sud (P.P.)" risulta esserci una limitata z.t.o. D2/512. Per tale z.t.o. D2/512 le destinazioni previste sono il commercio, la direzionalità, l'artigianato di servizio, attività commerciali all'ingrosso, impianti di stoccaggio merci, mostre commerciali, uffici pubblici e privati a servizio delle attività commerciali e annonarie, attrezzature ricettive per la ristorazione.

Considerazioni

Relativamente alla zona denominata "Zona di espansione Cornedo Sud (P.P.)", collocata ai confini del Comune di Castelgomberto, lungo la strada "S.S. n. 246 di Recoaro", si ritiene di condividere i contenuti della nota del Comune di Cornedo Vicentino (VI) prot. 18689 del 17.10.2006.

Nello specifico si evidenzia che l'area in questione, come da norma evidenziata nella suddetta nota comunale, si tratta di zona mista ove gli standard, oneri e quant'altro saranno commisurati in base a quanto previsto dal Piano Particolareggiato.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere di prendere atto dei contenuti della nota del Comune di Cornedo Vicentino (VI) prot. 18689 del 17.10.2006 in merito alla destinazione urbanistica dell'area denominata "Zona di espansione Cornedo Sud (P.P.)" ), collocata ai confini del Comune di Castelgomberto, lungo la strada "S.S. n. 246 di Recoaro", precisando che trattasi di zona mista ove gli standard, oneri e quant'altro saranno commisurati in base a quanto previsto dal Piano Particolareggiato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 520 del 6 marzo 2007

**Comune di Creazzo (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 6 - N.T.A.. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Creazzo (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2662 in data 28.07.1992, successivamente modificato con una variante parziale approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1152 del 14.03.1995.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 24.11.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 13405/05/GT in data 07.06.2005, acquisita agli atti della Regione in data 08.06.2005 prot. 417699.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni entro i termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 31.05.2005.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 649 del 13.12.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante n. 6 al Piano Regolatore Generale del Comune di Creazzo (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 649 del 13.12.2006, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione Illustrativa della variante.
- NTA - Norme Tecniche di Attuazione.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 649 del 13.12.2006

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 13.12.2006.

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando con modifiche d'ufficio la variante ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 706803/57.09, in data 07.12.2006, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 13.12.2006, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 649 del 13.12.2006 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la Variante al Piano Regolatore Gene-

rale n. 6, del Comune di Creazzo (VI), adottata con Del. C.C. n. 93 del 24.11.2003, riguardante l'introduzione del nuovo articolo 32bis alle NTA, descritto in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 649 in data 13.12.2006

Premesse:

- Il Comune di Creazzo (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2662 in data 28.07.1992, successivamente modificato con una variante parziale approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1152 del 14.03.1995.

- Con deliberazione di Consiglio n. 93 del 24.11.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 13405/05/GT in data 07.06.2005, acquisita agli atti della Regione in data 08.06.2005 prot. 417699.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni entro i termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 31.05.2005.

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Si ricorda che sul territorio del Comune, in base alla Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e alla Dgr n. 2673 del 6.8.2004, è presente il Torrente Valdiezza, posto sul quadrante nord/Ovest del Territorio Comunale, IT3220038 “.

- Il Consorzio di Bonifica "Riviera Berica", con nota del 28.10.2004 prot. 9003, ha espresso nel merito della Variante, Parere Favorevole, prescrivendo che dovranno essere limitate al massimo necessario le superfici impermeabili, lasciando ampia espansione alle zone di verde e che dovrà essere rivolta particolare attenzione ai fossati di natura privata, che dovranno essere mantenuti aperti e in buono stato di manutenzione.

- Il Genio Civile di Vicenza, con la nota del 15.11.2004 prot. 744989/46.12/27, ha espresso nel merito parere favorevole ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002.

Visti gli elaborati trasmessi:

La documentazione degli elaborati relativi alla variante risulta essere la seguente:

- Relazione Illustrativa della variante.
- NTA Norme Tecniche di Attuazione.

La variante si prefigge lo scopo di disciplinare l'attuazione della nuova "ZTO D1 Industriale/Artigianale di espansione", in località Spessa, per promuovere in via prioritaria l'insediamento delle attività classificate insalubri, così come individuate in base alle disposizioni di legge vigenti in tale materia.

A giudizio del Comune l'ubicazione della Z.T.O. D1 in località Spessa risponde a logiche di pianificazione che trovano riscontro nella immediata vicinanza con zone produttive di

altri Comuni, quali Sovizzo ed Altavilla Vic.na, e nel tentativo di decentrare, rispetto alla residenza, le attività produttive, senza penalizzazioni dal punto di vista infrastrutturale.

La variante introduce l'art. 32 bis nelle N.T.A. DI P.R.G., il quale, oltre a destinare in via prioritaria la zona all'insediamento delle attività insalubri, consente per l'attuazione, in alternativa al P.I.P., di procedere anche attraverso un piano attuativo di iniziativa privata, che soddisfi però le medesime finalità sottese al P.I.P.

#### Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di una singola modesta modifica che, non configura l'ipotesi di variante generale poiché non incide significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

#### G. Norme tecniche di attuazione

Il nuovo articolo che viene inserito, unica variazione della presente Variante n. 6, è quello relativo a: "32bis - Zone D1b di espansione - zone per insediamenti produttivi in Località Spessa".

"32bis - Zone D1b di espansione - "Zone per insediamenti produttivi" in località Spessa

L'area classificata dalle tavole del piano regolatore come Z.T.O. "D1/b di espansione - Zone per insediamenti produttivi" in località Spessa è destinata in via prioritaria al trasferimento, ai sensi del successivo comma 2, delle attività insalubri, così come individuate in base alle disposizioni di legge vigenti in tale materia;

Ogni intervento edilizio è subordinato alla approvazione di un piano per insediamenti produttivi (PIP), in modo da reperire lotti a prezzi calmierati.

Il piano dovrà essere finalizzato a favorire il trasferimento secondo il seguente ordine di importanza:

- In primo luogo delle attività produttive di cui all'art.56 comma 4 NTA vigenti ed adottate, in quanto attività già definite da trasferire dalle norme di PRG, secondo le modalità previste dall'art. 30 ultimo comma L.R. 61/85 ed s.m.
- In secondo luogo di tutte le industrie insalubri già insediate nel territorio comunale alla data del 30 ottobre 2003, in zone definite improprie dal PRG
- In terzo luogo delle altre industrie insalubri insediate alla data del 30 ottobre 2003 ad una distanza inferiore di metri 100 dai confini con zone residenziali, previste dal PRG vigente.
- da ultimo a consentire l'insediamento:
- Di altre industrie insalubri, comprese tipologie di attivazione attualmente non previste nelle Zone D dell'intero territorio comunale secondo il PRG vigente.
- In alternativa al Piano per insediamenti produttivi (PIP) le stesse finalità che la legge ed il presente articolo assegnano al PIP possono essere perseguite anche attraverso un piano attuativo di iniziativa privata, che dovrà soddisfare le stesse finalità del comma 2.
- L'eventuale piano di iniziativa privata dovrà prevedere una convenzione con il Comune per fissare anche:
- i criteri di stima, in riferimento a quanto previsto dal T.U. di cui al D.Lgs. n. 325/01 così come modificato dal D.Lgs. n.

302/02, in materia di espropri di aree per PIP, in relazione alla definizione dei prezzi calmierati per la cessione dei terreni ai soggetti della graduatoria di cui al punto successivo;

- i criteri di scelta delle industrie insalubri da trasferire, tramite bando pubblico predisposto e approvato dall'Amministrazione, nel rispetto dei criteri di priorità di cui al precedente comma 2. La convenzione potrà prevedere che, qualora entro cinque anni dalla data di approvazione della graduatoria derivante dal bando pubblico di cui sopra, e annualmente aggiornata, residuino lotti non richiesti da alcuna industria insalubre, gli stessi potranno essere messi a disposizione di altre attività a prezzi liberi di mercato.

Si condivide la proposta come predisposta dal Comune, facendo proprie le prescrizioni dettate dal Consorzio di Bonifica "Riviera Berica", con nota del 28.10.2004 prot. 9003, e quelle del Genio Civile di Vicenza, con la nota del 15.11.2004 prot. 744989/46.12/27.

Infine in adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea:

2. Per tutti gli ambiti di variante è fatto salvo, il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 7949/1989 (allevamenti zootecnici intensivi), nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr 236/1988 (artt. 5 e 6 Dpr 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999) qualora esistenti.

3. Dall'esame della variante non emerge, né è verificabile, se la variante contenga previsioni di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. Pertanto, sulla base di quanto disposto con la sentenza della C. Cost. n. 179/99 e con la sentenza del Cons. St., Ad. Pl. n. 24/99 si rammenta che, nel caso in cui la variante preveda la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio dovrà essere indicata:

- la previsione di un indennizzo, anche mediante il semplice rinvio ad altro e successivo provvedimento;
- la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli urbanistici dovrà evidenziare puntualmente l'attualità e la persistenza delle esigenze urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero, come meglio descrive la Corte Costituzionale, la reiterazione deve essere sostenuta con "una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del "vincolo" (C. Cost. n. 179/99; Cons. St., Ad.Pl. n. 24/99)".

4. In riferimento alla L.R. 37/1999, si invita il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale, ed in particolare a quanto prevede l'art. 24, comma 2°, della citata legge.

5. In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/99. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal DPCM 01.03.1991 e dalla Dgr n. 4313 del 21.09.1993 (BUR n. 88 del 19.10.93). Inoltre per la progettazione di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché nella progettazione di impianti sportivi e ricreativi e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, commi 2° e 3° della L. n. 447/96 si richiama il rispetto degli obblighi previsti dal suddetto art. 8 della legge n. 447 del 24.07.1996.

H - Regolamento edilizio

6. Occorre precisare che le procedure indicate negli elabo-

rati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

Non risulta che vi siano varianti riguardanti il Regolamento Edilizio, tuttavia in seguito all'entrata in vigore del Dpr n. 380/2001 i riferimenti ai titoli abilitativi (concessione, autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del Dpr n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della L.R. 01.08.2003, n. 16.

Osservazioni pervenute in Comune

7. relativamente alle n. 2 osservazioni presentate nei termini, che il Comune ha controdedotto con Deliberazione n. 27 in data 31.05.2005, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

8. Direttamente in Regione non risultano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la Variante n. 6 al Piano Regolatore Generale del Comune di Creazzo, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 24.11.2003, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composto da:

- Relazione Illustrativa della variante.
- NTA Norme Tecniche di Attuazione.

Vanno visti n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 521 del 6 marzo 2007

**Comune di Limana (BL). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Limana (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2167 del 17.06.1997, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 21 del 26.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 16887 del 16.11.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta n. 1 osservazione proposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 103 del 29.07.2004, sulla quale il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 43 del 27.09.2004.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 28 del 17.01.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Limana (BL), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 28 del 17.01.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

La variante risulta così composta:

- Fascicolo n. 2 Schede edifici siti in ZTO “E”
- Tav. 4a Estratto di PRG modificato con le varianti proposte su base carta catastale
- Tav. 4b Estratto di PRG modificato con le varianti proposte su base carta catastale
- Tav. 6a Estratto di PRG modificato con le varianti proposte su base carta tecnica regionale
- Tav. 6b Estratto di PRG modificato con le varianti proposte su base carta tecnica regionale
- Tav. 7 Estratto di PRG vigente ed in variante su base carta catastale (varianti A7-C3-A18)

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 28 del 17.01.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 17.01.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 19913/57.09, in data 12.01.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.01.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004,

n. 11, nel parere n. 28 del 17.01.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Limana (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 28 in data 17.01.2007

#### Premesse:

- Il Comune di Limana (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2167 in data 17.06.1997;

- Con deliberazione di Consiglio n. 21 del 26.04.2004 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 16887 in data 16.11.2004, acquisita agli atti della Regione in data 23.11.2004;

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, proposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 103 del 29.07.2004 e controdedotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27.09.2004;

- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Belluno, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 0043317/Urb. del 6.07.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

#### Verifiche tecnico-amministrative

##### Compatibilità idraulica

- il Comune con nota n. 5193 del 6.04.2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica all'Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno, il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 277996 del 22.04.2004;

- il Genio Civile di Belluno con nota n. 277996 del 22.04.2004 esprime parere favorevole sia sotto il profilo geomorfologico, ai sensi dell'art. 89 del Dpr 06.06.2001 n. 380, sia sulla valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002, con le prescrizioni contenute nelle suindicate relazioni. Inoltre negli impluvi presenti nella zona E4 in località Valmorel, contraddistinta dal numero A18, dovrà essere assicurato il regolare deflusso delle acque.

Si raccomanda il rispetto delle distanze dai corsi d'acqua come previsto dall'art. 96 lettera f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, e dalle disposizioni emanate dal Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in data 30.10.1981 prot. 9700.

- pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri (Genio Civile).

##### Valutazione di incidenza

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Limana sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che figura

nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE"; più precisamente i SIC in argomento riguardano:

IT 3230068 ( "Aree palustri di Melere, Monte Gal e Boschi di Col d'Ongia")

IT 3230067 ( "Valpiana-Valmorel (aree palustri)").

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Visti gli elaborati trasmessi:

- La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al PRG:

Considerato che:

Var. n. da A1 a A17 ampliamento zone E3 trasformando parzialmente le esistenti Z.T.O. E2.1, E1.1. La variante A/7 è riferita ad un piccolo lembo di verde privato vincolato sito a Baorche, reso interstiziale dalla trasformazione in ZTO F di un'area contigua.

1. La variante che amplia o individua zone E3, è supportata da analisi agronomica che sulla accertata presenza di elevato frazionamento fondiario, e la presenza di edifici con destinazione residenziale, ha deciso tale classificazione di zona. La variante 7 riclassifica in zona E3, un modesto ambito residuale di verde privatoperchè inutilizzato e non consono con l'intorno.

La variante complessivamente risulta condivisibile.

Var. n. A 18 trasformazione di porzione di una Z.T.O. E.2.2 in E.4 in località Valmorel dotando due fabbricati (n.866 e 867) del grado di protezione 5 in quanto di un certo interesse testimoniale e dotando gli altri fabbricati (n.868-869-870-871-872-873) del grado di protezione 6 in quanto o oggetto di recente ristrutturazione (n. 870-871) o di scarso valore testimoniale (altri fabbricati).

2. La variante riconosce un'aggregazione di edifici che sono stati puntualmente schedati e ai quali è stato assegnato un grado di protezione a seconda delle caratteristiche tipologiche che presentano; dall'analisi effettuata è scaturita la classificazione come nucleo rurale di tipo E4. La variante può risultare condivisibile.

Var. n. da B1 a B23 trasformazione di n.23 fabbricati situati in zona agricola e non più funzionali all'uso agricolo (scelta ristretta ad un numero limitato di richieste motivate) per i quali è prevista la trasformazione da destinazione agricola a destinazione residenziale. L'aumento di volumetria residenziale prevista ammonta a mc. 16.397.

3. L'individuazione e la relativa disciplina dei fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo, effettuata da questa variante, va vista alla luce della L.R. 18/2006 di modifica dell'art. 48 della L.R. 11/2004. In ogni caso la schedatura va letta assieme alla tabella riportata in relazione (volumetrie totali) e alla relazione tecnico-agronomica, (volumetrie suscettibili di cambio di destinazione d'uso) e pertanto è necessario, rispetto alle schede, fare le differenze. In ogni caso non risultano accettabili i nn. B6 (baracca in legno), B10 (già indicata come residenza), B21 (tettoia aperta in legno). Inoltre alcune schede non evidenziano la volontà di cambio di destinazione d'uso ( B10, B22, B23).

Con tali prescrizioni e modifiche la variante, fermi restando i limiti dettati dall'art. 1, lett. g) della L.R. 18/2006 di modifica dell'art. 48 della L.R. 11/2004, può risultare condivisibile.

Modifiche puntuali

Var. n. C1 trasformazione di Z.T.O. E.2.1 in Z.T.O. D3 - Attività ricettive-servizi della superficie totale di mq. 1455. Nell'area interessata esiste da tempo una struttura di pubblico esercizio e servizi erroneamente non considerata nel vigente P.R.G.

4. Si tratta del riconoscimento di una situazione di fatto esistente e consolidata nel tempo: pertanto la variante proposta risulta condivisibile.

Var. n. C2 trasformazione di porzione di area da Z.T.O. E.3 e E.2.1. in Z.T.O.C1/11 nella quale si trovano ubicati due fabbricati avente una cubatura di mc. 1700 circa. L'incremento di volumetria residenziale è pari a mc. 660. L'area è ubicata nei pressi del recente svincolo stradale tra la Comunale e la viabilità Provinciale della Sinistra Piave.

5. La variante non risulta condivisibile, sia in termini di localizzazione dell'area che si pone a ridosso dello svincolo sulla Provinciale sinistra Piave nell'incrocio con la Comunale, sia perché non si configura come zona residenziale omogenea, risultando come pertinenza di due soli fabbricati. Pertanto la variante è stralciata e si ripropongono le precedenti destinazioni E.3 ed E.2.1.

Var. n. C3 riduzione di un'area edificabile situata nella frazione di Giaon e trasformazione in area a verde privato, in quanto sulla stessa non esiste la possibilità tecnica di edificare (adesione alla richiesta del privato).

6. La proposta risulta condivisibile, in quanto nell'area riclassificata, risulta, per la presenza di un manufatto tecnologico interrato, impossibile l'edificazione. La variante, pertanto risulta condivisibile.

Var. n. C4 trasformazione di porzione da Z.T.O. E.3, in località Laste, in Z.T.O D3 per attività ricettive, servizi, turismo ecc. prendendo atto dell'esistenza di un insediamento alberghiero e di pubblico esercizio. Vengono utilizzate due superfici di cui una costituita dai fabbricati esistenti dove collocare le volumetrie principali, mentre la seconda verrà utilizzata per potenziare gli spazi accessori per le attività complementari e gli standards. L'area interessata ha una superficie di mq.8600.

7. Si tratta del riconoscimento di una situazione di fatto esistente e consolidata nel tempo e particolarmente significativa per il comune: pertanto la variante proposta risulta condivisibile.

Modifiche ai testi normativi delle NTA

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle NTA, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Var. N.T.A. art 3 Cap. 3 "Tabella delle categorie dei parametri DE/AC/HM ecc viene aggiunta la tabella -Castes-C1/11 parametri:0,8,16,6,3 Cat.5

8. La modifica proposta viene stralciata in conformità al precedente punto 5 che ha stralciato la proposta n. C2.

Var. N.T.A. art 12-edificabilità e sicurezza dei manufatti viene aggiunto quanto segue: Nelle zone dotate della "valutazione di compatibilità idraulica redatta ai sensi della

L.R. 3 agosto 1998, n.267, l'edificazione di fabbricati o comunque di ogni altro manufatto di interesse pubblico o privato deve rispettare tutte le prescrizioni imposte dalla valutazione.

9. La proposta è ovviamente condivisibile e pertanto è approvata.

10. Si ricorda che nel territorio del Comune di Limana (BL), sono stati individuati alcuni Siti di Natura 2000 (SIC) che figurano nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuato ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE"; più precisamente i siti in argomento sono:

- IT 3230068 ( "Aree palustri di Melere, Monte Gal e Boschi di Col d'Ongia").
- IT 3230067 ( "Valpiana-Valmorel (aree palustri)").

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del PRG ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e ZPS, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/CEE, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

Considerato che, dagli elaborati, si evince che:

Le previsioni della variante non interessano habitat prioritari, ma alcuni siti oggetto di variante ricadono all'interno del perimetro del SIC IT 3230068 "Valpiana - Val Morel (aree palustri)", del SIC IT 3230067 "Aree palustri di Melere, Monte Gal e Boschi di Val Ongia" più precisamente gli interventi nelle aree denominate: A11 e A16. Mentre la sottozona A12 si trova a ridosso del SIC IT 3230068 "Valpiana - Val Morel (aree palustri)";

Ritenuto comunque di prescrivere che:

La progettazione definitiva di ogni singolo intervento contenuto nella sottozona: A1-A11-A12-A13-A14-A15-A16-A17 e A18, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;

Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

I tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti florofaunistiche presenti;

Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;

Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;

Si prende atto della dichiarazione dei tecnici redattori dello studio i quali affermano che: "tenuto conto delle prescrizioni

date con la presente Valutazione d'Incidenza si può affermare che gli interventi effettuabili non abbiano effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

11. In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N.	Nome	Comune	Regione
1	Giunta Comunale	accoglimento in quanto trattasi di evidente errore grafico	Concorda: ACCOLTA come da Comune ancorché presentata dalla Giunta
2	Giunta Comunale	accoglimento in quanto trattasi di evidente errore grafico	Concorda: ACCOLTA come da Comune ancorché presentata dalla Giunta

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Limana (BL) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo n. 2 Schede edifici siti in ZTO "E"
- Tav. 4a Estratto di PRG modificato con le varianti proposte su base carta catastale
- Tav. 4b Estratto di PRG modificato con le varianti proposte su base carta catastale
- Tav. 6a Estratto di PRG modificato con le varianti proposte su base carta tecnica regionale
- Tav. 6b Estratto di PRG modificato con le varianti proposte su base carta tecnica regionale
- Tav. 7 Estratto di PRG vigente ed in variante su base carta catastale (varianti A7-C3-A18)

Vanno visti n. 6 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 522 del 6 marzo 2007

**Comune di Mozzecane (VR). Piano Regolatore Generale - Variante alle norme tecniche di attuazione. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. [Urbanistica]**

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Mozzecane (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2947 in data 17.09.2004.

Con Deliberazione di Consiglio n. 56 in data 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3360 in data 30.03.2005, acquisita agli atti della Regione in data 04.04.2005, prot. 241726.

La pubblicazione ed il deposito della variante sono regolarmente avvenuti, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essi sono pervenute n. 4 osservazioni, a cui il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio n. 15 in data 22.03.2005.

Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 87 del 21.02.2007 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante alle NTA al Piano Regolatore Generale del Comune di Mozzecane (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 87 del 21.02.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- NTA - Norme Tecniche di Attuazione.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 87 del 21.02.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 21.02.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la Variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 95510/57.09, in data 16.02.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 21.02.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985 n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 87 del 21.02.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante alle NTA al Piano Regolatore Generale del Comune di Mozzecane (VR), descritta

in premessa, Adottata con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21.10.2004, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 87 in data 21.02.2007

Premesse:

- Il Comune di Mozzecane (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2947 in data 17.09.2004.

- Con deliberazione di Consiglio n. 56 in data 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3360 in data 30.03.2005, acquisita agli atti della Regione in data 04.04.2005, prot. n. 241726.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 4 osservazioni, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 15 in data 22.03.2005.

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:0.000", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S)", non risultano individuati S.I.C. e Z.P.S.

- Con nota del 3.05.2005 prot. 320342/47.01 è stata richiesta della documentazione integrativa alla pratica, nonché alcuni chiarimenti.

- Il Comune con nota n. 5079 in data 16.05.2005, ricevuta il 19.05.2005 prot. 368769/47.01 ha provveduto ad integrare la pratica con la documentazione richiesta.

- Il Genio Civile di Verona, in base alla Dgr 3637/2002 con nota del 25.07.2005, prot. 532784/46.11DB ha preso atto dell'asseverazione rilasciata dal tecnico estensore della variante ed ha concluso che non necessita di alcuna valutazione di carattere idraulico.

Visti gli elaborati trasmessi:

Delibera di C.C. di adozione della variante parziale alle norme tecniche di attuazione del PRG, n. 56 del 21.10.2004, con allegati i seguenti elaborati:

- relazione illustrativa alle N.T.A.
- NTA Norme Tecniche di Attuazione.

Descrizione della variante

La variante consiste in un insieme di modifiche alle NTA, riguardanti i seguenti principali elementi, conservandone l'impianto originario:

- modesta variazione al sistema di calcolo del volume e di altezza;
- introduzione della definizione di sagoma e di superficie lorda di pavimento;

- ridefinizione distanze dalle strade, dalla rive, dagli elettrodotti, tra pareti finestrate;
- modifica alla dotazione di standard negli strumenti attuativi; introduzione normativa per le corti rurali;
- modifica e inserimento al titolo terzo di alcuni parametri quali: altezza massima in zona PA ed E, n° piani fuori terra, introduzione limite minimo di superficie delle unità produttive al fine di consentire la realizzazione di residenze;
- modifica standard in zona D1;
- modifiche normative per le zone agricole;
- introduzione della possibilità di convenzionamento con il privato per l'attuazione di zone F;
- modifiche relative alla disciplina delle fasce di rispetto.

Considerazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di diverse modifiche che, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Considerato che l'impianto originario delle N.T.A. viene conservato, le variazioni apportate sono sostanzialmente condivisibili, ad eccezione delle specificazioni di seguito riportate per le quali si propone l'approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art 45 della L.R. 61/1985, precisando che il parere è riferito alle sole parti modificate (aggiunte con colore blu o grassetto e stralci barrati).

In merito al Dpr n. 380/2001, andranno adeguati in linea generale tutti i riferimenti alle definizioni e alle tipologie degli interventi.

- Punti 1.1.1. - 1.1.2. - 1.1.3. - 1.1.4. - 1.1.5. - 1.1.6. - 1.1.7 - 1.1.8. - 1.1.9.: SI CONDIVIDE.
- Punti 1.1.10. - 1.1.11.: Si condivide parzialmente, nel senso che la definizione di superficie netta dovrà essere uniformata a quella del punto 1.1.6., come pure il termine area utile netta massima;
- Punti 1.1.12. - 1.1.13. - 1.1.14.: Si condivide.
- Punto 1.1.15.: Si condivide parzialmente, nel senso che la definizione di area utile netta dovrà essere uniformata a quella del punto 1.1.6.;
- Punto 1.1.16.: Si condivide parzialmente. Si ritiene più corretto riferire la distanza al ciglio stradale e non al confine stradale qualora il ciglio sia di fatto spostato all'interno della proprietà privata. Pertanto alla voce "distanza dai cigli stradali", si aggiunge il seguente periodo: "Qualora il ciglio stradale sia di fatto spostato all'interno della proprietà privata, la distanza andrà misurata dal ciglio stesso".
- Punti 1.2.1. - 1.2.2. - 1.2.3. - 1.2.4. - 1.2.5. - 1.2.6.: Si condivide.
- Punto 2.1.: Si condivide.
- Punti 2.2. - 2.3.0.: Si condivide.
- Punto 2.3.1.: Si condivide parzialmente. Alla fine del periodo che tratta dei centri storici aggiungere: "è fatto salvo quanto previsto dal D.M. 1444/1968". Stralciare l'ultimo periodo, in quanto si tratta di deroga che non trova riscontro nel D.M. 1444/1968; inoltre la fattispecie è già disciplinata dal Regolamento Edilizio (cortili interni, cavedi, ecc...).
- Punto 2.3.2.: Si condivide.

- Punti 2.3.3. - 2.3.4. - 2.3.5. - 2.3.6. - 2.3.7.: Si condivide.
  - Punto 2.4.: Si condivide parzialmente. Alla fine dell'ultimo periodo aggiungere: “, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 1444/1968.”;
  - Punto 2.6.: Si condivide.
  - Punto 3.2.0.BIS: Si condivide parzialmente, nel senso che all'ultimo periodo il riferimento all' art. 4 della L.R. 24/1985 dovrà essere corretto con L.R. 18/2006;
  - Punto 3.2.3.: Si condivide parzialmente. L' aggiunta “Tutti gli interventi.....entro il limite massimo di altezza di ml 9.00.” va stralciato in quanto non riportato nel fascicolo delle norme allegato alla delibera di C.C. di adozione della variante;
  - Punti 3.3.3. - 3.4.3.: Si condivide.
  - Punto 3.5.1.: Si condivide parzialmente. Dopo la modifica introdotta, aggiungere il periodo: “Perché detta norma assuma efficacia è necessaria apposita variante ai piani attuativi, da approvarsi con le modalità di cui alla L.R. 11/2004.”;
  - Punto 3.6.1.: Si condivide parzialmente, nel senso che il riferimento generico alla superficie non permette di capire quale sia il parametro di riferimento. Pertanto dopo la parola superficie, aggiungere la parola: “coperta”.
  - Punto 3.6.2.: Si condivide.
  - Punto 3.6.3.: Si condivide la normativa proposta nella misura in cui il Comune disponga di aree sufficienti ad assorbire il fabbisogno di standard Secondario da monetizzare. Qualora lo stesso fabbisogno non fosse soddisfatto, il Comune dovrà procedere con apposita variante ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L.R. 61/85 per il reperimento delle aree necessarie.
  - Punto 3.7.1.: Si condivide parzialmente, nel senso che il riferimento generico alla superficie non permette di capire quale sia il parametro di riferimento. Pertanto dopo la parola superficie, aggiungere la parola: “coperta”.
  - Punto 3.7.3.: Si condivide.
  - Punto 3.8.: Si condivide parzialmente. Relativamente alle modifiche introdotte alla normativa sulle zone agricole non si condivide l'aumento dell'altezza massima da 7 metri a 9 metri in quanto se estesa a tutto il territorio potrebbe in molti casi, date le caratteristiche delle zone rurali, dare luogo a interventi dissonanti con il contesto. Va pertanto ripristinata l' altezza massima di 7 metri; in relazione la modifica non viene motivata. Inoltre non si condivide l'aggiunta al punto 3.8.3.1. relativa all'ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 in quanto il riferimento dovrà essere quello della L.R. n. 18/2006. Tale aggiunta va pertanto stralciata.
  - Punto 3.9.1.: Si condivide parzialmente. Dopo l'aggiunta introdotta dal Comune va inserito il seguente periodo: “(nel caso il Comune non intervenga con un'opera pubblica)”;
  - Punto 3.9.3: Non si condivide. L'ultimo periodo dovrà essere così riformulato: “Sulle costruzioni esistenti sono ammessi gli interventi di cui all' art 3 - lettere a, b, c, d del Dpr 380/2001”;
  - Punto 3.10.2: Si condivide.
  - Punto 3.10.3: Si condivide parzialmente. Dopo l'aggiunta del Comune inserire il seguente periodo: “Ogni intervento è subordinato al nulla osta dell' Ente competente alla tutela”.
- Le norme di attuazione contengono, sia pur nelle parti non oggetto di variante, alcuni riferimenti a norme abrogate e/o sostituite, quali: Legge 431/85, Legge 1089/39, Dpr 490/99,

ecc.. Si invita il Comune ad adeguare le norme di attuazione riportando i corretti riferimenti normativi.

Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G., va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dell'art. 48, comma 7ter ( come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.20004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativi agli interventi.

Osservazioni pervenute in Comune

relativamente alle osservazioni presentate, n. 4 nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2005. Si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N	Nome	Contenuto	Comune	Regione
1	Fabrizio Boschini prof. n. 11834 del 20.12.04	Vengono presentate le seguenti richieste: 1.1 i porticati aperti su tre lati non concorrono alla formazione del volume sino a 2,50 m anziché 1,50 m indicati dalla variante; 1.2 le parti di fabbricato non abitabili fuori terra non vengano computate sino a cm. 50 dalla quota zero. 1.3 Specificazione della norma riguardante il calcolo dell'altezza del fabbricato con la previsione che il solaio di copertura citato sia quello “strutturale”. 1.4 Modifica della norma che prevede di assumere la quota zero in riferimento al centro strada anziché al marciapiede esistente. 1.5 Non applicazione della norma di cui all'art. 2.3.1 sulla distanza tra pareti non finestrate, rinviando a quanto specificato dall'art.9 del D.M. 1444/68. 1.6 Modifica della deroga contenuta al punto 2.3.1, proponendo degli emendamenti che eliminano la larghezza minima del rientro se le pareti laterali del rientro sono cieche. 1.7 Aumento dell'altezza massima consentita in zona BR da ml. 9,00 a ml. 11,00 prevedendo max tre piani fuori terra.	1.1 Accolta, perché relativa esclusivamente alla tipologia dei porticati aperti su tre lati. 1.2 Parzialmente accolta, prevedendo la detrazione nel calcolo del volume della parte abitabile fuori terra per cm. 40. 1.3 Non accolta, in quanto l'altezza deve computarsi dall'intradosso della struttura sottostante il manto di copertura (orizzontale o inclinata). 1.4 Parzialmente accolta, ripristinando quale quota zero di riferimento il marciapiede esistente o nel caso non esista il centro strada esistente. 1.5 Non accolta, in quanto la norma, pur essendo più restrittiva del decreto, elimina dubbi interpretativi. 1.6 Non accolta, poiché la norma, riferita alle sole rientranze scoperte dell'edificio, si presenta omogenea alla norma sui cavedi contenuta nel REC vigente. 1.7 Accolta, perché consente di utilizzare l'indice di edificabilità previsto in tali zone.	Si concorda con il Comune, ad eccezione del punto 1.5 per il quale valgono le modifiche già riportate nel parere

Osservazioni pervenute direttamente in Regione  
Direttamente alla Regione non risultano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante 2005 al Piano Regolatore Generale del Comune di Mozzecane (VR), adottata con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21.10.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- NTA Norme Tecniche di Attuazione.

Vanno vistati n. 1 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 523 del 6 marzo 2007

**Comune di Occhiobello (RO). Piano Regolatore Generale - Variante parziale ai sensi del comma 9 art. 50 della L.R. 61/1985 - Opposizione al parere del Dirigente regionale - Determinazioni. Approvazione.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Occhiobello (RO) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3591 in data 12.11.2004, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 47 in data 29.06.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante ai sensi del comma 9 art. 50 della LR 61/85, trasmessa per il parere del dirigente regionale con nota n. 15419/6 del 11.08.2006 e acquisita agli atti della Regione in data 14.08.2006 prot. 483003.

La variante è stata confermata dal Comune con DCC n. 56 del 8.08.2006 a seguito della pubblicazione avvenuta regolarmente e nessuna osservazione pervenuta.

Il Comune con DCC n. 80 del 16.11.2006, ha formulato opposizione al parere non favorevole del Dirigente Regionale n. 523975/57.09 del 12.09.2006, ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della L.R. 61/1985.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 611 del 6.12.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di decidere definitivamente, conformemente al parere sopraccitato della Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che ha condiviso l'opposizione del Comune di Occhiobello (RO), espresso con la delibera citata in oggetto, che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 611 del 6.12.2006, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento;

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 611 del 6.12.2006

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 06.12.2006;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con quattro voti favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando l'opposizione con prescrizioni ai sensi dell'art. 50, comma 13 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 691696/57.09, in data 01.12.2006, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 6.12.2006, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985 n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr 8.6.2001 n. 327;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 611 del 6.12.2006 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che l'opposizione del Comune di Occhiobello (RO), al parere n. 523975/57.09 del 12.09.2006, si possa accogliere con prescrizioni.

Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 611 in data 06.12.2006

Premesse:

• Il Comune di Occhiobello (RO), ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29.06.2006, la variante al Piano Regolatore Generale ai sensi del comma 9 art. 50 della L.R. 61/1985;

• La variante è stata confermata dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 8.08.2006, a seguito della pubblicazione avvenuta regolarmente e l'assenza di osservazioni e/o opposizioni;

• Il Dirigente Regionale con proprio parere n. 523975/57.09 del 12.09.2006 ha espresso parere non favorevole non ritenendo la variante “fattispecie del comma 9 perché trattasi di mera riclassificazione del Verde Pubblico del PEEP già oggetto di acquisizione da parte del comune e pertanto non si ritiene

che tale area, quale parte integrante dello SUA, possa essere riclassificata come area edificabile di tipo residenziale”;

- Il Comune di Occhiobello (RO) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 16.11.2006 ha formulato opposizione al parere del Dirigente Regionale citato, ai sensi del comma 13 dell’art. 50 della LR 61/85 sostenendo che il PEEP si deve intendere decaduto dal 1996 per decorrenza dei termini (18 anni) e che la mancata riclassificazione dell’area verde e del lotto edificabile, è stato un errore che non è stato debitamente corretto dalla Variante Generale al PRGC esecutiva dal dicembre 2004 che continua ancor oggi a chiamarsi “PEEP approvato o in itinere”.

Considerato che:

- L’amministrazione Comunale è entrata in possesso di tutte le aree del PEEP dell’ambito in questione con un atto di regolare compravendita in regime di una libera contrattazione mediante una stima redatta secondo i prezzi di mercato e pertanto può disporre liberamente delle aree ad oggi mai utilizzate. L’opposizione del comune si ritiene pertanto condivisibile nel merito a condizione che le aree di espansione siano comunque sottoposte a strumento attuativo che ne definisca la viabilità interna.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, esprime parere favorevole all’opposizione del Comune di Occhiobello (RO), formulata con DCC n. 80 del 16.11.2006.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 524 del 6 marzo 2007

**Comune di Orgiano (VI). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con modifiche d’ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. Rettifica della DgrV n. 317 del 14.02.2006.**

[Urbanistica]

L’Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Orgiano (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5007 in data 06.09.1991, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 05.11.2002, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al P.R.G., trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1344 in data 26.03.2003, acquisita agli atti della Regione in data 27.03.2003 prot. 2003

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 134 osservazioni, a cui il Comune ha controdedotto, con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 in data 03.03.2003, n. 7 in data 10.03.2003, e n. 8 in data 17.03.2003. Il Consiglio Comunale, ha altresì deliberato che le osservazioni accolte e parzialmente accolte, comportano la ripubblicazione della variante, ai sensi dell’art. 70 della L.R. 61/85.

La procedura di ripubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute ulteriori n. 4 osservazioni, a cui il Comune ha controdedotto, con delibera-

zione di Consiglio n. 38 in data 07.07.2003.

La variante è stata sottoposta all’esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 213 del 4.08.2004, con, 16 voti favorevoli 2 astenuti dei 18 presenti aventi diritto al voto ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune.

La Giunta regionale con delibera n. 3180 in data 08.10.2004, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, con modifiche d’ufficio ai sensi dell’art. 45 della L.R. 61/85, e con proposte di modifica ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 61/85.

Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.01.2005 ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica introdotte e, in data 20.01.2005, prot. 260, ha trasmesso la deliberazione per l’approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 24.01.2005, prot. 40938.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all’esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 452 del 23.11.2005 del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004.

La Giunta regionale con Deliberazione n. 317 in data 14.02.2006, ha ritenuto meritevole di approvazione definitiva, la Variante al Piano Regolatore Generale.

Il Comune con nota prot. 563859 in data 03.10.2006, ha segnalato che il parere n. 452 del 23.11.2005 del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004 allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 24.02.2006, di approvazione definitiva della variante, contiene una imprecisione al punto B 16. In particolare, è stato erroneamente riportata la quantità 50.597 mq anziché 70.895 mq.

Per le sopraccitate motivazioni, e al fine di correggere il punto B 16 si è nuovamente sottoposta la variante all’esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale che ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 580 del 15.11.2006, del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004.”

Conseguentemente al fine di recepire i sopraindicati pareri è necessario provvedere alla rettifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 317 in data 14.02.2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

Vista la Dgr 317 in data 14.02.2006

delibera

1) Di prendere atto che al punto B 16. del parere n. 452 in data 23.11.2005 del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004.” e nella stessa Valutazione Tecnica regionale che lo

recepisce, è stata erroneamente riportata la quantità 50.597 mq anziché 70.895 mq.

2) di rettificare pertanto la propria precedente Deliberazione n. 317 del 14.02.2006, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 558 del 9.11.2006, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

3) Si da atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli contenuti nel Parere della VTR allegato alle Dgr n. 317 del 14.02.2006, con l'inserimento delle modifiche allora proposte;

### Allegato A

#### Valutazione Tecnica Regionale n. 580 del 15.11.2006

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 15.11.2006;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la rettifica ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 646787/57.09, in data 10.11.2006, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 15.11.2006, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 580 del 15.11.2006 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere Di rettificare la propria precedente Valutazione Tecnica relativa al parere n. 452 in data 23.11.2005 espressa dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, inerente la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Orgiano (VI), approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 14.02.2006

Fabris

### Allegato A1

#### Parere del Comitato. Argomento n. 580 in data 15.11.2006

Premesse:

- Il Comune di Orgiano (VI) è dotato di P.R.G., approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5007 in data 06.09.1991. Successivamente è stata predisposta una variante approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 3133 del 15.07.1996.

- Con deliberazione di Consiglio n. 48 in data 05.11.2002, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore ap-

provazione con nota n. 1344 in data 26.03.2003, acquisita agli atti della Regione in data 27.03.2003 prot. 2003.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 134 osservazioni, a cui il Comune ha controdedotto, per le prime 8 osservazioni, con deliberazione di Consiglio n. 6 in data 03.03.2003.

- Con deliberazione n. 7 in data 10.03.2003, il C.C. ha continuato le controdeduzioni alle osservazioni presentate, arrivando ad analizzare le prime 38 osservazioni.

- Con deliberazione n. 8 in data 17.03.2003, il C.C. ha ultimato le controdeduzioni alle osservazioni presentate, deliberando che, per le osservazioni accolte e parzialmente accolte, comporta la ripubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 70 della L.R. 61/85.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute ulteriori n. 4 osservazioni, a cui il Comune ha controdedotto, con deliberazione di Consiglio n. 38 in data 07.07.2003.

- La variante al Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3180 del 8.10.2004, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, e con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85, è stata esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale nella seduta del 4.08.2004, Arg. n. 213, con 15 voti favorevoli, 2 astenuti dei 18 presenti aventi diritto al voto ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune.

- Il Comune con Deliberazione del C.C. n. 5 del 18.01.2005 ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica e in data 20.01.2005, prot. 260, ha trasmesso la deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 24.01.2005, prot. 40938.

Con nota prot. 563859 in data 03.10.2006 il Comune ha segnalato alla Direzione Urbanistica che il testo della delibera regionale n. 317 del 24.02.2006, di approvazione definitiva della variante in oggetto, contiene una imprecisione al punto B 16. In particolare, è stato erroneamente riportata la quantità 50.597 mq anziché 70.895 mq, come correttamente inserita nel fascicolo elaborato dal Comune "Controdeduzioni alle proposte di modifica di cui alla DgrV. n. 3180 del 8.10.04 ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85".

Valutazioni e proposte:

Si chiarisce che è oggetto di valutazione solo ed esclusivamente quanto richiesto dal Comune con la nota precedentemente indicata che, era stata oggetto di Proposte di Modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, approvata definitivamente con Dgr 317/2006.

Considerato che nel testo contenuto nella proposta di modifica B 16, riportata nel fascicolo "Controdeduzioni alle proposte di modifica di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 3180 del 8.10.04 ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85", la controdeduzione predisposta dal Comune prevedeva "riduzione della superficie territoriale della zona D1/2 dai 100.120 mq della variante adottata ai 70.895 mq (...);"

Visto che nel testo della Delibera di Giunta regionale n. 317 del 14.02.2006 di approvazione definitiva della variante è stato erroneamente riportata la quantità 50.597 mq anziché 70.895 mq, come correttamente inserita nel fascicolo "Controdeduzioni alle proposte di modifica di cui alla DgrV. n. 3180 del 8.10.04 ai sensi dell'art.46 della L.R. n. 61/85", predisposto dal Comune;

Che infine, gli elaborati grafici approvati definitivamente con la Dgr più volte citata, non variano, neppure l'ambito dell'area interessata.

Si ritiene di rettificare la Delibera di GRV n. 317 del 14.02.2006 inserendo nella proposta di modifica "B16" la quantità 70.895,00 mq anziché mq. 50.597,00, come erroneamente riportato.

Che sia da proporre alla Giunta regionale la modifica alla Dgr n. 317 del 14.02.2006, in conformità a quanto sopraesposto.

Pertanto a seguito di quanto predisposto, si propone di accogliere la segnalazione del comune come meglio precisato ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere Che, in merito alla variante del Comune di Orgiano (VI), nello specifico alla variazione "B.16", sia da rettificare il parere della VTR n. 452 del 23.11.2005, allegato alla Dgr n. 317 del 14.02.2006, nel senso che la quantità di area pari a 50.597,00 mq., va modificata con mq. 70.895,00, come proposto dal Comune con Deliberazione del C.C. di controdeduzioni n. 5 del 18.05.2005.

Di dare atto che la rettifica in argomento, riguarda solo ed esclusivamente la variazione "B/16".

Si da atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli contenuti nel Parere della VTR allegato alle Dgr n. 317 del 14.02.2006, con l'inserimento delle modifiche allora proposte;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 525 del 6 marzo 2007

**Comune di Padova. Piano Regolatore Generale. Variante per l'ampliamento delle aree destinate ad "aree per impianti ferroviari". Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Padova, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2032 del 11.05.1977, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 86 del 26.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 240355 del 29.09.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 555 del 7.11.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 13.02.2007, conformemente al citato parere del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Padova, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1) e della Seconda Commissione Consiliare (Allegato B). La Valutazione Tecnica Regionale n. 555 del 7.11.2006, unitamente al parere del sopraccitato Comitato e della Seconda Commissione Consiliare, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Allegato E Variante al P.R.G.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 555 del 7.11.2006

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, Il comma, si è riunito in data 07.11.2006;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 627225/57.09, in data 02.11.2006, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 7.11.2006, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 555 del 7.11.2006 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante per l'ampliamento delle aree per impianti ferroviari al Piano Regolatore Generale del Comune di Padova, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985.

Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 555 in data 07.11.2006

Premesse:

- Il Comune di Padova è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2032 in data 11.5.1977;

- Con deliberazione di Consiglio n. 86 del 26.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, e contestualmente ha revocato in parte le previsioni della variante adottata con deliberazione n. 117/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 240355 in data 29.09.2004, acquisita agli atti della Regione in data 23.09.2004;

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni;

- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 75513 del 14.07.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

- Il Capo Settore Pianificazione Urbanistica ha dichiarato che essendoci stato un errore nella indicazione dei termini di presentazione delle osservazioni, si è provveduto a riaprire gli stessi, dando altri 30 giorni per presentare osservazioni.

- Il Capo Settore ha trasmesso con nota prot. 104787 del 21.04.2004 l'Asseverazione ove si evince che per l'adozione della variante non è necessario redigere la relazione di valutazione di compatibilità idraulica. Inoltre ha disposto che in sede di formazione, della progettazione e della realizzazione delle opere, si debbano attuare tutti i necessari interventi al fine di consentire il normale deflusso delle acque nei campi, nonché le specifiche indicazioni e soluzioni date dal Consorzio di Bonifica, tenuto conto altresì delle prescrizioni generali del Genio Civile di Padova.

Valutazione di incidenza

- Non essendo presenti nel territorio ambiti da sottoporre a valutazioni di incidenza, tale valutazione non è stata operata.

- Si dà atto che è stata effettuata, da parte del Servizio Amministrativo della Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali, la verifica sulla completezza e regolarità formale della variante.

Visti gli elaborati trasmessi:

- La variante consiste nell'inserimento, lungo la linea ferroviaria Milano-Padova, di una fascia di terreno con destinazione ad "aree per impianti ferroviari".

Considerato che:

- L'inserimento della fascia in area per impianti ferroviari, fa parte di impegni assunti dal Comune di Padova con l'Accordo Procedimentale di luglio 1998, sottoscritto da Treno Alta Velocità TAV S.p.A., Ferrovie dello Stato S.p.A., Consorzio Iricav e Comune di Padova, per l'approvazione del Progetto di quadruplicamento della tratta Padova-Mestre e l'integrazione tra i progetti di riqualificazione urbana e il quadruplicamento ferroviario del tratto Verona-Padova. Tali accordi sono stati successivamente oggetto di Convenzione Attuativa, sottoscritta tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Comune di Padova

- La nuova previsione, riguarda il tratto di territorio adiacente alla linea ferroviaria tra il confine comunale ovest ed il bivio ferroviario della linea Padova-Castelfranco.

- Il tratto ad est prima dell'ingresso in stazione, oggetto delle medesime intese rientra nel perimetro del Programma di Riqualificazione Urbana delle aree tra via Sarpi e via Annibale da Bassano, denominato "il superamento dei margini", attualmente oggetto di variante urbanistica, e per questa ragione non è compreso in questo provvedimento di variante.

- Le previsioni del PRG vigente che vengono modificate, riguardano in maniera molto limitata ambiti destinati a zona insediativa periurbana, zona Residenziale 4 di completamento, Zona di tutela delle Unità insediative d'interesse storico, architettonico e ambientale esterne al centro storico ed in via principale aree destinate a:

1. Aree a parco per impianti sportivi e attrezzature d'interesse territoriale
2. Zona Agricola di tutela E2
3. Zona Agricola di tutela E3

- La variante comprende un ambito oggetto anche di previsioni introdotte con la Variante Parziale al PRG per la ridefinizione del sistema dei servizi e delle norme, adottata con DCC n° 117 del 26.11.2001, che vengono contestualmente revocate.

- La nuova destinazione d'uso comporta la ricollocazione dell'area di rispetto, pari ad una fascia di 30 mt dal nuovo asse binari.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale per l'ampliamento delle aree destinate ad "aree per impianti ferroviari" del Comune di Padova, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Allegato E Variante al P.R.G.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 526 del 6 marzo 2007

**Comune di Piazzola su Brenta (PD). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Piazzola sul Brenta (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1615 del 11.04.2000, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 34 del 26.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7820 del 28.07.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso

parere favorevole in conformità al parere n. 79 del 21.02.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

#### delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante n. 17 al Piano Regolatore Generale del Comune di Piazzola sul Brenta (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 79 del 21.02.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Stralcio tavv. 13.1 e 13.3 PRG variante 17/04 scala 1:5000/1:2000;
- Stralcio Norme di Attuazione e Regolamento Edilizio variante 17/04;
- Tabella degli interventi puntuali variante 17/04;
- Repertorio normativo.

#### Allegato A

##### Valutazione Tecnica Regionale n. 79 del 21.02.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, Il comma, si è riunito in data 21.02.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche di ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 95510/57.09, in data 16.02.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 21.02.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 79 del 21.02.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 17 al Piano Regolatore

Generale del Comune di Piazzola sul Brenta (PD), descritta in premessa, sia approvata con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

#### Allegato A1

##### Parere del Comitato. Argomento n. 79 in data 21.02.2007

- Il Comune di Piazzola sul Brenta (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1615 in data 11.04.2000;
- Con deliberazione di Consiglio n. 34 del 26.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7820 in data 28.07.2004, acquisita agli atti della Regione in data 05.08.2004;
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni sia nei termini che fuori termine;
- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 77861 del 21.07.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;
- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

- il Comune con nota n. 5739 del 31.05.2004 ha trasmesso Genio Civile di Padova la dichiarazione del progettista che la Variante non comporta alcuna alterazione idraulica e, ai sensi dell'Allegato A alla DgrV 1322/2006, non essendo state formulate obiezioni da parte della struttura regionale, la verifica si intende positiva.

Valutazione di incidenza

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Piazzola Sul Brenta è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE"; più precisamente il SIC in argomento riguarda:

IT 3260018 - Zone umide e grave del Brenta.

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Compatibilità con il P.T.C.P. adottato

- Con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 31.07.2006, è stato adottato il Piano territoriale di Coordinamento provinciale, attualmente in regime di salvaguardia ai sensi della L 1902/1952 e successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito sono state acquisite le valutazioni della Provincia di Padova relativamente alla compatibilità delle previsioni con il P.T.C.P. adottato

Visti gli elaborati trasmessi:

- La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al PRG:

#### Zonizzazione

Var. n. 1 La modifica riguarda la parziale riclassificazione di un'area rurale classificata come sottozona rurale E2 in zona residenziale C.1.1 con la previsione di un volume puntuale da 650 mc per la costruzione di un fabbricato residenziale.

Le modalità di attuazione fanno specifico riferimento all'articolo 22 delle vigenti NTA.

L'area non rientra all'interno del perimetro del S.I.C. IT 3260008 e dista dallo stesso 720 metri.

Var. n. 2 La modifica riguarda la parziale riclassificazione di un'area rurale classificata come sottozona rurale E2 in zona residenziale C.1.1, al fine di permettere l'applicazione della norma che regola la zona puntualmente disciplinata dall'art.22 vigenti NTA.

L'area non rientra all'interno del perimetro del S.I.C. IT 3260008 e dista dallo stesso 719 metri.

#### Modifiche ai testi normativi delle NTA e RE

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle NTA e del RE, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Var. NTA La modifica riguarda gli articoli 35 e 39 delle vigenti NTA, in particolare viene inserita la possibilità di eseguire anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo e, la riqualificazione urbanistica dei lotti disciplinata puntualmente dall'articolo 11 delle NTA

Var. RE La modifica riguarda gli articoli 15 e 71 delle vigenti regolamento edilizio, in particolare vengono ridefiniti gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività e viene ridefinito il concetto di alloggio minimo al fine di evitare la formazione di nuovi quartieri residenziali ad alta densità, nonché lo stravolgimento delle zone residenziali oramai sedimentate riconoscibili.

#### Valutazioni e proposte:

Complessivamente la Variante riguarda modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Il progetto di Variante riguarda l'estensione di zone C1.1 - Zone residenziali esterne ai centri abitati, una sita a nord dell'abitato di Presina e l'altra a sud del Capoluogo. La normativa di riferimento è l'art. 22 delle NTA che norma l'intervento sugli edifici esistenti (ricostruzioni e modesti ampliamenti per destinazioni residenziali) e i volumi puntuali di progetto. Il progetto di Variante prevede, solo per la zona a nord di Presina, un intervento puntuale "con volume netto non maggiore a 650 mc" con i parametri già stabiliti dall'art. 22 citato.

Altre varianti riguardano le Norme di Attuazione, in particolare viene inserita la possibilità nelle zone perimetrale "Ambito naturalistico di interesse regionale" di eseguire,

oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo e la riqualificazione urbanistica dei lotti come normato dall'art. 11 delle NTA vigenti.

Le Varianti al Regolamento Edilizio riguardano l'elencazione degli interventi minori soggetti a Denuncia Inizio Attività e le caratteristiche dimensionali dell'alloggio minimo.

Si ritiene comunque necessario introdurre le seguenti modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della LR 61/85:

- la modifica introdotta all'art. 35 delle Norme di Attuazione riguardante "Disposizioni specifiche per l'Ambito naturalistico di livello regionale e delle zone umide" è in contrasto con l'art. 21 delle Norme di Attuazione del PTRC dove è prescritto che gli interventi edilizi consentiti sono limitati alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) pertanto, all'art. 35, punto A2, alla fine, va stralciata la frase da "Sono ammessi gli interventi, anche ..." fino a "... delle N.T.A." Al comma successivo, dopo "Oltre gli interventi" va aggiunto "anche edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e"
- all'art. 39 riguardante "Parchi e giardini storici e spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale" Il progetto di Variante precisa che la "riqualificazione" può riguardare anche unità edilizie destinate ad usi diversi dalla residenza purchè queste ultime vengano utilizzate ai fini residenziali. Non si concorda con tale proposta di variante in quanto la riqualificazione non è una categoria di intervento edilizio. Gli interventi edilizi sono disciplinati dagli artt.11 e 18 mentre l'utilizzo residenziale degli edifici esistenti è già ammesso dall'art. 39 delle norme vigenti purchè l'utilizzo residenziale sia compatibile con i caratteri delle preesistenze. Pertanto alla fine dell'art. 39 va stralciata la frase "La riqualificazione può comprendere .....ai fini residenziali."
- relativamente alla modifica all'art. 15 del RE si richiamano i disposti del Dpr 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, prevalenti rispetto ai contenuti dei RE vigenti.
- si richiamano infine le valutazioni espresse dalla Provincia di Padova nella nota pervenuta alla Regione con prot. N. 99280/212 del 20.02.2007 con la quale è stata accertata la compatibilità delle previsioni della variante con le disposizioni prescrittive e immediatamente operative contenute nel P.T.C.P. adottato ed in regime di salvaguardia, con le seguenti precisazioni:

#### A) Sistema ambientale fisico

##### Rischio sismico

Il Comune di Piazzola sul Brenta, secondo quanto stabilito dall'allegato I della D. C. R. n. 67 del 3 dicembre 2003, è classificato in zona sismica 3. Si dovrà pertanto tener conto, nell'attuazione dell'intervento, di quanto stabilito nelle direttive di cui all'allegato II della citata Dcr n. 67/2003.

Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.

L'area relativa alla variante n. 2 è sottoposta a rischio idraulico e idrogeologico del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta - Bacchiglione redatto dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto (Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00), nello specifico per il bacino idrografico Brenta - Bacchiglione, per le quali vale la normativa di riferimento vigente.

#### Aree esondabili o pericolo di ristagno idrico

L'area relativa alla variante n. 2 si trova nelle immediate

vicinanze ad una zona a rischio di esondazione o di ristagno d'acqua, rilevata attraverso indagini effettuate dai Consorzi di Bonifica, dalla protezione civile provinciale, da informazioni fornite dai Comuni.

Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di opere idrauliche sul medio - lungo periodo, ogni intervento deve essere preceduto da accurate indagini idraulico-geologiche.

Allo scopo di prevenire situazioni di rischio idraulico, il Comune valuterà l'opportunità di richiedere, in fase attuativa, in assenza di una disciplina specifica, la documentazione relativa a:

- controllo del microrilievo e delle direzioni di deflusso;
- controllo del livello della falda e valutazione della sua escursione;
- valutazione della permeabilità dei suoli e conseguente verifica del rischio di ristagno di acque pluviali.

B) Valorizzazione del sistema ambientale e delle risorse naturalistiche

Reti ecologiche

Nella fase attuativa dell'intervento previsto dalla variante n. 2, non si dovrà ostacolare la formazione delle ulteriori connessioni tra il corridoio principale costituito dall'esistente sedime dell'ex ferrovia Ostiglia e quella di tipo locale, la cui individuazione viene demandata alla pianificazione intercomunale con eventuali approfondimenti a livello comunale.

Dovranno quindi essere salvaguardate le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, mediante il mantenimento e l'eventuale previsione di inserimento di diverse tipologie di siepi campestri al fine di evidenziare e valorizzare la leggibilità di qualsiasi segno del territorio legato all'elemento fiume/canale e alla sua storia; ciò al fine di una maggior tutela della biodiversità dell'ambiente e paesaggio agrario circostante, nonché delle specifiche caratteristiche geopedologiche del luogo e delle problematiche in atto, in relazione a punti e margini di conflitto indotti da insediamenti e infrastrutture per i quali predisporre interventi di mitigazione.

Zone di tutela

Le varianti al P.R.G si collocano in prossimità del perimetro del Parco del Medio Corso del Brenta previsto dal PTRC e dal SIC - ZPS IT3260018 "Grave e zone umide del Brenta".

Nel merito della tutela, sarà cura dell'Amministrazione Regionale verificare, ai fini dell'approvazione della variante in argomento, la valutazione di incidenza ambientale di cui alla Direttiva 92/43/CEE, secondo il procedimento di cui alla Dgr 2803 del 4 ottobre 2002.

B) Sistema del paesaggio e dello spazio rurale

Paesaggi da rigenerare

Progetto prati stabili

La zona ha caratteristiche tipiche dell'area storico - ambientale naturalistica delle praterie del Brenta, per la cui salvaguardia diventa opportuna la previsione del mantenimento degli eventuali fontanili, siepi e macchie boscate, che facciano da filtro rispetto al territorio agricolo e urbanizzato.

D) Sistema dei beni architettonici e ambientali

Sistema delle Ville Venete

Sono i complessi, tutelati o meno ai sensi del D. L.vo 42 / 2004, catalogati dall'Istituto Regionale delle Ville Venete secondo l'individuazione riportata in "Ville Venete: la Provincia di Padova" pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della L.R. 11/2004.

Nelle more dell'individuazione degli ambiti e contesti da tutelare da effettuarsi in sede di P.A.T.I., si ponga particolare

attenzione nell'attuazione degli interventi al fine di salvaguardare il contesto ambientale più prossimo ai beni in oggetto presenti nel territorio (Villa Contarini -Paccagnella - decreto vincolo ex l.1089/39 n. 1971/03/13 E Villa Fabbro).

In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale, relativamente ai SIC/ZPS sopraccitati, l'apposito gruppo di esperti istituito con Dgr n. 4388 del 30.12.2005, nominato per l'espletamento delle procedure concernenti la Valutazione di Incidenza connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica, con verbale n. 214 del 18.09.2006, ha preso atto della dichiarazione del tecnico estensore il quale afferma che "con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi su un sito Natura 2000".

Osservazioni

Si prende atto che non sono pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Piazzola sul Brenta (PD), descritta in premessa, sia approvata con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Stralcio tavv. 13.1 e 13.3 PRG variante 17/04 scala 1:5000/1:2000
- Stralcio Norme di Attuazione e Regolamento Edilizio variante 17/04
- Tabella degli interventi puntuali variante 17/04
- Repertorio normativo

Vanno visti n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 527 del 6 marzo 2007

**Comune di Roverchiara (VR). Piano Regolatore Generale - Variante puntuale "ZTO E2". Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. [Urbanistica]**

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Roverchiara (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5670 del 30 settembre 1992, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 14 del 25.06.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1206 del 25.02.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni come risulta dalla certificazione del Segretario Comunale in data 23.02.2005 prot. 1126.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

Si prende atto che sul territorio del Comune di Roverchiara (VR) è presente un SIC, incluso nell'elenco di cui al Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.", denominato IT3210042 - Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 64 del 7.02.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

#### delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Roverchiara (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 64 del 7.02.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione - NTA Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 13/1/B Intero Territorio Comunale Foglio B - scala 1:5.000;
- Tav. Allegato "A" alla Tavola 13.1 Foglio B su estratto della CTRN su supporto informatico 1:5.000.

#### Allegato A

##### Valutazione Tecnica Regionale n. 64 del 7.02.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art.27, II comma, si è riunito in data 07.02.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 59681/57.09, in data 01.02.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 7.02.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 64 del 7.02.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Roverchiara (VR) adottata con Deliberazione del C.C. n. 14 del 25.06.2003, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

#### Allegato A1

##### Parere del Comitato. Argomento n. 64 in data 07.02.2007

Premesse:

- Il Comune di Roverchiara (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5670 in data 30 settembre 1992 e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 14 in data 25.06.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1206 in data 25.02.2005, acquisita agli atti della Regione in data 03.03.2005 prot. 157003/47.010.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non risulta siano pervenute osservazioni, sia nei termini che fuori termine, come risulta dalla certificazione del Segretario Comunale in data 23.02.2005 prot. 1126.

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Con comunicazione del 7.04.2005 prot. 255424/47.01, è stata richiesta la regolarizzazione della documentazione inviata.

- Il Comune prima con nota del 4.05.2005 prot. 2337/2708, ha provveduto a regolarizzare la documentazione, inviando copie della documentazione richiesta e successivamente con nota del 2.11.2006 prot. 6467, pervenuta alla Struttura Regionale il 09.11.2006 prot. 642889/57.00, ha inviato della documentazione integrativa relativa alle indagini geologiche di supporto alla variante.

- L'Unità periferica del Genio Civile di Verona, in merito alla richiesta di parere rispetto alla compatibilità idraulica della variante, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, ha preso atto della asseverazione presentata in data 07.05.2003 prot. 6401/46.11.

- Si prende atto che sul territorio del Comune di Roverchiara (VR) è presente un SIC, incluso nell'elenco di cui al Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.", denominato IT3210042 - Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine.

Visti gli elaborati trasmessi:

- Relazione - NTA Norme Tecniche di Attuazione.
- Tav. 13/1/B Intero Territorio Comunale Foglio B - scala 1:5.000.
- Tav. Allegato "A" alla Tavola 13.1 Foglio B su estratto della CTRN su supporto informatico 1:5.000

Descrizione della variante

La variante in esame propone di attribuire ad una zona agricola E/2, posizionata nel quadrante sud del territorio co-

munale, a confine con i Comuni di S. Pietro di Morubio ed Angiari, area ricca di scoline e canali in particolare lo scolo Nichesola ed il canale Bussè, un grado di tutela maggiore rispetto alla situazione attuale.

In tale zona si nota la presenza di due ex cave di argilla, entrambe dismesse. La prima delle due, posta a ovest dell'area, ha una estensione di 1,3 ettari, mentre la seconda ubicata a circa ml. 250 dalla prima e posta a breve distanza dallo scolo Nichesola, ha una estensione di circa 8 ettari.

Il P.G.B.T.T.R. (Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale), elaborato dal Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese, ha individuato l'area oggetto di variante come uno dei principali ambiti naturalistici della zona. Inoltre le due cave, denominate "Risorgiva della Biondara" e "Boschi della Possessione", sono state segnalate dal WWF di Villa Bartolomea come aree naturalistiche notevoli.

Per l'area appena descritta il Comune ne prevede la classificazione come "Zona Umida" da assoggettare a Tutela dell'Ambiente e del Paesaggio a mezzo di un apposito Piano Urbanistico attuativo di riqualificazione ambientale.

In sintesi le varianti proposte, che di seguito sono specificate nell'apposita tabella, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- A. zone residenziali
- B. zone produttive
- C. zone agricole
- D. zone a servizi
- E. viabilità
- F. fasce di rispetto e vincoli
- G. norme di attuazione e repertorio normativo
- H. regolamento edilizio

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di una modesta modifica che, non configura l'ipotesi di variante generale poiché non incide significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Trattandosi di un intervento che ha una valenza pubblica prevalente, si condivide la proposta formulata dal Comune, anche perché l'area in argomento collocata nelle vicinanze con un'area classificata come SIC o ZPS, dalla Rete NATURA 2000, risulta meritevole di tutela per le argomentazioni espresse nella relazione.

Non vi sono rilevati da segnalare sotto l'aspetto geologico delle aree interessate.

G. Norme tecniche di attuazione

L'apposito articolo predisposto, formato da 9 punti, lo si condivide integralmente, in quanto come precedentemente esposto, la tutela è finalizzata a salvaguardare l'area da qualsiasi intervento estraneo.

2. mantenendo la classificazione proposta, se ne propone la specifica dicitura di "ZTO E2/TAP (Tutela Ambientale e Paesaggistica - zona umida soggetta a tutela)"

H - Regolamento edilizio

Occorre precisare che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

Non risulta che vi siano varianti riguardanti il Regolamento Edilizio, tuttavia in seguito all'entrata in vigore del Dpr n. 380/2001 i riferimenti ai titoli abilitativi (Concessione Edilizia, Autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del Dpr n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della L.R. 01.08.2003, n. 16.

Osservazioni pervenute in Comune

Come risulta dalla certificazione del Segretario Comunale in data 23.02.2005 prot. 1126, direttamente in Comune non sono state presentate osservazioni.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Non risulta che direttamente in Regione siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Roverchiara (VR) descritta in premessa, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.06.2003, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 come composta da:

- Relazione - NTA Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 13/1/B Intero Territorio Comunale Foglio B - scala 1:5.000;
- Tav. Allegato "A" alla Tavola 13.1 Foglio B su estratto della CTRN su supporto informatico 1:5.000.

Vanno visti n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 528 del 6 marzo 2007

**Comune di Tombolo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante n. 4. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Tombolo (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 90 del 19.01.2001, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 39 del 14.08.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7691 del 1.06.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 1 osservazione nei termini e n. 2 fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 20 del 26.04.2004.

Direttamente in Regione sono pervenute n. 2 osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 69 del 7.02.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

#### delibera

1) di approvare la Variante n. 4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Tombolo (PD), con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 69 del 7.02.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 13.1 PRG Intero Territorio Comunale sc. 1:5.000
- Tav. 13.3.2 Zone significative: Tombolo/Onara (catastale) ZONA CENTRO sc. 1:2.000
- Tav. 13.3.2a Zone significative: Tombolo/Onara (catastale) ZONA CENTRO sc. 1:2.000
- Tav. 13.3.3 Zone significative: Onara (catastale) ZONA SUD sc. 1: 2.000
- Tav. 13.3.3a Zone significative: Onara (catastale) ZONA SUD sc. 1: 2.000
- Tav. 13.3.3 C.S.A Variante centri storici (L.R. 80/80: Onara (catastale) sc. 1:1.000
- Tav. 13.3.3a C.S.A Variante centri storici (L.R. 80/80: Onara (catastale) sc. 1:1.000
- Tav. 14 Verifica del Dimensionamento
- Norme Tecniche di Attuazione
- Prontuario di definizione interventi edilizi in Z.T.O. "A"

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 08.05.1989, n. 14, art. 2.

#### Allegato A

##### Valutazione Tecnica Regionale n. 69 del 7.02.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 07.02.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 59681/57.09, in data 01.02.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 7.02.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 69 del 7.02.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Tombolo (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 69 in data 07.02.2007

Premesse:

• Il Comune di Tombolo (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 90 in data 19.1.2001;

• Con deliberazione di Consiglio n. 39 del 14.8.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7691 in data 1.6.2004, acquisita agli atti della Regione in data 8.6.2004;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni di cui n. 1 nei termini e n. 2 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26.4.2004;

• L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 108312 del 18.11.2003 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione sono pervenute osservazioni a firma di:

a) Valladin Don Giovanni in data 16.02.2006;

b) Comune di Tombolo in data 27.03.2006

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 9219 del 26.7.2003 ha trasmesso l'Assenza di Valutazione Idraulica - Relazione Asserata al Genio Civile di Padova, il quale non ha tutt'ora espresso un parere;

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Tombolo

sono stati individuati, un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ed una Zona di protezione speciale (Z.P.S.) che figurano nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE"; più precisamente il SIC in argomento riguarda:

IT 3260022 - "Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo" e la

Z.P.S. - IT3260001 - "Palude di Onara"

A tal proposito è stata prodotta specifica "Dichiarazione di non Incidenza" ex art. 5 del Dpr 357 del 8/09/1997.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nella proposta delle seguenti modifiche al PRG:

Zonizzazione

È stato ridefinito il perimetro del Centro Storico in conformità ai perimetri individuati nell'Atlante di cui alla L.R. 80/80.

La variante inoltre amplia la zona "A" in adeguamento ad alcune preesistenze riguardanti, comunque, aree già urbanizzate per complessivi 4.100 mq circa.

Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del P.R.G. pari a mc. 9.967 corrispondenti a n° 66 abitanti teorici equivalenti.

Modifiche puntuali

La variante si limita a definire in dettaglio gli interventi ammissibili sull'esistente edificato (gradi di protezione), nonché ad affinare e qualificare gli interventi di demolizione e ricostruzione.

A tale proposito è stata redatta una apposita schedatura riferita ad ogni singolo edificio ubicato all'interno della zona "A". L'aumento della capacità edificatoria è quello riportato al punto precedente

Modifiche ai testi normativi delle NTA e RE

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle NTA, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Si prevede la sostituzione dell'art. 25 delle N.T.A. relativa alle zone "A" di Centro storico.

Il nuovo testo dell'articolo viene qui di seguito riportato:

Art. 25- Zone A1) - Zone del centro storico.

Alle parti del territorio comunale definite come centro storico si applicano le norme seguenti.

Tali norme sono indirizzate:

- alla salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico;
- alla salvaguardia funzionale relativa alla destinazione d'uso;
- alla salvaguardia sociale relativa alla conservazione delle funzioni abitative dei ceti popolari preesistenti e alle loro attività;
- alla salvaguardia dei valori ambientali costituiti dagli stessi edifici e delle aree verdi.

omissis

Valutazioni e proposte

La variante persegue l'obiettivo di provvedere alla conoscenza e salvaguardia oltreché di riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici della località di Onara;

Si ritiene tuttavia che per la migliore definizione degli interventi, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, sia disposto un abaco della morfologia delle recinzioni da applicarsi per le zone A; inoltre gli interventi di costruzione nei nuovi sedimi edificabili vanno attuati nel rispetto delle altezze per i locali abitabili previste dal D.M. 05.07.1975 e della distanza dalle pareti finestrate, indicate nel D.M.

Lo standard a parcheggio pur rientrando nei limiti previsti dell'ampliamento volumetrico previsto dalla variante non si ritiene congruente con l'edificazione esistente per cui si ritiene di rimpinguare la dotazione a parcheggio anche in ambiti adiacenti al centro storico.

La diversa perimetrazione, per quanto riguarda l'UMI n.6, proposta dal Comune rispetto quella della L. R. 80/80 ha la necessità di essere maggiormente supportata.

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del PRG ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e ZPS, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/CEE, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

• Verificato che gli interventi previsti dalla variante non interessano il SIC IT3260022 denominato Palude di Onara e Cordo d'acqua risorgiva S. Girolamo e la ZPS IT3260001 denominato Palude di Onara;

• Considerato che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

• Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

• Ritenuto comunque di consigliare/prescrivere che:

Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

Pertanto si prende atto della relazione del tecnico redattore dello studio arch. Silvano De Nardi, che afferma che dichiara "non necessaria la valutazione di incidenza relativamente alla variante in oggetto";

Osservazioni

In merito alle osservazioni controdedotte con deliberazione n. 20 in data 26.04.2004 dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N. Oss.	Nominativo	Comune	Regione
1	Girolimetto Luigi.	Favorevole La richiesta si limita a richiedere una nuova perimetrazione dell'U.M.I. con modeste modifiche delle carature planivolumetriche complessive (circa 300 mc in più). Si ritiene meritevole di accoglimento in considerazione che l'ambito non era assoggettato a U.M.I. L'intervento diretto ammette gli interventi codificati nella tabella specifica (allegata) degli ambiti di proprietà.	Si concorda con l'Amministrazione Comunale

2	Bizzotto Renzo	Favorevole in parte. Il P.R.G. ha individuato le tipologie significative del Centro Storico. All'art. 25 delle N.T.A. sono stati espressamente qualificati gli interventi ammessi. In questo contesto debbono essere considerati anche gli interventi di nuova edificazione delle recinzioni. Le stesse quindi saranno conformi alle tipologie significative del Centro Storico. Si ritiene comunque, di porre un limite all'altezza ammessa per le recinzioni piene pari a mt. 1,50.	Non si concorda. È opportuno definire un abaco delle recinzioni con le eventuali prescrizioni morfologiche. La tav. 6.2 C.A. non è esaustiva per definizione di questi tipi di manufatti edilizi.
3	Zecchin Urbano	Favorevole. Il P.R.G. prevede già un ampliamento al fabbricato esistente. La richiesta propone di collocare tale ampliamento in un fabbricato staccato dalle preesistenze. Si propone l'accoglimento, anche in considerazione che non vengono mutate le carature volumetriche.	Si concorda con l'Amministrazione Comunale

#### Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito alle osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità delle stesse, in quanto non è stata esperita la procedura di controdeduzioni comunali prevista dalla L.R. 61/85 per cui non possono essere accolte, anche se avrebbero potuto trovare risposta favorevole nelle precedenti considerazioni.

In particolare, per quella presentata dal Comune e inviata con nota n. 3633 del 23.03.2006 si ritiene giustificata e accoglibile nelle more dall'art. 46 della Legge 61/85.

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP di Padova, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 31.07.2006, ora in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 10 delle NT e valutato il contenuto della variante urbanistica, è stata accertata la compatibilità delle proposte, in essa contenute, rispetto alle previsioni del medesimo PTCP.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Tombolo (PD) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13.1 PRG INtero Territorio Comunale sc. 1: 5.000
- Tav. 13.3.2 Zone significative: Tombolo/Onara (catastale) zona centro sc. 1: 2.000
- Tav. 13.3.2a Zone significative: Tombolo/Onara (catastale) zona centro sc. 1: 2.000
- Tav. 13.3.3 Zone significative: Onara (catastale) zona sud sc. 1: 2.000
- Tav. 13.3.3a Zone significative: Onara (catastale) zona sud sc. 1: 2.000
- Tav. 13.3.3 C.S.A Variante centri storici (L.R. 80/80: Onara (catastale) sc. 1: 1.000
- Tav. 13.3.3a C.S.A Variante centri storici (L.R. 80/80: Onara (catastale) sc. 1: 1.000
- Tav. 14 Verifica del Dimensionamento
- Norme Tecniche di Attuazione
- Prontuario di definizione interventi edilizi in Z.T.O. "A"

Vanno visti n. 10 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 529 del 6 marzo 2007

**Comune di Vas (BL). Piano Regolatore Generale - Variante 1/2003. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**  
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Vas (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5451 del 25.10.1995, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 16.06.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5158 del 30.12.2003.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 25 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 23 del 3.12.2003.

La Giunta regionale con delibera n. 1909 in data 19.07.2005, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 15 del 13.04.2005.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 in data 22.11.2005, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 29.11.2005, prot. n. 5909, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 06.12.2005, prot. n. 828108.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente Regionale della Direzione urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 623 del 6.12.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vas (BL), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 623 del 6.12.2006,

unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo PRG Var - Controdeduzioni.

#### **Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 623 del 6.12.2006

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 06.12.2006;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante definitivamente ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 691696/57.09, in data 01.12.2006, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 6.12.2006, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente regionale della Direzione urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 623 del 6.12.2006 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante 1/2003 al Piano Regolatore Generale del Comune di Vas (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

#### **Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 623 in data 06.12.2006

Premesse:

- Il Comune di Vas (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5451 in data 25.10.1995.
- Con deliberazione di Consiglio n. 9 in data 16.06.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante parziale n.1/2003 al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5158 in data 30.12.2003, acquisita agli atti della Regione in data 05.01.2004.
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 25 osservazioni, alla quale il Comune ha controdedotto con Deliberazione consiliare n.23 in data 03.12.2003.
- Direttamente in Regione è pervenuta n. 1 osservazione a firma di Antonio Deon consigliere comunale, nonché due richieste di sollecito esame della variante ai sensi dell'art. 134 D.L. 18/8/2000 n. 267, a firma di Luigi Del Negro
- La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato

previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11 art. 27, II° comma, il quale si è espresso con parere n. 15 del 13.04.2005, con 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto di consultivo favorevole del Rappresentante del Comune.”

- La Giunta regionale con delibera n. 1909 in data 19.07.2005, ha ritenuto meritevole di approvazione del Piano Regolatore Generale, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 ad eccezione della variante n. 11 da approvare con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nel Comitato Tecnico Regionale n. 15 del 13.04.2005.

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 in data 22.11.2005, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 29.11.2005, prot. n. 5909, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 06.12.2005, prot. n. 828108.

Considerato che:

- Con la proposta n. 11, si riduceva l'ampia area a servizi pubblici scolastici prevista sulla piana data la eccessiva dimensione rispetto alla struttura esistente alla quale si riferisce; l'area viene riclassificata in verde privato vincolato e parte in zona B a chiusura e completamento della zona B esistente.

Si sottolinea in particolare che parte di tale allargamento (denominato B/3-b) è previsto al fine di consentire l'ampliamento di un edificio produttivo esistente secondo i limiti massimi già ammessi dalla norma vigente. La proposta di variante normativa n. 7 e la scheda puntuale allegata disciplinano in dettaglio le modalità dell'intervento ammesso.

La Regione ha espresso le seguenti considerazioni:

- “La riduzione della zona scolastica è da condividere, perché è inutile mantenere un vincolo di destinazione pubblica, su una zona che non avrà mai attuazione. Tuttavia non pare corretto a fronte dell'eliminazione di una destinazione pubblica, proporre un verde privato, che ancorché utilizzato ampiamente tra le destinazioni di Piano, non è una zona omogenea: la zona infatti presenta le caratteristiche di zona agricola.

Per quanto riguarda l'ampliamento della zona B/3-b per consentire l'ampliamento di un edificio produttivo secondo scheda puntuale, non risulta condivisibile, in quanto l'ampliamento si pone in contrasto con l'art. 41 delle Norme di Attuazione del vigente PTRC (max 251 mq e 1001 mc in zona residenziale).

Pertanto, come proposta di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, si riclassifica tale zona come agricola, come la sottozona limitrofa, compresa la zona B/3-b. Conseguentemente è stralciata la variante normativa 7 e l'allegata scheda puntuale.”

- Il Comune ha controdedotto accogliendo sostanzialmente le proposte regionali.

Tuttavia, ha chiesto di dare una indicazione più esplicita relativamente alla variazione del tipo di azionamento agricolo previsto. Ritiene infatti che la classificazione della quota parte della piana di Vas in oggetto come la sottozona limitrofa sia da intendersi quali ZTO di tipo E2 (in consonanza alle aree con medesime caratteristiche che attorniano gli azionamenti residenziali del centro e non invece come ZTO E1.1 (Bosco ceduo Produttivo) che certo non presentare caratteri agronomici conformi con l'area in oggetto.

- La precisazione risulta condivisibile, data la situazione delle zone agricole di tipo E2, che attorniano gli insediamenti residenziali.

Il Comune di Vas, inoltre, ha voluto, con il provvedimento di controdeduzioni, chiedere un "riesame" del punto 25, che proponeva la riclassificazione di un ambito interessato da attività estrattive e di lavorazione inerti, come zona DE e che era stato stralciato con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85.

Il Comune ha espresso le seguenti considerazioni:

- L'intervento previsto in variante risulta come esito di un processo di copianificazione che ha impegnato, oltre al Comune di Vas, anche il Comune di Quero e la Provincia di Belluno. L'esito di tale processo si è concretizzato in due varianti urbanistiche - entrambe adottate e trasmesse per l'approvazione dai due comuni interessati - finalizzate a riordinare dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo, due attività di lavorazioni di inerti operanti da tempo in zone, su sponde opposte del fiume Piave.

In consonanza a varianti urbanistiche esistenti o recentemente approvate relativamente a situazioni consimili in Provincia si è ritenuto che la previsione di un apposito azionamento, soggetto a piano attuativo di riordino, potesse (attraverso le norme di P.R.G., del piano attuativo stesso e dell'allegata convenzione) meglio operare un controllo sull'attività e meglio garantire la possibilità di intervento in caso di inadempienze soprattutto al fine di ricomposizione ambientale dei luoghi in caso di cessazione dell'attività.

- Nei casi dei due Comuni (Vas e Quero), non si intende operare tale azionamento al fine di consentire la realizzazione di nuove volumetrie - essendo quelle ammesse a puro servizio igienico-sanitario per gli addetti e indispensabile deposito di atti amministrativi per l'attività - quanto piuttosto per garantire la qualità ambientale dei luoghi spesso significativamente alterata da tale tipo di attività e non adeguatamente tutelata dalla norma e dalla prassi corrente e paradossalmente neanche dal semplice mantenimento dell'attività in ZTO E1.

- Le cautele e le iniziative valutate a questo fine dal processo di copianificazione, e tradotte normativamente, si rivelano quindi rispettose dello stato dei luoghi, delle tutele previste dalla bozza di P.T.C.P., della normativa vigente, nonché del rispetto dei vincoli imposti dal nuovo S.I.C. IT 3230086 insistente in zona, come d'altra parte confermato dalla stessa Regione in sede di esame della relativa relazione di Incidenza Ambientale.

- Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, si propone pertanto di riesaminare il punto in oggetto, per il quale con le presenti controdeduzioni si allega la normativa ancora più dettagliata, al fine di meglio caratterizzare possibilità e limiti degli interventi previsti in zona.

- È stata allegata, a titolo documentativo una documentazione fotografica attestante un precedente stato dei luoghi dal quale emerge che la mascheratura arborea in passato esistente - successivamente eliminata in mancanza di vincoli normativi - operava un semplice intervento di mitigazione ambientale che, ancorché parziale, garantiva una qualità paesaggistica certamente migliore dell'attuale.

La proposta di riesame del punto 25, ancorché non oggetto di proposte di modifica e quindi di relative controdeduzioni, è legata alla necessità di uniformare normative e previsioni del PRG ai comuni facenti parte dell'Unione dei Sette Comuni.

Anche se la scelta della classificazione come zona "DE" può risultare non perfettamente idonea, e dato che analoga previsione è passata per il Comune di Quero, la proposta può

essere condivisa comunque, perché risulta l'unica che consente di intervenire con uno strumento attuativo che consenta, tramite convenzionamento di controllare e coordinare gli interventi ammissibili. La variante pertanto può essere valutata favorevolmente.

È appena il caso di specificare alcuni punti.

Art. 19b area per attività di carattere estrattivo e di lavorazione inerti (DE)

Alla fine del 3° comma va aggiunto:

"È evidente che lo strumento attuativo, attraverso la puntuale convenzione dovrà prevedere che in caso di cessazione dell'attività, i gestori dovranno provvedere alla rinaturalizzazione dell'ambito interessato."

#### Tabella

Interventi ammessi	alla fine del 1° comma, va aggiunto: "... con carattere provvisorio." alla fine, va aggiunto: "..., e previa acquisizione dei pareri favorevoli delle Autorità competenti (Comune, Genio Civile, ecc)
Superficie coperta massima	va aggiunto: "con le destinazioni soprariportate (uffici, accessori) e per 1 sola volta.
Prescrizioni particolari	alla fine va aggiunto: "L'attuativo dovrà essere corredato da apposita Valutazione di Incidenza Ambientale."

Con tali precisazioni, la variante può essere ammissibile.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante 1/2003 al Piano Regolatore Generale del Comune di Vas (BL) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo PRG var - Controdeduzioni.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 530 del 6 marzo 2007

**Rettifica DgrV n. 440 del 27.02.2007. "Comune di Venezia. Piano Regolatore Generale - Variante parziale per l'individuazione di una zona di degrado in Via San Donà a Carpenedo-Mestre. Approvazione - Art. 44 - L.R. 27.6.1985, n. 61".**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Venezia, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con Dpr del 17.12.1962 e per l'area in oggetto vige la variante al P.R.G. per le zone territoriali omogenee di tipo "A", approvata con deliberazione di Giunta regionale Veneta n. 4488 del 16.12.1997.

Con deliberazione di Consiglio n. 94 del 26.07.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 59002 del 11.02.2005, acquisita agli atti della Regione in data 14.02.2005 con prot. 98366.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolar-

mente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni nei termini. In merito a ciò il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 1 del 10.01.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 448 del 27.09.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 28.11.2006, conformemente al citato parere del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale.

La variante è stata sottoposta anche all'esame della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, la quale, nella seduta n. 2/07 del 6 febbraio 2007, con voto n. 118/1822, ha espresso parere favorevole, facendo proprio e confermando il parere della VTR n. 448 del 27.09.06".

Per mero errore materiale, è stata riportata, nella delibera di approvazione della variante parziale del Comune di Venezia, per l'individuazione di una zona di degrado in Via San Donà a Carpendo, la dizione "approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art 45 della L.R. 61/85", anziché "approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/85", come invece riportato nel parere n. 448 del 27.09.2006 del Comitato Tecnico e nella scheda di Valutazione Tecnica Regionale.

Pertanto la DgrV n. 440 del 27.02.2007, va rettificata".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di rettificare l'oggetto e il punto 1) del dispositivo della Deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 27.02.2007, nel senso che laddove, si legge "approvazione con modifiche d'ufficio, art 45, L.R. 27.6.1985 n. 61", deve leggersi ed intendersi "approvazione, art 44 L.R. 27.6.1985 n. 61";

---













## INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

### CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:

1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.

La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

### ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	per te terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento deve essere versato sul **c/c postale n. 10259307** intestato a:

**REGIONE VENETO - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia**, con l'indicazione della relativa causale. L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.

Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.

Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti**:

- telefonando ai numeri 041 279 2947 - 041 279 2836, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: [abbonamenti.bur@regione.veneto.it](mailto:abbonamenti.bur@regione.veneto.it)

### VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

#### **PADOVA**

Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2  
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728  
e-mail: [info@librieriacortinapd.it](mailto:info@librieriacortinapd.it)

#### **ROVIGO**

Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2  
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08  
e-mail: [libreria.pavanello@libero.it](mailto:libreria.pavanello@libero.it)

#### **TREVISO**

Libreria Canova, via Calmaggione, 31 - tel.-fax 0422 546 253

#### **CONEGLIANO (TV)**

Libreria Canova, via Cavour, 6/B - tel.-fax 0438 22 680  
e-mail: [librieriacanova.co@libero.it](mailto:librieriacanova.co@libero.it)

#### **MONTEBELLUNA (TV)**

Libreria Zanetti, via dei Martini, 2 - tel.-fax 0423 609 608  
e-mail: [info@librieriazanetti.it](mailto:info@librieriazanetti.it)

#### **VENEZIA**

Libreria Goldoni, S. Marco 4742 - tel.-fax 041 522 2384  
e-mail: [info@librieriagoldoni.com](mailto:info@librieriagoldoni.com)

Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901  
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809  
e-mail: [abbonamenti.bur@regione.veneto.it](mailto:abbonamenti.bur@regione.veneto.it)

#### **VERONA**

Libreria Giuridica, via della Costa, 5  
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464  
e-mail: [lgjuridica@virgilio.it](mailto:lgjuridica@virgilio.it)

#### **VICENZA**

Libreria Traverso, corso Palladio, 172  
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093  
e-mail: [traversolibri@libero.it](mailto:traversolibri@libero.it)

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00

Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

### CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato in internet all'indirizzo <http://bur.regione.veneto.it/BurVServices> o dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30, presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Regionali per l'Informazione con sedi a:

**BELLUNO** piazza Mazzini, 21 - tel. 0437 946 262  
**PADOVA** passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163  
**ROVIGO** viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811  
**TREVISO** via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278

**VENEZIA** pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786  
**VERONA** via Locatelli, 1 - tel. 045 8676614-5  
**VICENZA** Contra' Porti, 17 - tel. 0444 320 438



## INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

### INSERZIONI

#### MODALITA'

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla **Giunta Regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia** (tel. 041 279 2900 - fax 041 279 2905 – e-mail: [inserzioni.bur@regione.veneto.it](mailto:inserzioni.bur@regione.veneto.it)), almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del numero per il quale si chiede l'inserzione. Per la trasmissione dei testi in forma elettronica si rinvia alla sezione sottostante "Tariffe".

La richiesta di pubblicazione deve riportare il codice fiscale e/o la partita IVA del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul **c/c postale n. 10259307** intestato a: **REGIONE VENETO - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 - 30123 VENEZIA**, con l'indicazione della relativa causale.

Tenuto conto dei termini di invio di cui sopra, gli avvisi, gli avvisi d'asta e di gara d'appalto, i bandi di concorso e di selezione a impieghi in enti pubblici dovranno prevedere una scadenza posteriore di almeno 15 giorni alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termine inferiore previsto da specifiche norme di legge.

Con l'occasione si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es.: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR). Non si darà corso alla pubblicazione delle inserzioni per le quali non saranno stati rispettati i termini minimi sopra indicati.

Le domande con cui si chiede l'inserzione nel Bollettino e i relativi testi e/o documenti da pubblicare devono essere prodotti con l'osservanza della tariffa allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642 e successivi in materia di "disciplina dell'imposta di bollo", salve le esenzioni di legge.

#### TARIFFE

Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga):

- › Euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00 se il testo dell'inserzione è trasmesso solo su supporto cartaceo;
- › Euro 25,00 più Iva 20% = euro 30,00 se il testo dell'inserzione è trasmesso anche via e-mail;
- › Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe, gli importi sopra indicati sono raddoppiati.

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate per la pubblicazione integrale dello Statuto.

Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati, a condizione che il testo da pubblicare sia trasmesso anche in formato elettronico, è soggetta al pagamento del costo forfettario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 20 righe, sia trasmesso, almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino, oltre che su supporto cartaceo anche via e-mail e si limiti ad indicare i seguenti elementi: denominazione dell'ente, posti messi a concorso, requisiti di ammissione, termine di presentazione delle domande, calendario delle prove (se già fissato), indicazioni per richiesta di informazioni.

Lo schema redazionale da utilizzare obbligatoriamente è il seguente:

COMUNE DI ..... (PROVINCIA)

Concorso pubblico per titoli ed esami per (numero) posti di (profilo) Categoria (A, B, C o D), Posizione (1, 2, 3, 4, 5 o 6)

Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio)

Termine di presentazione delle domande: (Il termine deve essere di almeno 15 giorni successivo alla data di pubblicazione nel Bur).

Calendario delle prove:

- Prima prova scritta:
- Seconda prova scritta:
- Prova orale:

Per informazioni rivolgersi a:

L'e-mail contenente il testo della richiesta di pubblicazione e, quale allegato del messaggio, il testo dell'inserzione, deve essere trasmessa al seguente indirizzo: [inserzioni.bur@regione.veneto.it](mailto:inserzioni.bur@regione.veneto.it)

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: **Giunta Regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia** (tel. 041 279 2900 - fax 041 279 2905 – e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)) dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00.

#### Direzione – Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia – Tel. 041 279 2862 – 2900 - Fax. 041 279 2905  
Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it/BurVServices> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

#### Dirigente

#### Responsabile di redazione

#### Collaboratori di redazione

Franco Denti  
Toscana Pagan  
Antonella Migliarese, Barbara Molin,  
Paolo Orsucci

#### Abbonamenti

#### Composizione

#### Ricerca fotografica

#### Referente Internet

Antonio Turrin  
Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini  
Maria Clara Martignon  
Elisabetta Scaramuzza

**Direttore Responsabile**

Dott. Antonio Menetto